

Stereotipo e pregiudizio

La rappresentazione giuridica e mediatica
della violenza di genere

a cura di Flaminia Saccà



Sociologia

FrancoAngeli

OPEN ACCESS



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Stereotipo e pregiudizio

La rappresentazione giuridica e mediatica
della violenza di genere

a cura di Flaminia Saccà



Sociologia

FrancoAngeli

OPEN ACCESS

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Bando

**“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE
ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL”**

Linea di intervento F.: *Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.*

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Indice

Introduzione , di <i>Flaminia Saccà</i>	pag.	7
1. Il progetto STEP , di <i>Flaminia Saccà</i>	»	13
2. Cultura, stereotipi e comportamento sociale , di <i>Flaminia Saccà</i>	»	17
3. La condizione femminile come precipitato del contesto storico, economico e sociale , di <i>Flaminia Saccà</i>	»	23
4. Tre volte vittima. Uno sguardo d'insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere , di <i>Flaminia Saccà</i>	»	34
5. Il metodo della ricerca , di <i>Michele Negri</i>	»	48
6. Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice , di <i>Fabrizia Giuliani</i>	»	70
7. Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne , di <i>Luca Massidda</i>	»	86
8. La violenza maschile contro le donne nel racconto della stampa , di <i>Rosalba Belmonte</i>	»	116
9. Le fonti giuridiche internazionali , di <i>Maria Teresa Manente, Iliaria Boiano</i>	»	140

Appendice I. Le norme	pag.	159
Appendice II. Le buone e le cattive pratiche	»	173
Bibliografia	»	205

Introduzione

di *Flaminia Saccà*

Il progetto *STEP- Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media*, coordinato dall'Università della Tuscia che ha disegnato e svolto la ricerca, realizzato in collaborazione con l'Associazione Differenza Donna che ne ha curato la formazione, si inserisce nell'ambito dei progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul, finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto in particolare si propone di indagare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nella stampa, nella convinzione che questi stereotipi concorrano non solo al rischio di vittimizzazione secondaria della vittima ma anche e soprattutto, come già peraltro denunciato dalla CEDAW¹, al depotenziamento dell'azione giudiziaria, finendo così col contribuire al mantenimento e alla riproduzione proprio di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne.

Sono passati dieci anni dalla Convenzione di Istanbul², con la quale il Consiglio d'Europa decise di porre in atto uno strumento giuridico internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne, violenza finalmente

¹ Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1979 con risoluzione n. 34/180, entrata in vigore il 3 settembre 1981. Disponibile in italiano all'indirizzo www.cidu.esteri.it. V. anche cap. 9 del presente volume, M.T. Manente, I. Boiano, *Le fonti giuridiche internazionali*.

² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata nel 2011 e volta a codificare la serie di obblighi che la Corte EDU ha progressivamente delineato nella sua giurisprudenza relativa a casi di violenza nei confronti delle donne. Disponibile in italiano all'indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG.

riconosciuta ed intesa come violazione dei diritti umani. Uno strumento importantissimo, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista culturale, perché aggredisce e disvela gli elementi chiave del sostrato soggiacente alla violenza, unitamente a quelli strutturali che la producono. Inquadrando immediatamente la violenza contro le donne come “*manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione*” la Convenzione chiarisce sin da subito come occorra affrontare le condizioni strutturali dei rapporti tra i sessi per il raggiungimento “dell’uguaglianza di genere *de jure e de facto*” che è “*un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne*”³.

Il percorso verso l’emancipazione femminile ed il riconoscimento dei loro diritti è stato lungo, lunghissimo, tortuoso e certo non privo di accidenti. Nel terzo capitolo ripercorreremo brevemente la storia della condizione femminile, per ricordare quanto questa si innesti nel contesto sociale, culturale, politico ed economico della società. Per quanto alcune intellettuali illuminate abbiano tentato di rivendicare la parità di diritti sin dalla fine del Settecento, si veda ad esempio la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* di Olympe de Gouges e la *Rivendicazione dei diritti della donna* di Mary Wollstonecraft⁴, è solo con il Novecento che le donne riescono a coagulare gli sforzi per cercare di acquisire una propria *voice*. Per quanto riguarda più da vicino il nostro lavoro, vediamo come il percorso che ha portato alla Convenzione di Istanbul sia ancora più recente, rintracciabile in una serie di Conferenze delle Nazioni Unite che, a partire dagli anni ‘70, hanno testimoniato lo sforzo, graduale e poderoso, dei governi, degli organismi sovranazionali come delle associazioni femminili internazionali, verso il riconoscimento dei diritti delle donne. Come analizzato esaustivamente nel capitolo sulle fonti giuridiche internazionali a cura delle avvocate Maria Teresa Manente e Ilaria Boiano, soltanto nel 1979 con la CEDAW, ovvero con la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), si è giunti ad un accordo internazionale, legalmente vincolante sui diritti delle donne. Prodotta dalle Nazioni Unite, entrata in vigore due anni dopo la sua stesura, nel 1981, la Convenzione era stata preceduta nel 1975 dalla prima “Conferenza delle Nazioni unite sulle donne” tenutasi a Città del Messico. Ponendo l’ineguaglianza e la discriminazione contro le donne all’interno del contesto relativo alla povertà, alla razza, alla salute e alla rappresentazione politica la conven-

³ *Ibid.*

⁴ M. Wollstonecraft (1792), *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*, printed for J. Johnson, Londra; O. de Gouges (2012), *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Caravan Edizioni, Roma.

zione specificava anche, nel preambolo, quanto fosse “...necessario un cambiamento nei ruoli tradizionali sia degli uomini sia delle donne, nella società e nella famiglia, per ottenere una perfetta uguaglianza fra uomini e donne.” Si entrava dunque nel merito del terreno della disuguaglianza ma non ancora in quello della violenza e prima di arrivare a riconoscere alle donne pieni diritti sui loro destini e sui loro corpi passeranno altri decenni. Ma il percorso che porterà alla Convenzione di Istanbul, uno strumento cruciale che vincola i governi a mettere in atto gli strumenti giuridici per tutelare le donne dalla discriminazione e dalla violenza, si era messo in moto.

Tuttavia, le leggi da sole non bastano a incardinare solidamente i diritti nel presente e ancor meno nel futuro. Occorre anche una pedagogia e un mutamento culturale. Una prassi che si faccia consuetudine.

Per questo, insieme all'Associazione Differenza Donna, abbiamo pensato ad un progetto che intervenisse sulla cultura per disvelare gli stereotipi e i pregiudizi che soggiacciono alla rappresentazione sociale della violenza di genere. Che si annidano nella narrazione giornalistica e in quella giuridica. Nelle sentenze come sulla stampa. Perché è a partire dal *framing*⁵ del problema che poi le società cercano le soluzioni. Se il *framing* è sbagliato, distorto, poco aderente alla realtà, anche le soluzioni si riveleranno inefficaci.

Il *frame* è sostanzialmente la cornice interpretativa, densa di significati e valori, all'interno della quale si inseriscono di volta in volta fatti, azioni e, più in generale, comportamenti sociali. Si tratta di “schemi di interpretazione” che ci consentono di inquadrare e assegnare un valore, un giudizio, a eventi o fatti, che così possono venire classificati, inseriti in un contesto di significati e gerarchie valoriali tali da orientare l'azione. Un processo cui i media concorrono largamente⁶, semplificando e rappresentandoci la realtà secondo determinati “copioni” e trame narrative che, a loro volta, scaturiscono da culture portatrici di ideologie e valori che spesso faticiamo a riconoscere in quanto tali. I media concorrono, in altre parole, a costruire, rafforzare o riprodurre il nostro immaginario nella “definizione della situazione”.⁷ Ed è all'interno di quella “definizione della situazione” che ci verranno presentati i fatti, in un costrutto narrativo che può essere più o meno aderente alla realtà a seconda di quanto i fatti impattino sulle ideologie e/o i valori sensibili di quella determinata cultura, in quel dato momento storico.

⁵ Sul concetto di *framing*, introdotto nelle scienze sociali da Erving Goffman, v. E. Goffman (1974), *Frame analysis: An essay on the organization of experience*, Harvard University Press, Cambridge.

⁶ Sui media e il processo di *framing* v. anche M. Sorice (2020), *Sociologia dei media: un'introduzione critica*, Carocci, Roma.

⁷ E. Goffman (1959), *The Presentation of Self in Everyday Life*, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.

Per quel che ci riguarda, la nostra ricerca parte dal *framing* o più precisamente, dall'analisi della "definizione della situazione" di violenza proposta da stampa e magistratura, perché è lì che si annidano gli stereotipi e i pregiudizi che concorrono a riprodurre la cultura dalla quale scaturisce la violenza. Una cultura ancora patriarcale che tende a normalizzare, quindi in certa misura a legittimare, la violenza all'interno di una relazione privata. Non la stigmatizza e non la denuncia in modo netto e sistematico. Al contrario, non di rado la inserisce in un *frame* di romanticizzazione della relazione, di normalizzazione della violenza domestica. Una definizione della situazione che produce come effetto secondario, se non primario, quello di attenuare le responsabilità maschili e di scaricarne almeno una parte sulla vittima.

Se la cultura radicata e diffusa nel paese produce ancora questo tipo di definizione della situazione di violenza alle donne e ne permea la rappresentazione sociale a tutti i livelli, dalla stampa alle aule giudiziarie, questa finisce con l'incidere anche, al di là dei codici, sulla valutazione dei giudici e sull'esito delle sentenze. Contribuirà a sottrarre giustizia alle donne perché la loro situazione non verrà valutata solo o tanto in base ai fatti accertati, magari tramite le perizie e i referti medici, quanto piuttosto in base alla "definizione della situazione" culturalmente determinata dei rapporti di coppia. Non di rado, come vedremo nel terzo capitolo e, più approfonditamente nei capitoli a cura di Fabrizia Giuliani e Luca Massidda, questa rappresentazione sovrasterà persino i fatti accertati, fino a sminuirli, fino a farli passare in secondo piano. Le ossa spezzate, i nasi rotti, le prognosi riservate, tutto potrà agevolmente venire ricoperto da strati di retorica, posticcia, datata, che trae origine da una cultura patriarcale ancora diffusa e condivisa (dai giudici, dalla polizia, dai testimoni, dalla stampa che poi ne scrive), tendente ad attenuare le colpe di lui e ad evidenziare le responsabilità di lei. La vittima.

Per questo abbiamo deciso di analizzare gli stereotipi e i pregiudizi nella rappresentazione sociale della violenza di genere, per svelarli, denunciarli, renderli visibili anche alle professioniste, ai professionisti, alle operatrici e agli operatori del settore (alle forze dell'ordine, agli avvocati, alla magistratura, ai giornalisti) in modo da fornire un contributo affinché si possa essere tutti più avvertiti e consapevoli nello svolgimento del proprio lavoro. Gli stereotipi hanno infatti l'abilità di rendersi invisibili. C'è bisogno di un lavoro di ricerca, analisi e disvelamento per portarli alla luce al fine di contrastarli.

Dopo le prime fasi della ricerca, abbiamo quindi organizzato diversi seminari formativi curati dall'Associazione Differenza Donna, nostra partner nel progetto, rivolti appunto ai magistrati in formazione, alle forze dell'ordine, agli avvocati e ai giornalisti, per disvelare i pregiudizi, carichi di cultura patriarcale, che spesso inconsapevolmente permangono nelle prassi quotidiane.

I valori culturali, una volta introiettati tramite la socializzazione primaria

e secondaria, diventano reazioni immediate, attitudini e atteggiamenti che scambiamo per spontanei, naturali. Faticiamo a riconoscerli per quello che sono: produzioni culturali socialmente date che concorrono alla stabilità sociale e al mantenimento dello status quo. Pertanto, sono persistenti e hanno effetti profondi come dicevamo, ma non sono eterni. Non sono immutabili. Certamente non sono “naturali”, né “biologici”, né inevitabili. Le società stesse non lo sono. Non saremmo arrivati al livello di progresso, modernità e specializzazione delle società attuali se non si fosse concepito il mutamento non soltanto come patologico e deviante bensì anche come fattore di innovazione e di crescita.

È in questi momenti di mutamento, in queste incrinature dell'esistente che si avverte maggiormente la tensione tra una cultura che si inizia a percepire come obsoleta e sempre meno funzionale ed il nuovo che stenta a cristallizzarsi ma che si va affermando, affiancando prima e sostituendo il vecchio, poi. Le cose cambiano e cambieranno anche se più lentamente di quanto vorremmo.

Così non possiamo non notare che, seppure con lentezza, da qualche anno si avverte una consapevolezza nuova, da parte della stampa che inizia ad autodisciplinarsi (v. il Manifesto di Venezia)⁸ o a organizzarsi come il collettivo GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome)⁹; segnali incoraggianti arrivano anche da parte degli Ordini degli Avvocati, della Magistratura e della Forze dell'Ordine. Tuttavia, mancano ancora gli strumenti di sistema, dei percorsi di formazione mirati per le varie categorie professionali, dei quali, spesso, sono gli stessi professionisti i primi ad avvertire il bisogno.

Speriamo con questo volume di fornire un contributo utile a chi vorrà approfondire queste tematiche e iniziare a promuovere quel cambiamento culturale così necessario all'efficace contrasto alla violenza contro le donne.

Ringraziamenti: Questo lavoro deve molto al preziosissimo apporto delle magistrature, dei magistrati, delle procuratrici e dei procuratori nonché delle giornaliste che hanno partecipato attivamente al *Consiglio scientifico*

⁸ Il *Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il rispetto e la parità di genere nell'informazione* è stato sottoscritto da centinaia di giornaliste e giornalisti il 25 novembre 2017 e costituisce un decalogo volto a promuovere un linguaggio giornalistico rispettoso della parità di genere. Il testo è disponibile al sito: <https://bit.ly/3pcnKSx>.

⁹ Dal sito <https://giulia.globalist.it/chi-siamo>: “GiULiA (acronimo di: *Giornaliste Unite Libere Autonome*), nata nel 2011, è un'associazione di rilievo nazionale fra giornaliste professioniste e pubbliciste che aderiscono allo spirito democratico, antifascista e solidaristico del Manifesto fondativo. Nota anche come: *Giulia Giornaliste*, l'associazione si pone due obiettivi principali, sui media e nei media: modificare lo squilibrio informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile; battersi perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro, senza tetti di cristallo e discriminazioni.”

del Progetto STEP: Dott. Paolo Auriemma, Procuratore della Repubblica di Viterbo; Dott.ssa Paola Conti, Sostituta Procuratrice della Repubblica, Tribunale di Viterbo; Dott. Giuseppe De Falco, Procuratore Generale Tribunale di Latina; Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale penale di Roma; Dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli; Dott. Francesco Monastero, già Presidente del Tribunale di Roma; Dott.ssa Maria Monteleone, già procuratrice aggiunta Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a capo del pool antiviolenza Procura di Roma; Dott.ssa Marisa Mosetti, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Roma; Dott.ssa Manuela Perrone, Giornalista *IlSole24Ore*; Dott.ssa Annamaria Picozzi, Procuratrice Aggiunta, Tribunale di Palermo. A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Senza la loro esperienza professionale, la nostra ricerca sarebbe stata certamente più povera.

Un ringraziamento sincero lo devo a tutta la squadra di splendide indomabili dell'associazione *Differenza Donna*, guidate dalla Presidente Dott.ssa Elisa Ercoli e dalla responsabile legale dell'associazione, Avv.ta Teresa Mamente, per averci aiutato a mettere a fuoco gli anni di lotte e di conquiste giuridiche al fianco delle donne.

Da ultimo, un ringraziamento speciale va alle donne vittime di violenza che si sono messe in gioco e si sono lasciate intervistare, accordandoci fiducia, in virtù della volontà – come ci hanno testimoniato tutte – di contribuire al contrasto della violenza di genere. Anche se non troverete le vostre parole in questo volume, ci sono state di guida per una lettura più ampia e rotonda dei dati raccolti. Grazie.

1. Il progetto STEP

di *Flaminia Saccà*

Il progetto STEP si inserisce nell'ambito dei progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si propone di indagare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono la donna vittima di violenza in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nella stampa. Nella convinzione che questi stereotipi concorrano non solo al rischio di esporre le donne a vittimizzazione secondaria ma anche, e forse soprattutto, al rischio di depotenziamento dell'azione giudiziaria, contribuendo così al mantenimento e alla riproduzione proprio di quel contesto culturale che rappresenta la condizione e la premessa, per il ricorrere dei casi di violenza ai danni delle donne. Il progetto STEP, dunque, nasce su proposta dell'Università della Tuscia che ne è capofila e responsabile della ricerca, in partnership con l'Associazione Differenza Donna che è responsabile per la formazione ai professionisti (avvocati, forze dell'ordine, giornalisti, magistrati in formazione)¹. Il progetto ha potuto contare sul ricchissimo apporto di un consiglio scientifico interdisciplinare com-

¹ *Responsabile scientifica del progetto*: Prof.ssa Flaminia Saccà, Università della Tuscia, *Responsabile per Differenza Donna*: Dott.ssa Elisa Ercoli, Presidente dell'associazione. Al progetto hanno inoltre lavorato: per il *team di ricerca dell'Università della Tuscia*: Dott. Luca Massidda, Dott. Michele Negri, Dott.ssa Rosalba Belmonte, con la consulenza linguistica della Prof.ssa Fabrizia Giuliani dell'Università di Roma La Sapienza ed il supporto del team di sviluppo software ed elaborazione dati di Extreme: Dott. Daniele Calabrese, Dott.ssa Emanuela D'Eugenio, Dott. Ugo Esposito. Per il *gruppo di lavoro di Differenza Donna*: Avv.ta Maria Teresa Manente, Responsabile ufficio legale Differenza Donna, Avv.ta Ilaria Boiano, Avvocata Differenza Donna, Avv.ta Rossella Benedetti, Avvocata Differenza Donna, Avv.ta Cristina Laura Cecchini, Avvocata Differenza Donna, Dott.ssa Marta Cigna, Avvocata Differenza Donna, Dott.ssa Vanessa Doddi, Responsabile Fundraising e Comunicazione Differenza Donna, Dott.ssa Maria Spiotta, Responsabile Numero Nazionale Antiviolenza 1522 Differenza Donna, Dott.ssa Ludovica Pimpinella, Segreteria Differenza Donna. La comunicazione del progetto è stata affidata alla Dott.ssa Luisa Rizzitelli.

posto, in aggiunta al team di ricerca dell'Università della Tuscia e alle professioniste di Differenza Donna, da magistrate/i, procuratrici/ori, giornaliste², che hanno consentito di integrare e inquadrare i dati dalle prospettive professionali del settore di appartenenza.

La ricerca empirica, si è articolata su tre diversi ambiti di analisi: 1) l'analisi delle sentenze; 2) l'analisi dei quotidiani e, da ultimo, 3) le interviste in profondità ad un piccolo campione di donne vittime di violenza. In tutti i livelli d'indagine, i reati contemplati sono stati i seguenti:

- violenza domestica;
- violenza sessuale;
- omicidio/Femminicidio;
- tratta/riduzione in schiavitù di esseri umani;
- stalking.

Per quanto riguarda l'analisi delle sentenze, ci siamo scontrati a lungo con la difficoltà a reperire i dati. Non esiste un database esaustivo delle sentenze di primo e secondo grado sulla violenza di genere, pertanto abbiamo cercato di integrare le sentenze digitalizzate e reperibili on line e, alla fine, abbiamo usato 4 repertori: 1) Repertorio Studio Legale Manente: 52 sentenze (periodo 2010-2018); 2) Repertorio Procuratrice Picozzi: 15 sentenze (periodo 2018-2020), Tribunale di Palermo; 3) Repertorio Giudice Paola Di Nicola Travaglini: 32 sentenze (periodo 2015-2020); 4) Database Unitus 184 sentenze (periodo 2014-2017) Juris Data-DeJure e Cedam Utet Ipsa.

Si tratta, come è evidente, di materiale eterogeneo, non definibile statisticamente in assenza di un database esaustivo che consenta la misurazione dell'universo da indagare. Pertanto, il materiale, pur ricchissimo ed estremamente significativo, come vedremo nei capitoli a seguire, va considerato come un primo fondamentale tassello verso la conoscenza di quanto gli stereotipi possano infiltrarsi anche nelle aule dei tribunali e condizionarne la capacità di giustizia, tuttavia, saranno necessarie ulteriori indagini per poter collocare statisticamente i dati nel quadro generale del sistema giudiziario italiano.

Proprio per rafforzare l'indagine di fronte a queste difficoltà, abbiamo

² Al *Consiglio Scientifico*, oltre alle/ai referenti dell'Università della Tuscia e dell'associazione Differenza Donna, hanno partecipato: Dott. Paolo Auriemma, Procuratore della Repubblica di Viterbo; Dott.ssa Paola Conti, Sostituta Procuratrice della Repubblica, Tribunale di Viterbo; Dott. Giuseppe De Falco, Procuratore Generale Tribunale di Latina; Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale penale di Roma; Dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli; Dott. Francesco Monastero, già Presidente del Tribunale di Roma; Dott.ssa Maria Monteleone, già procuratrice aggiunta Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a capo del pool antiviolenza Procura di Roma; Dott.ssa Marisa Mosetti, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Roma; Dott.ssa Manuela Perrone, Giornalista IlSole24Ore; Dott.ssa Annamaria Picozzi, Procuratrice Aggiunta, Tribunale di Palermo.

deciso di integrare il lavoro con un'ampia analisi della stampa, includendo nell'analisi 15 testate giornalistiche³ dalle quali abbiamo estratto ben 16.715 articoli in materia di violenza di genere, secondo i reati contemplati dalla nostra indagine, per gli anni 2017, 2018, 2019.

Da ultimo, abbiamo intervistato un piccolo campione di dieci donne vittime di violenza di genere per coadiuvare il lavoro di analisi sui testi con il racconto in soggettiva di chi la violenza l'aveva subita. Volevamo restituire loro la voce, tramite la tecnica dell'intervista in profondità, semi-strutturata. Volevamo che fossero loro a raccontare in prima persona, senza mediazioni e distorsioni, la propria esperienza e a restituirci il senso e l'ampiezza delle distorsioni misurate attraverso l'analisi testuale delle fonti.

Perché dunque questo progetto?

Perché il quadro della violenza alle donne è un quadro dai contorni sfocati. I dati della violenza non sono chiari, pubblici, costantemente monitorati o oggetto di analisi e dibattito pubblico. L'ultima grande rilevazione in materia è dell'ISTAT e risale al 2014. Ora l'ISTAT ha riavviato e ampliato l'indagine ma sono passati sette anni dalla precedente e naturalmente bisognerà attendere prima di vedere i risultati. Soprattutto dobbiamo rilevare che non sappiamo con precisione la percentuale delle denunce rispetto ai casi di violenza, cosa succede dopo la denuncia, quanti casi vanno a processo, quante denunce arrivano a condanna. Così come non conosciamo la media delle condanne o delle assoluzioni per ogni tipologia di reato. Sappiamo però con certezza che la violenza è diffusa, che coinvolge quasi un terzo della popolazione femminile tra i 14 e i 70 anni di età⁴, che la rappresentazione sociale di questa violenza è distorta, sia sulla stampa che nelle sentenze e che questa distorsione espone le donne ad un processo di rivittimizzazione.

La donna vittima di violenza è al centro di questa rappresentazione sociale, di questa narrazione distorta ed è vittima due volte, anzi tre, perché è vittima: 1) della violenza subita (vittimizzazione primaria); 2) della rappresentazione colpevole che di lei dà la stampa e non di rado l'ambito giudiziario (vittimizzazione secondaria); 3) di una giustizia che troppo spesso viene depotenziata proprio da questa narrazione distorta, permeata da pregiudizi e stereotipi di genere, frutto di una cultura patriarcale che non vede uomini e donne come persone poste sullo stesso piano e come portatrici degli stessi diritti (vittimizzazione terziaria).

³ Le 15 testate giornalistiche incluse nella nostra rilevazione sono: *Il Corriere della Sera*, *Il Fatto Quotidiano*, *Il Giornale*, *Il Manifesto*, *La Repubblica*, *Libero Quotidiano*, *Il Giorno*, *Il Mattino*, *Il Messaggero*, *Il Corriere Adriatico*, *Il Gazzettino*, *Il Tirreno*, *La Gazzetta del Mezzogiorno*, *La Sentinella del Canavese*, *L'Unione Sarda*.

⁴ ISTAT (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma.

Il progetto STEP nasce proprio dalla volontà di contribuire al contrasto dei fenomeni di vittimizzazione secondaria e terziaria.

Per raggiungere questo obiettivo ci siamo poste/i il problema di comprendere quali e quanti fossero gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono le donne finendo col porre loro – le vittime – sotto la lente del pubblico giudizio e non l'uomo che invece perpetra il crimine violento ai loro danni.

2. Cultura, stereotipi e comportamento sociale¹

di *Flaminia Saccà*

In questo lavoro e nella ricerca STEP ci siamo occupati della cultura che informa la rappresentazione sociale dei rapporti tra i sessi e, più precisamente, degli stereotipi e dei pregiudizi che permeano la narrazione della violenza di genere. Ma cosa si intende esattamente per cultura e cosa per stereotipi e pregiudizi?

La cultura è intesa dall'antropologia culturale come quella concezione della realtà, socialmente acquisita o indotta, che orienta gli individui nelle diverse situazioni che si presentano loro nel corso dell'esistenza. L'individuo ne partecipa ed è in vario modo sollecitato ad interiorizzarla e ad assumerla come dato di riferimento per le scelte, per l'azione e per la valutazione della realtà. Ma le definizioni di cultura sono diverse e anche le diverse discipline umanistico-sociali conferiscono loro significati diversi.

Nel suo saggio *Culture, Genuine and Spurious*², il linguista, etnologo e antropologo Edward Sapir discute del triplice modo di utilizzare il termine cultura: uno etnologico, uno del linguaggio corrente, non specializzato e uno antropologico che prelude al concetto di modello culturale di Ruth Benedict.

Così, ad esempio, la concezione di cultura in antropologia sociale differisce da quella utilizzata in etnologia, dove per cultura si intende ogni prodotto dell'attività umana di un gruppo sociale. Ovvero l'insieme dei modi di soluzione dei problemi esistenziali, ereditato, sviluppato, accettato dal gruppo stesso (soluzioni che possono essere intese sia come l'organizzazione sociale, sia come la tecnologia o gli strumenti messi in campo per risolvere

¹ Questo capitolo, che è parte integrante del volume e dà conto dell'impostazione teorica e delle chiavi interpretative del lavoro di ricerca del progetto STEP, è già uscito come anticipazione sulla rivista *Sociologia*, n. 1, 2021, Gangemi, Roma con l'articolo: F. Saccà, *La rappresentazione sociale della violenza di genere in ambito giudiziario e sulla stampa*.

² E. Sapir (1924), in "American Journal of Sociology", Vol. 29, N. 4, pp. 401-429.

determinati problemi o svolgere determinati compiti). Su queste due concezioni si è innestato un dibattito decennale tra gli antropologi che ritengono più corretta la denominazione “civiltà”, per quanto gli etnologi chiamano invece “cultura”.

Una distinzione questa, tra civiltà e cultura, cui ha concorso anche il sociologo MacIver nel lontano 1931, secondo il quale, per dirla in estrema sintesi, la *civiltà* sarebbe l'apparato dei mezzi mentre la *cultura* il sistema dei fini³.

Un paio di decenni più tardi, due noti antropologi come Kroeber e Kluckhohn riprenderanno le fila delle varie definizioni del concetto di cultura nel loro *Culture: a critical review of concepts and definitions*⁴ nel quale specificano che la cultura è data da schemi espliciti ed impliciti di e per il comportamento, acquisiti e trasmessi con la mediazione di simboli. Arrivano a specificare che il nucleo della cultura è costituito dalle idee tradizionali (cioè storicamente derivate e selezionate) e, specialmente dai valori connessi. Secondo questa accezione, i sistemi culturali possono essere considerati da un canto come prodotti dall'azione e dall'altro come elementi condizionanti per un'azione futura.

In un'accezione antropologica più moderna, “la cultura è quella disposizione ad affrontare la realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di una società storicamente determinatasi e determinantesi”⁵. “Cultura quindi designa quel patrimonio sociale dei gruppi umani che comprende conoscenze, credenze, fantasie, ideologie, simboli, norme, valori, nonché le disposizioni all'azione che da questo patrimonio derivano e che si concretizzano in schemi e tecniche di attività tipici di ogni società”⁶.

Nei nostri lavori, facciamo riferimento da anni alla definizione classica di cultura data dall'antropologo Edward Burnett Tylor nel 1871 in *Primitive culture*, con la quale può dirsi superata la divisione tra “cultura” e “civiltà” cui si accennava poc'anzi. Secondo questa definizione, ogni cultura è data da “quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine che l'uomo acquisisce come membro di una società”⁷. La produzione di cultura è dunque una conseguenza della vita associata (non un fatto individuale o soggettivo) e contiene aspetti sia materiali che immateriali, le leggi come l'etica, la conoscenza come i comportamenti. Insomma, in questa accezione trovia-

³ R.M. MacIver (1931), *Society, its structure and changes*, R. Long & R. R. Smith, New York.

⁴ A.L. Kroeber, C. Kluckhohn (1952), *Culture: a critical review of concepts and definitions*, *Papers, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University*, 47(1), viii, 223.

⁵ T. Tentori (1966), *Antropologia culturale*, Studium, Roma.

⁶ *Ibid.* p.13

⁷ E.B. Tylor (1871), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. 1, J. Murray.

mo un insieme di pratiche, significati, comportamenti, conoscenze e certamente anche simboli che scaturiscono dalla socialità umana nel suo essere storicamente, geograficamente ed economicamente determinata.

Una cultura poi si compone di quattro elementi simbolici quali: 1) i *valori* che strutturano gerarchicamente obiettivi e comportamenti, 2) le *norme*, 3) le *credenze* che ci dicono in sostanza come funziona il mondo e spesso servono da giustificazione a norme e valori (e, a loro volta, le credenze sono spesso giustificate dal senso comune, dalla tradizione o dalla religione); 4) da ultimo, una cultura è data dai simboli espressivi, ovvero da ogni oggetto della cultura materiale. Oggetti che a loro volta spesso rinviano alle credenze e sono in qualche modo correlati con i valori e le norme⁸.

Ogni cultura fornisce alla società e agli individui che la compongono una bussola per comprendere, classificare e conferire un senso ed un significato al mondo che li circonda. Ma le culture non sono mai omogenee, al loro interno troviamo spesso delle subculture che possono essere anche estremamente eterogenee. Inoltre, le culture e le subculture cambiano lentamente. Si adattano con difficoltà e con il tempo al nuovo che avanza. Resistono perché forniscono l'illusione di qualche certezza in un mondo che, se è in rapido divenire, ci apparirà opaco e difficile da comprendere. In queste sacche di resistenza (anche se non solo), si annidano i *pregiudizi*, ovvero le opinioni preconette, errate, prive di fondamento, date su qualcosa o qualcuno, senza averlo conosciuto o analizzato, in virtù di una falsa credenza o ideologia.

Ma c'è di più. I pregiudizi sono spesso mascherati da araldi della saggezza. Si attivano per i motivi più diversi: per rimozione di verità sgradite, per sublimazione di interessi egoistici, per la difesa ad oltranza di rendite di posizione, per l'universalizzazione dei propri valori culturali che si vorrebbe anche far passare per naturali⁹. Al fondo, dunque, a sostegno di questi processi di produzione, conservazione e riproduzione dei pregiudizi, opera il tentativo di affermare o mantenere degli interessi di parte. E ogni tentativo di riconoscere i nostri pregiudizi rappresenta una sfida alla nostra sicurezza.

Individuare, conoscere e riconoscere i nostri pregiudizi significa privarci della corazza ideologica mediante la quale giustifichiamo e sosteniamo i nostri privilegi. È per questo che facciamo tanta fatica a riconoscerli. È per questo che dobbiamo cercarli, portarli alla luce, per contribuire a smantellare le sacche di privilegio che persistono, pervasive, a scapito dei diritti altrui. Nel caso della nostra ricerca, a scapito dei diritti delle donne in generale e delle donne vittime di violenza in particolare.

⁸ R.A. Peterson (1979), *Revitalizing the Culture Concept*, in "Annual Review of Sociology", Vol. 5, pp. 137-166.

⁹ Sul concetto di pregiudizio vedi in particolare T. Tentori (1987), *Il rischio della certezza. Pregiudizio, potere, cultura*, Edizioni Studium, Roma.

Intendiamoci, ogni società deve assicurare la propria continuità nel tempo. La necessità di cooperazione all'interno di un gruppo richiede una certa stabilità dei modelli culturali, anche se questi non possono essere fissi, immutabili, perché debbono potersi adattare al mutamento cui tutte le società fatalmente vanno incontro. I modelli culturali si trasmettono attraverso ciò che gli antropologi chiamano i processi inculturativi (tecniche di allevamento, di educazione informale e formale, ecc.) e i sociologi chiamano socializzazione. Nonché, ovviamente, attraverso il controllo sociale.

Oltre a trasmettere e a conservare l'esperienza teorica e pratica del gruppo, tali tecniche orientano i membri a privilegiare nella scala dei valori, i valori del proprio gruppo, che tenderanno a conservare a proprio vantaggio¹⁰ i rapporti di forza, i rapporti diseguali, all'interno della società.

È necessario, quindi, che una società disponga di pratiche e istituzioni, atte a trasmettere almeno una parte del patrimonio culturale che ha accumulato nel corso delle generazioni. La socializzazione è lo strumento attraverso il quale il patrimonio culturale della società viene appreso dagli individui. Più precisamente, la socializzazione è quell'insieme dei processi tramite i quali un individuo sviluppa il grado minimo di competenza comunicativa e di capacità di prestazione, compatibile con le esigenze della sua sopravvivenza psicofisica, entro una data cultura e a un dato livello di civiltà. Un processo di apprendimento e introiezione della cultura, delle norme, delle regole, dei comportamenti ammessi e di quelli ritenuti riprovevoli, che si sviluppa durante tutto l'arco della vita, dalla nascita fino alla morte, attraverso l'interazione sociale. Con i familiari prima, con i compagni di classe, con gli amici, i colleghi e altre collettività e organizzazioni varie poi.

Uno dei grandi padri fondatori della sociologia, Max Weber¹¹, nella sua *Teoria dell'azione sociale* spiega magistralmente come ogni azione sociale sia dotata di senso. *Un senso non meramente individuale*, appunto, bensì un senso orientato verso gli altri. Ovvero *il senso che gli altri attribuiranno alle nostre azioni*. Rispetto al comportamento anche individuale occorre dunque considerare il senso delle azioni che si instaura fra gli individui quando questi interagiscono. Si tratta da un lato di un'azione progettata, intenzionale, da parte dell'individuo "agente". Dall'altro, questa contiene in sé la reazione che ci si attende dagli altri. E può contenerla perché gli altri, appartenendo alla nostra stessa cultura, riconosceranno la nostra azione, le conferiranno il nostro stesso significato e agiranno di conseguenza.

Come noto, secondo Weber esistono sostanzialmente 4 tipologie di azio-

¹⁰ Salvo nei casi (non infrequenti) di falsa coscienza v. K. Marx, F. Engels (1932), *Die deutsche Ideologie* (1845-1846), Berlino, trad. it. (1972), *L'ideologia tedesca*, in *Opere*, vol. V, Roma.

¹¹ M. Weber (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen.

ne sociale: 1) le azioni razionali rispetto allo scopo (nelle quali chi agisce si preoccupa dell'efficacia degli strumenti rispetto ad uno scopo determinato e voluto); 2) le azioni razionali rispetto al valore (nelle quali l'agire è orientato da un valore accettato incondizionatamente); 3) le azioni affettive dovute a stati emotivi (le emozioni possono essere positive come negative, naturalmente); 4) le azioni tradizionali dovute all'influenza del passato e perciò ad abitudini acquisite.

Dunque, anche quando le azioni sembrano frutto di una scelta individualissima o di una forza fuori dal nostro controllo, in realtà sono il portato di una cultura. Il comportamento, dunque, non può dirsi "innato", né inspiegabile. Quello che spesso viene chiamato *raptus*, ad esempio, termine privo di fondamento scientifico, è in realtà una scelta. Che può essere più o meno ponderata. Frutto di una lunga riflessione come di una reazione immediata. Ma è sempre una scelta all'interno di un "catalogo" di comportamenti possibili. E il "catalogo" dei comportamenti possibili viene appreso, come dicevamo poc'anzi, tramite la socializzazione primaria e secondaria, ovvero tramite la cultura che il gruppo sociale trasmette alle sue nuove reclute, i nuovi nati, durante tutto l'arco della loro esistenza. Non solo, dunque, il comportamento è appreso ma il suo significato, la sua accettabilità o riprovevolezza, variano da periodo storico a periodo storico, da cultura a cultura, da un genere a un altro.

Così, ad esempio, ciò che è consentito agli uomini è spesso proibito o sanzionato (formalmente o informalmente) nelle donne. E il discrimine tra comportamenti auspicabili e riprovevoli può variare largamente non solo da una latitudine ad un'altra, ma anche all'interno dello stesso Paese. Da un periodo storico all'altro. Da una classe sociale all'altra, da una regione ad un'altra. Così da formare delle subculture contemporanee anche molto eterogenee.

Per comprendere meglio il portato di questo discorso, per capire quanto il comportamento anche individuale sia in realtà condizionato dalla cultura e dal contesto sociale di provenienza prendiamo il caso del comportamento violento per mano maschile. Ancora oggi non è infrequente imbattersi in sacche di cultura patriarcale, che si spingono a voler trovare ragioni "scientifiche", "biologiche" all'aggressività degli uomini verso le donne, argomenti di solito riconducibili a vario titolo al testosterone, che si vorrebbe far passare come fattore di maggiore propensione all'aggressività maschile rispetto a quella femminile. In realtà questa credenza si è rivelata un mito¹². Non solo

¹² Per una disamina puntuale in merito e una ricognizione bibliografica v. L. Pinto *et al.* (2010), *Biological Correlates of Intimate Partner Violence Perpetration. Aggression and violent behavior*, 15. 387-398. 10.1016/j.avb.2010.07.001.

non vi sono sostanziali evidenze di una sua reale e stretta correlazione con una maggiore aggressività degli uomini, ma anche se prendessimo per buona questa idea, la spinta all'aggressività in sé non spiega perché poi questa si indirizzi più facilmente verso le donne. Sempre a voler prendere per buono l'assunto (infondato) del testosterone come motivazione di una maggiore propensione maschile all'aggressività bisognerebbe anche ricordare che, come per altre abilità, capacità e comportamenti umani, la biologia rappresenta una potenzialità. La cultura poi ne definisce l'espressione, l'occasione, l'obiettivo, lo stile, la motivazione, la modalità per la sua attivazione. O meno. Non è, in altre parole, un destino ineluttabile¹³.

Ora immaginiamo il caso di un uomo "ad alto contenuto testosterone" che perde il lavoro. Quale pensiamo sarà la sua reazione più probabile? Prendere a pugni il capo che l'ha licenziato o tornare a casa e "sfogarsi" picchiando la moglie? Sappiamo che è più probabile che torni a casa e se la prenda con la moglie. Perché? Perché è ancora tragicamente, culturalmente e socialmente più "accettabile" picchiare la moglie piuttosto che un altro uomo. A maggior ragione se l'altro uomo è il proprio (ex) capo¹⁴.

Ecco, il problema che ci siamo proposte di affrontare con il progetto STEP è perfettamente rappresentato dall'esempio appena citato. Se tutto ciò è ritenuto più accettabile è perché – anche se non li riconosciamo – permangono degli stereotipi e dei pregiudizi che ci ripropongono la figura femminile come un soggetto con minori diritti mentre all'uomo si riconoscono tutti, ben oltre quanto sancito dai codici.

¹³ V. F. Jacob, *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité*, 1970, trad. it. (1987), *La logica del vivente*, Torino, Einaudi; J. Monod, *Les hasard et la nécessité*, 1970, trad. it. (1994), *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano.

¹⁴ Sul tema v. gli studi di Michael Kimmel sulla mascolinità, i ruoli sociali e il comportamento aggressivo: M. Kimmel *Masculinities*, in M. Kimmel, A. Aronson (2004), *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara; M. Kimmel, *Violence in* in M. Kimmel, A. Aronson (2004), *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-clio Publications, Santa Barbara.

3. *La condizione femminile come precipitato del contesto storico, economico e sociale*

di *Flaminia Saccà*

I rapporti tra i sessi sono certo mutati profondamente da quando, nel 1792, Mary Wollstonecraft pubblicava la sua *Rivendicazione dei diritti della donna*, che, insieme alla *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* di Olympe de Gouges¹, poneva l'accento proprio sulla disparità tra i sessi anche di fronte alla legge. Il testo di Wollstonecraft diventerà nei secoli successivi fondamentale per il movimento femminista ma assume un rilievo particolare anche per noi in quanto rappresenta una delle prime analisi ad avanzare l'ipotesi di un'origine *sociale* e non *naturale* della disparità tra uomo e donna, sganciandola così da un determinismo strutturale, dall'ineluttabilità di un destino che invece da quel momento in poi si potrà e dovrà mettere in discussione.

Alcuni dei mutamenti auspicati da quel testo sono oggi una conquista sostanzialmente acquisita. L'accesso all'istruzione, che costituiva la rivendicazione prioritaria di Wollstonecraft, è ormai quasi paritario per uomini e donne². Secondo il rapporto stilato annualmente dal World Economic Forum, il divario di genere in campo educativo e sanitario è ormai quasi chiuso. Più precisamente, nel mondo, per quanto riguarda l'istruzione, la chiusura del divario ha raggiunto il 95% nei primi mesi del 2021, con 37 paesi che hanno raggiunto la completa parità. Tuttavia, contrariamente a quanto spera-

¹ M. Wollstonecraft (1792), *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*, printed for J. Johnson, Londra; O. de Gouges (2012), *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Caravan Edizioni, Roma.

² L'istruzione rappresenta uno dei criteri di maggiore miglioramento nelle performance di contrasto del *gender gap* nel mondo, si veda il *Gender Gap Report 2020: World Economic Forum, The World Gender Gap Report, 2020*, ISBN-13: 978-2-940631-03-2, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf; il *Gender Gap Report 2021*, ISBN-13: 978-2-940631-07-0 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, e F. Saccà (2020a) (a cura di), *Changing democracies in an unequal world*, FrancoAngeli, Milano.

to dalla scrittrice inglese, questo non è bastato ad eliminare le disparità e a permettere una piena emancipazione della donna dai ruoli assegnatili dalla tradizione. Permangono le forze che ostacolano il completo raggiungimento della sua emancipazione. La parità sul lavoro è ancora lontana e le posizioni di potere in quasi ogni professione rimangono in stragrande maggioranza appannaggio maschile³. Persino nelle professioni intellettuali e nel mondo accademico, da cui ci si potrebbe forse aspettare una maggiore immunità dai pregiudizi e una maggiore apertura al cambiamento, la situazione rimane per lo più desolante. Anche in paesi come l'Italia dove, da almeno vent'anni a questa parte, le ragazze si laureano più dei ragazzi⁴, occorre riscontrare che le donne nei ruoli accademici apicali sono ancora poche. Solo il 25%, (1/4), dei professori ordinari è donna⁵ e solo 4 (su 84 atenei) sono le rettrici (meno del 5%: 4,76% per l'esattezza). Anche se sul piano teorico nessuno o quasi mette più in discussione la parità tra i sessi, la causa di queste disuguaglianze è spesso indicata, tanto da chi discrimina quanto da chi è discriminato, nella difficoltà di conciliare il ruolo della donna nella famiglia con lo stile di vita imposto da una carriera di successo. Non a caso, un recente rapporto dell'Unione Europea sulla presenza femminile nelle carriere accademiche indica la necessità di una complessiva ridefinizione dei ruoli sociali e della divisione del lavoro all'interno della famiglia come presupposto necessario per la parità tra uomo e donna nelle professioni intellettuali⁶.

Questa affermazione, legata ai ruoli della famiglia, si scontra tuttavia con le resistenze da parte di diverse forze, culturali, religiose e politiche che, rivendicando la centralità della famiglia nella sua forma più tradizionale, finiscono con lo sbarrare la strada ad una completa liberazione della donna dai ruoli di cura che la famiglia tradizionale le riserva. Lo scontro si estende al terreno delle stesse libertà personali, come provato dal confronto sempre aspro sui temi della procreazione assistita e dal ritorno periodico del dibattito sull'aborto.

Se questa è la situazione nei paesi industrializzati, in molti paesi in via di sviluppo discriminazione e sottomissione della donna rimangono diffusi quando non apertamente codificati e si riversano pesantemente nelle condizioni

³ Secondo il *Gender Gap Report* del 2021, le opportunità economiche e l'accesso al potere sono i due campi di maggior arretratezza nel mondo. Cfr. World Economic Forum, *The World Gender Gap Report*, 2021, ISBN-13: 978-2-940631-07-0, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

⁴ V. Profilo dei laureati 2000, AlmaLaurea: https://www.almauniversity.it/sites/almalaurea/files/docs/universita/profilo/profilo2000/sintesi_di_andrea_cammelli_-_profilo_dei_laureati_2000.pdf

⁵ V. dati rapporto CUN, *Analisi e proposte sulla questione di genere nel mondo universitario*, 2020, [https://www.cun.it/uploads/7393/DossierGenere%20\[allegato1\].pdf?v=](https://www.cun.it/uploads/7393/DossierGenere%20[allegato1].pdf?v=)

⁶ Commissione Europea (2002), *European Report on Science and Technology Indicators*, OPOCE, Lussemburgo.

materiali di vita, determinando disparità nell'accesso alle risorse, ai processi decisionali e persino all'assistenza medica. In molti paesi dell'Asia e del Nord Africa, l'aspettativa di vita di una donna è sensibilmente inferiore a quella di un uomo: una disparità di origine genuinamente sociale⁷. Le analisi più attente e moderne ai problemi dello sviluppo indicano proprio nel miglioramento della condizione femminile non solo una battaglia necessaria *di per sé*, ma una delle chiavi, se non *la chiave*, per la liberazione dal sottosviluppo. Si vedano ad esempio le analisi del Premio Nobel per l'Economia Amartya Sen che, in *Lo sviluppo è libertà*, fa notare come l'istruzione femminile e l'assunzione di un ruolo attivo delle donne nella società producano ovunque effetti positivi di cruciale rilevanza per lo sviluppo, in primis il calo della mortalità infantile, la diminuzione della fertilità e l'allargamento dell'attività produttiva. «Il ruolo attivo delle donne», scrive Sen, «ha una portata vastissima, eppure è uno dei settori degli studi sullo sviluppo più trascurati e in cui una correzione è più urgente. Oggi, verosimilmente, nell'economia politica nulla ha un'importanza pari a quella di un riconoscimento adeguato della partecipazione e della funzione direttiva, politica, economica e sociale delle donne»⁸.

La battaglia per realizzare tale “ruolo attivo” delle donne, tuttavia, è estremamente ardua in paesi dove l'influenza della religione e delle culture tradizionali è più forte. Un buon esempio di quali difficoltà sbarrino la strada al miglioramento della condizione femminile nei paesi in via di sviluppo è dato dal problema della mutilazione genitale femminile, ancora diffusa in molti paesi africani come l'Egitto (dove è stimato che interessi tuttora il 90% delle bambine) e il Sudan, o in paesi asiatici come l'Indonesia e la Malesia⁹. Nel giugno del 2003, una conferenza afro-araba tenutasi al Cairo ha riunito 28 paesi in cui questa pratica era ancora diffusa, nel tentativo di unire gli sforzi per contrastarla. I lavori hanno evidenziato le difficoltà e i limiti di un approccio puramente legale e “punitivo” e si sono conclusi con l'obiettivo prioritario di lavorare allo sradicamento della convinzione, diffusa tra gli uomini ma anche in una parte consistente della popolazione femminile, che l'infibulazione sia un indispensabile strumento di controllo della sessualità femminile, altrimenti destinata a minacciare l'onorabilità e la rispettabilità della famiglia¹⁰. In altre parole, in molte culture tradizionali è ancora viva l'idea

⁷ F. Saccà (2020a), *op.cit.*; World Economic Forum, *Gender Gap Report*, 2020.

⁸ A. Sen (2000), *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano.

⁹ V. dati Unicef <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>

¹⁰ V. STOP FGM – International Campaign by AIDOS, No Peace Without Justice and TAMWA to eradicate the practice of female genital mutilation -2002\2003 Afro-Arab Expert Consultation on Legal Tools for the Prevention of Female Genital Mutilation Cairo, 21-23 June 2003. Organized by AIDOS, No Peace Without Justice, and the Egyptian Society for the

che l'uomo debba intervenire con strumenti coercitivi e addirittura con mutilazioni fisiche per mantenere la donna sotto il proprio controllo e impedirle una piena e libera espressione delle proprie volontà e inclinazioni, in primis nella sfera sessuale; e che senza questo controllo la società tradizionale sia destinata a disgregarsi. Significativamente, chi ancora difende la pratica dell'infibulazione fa spesso leva sui sentimenti antioccidentali, facendo passare la battaglia contro la mutilazione genitale come propaganda dell'Occidente, che intenderebbe imporre il proprio stile di vita al resto del mondo al fine di poterlo controllare. Facendo precipitare così, sui corpi delle donne e sulla condizione femminile, il portato di uno scontro non solo tra culture e modelli di società diversi ma anche tra diversi sistemi economici con il loro corollario di rapporti di forza internazionali.

Per quel che concerne l'ambito del nostro progetto, vediamo come nel corso della storia, le donne, con i loro corpi e la loro sessualità, siano state terreno di scontro, negoziazione e scambio tra caste, signorie, classi sociali, poteri politici, economici e religiosi. La loro emancipazione, o meglio l'allettamento della dominazione maschile, economica, sociale e politica, su di loro, è stato spesso momentaneo, strumentale e asservito ad interessi terzi. Nei secoli, la condizione femminile ha attraversato diversi rovesci, anche all'interno di una stessa religione, di uno stesso paese. La storia ce ne offre vari esempi. Dal cristianesimo, al Medioevo alle guerre mondiali fino ai conflitti tra paesi islamici moderni come dimostrano ancora negli anni '90 le vicende delle Conferenze Onu su Popolazione e Sviluppo (Cairo 1994) prima e sulle Donne poi (Pechino 1995)¹¹.

La storia delle donne, della condizione femminile, si innesta in un tessuto socio-economico e culturale che prescinde largamente dalla loro soggettività. Non è in nome della loro liberazione che l'oppressione femminile si allenta nei secoli in andamento altalenante con le restrizioni. Il cristianesimo degli albori, ad esempio, porta con sé maggiori libertà per le donne durante la fase di sua affermazione, lasciandole libere di scegliersi il marito, mentre più tardi e per secoli, rappresenterà il loro principale strumento di repressione e controllo sociale. L'amor cortese nel Medioevo innalzerà la donna su un piedistallo, in reazione al cristianesimo ma, soprattutto al feudalesimo: è tramite una moglie che i cadetti potevano acquisire terre, beni e fondare una casata. L'Islam dal canto suo, presenta un quadro molto variegato, come è stato richiamato nel dibattito pubblico anche in occasione della Conferenza

Prevention of Harmful Practices, within the framework of the "Stop FGM" International Campaign: <https://aidos.it/legal-tools-for-the-prevention-of-female-genital-mutilation-afro-arab-expert-consultation/>

¹¹ F. Saccà (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano.

ONU del Cairo del 1994, prodromica della Conferenza di Pechino dalla quale poi è scaturito il percorso che ha portato alla Convenzione di Istanbul.

Di fatto, ogni stato islamico adotta una propria politica demografica, dove ragioni teologiche e squisitamente politiche si intrecciano. Una politica che incide direttamente sui tassi di minore o maggiore libertà delle donne. Così ad es. negli anni '90 il "laico" Iraq proibiva severamente anticoncezionali e aborto per evitare una preoccupante inferiorità numerica nei confronti del suo nemico storico, l'Iran. Per contro l'"integralista" Iran autorizzava anticoncezionali e aborto perché il *boom* demografico bloccava il suo sviluppo. Esempio il caso di Khomeini: uno dei primi atti dell'Imam dopo la sua ascesa al potere nel 1979 fu lo scioglimento dell'Organismo statale per la pianificazione familiare e la riabilitazione dell'istituto islamico della poligamia che invece era stato combattuto tenacemente dallo scià. Si spinse persino a definire la politica di contenimento delle nascite un "complotto sionista" ma, soltanto dieci anni più tardi, quando la popolazione dell'Iran, raddoppiandosi, raggiunse i 60 milioni di abitanti e il paese si trovava stremato da otto anni di guerra, Khomeini fece una clamorosa marcia indietro, emettendo una *fatwa* (un responso legale vincolante per i fedeli islamici) per la quale «nello stato di necessità» l'Islam autorizzava la pianificazione familiare definendo il contenimento delle nascite «un compito sacro».

Nemmeno le religioni e i loro dettami, dunque, sono esenti da condizionamenti storici, economici e sociali. Anche la storia del cristianesimo ce ne offre un esempio. Ai suoi albori, nell'antica Roma, il cristianesimo inizialmente offriva alle donne un certo livello di emancipazione in quanto consentiva loro di sottrarsi ai matrimoni combinati dai genitori e di scegliersi lo sposo anche fuori dal proprio ordine, purché lo sposo fosse disposto a convertirsi. Un percorso, tuttavia, che si innesta nel quadro più ampio dello scontro tra il potere di Roma e la nascente religione cristiana. Tra ordine sociale costituito e minacce all'ordine esistente. E che subirà diversi capovolgimenti. Da un lato, si ha la nuova religione che per espandersi concede nuove libertà alle donne che possono così scegliersi il marito al di fuori del *clarissimato*. Tra i correligionari certamente, ma anche tra i liberti disposti a convertirsi o tra gli schiavi stessi, previa manomissione. Dall'altro, il potere di Roma che reagirà violentemente di fronte a una tale minaccia – per una società schiavistica – all'ordine sociale costituito (Marco Aurelio, ad esempio, decretò nulli i matrimoni questo tipo).

Ecco dunque che sulle donne, sulle loro ambizioni, sulle loro facoltà di scelta e sui loro amori si innesta uno scontro tra poteri di cui le donne sono uno strumento in fondo accidentale. Non è in nome della loro emancipazione che si agisce. Tuttavia, nel lunghissimo percorso dialettico che le porterà al

riconoscimento di pari diritti rispetto agli uomini, questo è un primo passo. Si assiste alla rivoluzione spirituale cristiana. Le donne iniziano a non essere più soltanto deputate ad assicurare la discendenza agli uomini. Diventano il principale strumento di diffusione della religione che si va affermando¹². Se per il nascente cristianesimo l'interesse era quello di allargare il numero dei fedeli e assicurarsi la sopravvivenza attraverso i matrimoni tra correligionari è anche vero che in questo modo conferiva alle donne una maggiore autonomia decisionale, e introduceva nel matrimonio una base affettiva.

Qui, in sostanza, possono rintracciarsi le prime linee che poi caratterizzeranno il matrimonio moderno, fondato sempre più su un'affinità spirituale ed affettiva e sempre meno su motivazioni economiche e sociali. Ma prima di arrivarci passeranno quasi duemila anni densi di rovesci.

Il matrimonio ha un ruolo di primaria importanza in ogni società e in quella medievale in particolare. Ed ha un ruolo cruciale per le donne perché storicamente è questo il terreno della regolamentazione dei rapporti di forza tra i sessi, della normazione dei (pochi) diritti e dei (molti) doveri delle donne. Insomma, è nell'ambito privato, considerato legittimo per eccellenza, che si codifica, norma e razionalizza la vita delle donne. L'accesso alla sfera pubblica dovrà attendere secoli.

Storicamente, dal punto di vista sociale, tramite il matrimonio una società si perpetua e si riproduce. Per Lévy-Strauss il matrimonio è uno scambio economico di tipo allargato, su cui spesso si regge un'intera struttura sociale. I riti matrimoniali assicurano un'ordinata distribuzione delle donne¹³ fra gli uomini, disciplinano la competizione maschile, e ufficializzano le nascite all'interno di essi. Si distinguono così, le nascite lecite da quelle illecite, conferendo ai figli legittimi lo status di eredi. Regolando il passaggio delle ricchezze da una generazione all'altra, le regole matrimoniali contribuiscono a sostenere il sistema di produzione¹⁴ e, con esso, i rapporti di forza esistenti. E nella società feudale l'eredità e il sistema di alleanze assumevano un ruolo fondamentale. Il matrimonio e con esso la donna, dunque, si trovarono a svolgere una funzione cruciale.

Il matrimonio feudale è prima di tutto uno strumento economico e di potere: accresce una casata, rinsalda alleanze, fa circolare dei beni.

¹² Questa parte, sulla breve storia della condizione femminile, per le prossime tre pagine è tratta da F. Saccà (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle società complesse*, FrancoAngeli, Milano, di cui vengono riportati qui alcuni passaggi.

¹³ C. Lévi-Strauss (1947), *Les structures élémentaires de la parenté*, trad. it. (1972), *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano.

¹⁴ V. anche Duby: «il ruolo dell'istituzione matrimoniale varia secondo l'importanza dell'eredità nei rapporti di produzione», G. Duby (1981), *Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale*, trad. it. (1991) *Il cavaliere la donna il prete*, Laterza, Bari.

Tramite quest'istituzione si rafforzano i vincoli di amicizia vassallatica distribuendo mogli titolari di feudi agli uomini che si mostrano più devoti. Mutano anche i rapporti tra i coniugi. Il marito assume un potere sempre crescente. «La tendenza che porta le relazioni familiari a restringersi nel quadro del lignaggio afferma infatti la preminenza dei maschi, induce a proteggere il patrimonio avito dal frazionamento e a limitare il numero di coloro che hanno diritto ad ereditarne una parte»¹⁵. La donna in questa società diviene il mezzo per l'assegnazione di terreni, per la fondazione di nuove casate, per la prosecuzione della stirpe. Attraverso di lei il signore crea e rinsalda le sue alleanze. Non era tanto importante che fosse vergine, né che fosse la figlia legittima di qualche potente casato. Importava soprattutto che fosse in grado di procreare un legittimo discendente, magari avendo già dato prova di una sua proficua fertilità. Il patrimonio doveva infatti essere consegnato ad un figlio legittimo. Se la propria moglie non era in grado di procurarne uno (o più di uno, data l'elevata mortalità infantile), veniva ripudiata con facilità, per sposarne un'altra che desse maggiori garanzie alle esigenze della casata. Due motivi consentivano al marito di ripudiare legalmente la propria consorte: se riusciva a provare che aveva attentato alla sua vita o se era una sua parente.

Il tabù dell'incesto fu uno dei modi più frequentemente adottati per ottenere la separazione, in quanto riguardava legami fino al settimo grado di consanguineità. In realtà i divieti non colpivano soltanto i legami di sangue più propriamente detti, ma si estendevano anche alla sorella della moglie del fratello come alla promessa sposa del figlio. Non era quindi difficile dimostrare, all'occorrenza che “ci si era accorti” tardi di aver infranto la legge e che pertanto, per riparare a tale situazione incestuosa, era necessario separarsi. Anche perché spesso i coniugi imparentati in un modo o in un altro lo erano davvero, dato che i matrimoni tra parenti in realtà, nella prassi, non erano disdegnati. Garantivano il mantenimento del sangue di una stirpe dalle comprovate qualità senza rischiare di “annacquarelo” con una *mésalliance* e, soprattutto, mettevano al riparo dal rischio di disgregazione del patrimonio e, con esso, delle alleanze.

Ma questo sistema “chiuso”, volto alla concentrazione dei beni, che ne escludeva l'accesso ad una parte consistente della popolazione, finì per provocare una reazione. Ancora una volta erano in gioco degli interessi economico-politici certo, ma ancora una volta la reazione si incentrerà sul ruolo della donna. Intorno ai primi decenni del secolo XI il feudalesimo si stava caratterizzando sempre più come un sistema chiuso. Il capofamiglia aveva il

¹⁵ *Ibidem*.

dovere di preservare l'onore e lo splendore della sua casata e per farlo controllava in maniera sempre più rigida la nuzialità dei suoi figli. Cedeva con relativa facilità le femmine, ma sempre più difficilmente i maschi. Questo uso finì col condannare al celibato la maggior parte dei cadetti, cui non restava altro che errare e cercare di conquistarsi una dama (con relativa dote) tramite il valore dimostrato sul campo e la lealtà assicurata a qualche signore: la società non gli concedeva altro. Diseredati dalla nascita, perché il sistema richiedeva una concentrazione dei beni al massimo grado; privati, nella maggioranza dei casi, della possibilità di sposarsi; si comprende bene come per loro la donna assumesse un'importanza senza precedenti.

È in questo quadro e da questi problemi che nascono tanto i movimenti eretici quanto la cavalleria. Al di là del clima spirituale creato dall'avvicinarsi della fine del Millennio, infatti, l'eresia fu anche una delle forme assunte dalla resistenza alla feudalizzazione, come nuova forma di (scarsa) distribuzione economica e di potere. Le sette eretiche dettero conforto e speranza agli oppressi: ai contadini, ai poveri, ai diseredati, alle donne, che maggiormente risentirono del cambiamento. In particolare, i catari¹⁶ sostenevano il rapporto con Dio senza la mediazione della Chiesa e dei preti. Vivevano in comunità di uomini e donne alla pari, che pretendevano di vivere in assoluta castità. Pensavano così di prepararsi alla fine del mondo.

Alla defraudazione della donna, alle pratiche feudali del matrimonio, al cristianesimo stesso che nel matrimonio stava trovando un compromesso tra l'aspirazione alla continenza, e le esigenze di ordine sociale, a tutto ciò i catari opposero la *Cortezia* ovvero la Religione d'Amore.

L'eros e la liberalità dell'antica tradizione pagana ritornano così nelle sette eretiche impregnandosi di misticismo. Prenderanno la forma di una passione che si proclama casta e fedele, che dell'eros mantiene la tensione, trasponendola però in ascetismo mistico. È il rifiuto del matrimonio cristiano ma anche delle pratiche feudali che, almeno per un certo periodo di tempo, mantennero caratteristiche proprie rispetto a quelle religiose. I cavalieri ripresero l'ideale amoroso della cortesia e, forse per la prima volta nella storia, osarono suggerire che la donna va amata e rispettata e non considerata semplicemente come uno strumento di riproduzione.

¹⁶ Il Catarismo è una dottrina eretica di origine manichea. I catari professavano una dottrina dualista, predicavano una assoluta purezza di vita e rifiutavano i sacramenti fatta eccezione per il battesimo. Per i Catari il problema essenziale consisteva nel liberare l'animo umano dal potere del male che governava il mondo terreno. Il loro messaggio era un invito alla liberazione: ciascuno veniva chiamato a seguire la parola di Cristo. A loro giudizio la Chiesa avendo accettato il potere e le ricchezze aveva optato per il male e quindi non era più in grado di offrire alcun sostegno per la purificazione. La salvezza poteva venire solo dalla nuova chiesa dei Catari.

È certamente possibile che alla donna si riconoscessero finalmente delle qualità morali o intellettuali ma è soprattutto evidente che questa si trovava ad essere l'oggetto conteso fra due diversi sistemi: la cavalleria da un lato e la società feudale dall'altro.

Se la società feudale trattava la donna come una pedina dello scacchiere del signore che se ne serviva per creare alleanze, ai cavalieri non spettavano né donne, né beni. Per i cavalieri, dunque, la donna diventava importante soprattutto perché senza di lei era impossibile fondare una casata. È tramite l'accesso ad una moglie che si accede ai beni. Arrivarono così ad innalzarla al di sopra di tutto, anche al di sopra del proprio sovrano¹⁷.

L'idealizzazione dell'amore sembrerebbe nascere dunque da radici molto pragmatiche. E le donne, anche quando diventano protagoniste, rappresentano in realtà, uno strumento di conflitto socioeconomico tutto maschile.

Dall'idealizzazione alla sorveglianza, l'Inghilterra, patria della rivoluzione industriale, fu anche la patria del puritanesimo. Il nuovo ordine sociale passava per il soffocamento dell'impulso sessuale delle masse dei lavoratori. Interessante notare come in una società in cui l'imperativo è il risparmio, ideologi e scienziati si scagliano contro ogni spreco. Indicativa anche la posizione di Malthus: lungi dall'incitare a una limitazione diretta delle nascite, come spesso si è creduto, si limitò ad esaltare le virtù civilizzatrici della continenza collettiva praticata a lungo in Europa. Si riferiva all'usanza delle nozze tardive fra contadini, fra il XVI e il XVIII secolo. Un'ascesi sessuale ritenuta da molti autori necessaria ad un autentico sviluppo economico. Malthus celebrava la specificità occidentale del celibato che, se protratto abbastanza a lungo, si rivelava efficace nella salvaguardia del fragile equilibrio fra popolazione e mezzi di sussistenza.

Nel XVIII e XIX secolo pazzia e devianza sessuale si confondono e i libertini, le prostitute e gli omosessuali vengono rinchiusi in manicomio. Dove, senza andare troppo per il sottile, venivano rinchiusi anche le donne che rifiutavano i ruoli ascritti loro dalla società. Se non si può prevenire il loro comportamento deviante, lo si punirà duramente. Non bisogna dimenticare tuttavia, che l'Illuminismo ha, per contro, apportato anche un breve ma significativo periodo di miglioramento della condizione femminile: la celebrazione della ragione produce infatti una critica dell'autorità tradizionale, con il corollario di credenze sulla gerarchia tra i sessi, aprendo dunque alle donne nuove prospettive circa le loro possibilità. D'altro canto, sotto l'impulso dei nuovi fermenti culturali, le carriere scientifiche e intellettuali in genere iniziarono a dischiudersi anche al sesso femminile.

¹⁷ Su questi temi v. anche D. De Rougemont (1939), *L'amour et l'Occident*, trad. it. (1989) *L'amore e l'Occidente*, Rizzoli, Milano.

Con la Rivoluzione francese le donne, per la prima volta, presero parte al dibattito politico, ottenendo poche ma significative conquiste. La legge sul divorzio, l'ammissione a testimoniare ai processi civili e l'abolizione del diritto di maggiorascato, ovvero il privilegio riservato ai figli maschi nella successione ereditaria. Ma tutto questo non durò a lungo. Durante il 28 brumaio 1793 venne negato alle donne l'accesso al Consiglio e poco dopo anche ai circoli in cui facevano il tirocinio politico. Presto la condizione della donna tornò a essere regolata rigidamente dalla dittatura militare napoleonica: sarà necessario attendere il Novecento perché riprenda il suo cammino verso l'emancipazione. Una storia più nota, questa recente, sulla quale esiste ormai una vasta letteratura.

Con l'avanzata del capitalismo, nel frattempo, il nuovo modo di produzione chiama all'appello tutte le forze possibili, entrando fin dentro le case e regolamentando la sessualità di ogni membro della società. La borghesia si affida sempre più alla scienza medica per la sua affermazione, inaugurando un culto del corpo e dell'integrità fisica che comprende ancora una volta il controllo delle pulsioni sessuali. I controlli, canalizzando e definendo le pulsioni, stabilendo cosa, come e perché un comportamento è lecito e un altro non lo è, hanno portato anche ad una riflessione e ad una consapevolezza nuova, come scriverà Foucault¹⁸. Con la conoscenza fatalmente la sessualità si è venuta sganciando dagli imperativi morali, fondati su un ordine divino ignoto e irraggiungibile ai più. I progressi della medicina libereranno anche la sessualità femminile dai vincoli della riproduzione. Se la sessualità non è più solo volta alla procreazione, la donna non è più solo madre. Svincolata dal ruolo di madre inteso come unico modello di vita, può cominciare a coltivare sé stessa come persona e, da individuo fra gli altri, può scoprire e rivendicare altri ruoli e percorsi di vita.

Nel Novecento le donne hanno vissuto finalmente una fase di profonda ancorché certo non piena liberazione. Le battaglie inaugurate dalle suffragette oltre un secolo prima arrivano a maturazione e le donne ottengono finalmente il diritto di voto in molti stati, non solo Occidentali. Le russe hanno persino fatto la rivoluzione, sono entrate nelle fabbriche, hanno avuto ruoli politici, sono andate in guerra pilotando aeroplani¹⁹ e compiendo gesta eroiche. Hanno persino sperimentato le comuni negli anni '20 svincolandosi così, almeno in quell'esperienza, dalla subordinazione ai ruoli familiari tradizionali.

L'Occidente dal canto suo vivrà il '68, che ha portato con sé una nuova

¹⁸ M. Foucault (1976), *La volontà di sapere*, trad. it. (1993), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano.

¹⁹ R. Armeni (2018), *Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte*, Ponte alle Grazie, Firenze; G.P. Malinetti (2011), *Le streghe della notte. La storia non detta delle eroiche ragazze-pilota dell'Unione Sovietica nella grande guerra patriottica*, IBN Editore, Roma.

liberazione e consapevolezza delle donne, nuovi movimenti femministi che rivendicano l'autonomia decisionale sulle proprie vite e sui propri corpi. La seconda metà del secolo scorso conoscerà così le battaglie per il divorzio, per il diritto all'aborto, per l'accesso alle professioni un tempo appannaggio degli uomini, per la parità salariale. Ma la strada è lunga, faticosa e piena di rovesci. Basti pensare che in Italia il matrimonio riparatore e il delitto d'onore sono stati aboliti solo 40 anni fa. Che lo stupro è diventato un reato contro la persona (e non più contro la morale) molto più recentemente, solo nel 1996. Come se prima non si riconoscesse alla donna l'offesa, l'aggressione e il danno perpetrato contro la sua persona. Come se non potesse rivendicare pieni diritti sul proprio corpo e sulla propria incolumità. Sulla legislazione in materia di violenza contro le donne si rinvia al capitolo a cura di Maria Teresa Manente e Ilaria Boiano, qui premeva inquadrare, con questa breve disamina storica, come la condizione femminile si innesti nel (e risenta del) più ampio tessuto storico, sociale, politico, culturale ed economico. Nel quale il vissuto non è mai squisitamente individuale. Ma è il precipitato di condizioni, di rapporti di forza diseguali e di una cultura storicamente data di cui la legislazione è espressione e tutela insieme²⁰.

²⁰ V. sul rapporto tra rapporti di forza, modo di produzione e, più genericamente tra struttura e sovrastruttura v. K. Marx (1859), *Zur Kritik der politischen Ökonomie*, trad. it. (1957), *Per la critica dell'economia politica*, Editori Riuniti. Per il ruolo ed il peso della sovrastruttura nel mantenere lo status quo v. A. Gramsci (1948), *Quaderni dal carcere*, ed. critica a cura di V. Gerratana (1975), Einaudi, Torino.

4. Tre volte vittima. Uno sguardo d'insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere

di *Flaminia Saccà*

La Convenzione di Istanbul esplicita sin dal suo preambolo che la violenza contro le donne “è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”; e riconoscerà “..la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Così l'emancipazione femminile deve farsi strada in un mondo strutturato su una disuguaglianza che svantaggia le donne. Il portato di questa condizione di svantaggio è ad ampio spettro. L'autonomia femminile stenta ad affermarsi. Di questa autonomia limitata troviamo traccia sporadica, a volte palese, altra sottile ma non meno insidiosa, in casi e ambiti diversi. Così accade ad esempio che alcuni padri ancora avanzino pretese di decidere della vita delle figlie almeno fino a quando non le cedono ad un altro uomo. Il marito. Anche nei paesi occidentali, tra uomini bianchi, di religione cattolica. Un preteso diritto di sorveglianza che si estende fino ai fratelli, come ci è stato tristemente ricordato dal caso di Maria Paola Gaglione, uccisa, secondo l'accusa, dal fratello che “voleva darle una lezione”, “rimetterla in riga”, perché la sua relazione con un trans pareva – a lui – inaccettabile¹. Ma la soggettività, l'individualità femminile vengono messe in crisi non solo ogni volta che un uomo le aggredisce, le picchia, dà loro fuoco, le uccide in seguito a una richiesta di separazione ad esempio. Questi sono casi estremi anche se purtroppo molto meno rari di quan-

¹ Maria Paola Gaglione è stata uccisa nel settembre 2020 a 18 anni, mentre viaggiava sullo scooter insieme al suo compagno, *Ciro Migliore*, un uomo trans. Di omicidio volontario è accusato *Michele Gaglione*, il fratello di Paola. Sembra che la famiglia non accettasse la relazione della ragazza con *Migliore*.

to legge, decenza e civiltà vorrebbero. Ma vengono minate alla base anche ogni volta che un marito se la prende con la moglie per qualcosa che è accaduto a lui, come se lei fosse la sua valvola di sfogo personale. O ancora ogni volta che a un uomo con la terza media si dà del “dottore” e a una donna con il dottorato si dà della “signora”. Che ci si riferisce nello stesso contesto a un uomo con il suo titolo di studio nonché con il cognome e alla donna solo con il nome, come a ridimensionare il suo status di persona adulta e autonoma. Caso questo non infrequente anche in sede giudiziaria, quando la donna, Maria, è la vittima e “l’Ingegnere Bianchi” il carnefice, come vedremo nelle pagine dedicate all’analisi linguistica delle sentenze.

È dalla relazione disuguale che scaturiscono gli stereotipi e i pregiudizi che permeano la rappresentazione sociale della violenza di genere producendo una narrazione distorta che tende ad esporre la donna, rendendola vittima tre volte:

1) della violenza subita (vittimizzazione primaria);

2) della rappresentazione colpevole che di lei dà la stampa e non di rado l’ambito giudiziario (vittimizzazione secondaria)

3) di una giustizia che troppo spesso viene depotenziata proprio da questa narrazione distorta (vittimizzazione terziaria)

Proprio per contribuire al contrasto dei fenomeni di vittimizzazione secondaria e terziaria abbiamo deciso di avviare questo progetto pilota. Per contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che colpiscono le donne finendo col porre loro – le vittime! – sotto la lente del pubblico giudizio e non l’uomo maltrattante, violento. Nemmeno quando arriva all’assassinio.

Le leggi sono cruciali ma sappiamo che da sole non bastano ad incardinare solidamente i diritti nel presente e ancor meno nel futuro. Occorre anche una pedagogia e un mutamento culturale. Una prassi che si faccia consuetudine. Per questo, insieme all’Associazione Differenza Donna, abbiamo pensato ad un progetto che intervenisse sulla cultura per disvelare gli stereotipi e i pregiudizi che soggiacciono alla rappresentazione sociale della violenza di genere. Che si annidano nella narrazione giornalistica e in quella giuridica. Nelle sentenze come sulla stampa. Perché è a partire dal *framing*² (la cornice interpretativa) del problema che poi le società cercano le soluzioni. Se il *framing* è sbagliato, distorto, poco aderente alla realtà, anche le soluzioni si riveleranno inefficaci.

Abbiamo visto in un precedente capitolo come i pregiudizi non rappre-

² E. Goffman (1972), *Frame Analysis. An Essay on the Organization of the Experience*, Boston, Northeastern University Press; R.M. Entman (1993), *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* in *Journal of Communication*, Volume 43, Issue 4, pp. 51-58; S. Reese (2007), *The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited*, in *Journal of Communication*, vol.57, issue 1, pp. 148-154.

sentino una fotografia del reale bensì forniscano una rappresentazione distorta in virtù di una falsa credenza o ideologia volta sostanzialmente alla difesa di interessi di parte. Vediamo ora come questi operino sin dalla stessa percezione del fenomeno della violenza contro le donne.

1. I dati della violenza

Nel corso dell'indagine, è emerso sin da subito quanto alle donne venga sottratta soggettività e cittadinanza quando sono vittime di violenza. A partire dai numeri reali. La misura esatta della violenza non è nota e non irrompe con prepotenza nel dibattito pubblico. Come abbiamo visto, secondo l'Istat, quasi un terzo (il 31,5%) delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale³. Si tratta di ben 6 milioni 788mila donne. Di queste: il 20,2% riferisce di aver subito violenza fisica (4mln 353mila donne), il 21,0% riferisce di aver subito una qualche forma di violenza sessuale (4mln 520mila), il 5,4 riferisce di aver subito uno stupro/tentato stupro (1mln 157mila), il 23, 3% violenza psicologica/economica da partner o ex; il 16,1% riferisce di aver subito stalking (3mln 466 mila). Di questi casi, si è calcolato che solo circa il 10% arriva a denuncia⁴. Una punta dell'iceberg. Per di più, anche per quei casi che arrivano a denuncia le informazioni sono scarse, a macchia di leopardo e non consentono l'estrapolazione di un campione da analizzare con un ragionevole grado di rappresentatività. Fare una analisi puntuale degli esiti di queste denunce si è dunque rivelato impossibile. Avremmo voluto analizzare il dibattito e i pregiudizi che ne emergono (da parte di più soggetti: forze dell'ordine, testimoni, avvocati, magistrati) e lo abbiamo potuto fare limitatamente alle sentenze che si sono potute reperire. Le sentenze di primo e secondo grado digitalizzate e rese disponibili on line sono poche e non è dato sapere con quale criterio siano state scelte, né, di conseguenza, che percentuale rappresentino del totale delle sentenze in materia. Così non si è potuta nemmeno stimare la pena media comminata per i vari reati contro le donne.

Che su un tema così cruciale ci fosse ancora così scarsa conoscenza della

³ ISTAT (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma. V. anche Istat, *L'allerta internazionale e le evidenze nazionali attraverso i dati del 1522 e delle Forze di Polizia. La violenza di genere al tempo del coronavirus: marzo-maggio 2020*, Istat, Roma, 2020.

⁴ E, a ben vedere, anche questo dato potrebbe rivelarsi sovrastimato. Perché anche tra questi reati che arrivano a denuncia, non sappiamo con esattezza quanti ottengono effettivamente un seguito e vanno a processo. È notizia recente che l'Italia sia stata condannata dall'UE per i troppi non luogo a procedere nei casi di violenza di genere (v. caso Talpis: https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/sentenza/sintesi_sentenzas/000/000/686/Causa_Talpis_c.pdf)

materia e una tale irreperibilità dei dati ci ha davvero colpito. Lo abbiamo evidenziato con forza in tutte le sedi, accademiche e istituzionali, sin dall'inizio del progetto, nel 2018 e qualcosa sembra essersi mosso e speriamo si possa disporre presto di nuovi dati⁵. Ma sono soprattutto i dati relativi alle denunce, alle sentenze e alle condanne a restare opachi. Come noto, la scienza, la competenza, il sapere procede per raccolta, classificazione, osservazione, analisi e interpretazione dei dati. Ci siamo resi conto che in questo campo non è ancora stata eseguita nemmeno la raccolta dei dati. Non in modo esauriente. Conoscere e classificare i dati non è ovviamente sufficiente ma è premessa necessaria per l'interpretazione e per il contrasto del fenomeno. Per un'azione efficace del legislatore. Senza contare che in assenza dei dati anche il diritto di cittadinanza delle vittime di violenza nel dibattito pubblico resta fortemente ridimensionato.

In questo contesto, abbiamo cercato di rivolgerci alle fonti più affidabili per una ricognizione dell'entità del fenomeno. Abbiamo quindi acquisito i rapporti ISTAT (2014), i dati della survey europea in materia di violenza contro le donne della Fundamental Rights Agency (FRA, 2015), abbiamo fatto una ricognizione bibliografica, esaminato la letteratura, abbiamo reperito e analizzato tutte le sentenze digitalizzate in materia ma ancora mancava il quadro d'insieme dei dati solidi e recenti per contestualizzare anche le fonti più significative dal punto di vista qualitativo da noi reperite. Per questo ci siamo rivolte al Ministero dell'Interno che ci ha fornito i dati della violenza contro le donne per mano maschile per gli anni 2017-2018-2019 e li abbiamo rielaborati nei grafici a torta qui di seguito.

Come si può vedere dalle figure 1, 2 e 3 relative ai dati sulla violenza di genere per i tre anni oggetto dell'analisi, *i maltrattamenti familiari* rappresentano da soli circa la metà dei reati di violenza contro le donne. Quindi il pericolo, per le donne, proviene principalmente dall'ambito domestico-familiare e il dato è in crescita, passando dal 47% del 2017 al 51% del 2019. Il reato di *stalking* rappresenta circa un terzo dei reati contro le donne, la *violenza sessuale* poco meno di 1/5 ed è in leggera diminuzione relativa (19% nel 2017 e 17% nel 2019). Gli *omicidi di donne/femminicidi* rappresentano l'1%, grosso modo come il reato di *tratta/riduzione in schiavitù* (nel 2017, poi questi ultimi quasi si dimezzano negli anni successivi). In generale, notiamo come il totale dei reati di violenza contro le donne sia in crescita costante, passando dai 14.213 del 2017 ai 16.156 del 2019, registrando dunque ben 1943 casi in più. Si tratta di un incremento percentuale del 13,67 % in soli due anni.

⁵ Ad es. il 25 novembre 2020, il Sistema informativo dell'Istat sulla Violenza contro le donne (nato dalla collaborazione tra Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio) ha diffuso nuovi dati, disponibili al link <https://www.istat.it/it/archivio/250836>




Fig. 1 - Violenza contro le donne: tipologie di reati (% per 2017).

Fonte: Elaborazione Università della Tuscia su dati del Ministero dell'Interno




Fig. 2 - Violenza contro le donne: tipologie di reati (% per 2018).

Fonte: Elaborazione Università della Tuscia su dati del Ministero dell'Interno




Fig. 3 - Violenza contro le donne: tipologie di reati (% per 2019).

Fonte: Elaborazione Università della Tuscia su dati del Ministero dell'Interno

Se questi sono i dati accertati della violenza in Italia e se, come abbiamo visto, la stragrande maggioranza è costituita dai maltrattamenti familiari, ovvero dalla violenza che le donne subiscono dentro le mura domestiche, vediamo ora come l'opinione pubblica possa formarsi una percezione della realtà di questa violenza tramite la sua trattazione ad opera della stampa.

2. La rappresentazione sociale della violenza: normalizzazione, attenuazione delle responsabilità e rimozione dei colpevoli

Nella fig.4 troviamo l'elaborazione della percentuale dei reati contemplati in rapporto al totale dei 16.715 articoli inclusi nel nostro database (su 15 testate per gli anni 2017, 2018 e 2019). Come si può ben vedere, il reato più diffuso, quello di maltrattamenti familiari in realtà viene rappresentato come relativamente marginale dalla stampa, con solo il 14 % degli articoli ad esso dedicati, contro il 51,1% delle denunce registrate dalle Procure. Al primo posto, con il 53,4 % delle occorrenze sulla stampa, troviamo il reato relativamente meno violento tra i diversi possibili e contemplati dalla nostra indagine, ovvero il reato di *stalking*. Si tratta già di un primo segnale che attesta un modesto livello di allarme rispetto alle minacce all'incolumità fisica cui sono esposte le donne e rivela come la violenza non sia ben messa a fuoco dalla stampa. Al secondo posto, troviamo i *femminicidi* (44,5%) e, come dicevamo, soltanto al terzo posto, con un mero 14% di articoli dedicati

alla realtà diffusa della violenza contro le donne, troviamo i *maltrattamenti familiari*, seguiti dal reato di *stupro* (9,8%).




Fig. 4 Incidenza delle singole fattispecie di reati sul totale degli articoli.

Fonte: Progetto STEP – Università della Tuscia

Naturalmente non spetta ai giornali tenere il registro dei casi di violenza, tuttavia la stampa concorre alla formazione dell'opinione pubblica, pertanto le modalità con le quali tratta la violenza di genere incidono sulla nostra percezione in materia. Parlare meno del reato più diffuso, significa non lanciare un allarme sulla realtà vissuta da tante donne tra le mura di casa. Significa non puntare i riflettori sulla realtà della violenza, significa sminuirla, consapevolmente o meno, rischiando di attenuare così anche la capacità di individuazione del problema da parte delle donne che la vivono. Anche attraverso le interviste alle donne vittime di violenza, ci siamo rese conto che prendere consapevolezza della propria condizione di vittima e, per converso, della condizione di maltrattante del proprio marito o compagno, è un percorso che può essere lungo e non scontato. Se la rappresentazione sociale della violenza sulla stampa tende a normalizzare questa tipologia di violenza rischia anche di lasciare le donne più sole ed indifese. Perché se indotte a pensare che la violenza nell'ambito familiare sia la norma e non la devianza, saranno anche portate a tollerarla più a lungo, esponendo sé stesse e i propri figli a pericoli reiterati nel tempo e a procrastinare la richiesta di aiuto.

L'analisi ha inoltre individuato il *pattern* attraverso il quale i quotidiani narrano la violenza, un modello trasversale di rappresentazione del fenomeno che le donne vittime di violenza da noi intervistate mostrano di aver introiettato, riproducendo inconsapevolmente, almeno in parte, gli stereotipi e la rappresentazione sociale della violenza a opera di stampa e magistratura.



Fig. 6 - La colpevole è lei

In questi due titoli così sbagliati si riscontra una surrettizia colpevolizzazione delle vittime attraverso due diversi – ma frequenti – meccanismi. In uno, l’accento è posto immediatamente sul fatto che le vittime, due ragazzine minorenni di soli 15 anni, è bene ricordarlo, fossero “ubriache fradice”. Ora l’ubriachezza è una condizione che nella cultura patriarcale, in Italia come altrove, esercita una funzione uguale e contraria a seconda del sesso di appartenenza: responsabilizza la donna e de-responsabilizza l’uomo. Per cui se la ragazza, ancorché minorenne, è ubriaca fradicia e le capita qualcosa, la colpa sarà sua perché è stata poco responsabile e avvertita. Viceversa, se a un uomo capita o peggio *commette* qualcosa mentre era ubriaco, sarà più facilmente perdonato e compreso proprio perché non era totalmente in sé. Il fatto pur evidente che l’attenuazione della coscienza di sé data dalla giovane età delle ragazzine e dalla loro ubriachezza avrebbe dovuto consigliare a chiunque, specie a un “amico”, di stare loro vicino per riportarle a casa in sicurezza viene letteralmente stravolto, spazzato via dalla costruzione logica di quel titolo che pone subito sotto i riflettori le ragazzine ubriache “fradice” (un’aggravante: non sta bene che delle ragazzine si ubriachino, figuriamoci fino a quel punto, senza limiti). Mentre, viceversa, l’“amico” che si è sottratto al vincolo di amicizia e ha approfittato della situazione non viene stigmatizzato ma subito ridimensionato nella sua figura di aggressore, perché

non viene presentato come un profittatore, uno stupratore, bensì come un “amichetto”. Una figura retorica innocua. Che male può fare un “amichetto”? Un “amico”, per di più “piccolo”?

D’altro canto, dovremmo ricordarci che l’ubriachezza delle donne è considerata imperdonabile sin dalla notte dei tempi, tanto che lo *ius osculi*, che Dionigi di Alicarnasso fa risalire all’epoca di Romolo, prevedeva che un uomo potesse baciare le donne della *familia* per accertarsi che non avessero bevuto del vino. In caso contrario aveva il diritto di mandarle a morte. Nel racconto di Valerio Massimo questo è precisamente quel che fece un certo Ignazio Mecennio, un cavaliere romano quando vide la moglie bere del vino: la uccise percuotendola con un bastone⁶. Un delitto, l’applicazione dello *ius vitae ac necis maritalis* (ovvero il diritto di vita o di morte sui propri parenti da parte del *pater familias*), che non destò alcuna sorpresa né biasimo e, conclude Valerio Massimo, “...davvero qualunque donna che brami smodatamente il vino chiude la porta a tutte le virtù e la apre ai vizi”⁷.

La circostanza è ricordata anche da Aulo Gellio che descrive lo *ius osculi* come segue: “le donne vivevano astemie [...] e per una norma precisa di tipo poliziesco dovevano consentire il bacio ai familiari: l’odore dell’alito avrebbe rivelato se avevano bevuto [...] Marco Catone riferisce che non solo erano oggetto di biasimo ma che addirittura venivano punite dal giudice qualora avessero bevuto, non meno che se avessero commesso onta e adulterio”⁸. Insomma, la donna che osa bere del vino non può essere una donna virtuosa. Si espone al vizio, e se oggi non la si punisce direttamente per questo, certamente la si continua a giudicare in qualche modo colpevole.

Nel secondo titolo, invece, la dinamica della colpevolizzazione della donna, una donna che è stata uccisa dal compagno, si dipana lungo l’espedito del virgolettato. Si riporta la frase della madre dell’assassino ed è a lei che si lascia il *framing*. Non al giornale, non agli inquirenti. È la madre dell’assassino, in altre parole, a definire la situazione. Impunemente. Quindi nella rappresentazione che rimarrà impressa nei lettori, nell’opinione pubblica, l’assassino scompare dalla scena. Non viene citato in quanto tale. Compare invece come “compagno”, e come “vittima” perché, a sentire la madre, lui “veniva trattato come un cane” dalla defunta. Una giovane donna che aveva commesso il crimine di stare “sempre al telefono”, disattendendo – è il sottotesto – ai suoi doveri di cura della casa come del compagno. Lui come poteva accettarlo?

⁶ E. Cantarella (2001), *I supplizi capitali in Grecia e a Roma Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Feltrinelli, Milano, pp. 153-157.

⁷ Valerio Massimo 6, 3, 9.

⁸ Aulo Gellio, *Noctes Acticae*, 10, 23, 1-3.

Il virgolettato non è né neutro né innocente perché, lasciando la definizione del crimine al difensore dell'assassino, il giornale, inconsapevolmente o meno, prende posizione. E non al fianco della vittima. Rinforza lo stereotipo secondo il quale lui "va capito" e quindi assolto.

In questo caso specifico occorre dire che il titolo era talmente sbagliato che ci siamo sentite di intervenire chiedendo alla testata la sua rimozione. Il quotidiano ha riconosciuto l'errore e ha prontamente sostituito il titolo dimostrando non solo sensibilità ma anche che qualcosa in Italia sta cambiando se anche le grandi testate giornalistiche stanno, pian piano, iniziando ad ammettere gli errori in questo campo⁹.

Ma la rimozione o l'attenuazione delle colpe è costante, trasversale e frequente. Come dicevamo, nella rappresentazione sulla stampa la violenza capita alle donne, non è agita da un colpevole. Ma se in caso di femminicidio scrivo che è stata "una tragedia familiare" in seguito alla quale una donna è morta, in quel titolo, in quella breve frase sto attivando, riproducendoli, tutta una serie di stereotipi culturali dietro ai quali si cela una cultura che accetta e riproduce i rapporti diseguali tra i sessi.

Lo faccio 1) tramite la tabuizzazione della responsabilità maschile (perché la ometto quando pure è evidente); 2) tramite la normalizzazione della rabbia di lui, della reazione maschile a qualche comportamento di lei (nell'analisi degli oltre 16.000 articoli considerati nel nostro progetto, la violenza maschile viene sempre presentata come una reazione a qualcosa che la donna ha fatto o non voleva fare, spostando il soggetto dell'azione da lui a lei che invece ne è la vittima); 3) tramite l'omissione dell'evidenza che lui non ha saputo controllare la sua rabbia (di fatto deresponsabilizzandolo); 4) tramite l'inserimento della reazione violenta entro una cornice di fatti attesi, noti, comprensibili e accettabili da parte di un marito/partner/fidanzato/persino ex (normalizzando così la violenza all'interno delle relazioni intime tra uomo e donna).

In altre parole, così facendo, ho: 1) normalizzato, mitigato la violenza maschile contro le donne all'interno di una relazione privata; 2) omesso di individuare il responsabile e di definirlo tale; 3) omesso di definire la vittima;

⁹ Eclatante il caso del Sole24Ore per un articolo sul fondatore di Facile.it, Alberto Genovese, arrestato per violenza sessuale (novembre 2020); una vicenda particolarmente odiosa, visto che da quanto emerso sino a quel momento si trattava di minorenni stuprate in modo violento tramite uso di droghe a dei festini. Ebbene l'incipit dell'articolo era "Un vulcano di idee che, al momento, è stato spento", e poi si proseguiva magnificando i grandi meriti professionali dell'uomo di successo. Come se fosse un peccato "spegnere" un tale motore d'innovazione per una qui-squilla. La reazione delle stesse giornaliste del Sole24Ore, che lavorano alla rubrica Alley Oop, è stata tale che ha portato il giornale a fare marcia indietro e a chiedere scusa.

4) omesso di specificare che quei comportamenti sono inaccettabili, che sono un reato grave. Che sono socialmente riprovevoli; 5) da ultimo, ho omesso di descrivere i fatti concreti nella concatenazione degli eventi e nei loro nessi causali. Se ne dovrebbe concludere che non ho informato; anzi, ho letteralmente stravolto la realtà.

L'Italia registra una serie impressionante di femminicidi, stupri e violenze: tra i tanti, ricordiamo la diciassettenne uccisa dal fidanzato, la strage di Carignano di novembre 2020 nella quale un uomo all'improvviso decide di tornare a casa e sterminare la moglie, i figlioletti e il cane... Un uomo descritto dalla stampa e dai mass media come un uomo «devoto alla famiglia», «tutto casa e lavoro», che aveva costruito la villetta con le proprie mani e il sudore della fronte... insomma, un uomo perbene. Per non parlare degli stupri violenti, reificanti dell'imprenditore di successo. Eppure, anche di fronte a questo orrore, ai fatti accertati, alla droga usata per stuprare, alle minorenni abusate, una grande testata giornalistica ha trattato il caso focalizzando sui successi dell'imprenditore e non sui suoi crimini. Anzi, peggio, rammaricandosi che “Un vulcano di idee [...] al momento, [fosse] stato spento”¹⁰. E se in questo caso la reazione delle giornaliste che lavoravano in quel quotidiano è stata tale da costringere la testata a chiedere scusa, non sono mancate, in quegli stessi giorni, le trasmissioni televisive nazionali pronte a dipingere le minori in questione come ninfette di facili costumi, pronte a vendersi in cambio di notorietà, ninnoli e lussi. Insomma, le colpevoli erano loro. Sono state loro, le loro azioni, i loro comportamenti, stili di vita, aspirazioni, a finire sotto l'implacabile giudizio del pubblico, dei giornalisti, degli opinion leader.

Ecco dunque che la word cloud *Trova il colpevole* (fig. 5) fotografa lucidamente questo imponente processo di rimozione dei veri colpevoli a mezzo stampa. Perché l'orrore di questi crimini viene sistematicamente attutito, omesso, rarefatto. Le strategie messe in atto, sia in ambito giornalistico che giudiziario, volte ad attutire, attenuare, omettere le responsabilità degli uomini che agiscono la violenza sono riconducibili ad alcuni ambiti retorici ricorrenti:

- il richiamo a una presunta “naturale”, soverchiante, prevalenza dello stato emotivo (lui logicamente «reagisce» a qualcosa che lei ha detto, ha fatto o non ha fatto);
- il richiamo a vocaboli riconducibili all'area semantica della gelosia, possesso, raptus, funzionali ad attivare la cornice giustificatoria;
- il richiamo a espressioni mitigatorie ed eufemistiche della violenza nel-

¹⁰ V. il caso del Sole24Ore già descritto nella nota precedente (novembre 2020)

l'ambito della coppia o della famiglia, volte a ricondurla all'ambito della normalizzazione del conflitto familiare;

- il ridimensionamento della violenza sessuale ricondotta a una naturale 'esuberanza', tipicamente maschile, dell'aggressore, accettata tacitamente dalla vittima.

Per di più, lo *stigma sociale*, oltre che giuridico, non compare mai in queste narrazioni se non a carico della vittima. Contro le donne verrà messo in atto un potentissimo processo di omissione della realtà, che di fatto da un lato favorisce i colpevoli, dall'altro getta sospetto sulle vittime, nascondendo i primi alla vista e alla percezione e lasciando per contro in piena luce le donne e i loro comportamenti, che verranno passati al microscopio. Sulla stampa. Nelle questure. Nei tribunali.

Individuare gli stereotipi e denunciarli significa intaccare la corazza ideologica mediante la quale si giustificano e sostengono dei privilegi, lo abbiamo detto, quali, nel nostro caso, le rendite di posizione che conferiscono ai maltrattanti il privilegio dell'attenuazione (culturale prima e giuridica poi), delle responsabilità. È in virtù di queste rendite di posizione che le responsabilità della violenza vengono ripartite tra vittime e carnefice. Nella narrazione sulla stampa ma anche nelle aule giudiziarie. Esponendo le donne a vittimizzazione secondaria e terziaria.

La vittimizzazione terziaria definisce la frustrazione provata dalla vittima di qualsiasi reato di fronte al mancato ottenimento della giustizia, alla mancata condanna del colpevole, o all'eventuale mancato risarcimento economico... e noi qui intendiamo estenderne il significato al mancato riconoscimento di giustizia anche dal punto di vista della rappresentazione sociale della violenza. La definiamo *terziaria* perché se la secondaria tende a esporre la donna come potenzialmente corresponsabile della violenza subita ("voleva lasciarlo", "era ubriaca", "aveva un amante...") con la terziaria si completa l'opera omettendo di specificare il colpevole o attenuandone l'atteggiamento, la volontà, il carattere ("era tanto una brava persona", "un gigante buono", "un uomo mite, tutto casa e lavoro...")¹¹. Una vera e propria chiamata di correo su base semantica che finisce col sottrarre giustizia, oltre che empatia, alla donna vittima di violenza, prima ancora che si arrivi a sentenza.

Anzi, è in questo clima culturale che la rappresenta socialmente più vicina all'idealtipo del colpevole che a quello della vittima che la donna dovrà affrontare poi il già di per sé doloroso processo.

¹¹ Saccà, F., *Violenza sulle donne. Quando anche l'informazione è colpevole*, in "Left", n.47, 20 novembre 2020, pp. 46-47.

Ed è in questo humus culturale che tutti gli attori del processo giudiziario si accingono a portarlo avanti. La polizia, gli avvocati, i magistrati, i testimoni.

Sappiamo che nel processo l'attendibilità della vittima è fondamentale, ma è proprio su questo che si riscontrano le maggiori denigrazioni, manipolazioni, processi di vittimizzazione secondaria della vittima. Si assiste sovente a un indulgere sulla vita privata – sentimentale e sessuale – della vittima. Se è stata fedele, se veste in modo modesto, se ha avuto diverse relazioni... è la sua vita e la sua condotta che si passano al setaccio. Non quelle dell'aggressore.

Nei prossimi capitoli vedremo più in dettaglio come si articolano queste modalità di rivittimizzazione. Qui, per concludere, analizziamo brevemente il precipitato di questo humus culturale sin qui descritto, in ambito giudiziario:

«la persona che in una foto teneva una mano sulla bocca era *****, e forse la teneva sul viso per svegliarla. La foto che ritrae la donna a terra seminuda è relativa a quando si stava riposando. Quanto alla frase in cui si sente dire alla ***** “basta basta” secondo ***** tali parole erano solo una dimostrazione di appagamento sessuale. Quando le aveva detto “zitta troia” non lo aveva fatto per disprezzo ma preso dall'enfasi del rapporto sessuale (RDN s. 20 Violenza sessuale di gruppo 2015).

In questo esempio, che ritengo particolarmente significativo tra i molti analizzati, se si toglie la retorica così evidentemente posticcia, che stravolge palesemente i fatti nel tentativo di attenuare a tutti i costi le responsabilità dell'aggressore, e si rimane invece all'oggettività dei fatti, cosa resta? Resta una donna a terra, seminuda, con gli occhi chiusi, con un uomo che le mette la mano sulla bocca. A un certo punto si sente lei che dice «basta, basta», e lui che le intima brutalmente di tacere.

Ecco, se si riconoscessero e abbandonassero gli stereotipi e si restasse ai fatti non si faticerebbe a riconoscere la responsabilità dell'aggressore e giustizia alla vittima. Si sarebbe meno esposti al rischio di distorsione che il pregiudizio comporta e si vedrebbe rafforzata la capacità di giustizia del Paese. Per le donne, certamente, ma non solo. Anche per la dignità dello Stato e per la qualità democratica delle nostre istituzioni.

5. *Il metodo della ricerca*

di *Michele Negri*¹

Lo studio della rappresentazione della violenza di genere, di norma, può essere pienamente incluso nella prassi empirica della sociologia con riguardo a numerosi ambiti sotto-disciplinari: la sociologia della comunicazione, la sociologia della sicurezza, la sociologia della famiglia, la sociologia della devianza, la sociologia dei fenomeni politici e via dicendo. In ognuno di essi appare cruciale il riferimento alla dimensione culturale in cui si struttura il contesto e prende vita il sopruso.

Nel caso della ricerca Step, oggetto del presente volume, l'obiettivo perseguito è stato innanzitutto di carattere descrittivo, ma si è anche cercato di fornire alcune ipotesi esplicative e un contributo operativo, coerentemente con la connotazione del progetto quale ricerca-azione conoscitiva e formativa. Si è cercato di dare sostanza a tale caratterizzazione attraverso la diffusione dei risultati (di carattere qualitativo, tipologico e concernente le *best* e le *worst practices*) che si auspica possano contribuire a un progressivo miglioramento della comunicazione su questo delicatissimo argomento. Per quel concerne il tipo di fonti impiegate nel presente studio, si tratta di quelle più consuete tra quelle impiegate nelle indagini di livello nazionale svolte in Italia (soprattutto con riguardo alla rappresentazione a mezzo stampa e alle rilevazioni e alle analisi quantitative di istituzioni quali l'Istat, i ministeri competenti e così via), ma con una relativa innovazione con riguardo all'analisi delle sentenze e allo stesso svolgimento di interviste in profondità ad

¹ Soprattutto, ma non solo, per la sua connotazione atipica di parte metodologica in cui si dà conto di un processo di ricerca che, pur rispettando sempre appieno il proprio scopo fondamentale, ha richiesto alcuni momenti di ridefinizione di alcuni degli obiettivi specifici, dell'organizzazione e dell'implementazione delle azioni di studio, il presente capitolo è il frutto dei contributi ideativi, procedurali e testuali dell'intero team di ricerca e segnatamente della direttrice di progetto, Flaminia Saccà, dei ricercatori e delle ricercatrici, Fabrizia Giuliani, Luca Massidda, Rosalba Belmonte e Isabella Corvino.

alcune donne vittime di violenza. La strategia di ricerca è qualificabile come prevalentemente sincronica (ma può costituire l'avvio di un processo di monitoraggio), comparativa (soprattutto nello spazio e per tipi di testate considerate) ed estensiva (con riguardo alla numerosità dei casi considerati, seppur con i problemi di rappresentatività statistica e sociologica segnalati in questo e in altri capitoli).

Il presente capitolo, oltre a descrivere il processo di svolgimento della ricerca nella sua configurazione definitiva, fornisce al lettore una accurata descrizione delle criticità incontrate nel corso dello studio, fin dal suo avvio. Quel che viene descritto nelle pagine seguenti rappresenta quindi non tanto una illustrazione di quanto pianificato sotto il profilo tecnico-metodologico, quanto piuttosto una vera e propria ricostruzione della “storia” della ricerca realizzata. Le tre questioni critiche più rilevanti che l'hanno caratterizzata hanno riguardato: la caratterizzazione di una fenomeno (quello della violenza di genere) in cui la dimensione sommersa risulta rilevantissima, la connotazione di una delle unità di analisi (sentenze relative a reati inquadrabili nel novero degli atti espressione del problema indagato) rivelatasi largamente sfuggente quanto a disponibilità della casistica da esaminare, il dover fronteggiare l'impatto dell'emergenza pandemica, proprio quando ci si stava accingendo a realizzare una attività di ricerca prevista dal disegno della ricerca-azione (interviste in profondità, rivolte a donne vittime della violenza maschile, da effettuare necessariamente in modalità *face to face*).

1. Il framework teorico-concettuale: tra ricerca-azione e prospettive di mutamento culturale

Secondo quanto emerso da un'analisi condotta da Capecchi sullo stato dell'arte della ricerca sulla violenza di genere e sul femminicidio in Italia, “le analisi e le interpretazioni proposte sembrano dipendere molto dai paradigmi interpretativi e dalle definizioni adottate dai ricercatori, piuttosto che dalla struttura teorica della ricerca”². “Tale tendenza è effettivamente riscontrabile, ma non appare come una circostanza assolutamente imprescindibile. In ogni caso la ricorrenza segnalata può essere senz'altro compresa alla luce sia della connotazione etica dell'oggetto di studio sia dell'esigenza di delineare concetti e riferimenti paradigmatici netti e inequivocabili, a causa degli elementi di incertezza definitoria presenti nel dibattito scientifico e tra gli

² S. Capecchi (2019), *The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research*, in “Quality & Quantity”, Springer, vol. 53, pp. 2635–2645.

addetti ai lavori”³. Sempre secondo Capecchi⁴, “in Italia è possibile distinguere due fondamentali paradigmi interpretativi riguardanti la violenza di genere: da un lato, la prospettiva femminista e sociologica focalizzata sulle spiegazioni socioculturali del fenomeno, dall’altro il paradigma psico-individualistico”. Il framework teorico della ricerca di cui si dà conto nel presente volume è principalmente di carattere socioculturale e sociocomunicativo, ma contempla anche aspetti sociologici generalisti e sociopolitici, oltre che linguistici. La ricerca, coerentemente con la categorizzazione di Capecchi, andrebbe inquadrata nel novero della prospettiva femminista. Invero, però, lo studio appare più opportunamente qualificabile in termini di: a) predisposizione all’ascolto della parte che subisce i reati (soprattutto attraverso le interviste in profondità ad alcune vittime svolte direttamente da parte di Flaminia Saccà, con la partecipazione, in qualità di uditrice, di Rosalba Belmonte) e b) attenzione alla rilevazione degli elementi stereotipati e di pregiudizio presenti in sentenze che sono naturalmente fondate sulla ricostruzione dei contesti e delle specifiche caratterizzazioni dei casi processuali, così come evincono dalle descrizioni esplicitate e, di fatto, narrate dai giudici, ma anche dalla citazione e dall’interpretazione di quanto espresso da vittime, autori e testimoni, dalla difesa, dall’accusa e da chi rappresenta la parte lesa. La ricerca si occupa in ultima analisi di vittimizzazione⁵, focalizza la propria attenzione sul punto di osservazione e sul vissuto dell’attore sociale minoritario, in termini di potere, coinvolto nel reato come parte che subisce la violenza, sia immediata sia di secondo o terzo livello, ma attribuendo grande rilievo e non perdendo mai di vista il contesto culturale maggioritario e gli eventuali tentativi di un suo relativo e progressivo scardinamento.

A questo proposito, la violenza di genere può essere considerata sicuramente come un fenomeno strutturalmente e culturalmente connotato. Si tratta di un fenomeno complesso, che investe, direttamente o indirettamente, tutta la popolazione ed è cruciale nell’ambito della cultura di una società. Rimanda a una regolazione sociale in cui norme e devianze sono molto variabili, per direzione e intensità, con riguardo alle forme di controllo, sia esterno sia interiorizzato, e a una considerazione che può essere orientata verso la sfera privata o verso quella pubblica. Impatta sulla dimensione micro, meso

³ M. Negri (2021), *Metodologia della ricerca sulla violenza di genere: tra aspetti strutturali e rappresentazione del contesto di azione socioculturale*, *Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali*, n.1.

⁴ S. Capecchi (2019), *op. cit.*

⁵ Questo tipo di impostazione viene da taluni studiosi (per lo più storici, ma non solo) fortemente osteggiato, ritenuto distorsivo (soprattutto con riguardo a riletture del passato fondate sulla cultura attuale, ritenute, per questo, anacronistiche) e qualificato come paradigma vittimistico. Si veda, ad esempio, il saggio di J.L. Shapiro (2020), *Manuale di sopravvivenza agli anacronismi*, in “*Limes. È la storia, bellezza!*”, n.8, pp. 71-80.

e macro-sociale. Contraddistingue quasi senza soluzione di continuità nello spazio e nel tempo l'intera storia dell'umanità. Combina, in modo inestricabile e ugualmente rilevante, aspetti sostanziali e rappresentativi. Presenta risvolti degni della massima considerazione per quel che riguarda i comportamenti, ma anche per ciò che li orienta e, in fin dei conti, li determina, ovvero le opinioni e gli atteggiamenti, gli stereotipi e i pregiudizi. Ne consegue il rilievo assoluto della quantificazione e qualificazione del fenomeno, non solo con riguardo alla numerosità e alla classificazione degli atti compiuti. Appaiono infatti altrettanto degne di attenzione sia la comunicazione e la rappresentazione, sia la connotazione del processo e dell'esito giudiziario, ovvero della modalità per eccellenza di applicazione e interpretazione dei casi realmente agiti, sia in chiave tipicità (con riguardo a ciò ci si attende che accada "di norma") sia con riguardo alla loro eccezionalità. Peraltro, va segnalata anche l'importanza che assume la descrizione e la comprensione del perché alcuni casi concreti non accedano a nessuna contabilità o solo ad alcune (potendo, al massimo, contribuire a corroborare l'elaborazione di stime), a causa della mancata denuncia o del mancato avvio dell'azione investigativa e giudiziaria.

Nel complesso, nello studio di questo fenomeno, appare cruciale, sotto il profilo conoscitivo della ricerca-azione, superare le analisi fondate sulla messa in evidenza di determinismi categoriali, sulla individuazione degli autentici fattori strutturali in grado di spiegarne la caratterizzazione. Sotto il profilo operativo, invece, è auspicabile la messa in opera di interventi multi-livello, che contemplino e considerino fondamentale la responsabilizzazione individuale, ma abbiano come focus il mutamento socioculturale e l'immediata azione di contrasto e prevenzione sia contestuale sia prospettiva. A questo proposito, viene da chiedersi in quali modi sia possibile innovare un fenomeno socioculturale contrario a valori e diritti fondamentali riguardanti la libertà, la sicurezza, la protezione, il rispetto e via dicendo. Coerentemente con la teoria dell'anomia di Merton, ma in fin dei conti anche con quella durkheimiana, occorre discostarsi sempre più (attraverso dinamiche incrementalmente, che talvolta vengono accelerate da casi, eventi, rappresentazioni e soggetti che entrano in scena in modo dirompente) da ciò che viene considerato nella norma o, al più, pensando al fenomeno oggetto del presente studio, da quel che viene annoverato tra le forme di devianza di livello primario, ampiamente tollerabili (secondo la notissima teoria di Lemert). Se questo dovesse accadere, potrebbero essere costruite e diffuse nuove rappresentazioni, nuove opinioni e nuovi atteggiamenti. Potrebbero essere accantonate o, più verosimilmente, rese minoritarie le più resistenti tra le forme retrograde, ovvero quelle che conservano una rilevante e radicata connotazione stereotipata, scorretta non solo politicamente, ma anche socialmente e cultu-

ralmente. In vero, la dimensione minoritaria e di relativo ridimensionamento della violenza di genere di per sé potrebbe essere fin da ora considerata come acquisita. Tuttavia, la gravità degli atti di cui si parla è tale e i valori ancora troppo consistenti per poter accogliere con soddisfazione le attuali tendenze. Inoltre, si tratta di una questione che si innesta in un contesto ben più ampio, coincidente col livello societario e culturale, tale da indurre a considerarla come la punta dell'iceberg che sancisce la condizione ancora complessivamente minoritaria delle donne nella società italiana contemporanea (mediamente e complessivamente, in termini di potere, nelle sue varie forme). In un simile contesto viene così a crearsi una contraddizione culturale e operativa che complica la transizione verso una forma di mutamento sociale. Da un lato, si è chiamati a fronteggiare la necessità di guardare criticamente alla rappresentazione mediatica e giudiziaria dei singoli casi di reato e, dall'altro lato, occorre farlo con la piena consapevolezza della connotazione palesemente culturale e strutturale del fenomeno. Il rischio che si corre, operando in questo modo, è quello di concentrare l'attenzione sul caso specifico e sugli attori che ne sono protagonisti, adottando un'ottica strettamente micro-sociale, tendente all'individuale o poco più, finendo così col descrivere lo scontro tra individui nei loro rispettivi e, in gran parte, condivisi piccoli mondi. Chiamare il reo ad assumersi appieno, giustamente, le proprie responsabilità e le relative conseguenze rischia di spostare l'attenzione dal contesto nel quale tali azioni prendono forma, soprattutto con riguardo al livello complessivo culturale-societario. D'altra parte, sottolineare la dimensione contestuale estesa del fenomeno rischia di finire col giustificare e deresponsabilizzare chi pratica la violenza di genere⁶. Trovare un punto di equilibrio tra

⁶ La situazione presenta una qual certa assonanza con quel che accade in relazione alla più generale questione della sicurezza, con specifico riguardo agli orientamenti progressisti e conservatori in tema di criminalità (Cfr. F. Battistelli, 2008, *La fabbrica della sicurezza*, FrancoAngeli, Milano; M. Negri (2010), *Le politiche locali per la sicurezza. Attivazione dell'organizzazione diffusa a tutela del diritto alla città sicura*, Aracne, Roma; M. Negri (2017), *Cultura, ruoli e organizzazione della sicurezza: tra diffusione e specializzazione*, Aracne, Roma). Sul primo fronte politico si assiste a una assunzione di corresponsabilità societaria in merito agli atti compiuti da autori a vario titolo condizionati dal contesto socioculturale e socioeconomico nel quale sono stati socializzati. Talché per riportarli in una dimensione di adeguatezza normativa finisce con rendersi necessaria una vera e propria risocializzazione. La prospettiva spaziale è ampia. Per comprendere l'origine delle azioni, attribuirne le responsabilità e reindirizzarne finalità e modalità, guarda alla dimensione sociale e non a quella strettamente individuale. Estende la contestualizzazione al di là della dimensione locale, fino a ricomprendere in essa anche quella globale. Considera le cause e agisce adottando un'ottica a lunga gittata temporale, con la consapevolezza che la prevenzione di devianza e criminalità e il mutamento socioculturale non possono essere realizzati quasi istantaneamente. Sul fronte conservatore accade l'opposto. La responsabilità va totalmente intestata ai singoli autori e alle eventuali associazioni e organizzazioni d'apparte-

le due esigenze e controindicazioni che comporta ciascuna di essa rappresenta forse la sfida più rilevante e complessa per un autentico mutamento culturale nell'ambito deviante oggetto del presente studio.

2. Ricognizione e analisi bibliografica e analisi di contesto in base ai dati secondari

L'elevato livello di specificità dell'oggetto di studio ha richiesto una lunga fase di ricerca di sfondo, il cui esito ha consentito la ricostruzione di una specifica letteratura scientifica e specialistica tendente all'esaustività per quel che riguarda il livello nazionale e molto articolata e ricca anche per quel che attiene all'ambito internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata alla raccolta e alla sistematizzazione della normativa sulla violenza di genere, sia nazionale sia europea e internazionale. Questo tipo di orientamento è stato determinato dalla centralità della questione giuridica in relazione a un oggetto di studio che pertiene a norme, reati e giudizi e che era richiesto di affrontare anche in chiave operativa per indirizzare l'azione di contrasto, prevenzione e condanna, secondo dinamiche di mutamento socioculturale, socio-giuridico e sociopolitico.

Per quel concerne l'analisi di contesto, la conoscenza preliminare del fenomeno passava necessariamente per una sua quantificazione. Sotto questo aspetto, è apparsa fin da subito imprescindibile la considerazione di dati secondari autorevoli, preferibilmente di fonte pubblico-istituzionale. Una rilevazione primaria concernente questi aspetti sarebbe stata sostanzialmente impraticabile e avrebbe consentito, al massimo, di raccogliere informazioni per una stima del fenomeno nella società italiana, senza potersi basare su elementi conoscitivi di relativa certezza. Tuttavia, come viene ampiamente riferito nel capitolo precedente, nemmeno i dati secondari disponibili permettono di andare

nenza, che comunque andranno solamente ad aggravare la posizione individuale. Il che peraltro potrebbe essere valutato come corretto, ove si consideri il valore aggiunto criminale, in termini di rapporti di forza e di relativo innalzamento delle possibilità di successo delle azioni compiute collettivamente e in modo contro-culturalmente organizzato. La fiducia in un recupero valoriale, normativo e comportamentale non più deviante o criminale è ritenuta minima o nulla. L'ambiente socioculturale tende ad essere irrilevante o finisce solo con l'aumentare la colpa individuale e col rafforzare la stigmatizzazione. Ci si concentra sul qui e ora. I problemi sono considerati in chiave strettamente situazionale, tanto nel loro palesarsi quanto per quel che attiene alle soluzioni, localissime e immediate, da adottare per fronteggiarli e risolverli. Col rischio, nel farsi travolgere dall'urgenza, di essere fuorviati nell'attribuzione delle responsabilità, di andare alla ricerca di capri espiatori *prêt-à-porter*, di accontentarsi di assicurare (il prima possibile), di privilegiare la colpevolizzazione, a discapito di un effettivo ridimensionamento, accantonando soluzioni che possano prevenire e soprattutto rivelarsi durevoli.

al di là di una quantificazione indicativa della questione al centro della presente ricerca. Oltre ai limiti tecnici insiti nella modalità costruttiva ed espositiva dei dati (ad esempio, con riguardo al fatto che non sempre vengono adeguatamente parametrati, ciò che complica considerevolmente le comparazioni), essi presentano evidenti limiti strutturali, soprattutto in relazione alla disponibilità di ambiti di amministrazione e contabilizzazione del fenomeno che privilegiano la “certezza” (della raccolta e del conteggio della casistica) a discapito della propensione a rivelare ciò che non è immediatamente evidente, fruibile e classificabile. È stato quindi necessario andare alla ricerca di ulteriori dati e informazioni in grado di corroborare la quantificazione stimata di un fenomeno in gran parte sommerso. Per quel che concerne le fonti istituzionali, a cui si è fatto riferimento in modo prevalente nello svolgere una ricognizione preliminare dell’entità del fenomeno, seppur con i limiti di cui si è detto, sono stati considerati innanzitutto i rapporti specialistici e le sezioni di rapporti di carattere generale dell’Istat dedicati alle diverse forme di violenza di genere, essenzialmente in relazione a denunce, procedimenti giudiziari e condanne. Un elemento di certezza viene comunque testimoniato dai dati Istat: un livello di emersione formale (dalla denuncia al giudizio) del fenomeno che risulta tendenzialmente in lenta ma progressiva crescita. Peraltro, l’andamento dell’emersione formale è strettamente correlato a quello dell’emersione sociale informale, che può precederla, incentivarla o accompagnarla, così come riveste un ruolo cruciale nello sviluppo della dinamica opposta, dell’occultamento. Da segnalare poi, tra le fonti istituzionali di particolare rilievo, considerate per quel che attiene alla quantificazione del fenomeno, anche il Ministero dell’Interno, che ci ha fornito informazioni numeriche sulla violenza contro le donne per mano maschile nel triennio 2017-2018-2019 e le ricerche e i dati della *survey* in materia di violenza contro le donne realizzata dalla European Union Agency for Fundamental Rights nel 2015.

Con riguardo invece ai dati utili alla stima della reale dimensione quantitativa del fenomeno, lo stesso Istat svolge una funzione informativa molto rilevante in relazione ai dati sulle eventuali esperienze di violenza perpetrate da uomini e patite da donne, di cui costoro danno conto, riferendo, tra l’altro, in merito agli episodi subiti lungo tutto l’arco dell’esistenza. Si fa riferimento, in questo caso, alla rilevazione dell’utenza dell’1522. I dati sono stati divulgati dall’Istat in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2019, attraverso un comunicato e un breve report ad hoc⁷. In tema di rapporto tra reati emersi e sommersi, sappiamo inoltre che le sentenze da sole, pure se si riuscisse a reperirle e renderle disponibili in modo esaustivo e uniforme – impegno ver-

⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/235990>

so il quale il team di ricerca raccomanda caldamente di approfondire gli sforzi al legislatore/alla legislatrice affinché la sua azione possa essere puntuale, fondata ed efficace – rappresentano solo il 10% degli effettivi casi di reato⁸. Solo il 30% delle donne condivide con qualcuno l'esperienza subita e solo il 10% denuncia. Una piccola punta dell'iceberg che lascia percepire la vastità del fenomeno, ma che non ne consente la necessaria, ampia, profonda, dettagliata conoscenza in materia. Il 90% dei casi dunque, secondo l'Istat, non viene denunciato e resta sostanzialmente sconosciuto. Il numero oscuro che contraddistingue il fenomeno è quindi enorme e, in modo corrispondente, il tasso di emersione appare davvero tuttora ridottissimo. Peraltro, del restante 10% non si dispone di un quadro chiaro in merito alle sentenze. I database privati reperibili on line non danno conto della ratio seguita nella digitalizzazione. Con l'eccezione delle sentenze di Cassazione (tutte disponibili on line), la selezione della digitalizzazione di quelle di primo e secondo grado parrebbe randomica e non riconducibile a percentuali statisticamente rilevanti. Il complesso di quanto estratto dai repertori disponibili sconta quindi il difetto strutturale delle differenti modalità di selezione delle sentenze (di norma non esplicitate) e anche un diverso modo di riportarle o renderle disponibili (in forma integrale o parziale).

Entrando nel merito delle variabili i cui dati vengono riportati nelle statistiche pubblico-istituzionali italiane (in primo luogo quelle realizzate dall'Istat, che peraltro, come noto, si basano essenzialmente su dati forniti da altre istituzioni, primi fra tutti i ministeri, ma non solo), riguardano tra l'altro aspetti:

- la tipologia di reati (con una distribuzione per tipi tendenziale stabile nel corso degli ultimi anni),
- la stratificazione territoriale di livello regionale (che documenta la capillare diffusione del fenomeno ovunque,
- variabili di stratificazione relative allo sviluppo socioeconomico (tra cui livello di istruzione e di occupazione femminile) idonee a evidenziare differenziazioni in merito alla propensione alla denuncia.

In relazione all'andamento del fenomeno (già riferito per esteso nei capitoli precedenti), si evidenzia una tendenziale irregolarità. Nello specifico, tuttavia, emerge una tendenza alla decrescita verso valori assoluti sempre più contenuti con riguardo agli omicidi. Un andamento opposto viene invece riscontrato in relazione a reati quali lo stalking e i maltrattamenti in famiglia. Si segnala inoltre il riscontro di considerevoli difficoltà di analisi degli andamenti relativi ai reati di tratta/riduzione in schiavitù, sempre a causa dei valori assoluti fortu-

⁸ Si veda a tal proposito l'ultimo rapporto Istat sulla violenza verso le donne che, significativamente, risale al 2014.

natamente ridotti (si tratterebbe di reati apparentemente non presenti in alcune regioni). Il riferimento a queste tendenze serve in questa sede per evidenziare alcuni aspetti problematici sotto il profilo tecnico-metodologico e soprattutto analitico-valutativo. Innanzitutto, omicidi a parte, stante la tendenziale oggettività del loro conteggio (per quanto qualcosa possa restare sommerso anche in questo caso), in relazione ad altri tipi di reato aventi per protagonisti una vittima donna e un autore uomo, la difficoltà di quantificare la componente sommersa presenta risvolti critici nell'ambito di analisi sia di tipo sincronico sia (in misura ancor più rilevante) di carattere diacronico. Nel tempo può variare, non necessariamente in chiave di incremento, la propensione a denunciare, l'orientamento sociale e istituzionale (di operatori delle forze dell'ordine, magistrati e rispettive organizzazioni di appartenenza) a incentivare tale propensione e, soprattutto, a dare seguito, fino in fondo, alla denuncia, arrivando a sentenza. Ne consegue che a una sostanziale invariabilità numerica possano corrispondere due variazioni concomitanti di segno opposto, che finirebbero in vero con l'annullarsi a vicenda, come se si stesse dando vita a un drammatico gioco a somma zero. A un lieve incremento dell'emerso potrebbe corrispondere un maggiore aumento nel sommerso. Oppure a un aumento netto dell'emerso potrebbe accompagnarsi un decremento sostanziale del fenomeno, semplicemente in virtù di una eventuale improvvisa crescita della propensione a denunciare, da parte della vittima o di altri, e a procedere, da parte dei magistrati. A questo proposito, occorre sottolineare che il momento significativo per eccellenza, nell'iter che può svilupparsi a partire dalla denuncia giudiziaria, e prima ancora sociale, è costituito dalla decisione del PM in merito al procedimento, tenuto conto dell'incidenza particolarmente consistente della casistica del "non luogo a procedere". A proposito di obblighi procedurali, dai quali discende il dovere per le autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, appare rilevante ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 marzo 2017 ha condannato l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Viene quindi richiesto di attuare una serie di misure di protezione e di fornire informazioni e soprattutto dati statistici. Nello specifico, la Corte di Strasburgo richiede che l'Italia "crei rapidamente un sistema completo di raccolta dati sugli ordini di protezione e fornisca anche dati statistici sul numero di domande ricevute, i tempi medi di risposta delle autorità, il numero di ordini effettivamente attuati". Viene quindi confermata l'esigenza di colmare quella carenza informativa più volte sottolineata nel presente rapporto. Per quel che attiene alle condanne definitive, appare rilevante sia il tempo mediano impiegato per concludere un procedimento (circa quattro anni) sia la quota dai casi il cui compimento richiede oltre 5 anni (circa il 30%; una quota analoga a quella dei casi che si esauriscono entro i due anni).

3. L'analisi sulle sentenze: la fase iniziale di costruzione della casistica

La prima fase della ricerca empirica basata sull'analisi delle sentenze è consistita nella costruzione di una prima versione della casistica analizzabile ("banca dati")⁹. Si è trattato di un momento fondamentale, tra l'altro, per:

- a) testare e validare i criteri di scelta dei casi, anche con riguardo ai processi e alle sentenze "ibride" (aventi per oggetto più reati, non sempre rientranti in modo esclusivo nell'ambito di interesse del presente studio),
- b) costruire un framework teorico-concettuale e specialistico ad hoc per la specifica azione di ricerca da mettere in opera e orientare l'analisi,
- c) testare, selezionare e validare le modalità di analisi delle informazioni disponibili (quali strumenti informatici, quali risorse umane specializzate e così via),
- d) valutare la possibilità di conseguire una rappresentatività quantitativa statistica o sociologica o, in alternativa, di attribuire una significatività di carattere qualitativo al processo di ricerca effettivamente implementabile,
- e) pianificare il prosieguo della raccolta casistica-documentale.

Più nello specifico, l'attività preliminare si è strutturata in 4 task:

- Costruzione del database delle sentenze reperite attraverso le banche dati individuate.
- Classificazione delle sentenze reperite in base a tipologia di reato, grado della sentenza, tribunale competente, anno del giudizio.
- Selezione qualitativa di casi di *best practice* e *worst practice* nelle sentenze riguardanti reati di violenza di genere.
- Selezione, convocazione e insediamento del comitato scientifico (questo elemento operativo si è rivelato cruciale in molti momenti di realizzazione del processo di ricerca, in quanto ha garantito la disponibilità di pareri esperti in merito al linguaggio specialistico, alla tipologia dei casi, alla gamma delle modalità narrative e delle relative dinamiche di contrapposizione processuale tra le parti).

La costruzione del database delle sentenze e la loro classificazione, fin dalla fase esplorativa di reperimento e analisi condotta dalla Ong partner di progetto, Differenza Donna, si è rivelata estremamente più complicata di

⁹ Il lavoro è stato inizialmente coordinato da Differenza Donna in partnership con Università della Tuscia, che ha anche assegnato due tesi di laurea dedicate all'esecuzione di questa linea di ricerca: F.P. Capaccio, *Stereotipi e pregiudizi nella rappresentazione della violenza di genere*, tesi di laurea magistrale in Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica (LM-62), Università degli Studi della Tuscia, 2019; C. Amirante, *Violenza di genere e linguaggio giuridico*, tesi di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) Università degli Studi della Tuscia, 2019.

quanto previsto nella versione iniziale del disegno della ricerca. Le sentenze reperite attraverso le banche dati individuate sono state in primo luogo classificate in base alla tipologia di reato, al grado del giudizio, al tribunale competente e all'anno di emanazione. Questa attività ha presentato impreviste e significative difficoltà di reperimento, nonché di inserimento, gestione e analisi informatica, data la scarsa digitalizzazione delle sentenze di primo e secondo grado presso i tribunali italiani. Per la creazione del *database* sono state inizialmente utilizzate in particolare due banche dati (Giuffrè Francis Lefebvre tramite il programma Juris Data-DeJure e Cedam Utet Ipsoa) e le sentenze rese disponibili dallo Studio Manente, successivamente integrate dai repertori della giudice Paola Di Nicola e della procuratrice Annamaria Picozzi. È risultato evidente però che il numero di sentenze disponibili per l'analisi non fosse adeguatamente consistente per poter essere considerato statisticamente rappresentativo rispetto al numero di sentenze realmente pronunciate in Italia. Solo una parte di queste sono state infatti caricate online dai tribunali e rese disponibili. Peraltro, la possibilità di costruzione di un campione statisticamente rappresentativo era strutturalmente impedita dall'indisponibilità di informazioni idonee a quantificare con certezza l'universo di riferimento (a livello sia nazionale sia sub-nazionale). Parimenti anche i tentativi di altre forme di rappresentatività sociologica sono stati frustrati dalla sostanziale impossibilità di stimare con un buon margine di approssimazione la totalità della casistica di interesse (anche in relazione ad archi temporali di non più di due anni, particolarmente circoscritti quindi, ma in grado di soddisfare il requisito della significatività).

Un ulteriore fattore critico consiste nella mancata esaustiva digitalizzazione delle sentenze (né da parte delle istituzioni competenti né da parte di organizzazioni private che finalizzano le proprie attività agli addetti ai lavori, ma non certo alla ricerca sociologica), a causa della quale ci si è trovati nella condizione di non poter definire con precisione né l'entità dei fenomeni legati alla violenza sulle donne, né l'andamento dei processi in materia. A questo si aggiunga che i vari database individuati e utilizzati in sede di reperimento seguono metodi di catalogazione differenti. Anche questo fattore ha provocato difficoltà e ritardi in un processo di ricerca che ha richiesto numerosi controlli dei testi (soprattutto per evitare e garantire il non utilizzo di una stessa sentenza eventualmente presente in più di un *dataset*). Anche la ricerca tramite parole chiave nei database elencati ha presentato diverse difficoltà in quanto i motori di ricerca rilevano tutte le sentenze che riportano la chiave di ricerca, ma il materiale reperito ha dovuto superare una fase di scrematura dei casi non attinenti all'oggetto di studio o altrimenti non utilizzabili, per quanto pertinenti alla categoria di reato. Infine, studiare le sentenze estratte dai database non si è rivelato un lavoro semplice in quanto, in

alcuni casi, a causa delle normative in materia di protezione della privacy non era sempre facile evincere le informazioni relative ad alcune variabili strutturali: il sesso (evidentemente fondamentale per la presente ricerca), l'età (nemmeno per una eventuale qualificazione categoriale con riferimento a una classe di età sufficientemente specifica per le finalità dell'analisi) e relazione tra imputato e vittima (assolutamente cruciale e tale da sancire l'esigenza di esclusione della sentenza dalla casistica oggetto di analisi). Inoltre, la natura ibrida di alcuni casi, dovuta alla concomitanza di una pluralità di reati in quello che formalmente è un unico procedimento giudiziario e nella relativa sentenza, ha finito con l'occultare o rendere molto difficile da individuare una parte dei casi d'interesse, pienamente rientranti nell'oggetto di studio. In ultima analisi, la ricognizione effettuata dai ricercatori impegnati nella ricostruzione dell'universo e nell'individuazione di repertori esaustivi o in grado di contribuire, gli uni con gli altri, a mettere insieme una raccolta completa, o quantomeno tendenzialmente tale, può essere descritta ricorrendo alla similitudine dell'esploratore che va alla ricerca della fonte miracolosa. Solo che in questo caso dalla fonte si auspicava di attingere soltanto documenti, informazioni e dati. Nella presente ricerca, peraltro, il problema è stato aggravato dal fatto che ci si è confrontati con un doppio livello di distorsione selettiva. Non solo la mancanza di una raccolta completa dei casi attribuibili alla unità di analisi (la sentenza), ma anche la carenza di informazioni strutturali su alcuni casi. Una volta effettuato il reperimento i problemi sono tutt'altro che finiti. In particolare, è stata talvolta riscontrata l'assenza di una puntuale indicazione della collocazione temporale dell'intero iter processuale e dello stesso momento del pronunciamento. Questi casi sono stati esclusi, non essendo possibile capire quante sentenze fossero state emesse nei tre anni oggetto dell'analisi, con quali esiti e con quali "narrazioni" della violenza, della vittima e del carnefice. Inoltre, ci si è confrontati con una documentazione contenente una terminologia altamente specializzata (di carattere giuridico) utilizzata da parte degli addetti ai lavori in modo non sempre aderente all'orientamento definitorio e concettuale adottato in sede progettuale.

Tuttavia, nonostante non possa essere considerato statisticamente rappresentativo e stanti i problemi di analisi appena descritti, il patrimonio di sentenze raccolte rimane di grande importanza proprio in quanto è stato ricostruito un database unico nel suo genere. Uno studio di questo materiale può essere di grande valore per poter meglio comprendere il fenomeno della violenza sulle donne e auspicabilmente potrà indicare nuove chiavi di lettura, studio e interpretazione utili a disegnare nuovi strumenti di *policy advice*.

4. Due banche dati per tre azioni di ricerca: aspetti tecnico-metodologici e riconfigurazione del disegno della ricerca

L'impossibilità riscontrata nella costruzione di una database esaustivo o comunque statisticamente rappresentativo di tutte le sentenze emesse riguardanti i reati riconducibili alla violenza di genere e la constatazione che larga parte delle sentenze reperibili non riportano il dibattimento (accusa, difesa, testimoni) e utilizzano un linguaggio (specie nei pronunciamenti della Cassazione) asettico o tecnico, ha suggerito di ridefinire il focus della ricerca sulla rappresentazione linguistica della violenza di genere e di integrare l'attività di ricerca con due diversi tipi di azioni di studio:

- un'analisi degli stereotipi di genere nel linguaggio,
- una analisi quantitativa della rappresentazione giornalistica.

Inoltre, in parallelo al lavoro di ricostruzione e classificazione della casistica relativa alle sentenze, grazie all'Ong partner di progetto, Differenza Donna, sono state svolte due attività cruciali per lo svolgimento della ricerca empirica e per gettare le basi per una traduzione operativa dei suoi esiti conoscitivi:

- la selezione qualitativa di casi di *best practice* e *worst practice* nelle sentenze riguardanti reati di violenza di genere (successivamente integrate ed esaminate dai ricercatori dell'Università degli studi della Tuscia);
- la selezione, convocazione e insediamento del comitato scientifico.

La prima azione di ricerca supplementare è stata realizzata con l'intento di rafforzare l'analisi delle sentenze, sulla base di una pluralità di approcci scientifici, affiancando il linguistico al sociologico. Peraltro, la modalità tecnico-analitica utilizzata dalla linguista coinvolta nel team di studio, Fabrizia Giuliani, ha di fatto garantito un fondamentale contributo nella ricostruzione storica del fenomeno indagato, soprattutto in ambito legislativo, comunicativo e sociale, esaminando l'evoluzione della normativa nazionale e internazionale negli ultimi decenni, non soltanto in chiave strettamente linguistica. L'integrazione nel progetto dell'analisi della rappresentazione mediale della violenza di genere da parte della stampa italiana, inizialmente non prevista nel progetto, ha assolto l'esigenza funzionale di estendere il raggio dell'indagine su fonti testuali.

Nel dettaglio, dunque, la ricerca empirica è stata riorganizzata sia nell'ottica della raccolta di testimonianze dirette mediante una serie di interviste in profondità a 10 donne vittime di violenze sia in funzione di due focus fondamentali e sulle relative banche dati:

- *Stereotipi e pregiudizi nel linguaggio e nella rappresentazione socioculturale nel contesto giuridico*
 - Definizione della metodologia di studio e costruzione degli strumenti di indagine;
 - Analisi linguistica e sociologica del contenuto sul corpus delle sentenze raccolte;

- *Stereotipi e pregiudizi nel linguaggio dei media (con specifico riguardo alla stampa quotidiana tradizionale, cartacea, italiana)*
 - Costruzione del database con la rassegna stampa nazionale e locale sul tema della violenza di genere nel triennio 2017-2019;
 - Definizione della metodologia e costruzione dello strumento per l'analisi del contenuto;
 - Analisi del contenuto, condotta attraverso l'utilizzo di strumenti di *web intelligence* e *big data analysis*, degli articoli che hanno trattato il tema della violenza di genere sulla stampa locale e nazionale negli ultimi tre anni (2017-2019).

Il primo focus e la relativa banca dati sono stati oggetto di azioni di indagine, distinte ma nel contempo integrate. La definizione della metodologia e la costruzione dello strumento per l'analisi del contenuto delle sentenze raccolte è stata portata avanti dall'Università degli studi della Tuscia e dall'Ong Differenza Donna, sotto la supervisione della responsabile scientifica del progetto, Flaminia Saccà, con il supporto dell'autore del presente capitolo, in qualità di metodologo, e in stretto raccordo con gli altri componenti del team di ricerca. L'attività ha contato anche sul supporto tecnico-informatico per la costruzione, l'analisi e l'elaborazione dati dei servizi della società Extreme Srl. Di seguito verranno innanzitutto esemplificate in modo ancor più dettagliato, rispetto a quanto anticipato in sede introduttiva e nella prima parte del lavoro, le caratteristiche della banca dati creata e sarà descritto l'arduo percorso che è stato necessario effettuare per giungere alla sua costruzione.

Innanzitutto, l'approfondimento analitico è stato articolato in due modalità e sviluppato da una linguista, Fabrizia Giuliani, e da un sociologo, Luca Massidda, che hanno operato in modo coordinato e sotto la direzione di Flaminia Saccà, avvalendosi della fattiva collaborazione di tutto il team di ricerca e del supporto dei membri del Comitato Scientifico di Progetto. In relazione al contributo di tale Comitato, va detto che esso si è concretizzato in un confronto assiduo e proficuo, sia in sede di pianificazione delle azioni analitico-conoscitive, sia soprattutto in itinere, consentendo di affinare e aumentare la qualità del processo d'esame delle sentenze, e a valle, in sede di presentazione e discussione dei risultati, garantendone la validazione e una puntuale messa a

punto formale e sostanziale, aderente all'attuale contesto socio-giuridico italiano. Nel complesso l'impianto metodologico e la gamma dei contributi scientifici e specialistici (forniti dagli addetti ai lavori) si connotano in modo evidentemente multidisciplinare, spaziando dal sociologico al comunicativo, dal giuridico al linguistico, e via dicendo. Come si vedrà nei capitoli successivi, i due contributi di indagine relativi alle sentenze, nonostante la prevalenza di approcci scientifici differenti nell'uno e nell'altro, presentano diverse assonanze e un frequente riferimento ai medesimi concetti. Tale circostanza è riconducibile sia al fatto che la succitata matrice interdisciplinare del lavoro non ne inficia affatto le fondamenta, sociologiche, a fattor comune nell'intero progetto (si pensi in particolare all'assoluta centralità del concetto di stereotipo), sia al continuo confronto sinergico tra i ricercatori direttamente coinvolti e con gli altri componenti del gruppo di ricerca, in ogni fase del lavoro. D'altra parte, l'introduzione nella configurazione finale del disegno della ricerca di una analisi linguistica era volta proprio a soddisfare una esigenza di rafforzamento e integrazione, piuttosto che di messa a disposizione di addetti ai lavori e studiosi di visuali ed esiti alternativi l'uno rispetto all'altro.

L'analisi degli stereotipi e dei pregiudizi presenti nel linguaggio dei media è stata invece condotta per l'Università degli studi della Tuscia da Rosalba Belmonte, sotto la direzione di Flaminia Saccà e in collaborazione e raccordo con i ricercatori che hanno portato avanti l'indagine sul linguaggio giuridico. Il primo *step* ha portato alla costruzione del database della rassegna stampa nazionale e locale sul tema della violenza di genere nel triennio 2017-2019. Sono stati presi in considerazione nei tre anni inclusi nella rilevazione 14 quotidiani nazionali e locali. Il database conta ora oltre 16.715 articoli che hanno affrontato il tema della violenza di genere e dei principali reati che vi sono connessi (femminicidio, stalking, *intimate private violence*, stupro, tratta e via dicendo). In parallelo il gruppo di lavoro dell'Università degli studi della Tuscia ha definito metodologia e strumenti per portare avanti l'analisi del contenuto sulla rappresentazione della violenza di genere nei media. Composto il database e definita la metodologia è stato possibile avviare la fase dedicata all'analisi del contenuto di stereotipi e pregiudizi nel linguaggio dei media.

5. Il database e l'analisi delle sentenze

Il database Unitus è stato realizzato tramite una ricerca volta all'acquisizione e all'organizzazione delle sentenze degli ultimi cinque anni e non solo del 2017, 2018, 2019, per ovviare almeno in parte alla scarsità delle sentenze

disponibili online¹⁰. Per la creazione del *database* sono state utilizzate due banche dati (Giuffrè Francis Lefebvre tramite il programma Juris Data-De-Jure e Cedam Utet Ipsoa). È ormai chiaro che il numero di sentenze disponibile allo studio non è pari al numero di sentenze realmente svolte in Italia ma che solo una parte di queste vengano caricate online dai tribunali e rese disponibili, ne deriva che l'universo di studio non risulta pari alla totalità degli atti che avremmo voluto analizzare ma risulta rappresentativo e significativo rispetto a quanto fruibile. Sono state catalogate in totale 184 sentenze dal 2015 al 2019 compreso.

Le sentenze sono distribuite per numerosità come segue:

- Stupro - primo e secondo grado: 25
- Stupro - cassazione: 11
- Stalking - primo e secondo grado: 50
- Stalking - cassazione: 87
- Tratta - primo e secondo grado: 1
- Tratta - cassazione: 10

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle sentenze analizzate, si nota come quelle riguardanti tratta e stalking siano più numerose al sud mentre quelle di stupro siano lievemente più numerose al centro Italia; tuttavia, non trattandosi di un campione statisticamente rappresentativo questa distribuzione resta circoscritta a quanto reperito e non generalizzabile.

Le pene indicate nei diversi processi variano come segue:

- stupro: dai 4 mesi ai 9 anni a seconda delle aggravanti o dalle riduzioni di pena accordate per i singoli casi,
- stalking: dal semplice ammonimento ai 30 anni nel caso in cui allo stalking si sia giunti al femminicidio,
- tratta: dai 5 ai 13 anni.

Rispetto a questo primo corpus di sentenze (Repertorio Unitus), tra i crimini oggetto di studio non figura la violenza domestica, poiché ad una più accurata ricognizione del materiale ad essa relativo è emerso il suo carattere spurio e scarso, che impedisce quindi di trarne indicazioni rigorose. In molti casi la durata della pena non è specificata in quanto si rimanda a nuove udienze o si riafferma quanto deciso in altri gradi di giudizio senza riportare il dato.

Come già accennato, le difficoltà incontrate durante lo studio sono state importanti, in quanto non potendo accedere alla totalità dei dati reali a causa

¹⁰ Date le difficoltà nel reperimento delle sentenze oggetto di analisi, è stato necessario affiancare la ONG Differenza Donna, responsabile di questa fase del progetto, con una ricercatrice junior di Unitus, Isabella Corvino.

della mancata digitalizzazione delle sentenze ci si è trovati nella condizione di non poter delineare un quadro chiaro e certo dei fenomeni legati alla violenza sulle donne. I vari database, inoltre, seguono metodi di catalogazione differenti e ciò provoca ritardi nello studio che è stato rallentato da numerosi controlli dei testi per poter garantire la non ripetizione della stessa sentenza derivante dai diversi *dataset*. La ricerca tramite parole chiave nei database elencati non è stata semplice in quanto i motori di ricerca rilevano tutte le sentenze che riportano la chiave di ricerca, ma il materiale reperito ha dovuto superare una fase di scrematura dei casi non attinenti all'oggetto di studio per quanto pertinenti alla categoria di reato. Infine, studiare le sentenze estratte dai database non si è rivelato un lavoro semplice in alcuni casi in quanto, per le normative in materia di protezione della privacy non era sempre facile comprendere: sesso, età e relazione tra imputato e vittima. I tre repertori qualitativi selezionati attraverso la logica della segnalazione esperta (Rep. Manente, Rep. Picozzi, Rep. Di Nicola) sono stati utilizzati per individuare gli elementi più significativi nella rappresentazione giuridica della violenza di genere. Questi sono stati poi verificati, anche attraverso analisi ed elaborazioni di tipo quantitativo, intervenendo sul database più ampio e "neutro" costruito dal gruppo di ricerca dell'Università degli studi della Toscana. Il database Unitus ha dunque funzionato come campo di verifica, anche quantitativa, per le inferenze dedotte dall'analisi qualitativa dei repertori inclusi per segnalazioni esperta. La figura 1 descrive più nel dettaglio la composizione dei quattro diversi repertori.



Fig. 1 - Corpus di analisi delle sentenze (4 repertori)

Nonostante le difficoltà e l'eterogeneità il patrimonio di sentenze raccolte rimane di grande importanza, in quanto rappresenta un primo lavoro pionieristico in un contesto in cui non esistono ancora specifici database in materia. Il repertorio selezionato per la realizzazione della ricerca è indubbiamente del tutto significativo e indicativo, ma non appare qualificabile anche come

rappresentativo, in accordo con una rigorosa accezione del concetto. La valenza conoscitiva è comunque particolarmente rilevante, tenuto conto di una carenza di studi analoghi legate alle oggettive difficoltà di reperimento e di navigazione delle sentenze riscontrate nella presente ricerca).

Il *corpus* di sentenze preso in esame per l'analisi sia linguistica sia socio-culturale è composto da quattro repertori di sentenze¹¹, emesse in un arco di tempo che va dal 2010 al 2020 riguardanti i reati di femminicidio, violenza sessuale, *stalking* e tratta.

Nel caso dell'analisi linguistica ci si è concentrati su tre aspetti: i primi due riguardano le modalità di descrizione della persona offesa e dell'autore del crimine, la terza alla rappresentazione dell'atto violento. Di tali aspetti sono state ricostruite le strategie linguistico-argomentative ed esaminate le scelte lessicali con le quali si realizzano le descrizioni dei soggetti coinvolti, il richiamo alle interpretazioni normative, la narrazione degli eventi. L'obiettivo fondamentale quello di verificare quanto il discorso sulla violenza che ogni sentenza realizza sia libero da stereotipi e pregiudizi e quanto il mutamento legislativo (intervenuto su questo terreno anche a seguito delle sollecitazioni comunitarie e internazionali – vedi *Convenzione d'Istanbul*) trovi un riscontro non solo nelle decisioni assunte dal giudice, ma, prima ancora, nel modo in cui si rappresentano il crimine e i soggetti coinvolti - uomini, donne, minori.

L'analisi socioculturale delle sentenze è stata invece condotta attraverso strumenti e tecniche di *human content analysis* su un corpus significativo di sentenze, ma non rappresentativo sotto il profilo quantitativo. La semantica insita nella documentazione considerata è stata analizzata in chiave tipologica cercando di mettere in luce gli elementi narrativi relativi profili, categorizzazioni, stereotipizzazioni e caratteristiche dei contesti micro-sociali (relazionali e di gruppo) in cui si sostanziano i casi oggetto dei pronunciamenti giudiziari.

6. L'analisi dei media: la violenza contro le donne nelle pagine dei quotidiani

Il penultimo capitolo del volume è dedicato alla rappresentazione del tema oggetto d'indagine da parte della stampa quotidiana nazionale, macroregionale e locale. Per quel attiene alle caratteristiche organizzative e tecnico-

¹¹ Si tratta degli stessi repertori ricostruiti e considerati per l'analisi socioculturale a cura di Luca Massidda, seppur con minime differenze quanto all'effettivo utilizzo di tutte le sentenze, in relazione a specifiche esigenze e possibilità analitiche a seconda dell'approccio scientifico utilizzato e delle finalità conoscitive perseguite.

metodologiche dell'azione di ricerca realizzata, il reperimento delle informazioni, il data entry e l'approfondimento analitico sono stati curati da Rosalba Belmonte, sotto la direzione della Responsabile Scientifica del progetto, Flaminia Saccà, e avvalendosi della fattiva collaborazione di tutto il team di ricerca, nonché, anche in questo caso, del supporto dei membri del Comitato Scientifico di Progetto, attraverso un confronto sui risultati conseguiti, garantendone la validazione e una puntuale contestualizzazione. Nel complesso, tenuto conto delle interazioni scientifico-specialistiche intrattenute con le diverse parti coinvolte, anche questa parte del lavoro di ricerca empirica, pur essendo prevalentemente sociocomunicativa e socioculturale, si connota anche in chiave multidisciplinare.

Nello specifico, in questa attività di studio della violenza maschile perpetrata contro le donne, è stata svolta un'analisi del contenuto della stampa quotidiana tradizionale italiana. Il lavoro è stato incentrato sull'esame delle modalità attraverso le quali la violenza viene rappresentata e i messaggi veicolati dai quotidiani che la raccontano. A tal fine, è stata condotta un'analisi computazionale su un *corpus* di 16.715 articoli pubblicati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 che ha permesso di cogliere le implicazioni culturali e sociali del linguaggio utilizzato dai principali giornali italiani per raccontare la violenza maschile contro le donne.

Il *corpus* è stato costruito *ad hoc* selezionando quindici testate giornalistiche a livello nazionale e locale. Allo scopo di garantire la rappresentatività dei dati raccolti, si è stabilito un criterio basato sulla diffusione territoriale e sull'orientamento politico dei quotidiani. In base a tale criterio sono state individuate sei testate nazionali, tre quotidiani "intermedi" (di tiratura nazionale ma con un pubblico fortemente regionalizzato) e sei giornali locali. Di seguito viene trascritto l'elenco dei giornali analizzati.

Quotidiani nazionali:

- *Il Corriere della Sera* (istituzionale liberale);
- *Il Fatto Quotidiano* (populista, vicino al Movimento 5 Stelle);
- *Il Giornale* (destra conservatrice);
- *Il Manifesto* (sinistra radicale);
- *La Repubblica* (istituzionale progressista);
- *Libero Quotidiano* (destra populista).

Quotidiani "intermedi" (macroregionali):

- *Il Giorno* (Nord);
- *Il Mattino* (Sud e isole);
- *Il Messaggero* (Centro).

Quotidiani locali (regionali):

- *Il Corriere Adriatico* (Marche);
- *Il Gazzettino* (Veneto e Friuli);
- *Il Tirreno* (Toscana);
- *La Gazzetta del Mezzogiorno* (Puglia e Basilicata).
- *La Sentinella del Canavese* (Piemonte e Valle D'Aosta);
- *L'Unione Sarda* (Sardegna).

La prima operazione effettuata sul *corpus* è stata condotta in collaborazione con la società *Extreme* attraverso la piattaforma *WebLive*, con la quale si è proceduto a sistematizzare gli articoli raccolti in base a:

- testata giornalistica;
- città e area geografica in cui si è verificato l'episodio narrato;
- tipologia di reato;
- presunte motivazioni alla base del reato;
- istituzioni menzionate negli articoli;
- soggetti coinvolti.

Inoltre, attraverso *WebLive* sono stati rilevati i termini più ricorrenti all'interno del *corpus* (occorrenze) e l'incidenza di specifiche parole chiave preventivamente selezionate sul totale degli articoli. Infine, sono stati creati dei *corpus* tematici che hanno permesso di condurre degli approfondimenti su determinati aspetti proposti dal consiglio scientifico quali i *bias* della litigiosità, della gelosia e del *raptus*.

In seguito, gli articoli sono stati analizzati mediante l'utilizzo del *software SketchEngine*, che ha permesso di realizzare ulteriori indagini quantitative con misure statistiche quali frequenza e associazione. In particolar modo, attraverso la funzione *WordSketch* di *SketchEngine* è stato possibile rappresentare graficamente i termini associati con maggiore frequenza (collocati ad alcune delle parole chiave selezionate (es. "uomo", "donna", "amore", "lite" e via dicendo).

Anche il contributo scaturito da questa attività di ricerca, come si vedrà nel capitolo a cura di Rosalba Belmonte, offre evidenze empiriche coerenti con quelle emerse dall'esame delle sentenze. La convergenza in termini di senso dei risultati ottenuti attraverso tecniche e approcci differenti, di carattere sia qualitativo sia quantitativo, testimonia non solo la tenuta, ma anche la capacità descrittiva dell'impianto metodologico complessivo e conforta sulla possibilità di avviare una riflessione di tipo esplicativo sugli elementi conoscitivi raccolti e costruiti. A partire dai passi in avanti compiuti, sarà infatti possibile ipotizzare nuovi percorsi di indagine che si auspica possano seguire quello realizzato dal presente progetto, elaborando tanto tipologie

quanto un'elencazione delle questioni e degli aspetti di maggior rilievo e della possibile loro traduzione in variabili, indicatori e relative modalità di articolazione. Detto altrimenti, si può affermare che sono state gettate solide basi per una eventuale futura predisposizione di strumenti di rilevazione quantitativa, funzionali per una spiegazione e una applicazione operativa che siano fondate sulla possibilità di attribuzione delle caratteristiche dei casi all'universo indagato, grazie a una ineccepibile rappresentatività formale e sostanziale (soprattutto per quel che concerne l'analisi delle sentenze).

Conclusioni

Nel complesso l'oggetto di studio si è rilevato sfuggente sotto molteplici aspetti. Le fonti, in special modo quelle private, si sono rivelate molteplici e difforme. Non è stato possibile (con riguardo alle sentenze, rispetto all'obiettivo della rappresentatività statistica) rimediare alla mancanza di un deposito di informazioni esaustivo delle sentenze d'interesse, che ci si attendeva poter essere, se non immediatamente disponibile, quantomeno ricostruibile approfondendo uno sforzo empirico aggiuntivo in sede di reperimento. Non si è potuto procedere a una semplice e immediata aggregazione dei testi delle sentenze contenute in tutti i micro-depositi disponibili, a causa della variabilità dei criteri selettivi, delle modalità espositive dei contenuti e via dicendo. La sovrabbondanza dei contenuti e l'utilizzo di espressioni dal significato tutt'altro che univoco hanno complicato molto la comprensione semantica dei testi. La possibilità di costruire campioni rappresentativi è stata vanificata dalla corrispondente impossibilità di quantificare con esattezza o quantomeno di stimare con un buon livello di approssimazione l'universo di riferimento.

Nonostante le complicazioni a cui si è fatto riferimento in diverse parti del volume e alle quali, invero, se ne sono affiancate anche diverse altre, l'assoluto rilievo dello sforzo di studio compiuto appare evidente, se si considerano il livello di articolazione e gli esiti conseguiti. Innanzitutto, proprio in considerazione delle diverse criticità fronteggiare nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della ricerca, un relevantissimo risultato consiste nell'aver assolto una funzione di *scouting* su un tema, come quello della violenza di genere, in relazione al quale, in ambito scientifico, soprattutto con riguardo al contesto di riferimento nazionale, è stato riscontrato uno stadio ancora embrionale delle conoscenze in materia. Alla fine del lavoro si può ricordare e riferire di essersi mossi in un territorio quasi del tutto inesplorato (non tanto dal team di ricerca, bensì a livello generale), di cui però adesso si conoscono le coordinate, le risorse e gli attori. Che la ricerca empirica abbia poi assunto

una dimensione sostanzialmente qualitativa deve essere considerato un passaggio obbligato per soddisfare la naturale esigenza di privilegiare l'approfondimento in un campo concettualmente ingannevole, disseminato com'è di stereotipi e luoghi comuni, rispetto a una quantificazione che avrebbe richiesto, inevitabilmente, per esigenze di aggregazione dei dati, delle semplificazioni. La pluralità degli ambiti e degli strumenti di osservazione ha consentito di rilevare una pluralità di punti di vista. L'avvio di un percorso di conoscenza sul tema in oggetto richiedeva di approfondire un considerevole impegno di carattere esplorativo. La funzione descrittiva della ricerca, grazie alle comparazioni tra un discreto numero di casi, è stata sicuramente assolta, anche se non è stato possibile fondarla su informazioni di carattere quantitativo, indispensabili per validare le presunte tendenze rilevate qualitativamente e qualificarne l'intensità. Le premesse culturali, le ipotesi e le implicazioni applicative sono state sicuramente confortate da risultati che, pur non consentendo di accedere a una dimensione esplicativa avanzata o addirittura al livello della teorizzazione (nemmeno a livello di teorie locali), mettono a disposizione dei formatori, degli attori e degli studiosi informazioni utilissime per orientarne l'azione, soprattutto di coloro che sono coinvolti nell'ambito della componente implementativa del progetto, ma non solo. Si pensi in particolare alla messa in evidenza di buone e cattive pratiche, ugualmente esemplari (seppur per opposti motivi) e idonee allo sviluppo di un pensiero critico e soprattutto autocritico e, in quanto tali, in grado di riorientare l'attitudine operativa futura degli addetti ai lavori.

L'*outcome* di progetto, dal punto di vista sia tecnico-metodologico, sia conoscitivo in termini generali, consiste in un patrimonio di strumenti di lavoro, di indicatori e variabili, di riferimenti concettuali e di chiavi di lettura che potranno rivelarsi preziosissimi per lavori successivi, che partendo da un livello conoscitivo decisamente più avanzato rispetto a quello da cui si è partiti per la realizzazione di questo progetto, saranno in grado di prodigarsi in vista del conseguimento dello "step" conoscitivo successivo, pienamente esplicativi e, in quanto tali, in grado di orientare su basi scientifiche assolute (ovvero relative non soltanto al livello effettivamente conseguibile allo stato attuale) l'operatività e la cultura che la ispira nel contesto indagato.

6. *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*

di *Fabrizia Giuliani*

Non riusciamo a indicare a priori dei limiti a ciò che può essere incluso nei significati delle parole e delle frasi di una lingua. La neologia da un lato, dall'altro l'indeterminatezza dei significati, hanno permesso che nel corso dei secoli con ogni lingua i parlanti abbiano saputo trovare le vie per dare forma a esperienze materiali, sociali, scientifiche, emozionali, prima ignote, impensate, impossibili e comunque inesprese (T. De Mauro, *Il linguaggio tra natura e storia*).

1. Il senso comune: lingua e cultura

Il tema relativo alle modalità con le quali le lingue riflettono e al contempo producono stereotipi evoca un nesso rilevante: ossia il rapporto tra le lingue, intese come sistemi simbolici, e la cultura di cui sono parte; la nozione di cultura alla quale si fa riferimento è intesa come piano non solo ideale, ma pratico: l'intreccio di valori, principi e idee che esercitano un ruolo normativo sulla politica e sulle istituzioni e che si riflette nelle modalità con le quali uomini e donne stabiliscono i rapporti tra loro e con il mondo circostante. Com'è noto, nelle nostre società pluraliste coesistono e confliggono culture diverse, ma ciò che spesso dimentichiamo è quanto il confronto tra loro passi, in larga misura, attraverso la lingua. La più recente riflessione sul linguaggio e sui nostri sistemi cognitivi ha consentito di mettere in luce aspetti rilevanti della modalità con le quali costruiamo le cornici "frame"¹, mediante le quali filtriamo l'esperienza del mondo e costruiamo le nostre

¹ «Ogni parola [...] evoca un frame, un quadro di riferimento, che può essere costituito da una serie di immagini o conoscenze di altro tipo [...] Il framing consiste proprio in questo, nell'usare un linguaggio che riflette la propria visione del mondo». G. Lakoff (2004), *Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate*, Chelsea Green Pub. Co., White River Junction, pp. 17-19.

rappresentazioni semantiche². Questi dispositivi che nella costellazione di ricerche hanno preso forme e nomi diversi:

hanno in comune [...] la medesima intuizione della natura del significato e precisamente quella che ho proposto di chiamare regolarità di contesto: ogni termine attiva e rimanda a un proprio standard di riferimento, sia questo da intendersi come occorrenza dell'entità referenziale tipica (come nel caso degli oggetti concreti) o la situazione tipica, intesa come schema dinamico d'azione. Lo slogan fillmorriano "il significato è relativo alle scene" equivale ad affermare, nei termini da me proposti in precedenza, che ogni parola è sempre indicizzata a un contesto standard di riferimento che ne costituisce lo sfondo indispensabile per l'interpretazione e per l'uso³.

Come afferma Lakoff: «per essere accettata, la verità deve rientrare nei frame mentali delle persone. Se non rientrano in un frame, i fatti rimbalzano via e il frame rimane». È lo sfondo, dunque che costituisce il terreno d'accoglienza per la comprensione di un concetto, e non si modifica certo solo perché qualcuno «ci racconta un fatto». Il fatto in questione ha accesso alla

² Facciamo riferimento alla riflessione, sviluppata a partire dalla teoria dei prototipi dagli anni '70. Non è possibile dar conto dell'ampia mole di ricerche propria di quest'area di studi, qui ci si limiterà a ricordare come tale indirizzo, che muove da un'una critica agli studi sino ad allora egemoni nello studio della semantica lessicale, sia sin dall'origine caratterizzato da un intreccio di contributi disciplinari: la filosofia – le somiglianze di famiglia di L. Wittgenstein (1953, *Philosophische Untersuchungen*, Blackwell, Oxford, trad. it. *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino, 1974), il concetto di stereotipo introdotto da H. Putnam (1975, *The meaning of "meaning"*, in "Language, mind, and knowledge. Minnesota studies in the philosophy of science, Volume 7, pp. 131-193) –, la ricerca psicologica (E. Rosch, 1978, *Principles of categorization*, in Rosch E., Lloyd B. (a cura di) *Cognition and Categorization*, Erlbaum, Hillsdale), le scienze cognitive che leggono la teoria dell'organizzazione delle categorie come modalità principale attraverso cui diamo senso all'esperienza. Occorre fare riferimento anche alla nozione di *script* nei termini a cui fa riferimento ad essa l'intelligenza artificiale (cfr. R.C. Schank, R.P. Abelson, 1977, *Scripts, Plans, Goals and Understanding: an Inquiry into Human Knowledge Structures*, Erlbaum, Hillsdale; M. Minsky, 1975, *A Framework for Representation Knowledge*, in P.H. Winston (a cura di), *The Psychology of Computer Vision*, McGraw-Hill, New York, pp. 211-77; F.C. Bartlett, 1932, *Remembering*, Cambridge University Press, London. Utili, per una rassegna critica esauriente: il volume P. Violi (1987), *L'infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio*, Essedue edizioni, Verona, pp. 153-295, e la monografia di G. Basile (2005), *Può darsi una semantica senza grammatica o viceversa? Cosa accade nel processo di denominazione*, in A. Frigerio e S. Reynaud (a cura di), *Significare e comprendere. La semantica del linguaggio verbale*, Atti del XI Congresso di nazionale della Società di filosofia del linguaggio (Milano, 16-18 settembre 2004) Aracne, Roma, pp. 39-61, dedicata all'indagine dello sviluppo del processo di denominazione, in una prospettiva di "storia naturale delle parole", attenta al rapporto tra organizzazione delle conoscenze ed esperienza.

³ P. Violi, *op. cit.*, pp. 300-01. Il riferimento è a C. J. Fillmore (1976), *The Need for a Frame Semantics within Linguistics*, in H. Karlgren H. (a cura di), *Statistical Methods in Linguistics*, Sprakforlager Skriptor, Stockholm, pp. 5-29.

nostra mente, attraverso la lingua, se e solo se l'insieme delle nostre conoscenze, l'esperienza che abbiamo fatto del mondo – consapevole o inconsapevole – ci consentono di accettarlo, altrimenti «i fatti entrano e poi escono immediatamente. Non vengono visti, non li accettiamo come fatti, oppure ci confondono»⁴.

Il linguista americano porta ad esempio il confronto politico avvenuto nella campagna elettorale del 2000, tra democratici e conservatori. Mostra l'errore compiuto dal fronte democratico, che affronta lo scontro confidando solo nella forza della razionalità degli argomenti e nella verità delle evidenze, incurante della necessità di costruire lo sfondo che consente agli argomenti di essere compresi e persuadere, della pluralità di fattori che occorre considerare.

Misurarsi con il peso della lingua, del modo con il quale essa concorre a modificare l'esperienza, rende necessario poi almeno il richiamo ad alcuni contributi del secolo scorso che hanno posto il tema al centro della riflessione. A partire dalle intuizioni di Wittgenstein, e poi dei primi lavori di Austin, Searle e Grice, scienze e filosofia del linguaggio hanno acquisito il pieno riconoscimento del carattere pragmatico della lingua, ossia del fatto che fatto che parlare, usare parole, è un modo per fare le cose. Austin distingue gli enunciati che mettono in essere uno specifico stato di cose, dotati di valore "illocutivo", dagli enunciati "perlocutivi", che hanno conseguenze concrete sul piano extralinguistico: a quest'ultima categoria appartengono le sentenze e altri testi propri del linguaggio giuridico⁵.

Tali realizzazioni mostrano da un lato come sia improduttivo accostarsi alla lingua con una visione strumentale, intendendola come un insieme preordinato di etichette da apporre su eventi, esperienze, oggetti; dall'altro come sia necessario rifuggire da una prospettiva intellettualistica, alla quale guardano pur con attenzione molte teoriche attente al rapporto tra generi e sistemi simbolici, nella quale però il conflitto si risolve senza residui nella lingua⁶. Ora, se è vero che i significati dei vocaboli sono a loro volta fatti da

⁴ G. Lakoff (2004), *op. cit.*, pp. 35-36. Non è difficile accostare questo racconto alle posizioni negazioniste della pandemia Covid, alle polemiche sui vaccini di ieri e di oggi; sarebbe di qualche utilità però tenerne conto, al fine di elaborare più efficaci strategie di contrasto.

⁵ Come noto l'articolazione proposta risale a J. Austin (1974), *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, pp. 20-24. La pragmatica è ormai un filone di studi consolidato nell'ambito della linguistica. Per una rassegna esaustiva cfr. C. Bianchi (2003), *Pragmatica del linguaggio*, Laterza, Bari; C. Bianchi (2009), *Pragmatica cognitiva*, Laterza, Bari.

⁶ Cfr. la "politica del performativo" affermata da J. Butler sulla scia delle riflessioni di Foucault e Derrida, per descrivere il rapporto che lega lingua, cultura e politica. «There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively constituted by the very "expressions" that are said to be its results» (*Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New-York-London, p. 33).

vocaboli, il contesto che consente alle parole di rinviare le une alle altre, di costruire, radicare, significati, non ha radice solo verbale. Costruire testi e discorsi comporta uno sforzo specifico, che non ha natura solo linguistica: il linguaggio «in quanto vive di parole vive anche della preliminare selezione delle cose che con esse vogliamo dire, della scelta dei destinatari che possono intenderle e dei rapporti che chi li usa voglia stabilire con questi e voglia che questi stabiliscano con le cose»⁷, e ancora

le parole che fanno parte del lessico di una lingua, sono il risultato di un processo di lessicalizzazione, ossia di un dare una forma linguistica a ciò che ci circonda e che è esperienzialmente rilevante in una data cultura, in una data comunità sociale. Lessico ed esperienza hanno un rapporto di sinergia che è allo stesso tempo reciproco e necessario: non potrebbe darsi lessico senza esperienza e quest'ultima non troverebbe espressione costante e durevole senza il lessico⁸.

Le dinamiche richiamate, apparentemente solo preliminari all'atto linguistico, sono parte del peso delle parole, anche se non sempre se ne ha piena consapevolezza. Concorrono alla creazione o alla dissoluzione delle cornici che filtrano l'accesso alle nostre conoscenze, mostrandoci come la forza del linguaggio debba prima confrontarsi con la forza delle cose. Si può dunque affrontare, come qui si fa, il tema del cambiamento linguistico a patto di riconoscere che ciò significa costruire cornici capaci di accogliere le idee e i principi che s'intende diffondere, ossia lavorare sul complesso dei fattori che concorrono a definire un orizzonte culturale. Per le stessi ragioni, l'analisi della lingua consente però di identificare le modalità di costruzione dei *bias* cognitivi, il terreno di resistenza al cambiamento, le aree del senso comune dove il rigetto per i nuovi equilibri sociali si esprime, anche se ben mascherato.

Ancora qualche precisazione: la comparsa di un vocabolo, all'interno del nostro inventario è frutto dell'interazione individuale e collettiva con l'esperienza. Nei suoi lavori e nelle sue lezioni De Mauro ricordava spesso la lezione di Kirkegaard, via Hjelslev, a proposito dei mezzi di cui la lingua dispone per lottare contro ciò che non è stato ancora detto e non sembrava dicibile, «esprimibile per le *patrii sermoni gestas*»⁹.

Tanto più è forte la potenza semantica di una lingua, tanto più sarà fitto e articolato il piano dei contenuti all'interno del suo campo noetico. I criteri dell'articolazione non ubbidiscono a ragioni logiche o naturali, la segmentazione è arbitraria, restituisce la storia della comunità dei parlanti: gli adattamenti all'ambiente, i contatti con le popolazioni vicine, il livello di sviluppo

⁷ T. De Mauro (2006), *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione*, UTET, Torino.

⁸ Basile (2012), p. 210.

⁹ T. De Mauro (2009), *Il linguaggio tra natura e storia*, Mondadori, Milano, p. 65.

economico, scientifico e culturale. Alcune lingue mostrano aree più disso-
date, altre meno e in questa varietà di articolazioni si colgono le differenze
culturali: ciò che la lingua vede o ignora, ciò che accorpa o distingue, ciò che
crea o cancella.

2. Presentazione del *corpus*

Il *corpus* di sentenze preso in esame è composto da quattro repertori di
sentenze, emesse in un arco di tempo che va dal 2010 al 2020 riguardanti i
reati di femminicidio, violenza sessuale, *stalking* e tratta. Sono, in totale 251
testi distribuiti, se pur in modo non omogeneo, su tutto il territorio nazionale:

- 1) Repertorio Manente (d'ora in poi RM), 52 testi emesse nel periodo
2010-18;
- 2) Repertorio De Nicola (d'ora in poi RDN), 32 testi compresi tra il
2015 e il 2020;
- 3) Repertorio Picozzi (d'ora in poi RP), 15 testi compresi 2018-20;
- 4) Repertorio UNITUS (d'ora in poi RU), 181 testi compresi 2014-17.

La nostra analisi si è concentrata su tre aspetti: i primi due riguardano le
modalità di descrizione della persona offesa e dell'autore del crimine, la terza
la rappresentazione dell'atto violento.

Nei prossimi paragrafi, richiamandoci ai criteri sopra evocati, osserveremo
le strategie linguistico-argomentative con le quali si realizzano le de-
scrizioni dei soggetti coinvolti, il richiamo alle interpretazioni normative, la
narrazione degli eventi. Non è nostro obiettivo misurare la coerenza tra il
mutamento legislativo intervenuto su questo terreno, anche a seguito delle
sollecitazioni comunitarie e internazionali, e le decisioni del giudice¹⁰; ciò
che qui interessa mettere a fuoco è la costruzione della semantica del di-
scorso sulla violenza. Partendo dall'assunto che i vocaboli costituiscono una
fondamentale chiave d'accesso ai referenti e ne determinano sensi e inter-
pretazioni, proveremo a osservare l'uso che i protagonisti del processo ne
fanno quando costruiscono le strategie retoriche e le argomentazioni che

¹⁰ Nell'ultimo decennio, 2009-2019, si è registrata una forte accelerazione normativa,
quasi un recupero del tempo perduto. A partire dalle norme sullo *stalking* (2009), la ratifica
della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)* (2013) ha portato a un primo ade-
guamento normativo con la legge 119 (2013), per il contrasto alla violenza di genere e alla
violenza domestica; sulla stessa scia vanno letta l'introduzione delle misure per la presa in
carico del Pronto Soccorso, il *Codice Rosa* (2015) e la legge a tutela degli orfani di crimini
domestici (2017); nel 2019 viene infine varato il cosiddetto *Codice Rosso*, che contiene mi-
sure diverse, oltre volte a velocizzare l'iter delle denunce per violenza, come quella per il
contrasto al *Revenge Porn* e ai matrimoni forzati.

motivano le decisioni adottate. La materia delle sentenze che esaminiamo porta ad affrontare aree della lingua – la sessualità femminile, la produzione della vita – a lungo confinate in una sorta di interdetto; sopravvive in questa interdizione, come si ricordava a proposito delle pagine hegeliane, l’antico pregiudizio della reciproca estraneità tra le donne e la sfera pubblica, che vietava di accostare gli ambiti di produzione della vita e della sessualità alla *polis*, e qui si rintraccia la radice più profonda della discriminazione tra ciò che la lingua vede, e codifica – salvando contenuti e assegnando loro valori – e ciò che ignora, condannandolo all’indistinto.

Se molto è cambiato nella cultura e nelle norme, molto ancora resiste al cambiamento: la lingua consente di osservare da vicino la tensione tra la spinta all’innovazione e all’affermazione di una nuova cultura giuridica – fatta anche di nuove parole – e la nostalgia di assetti tramontati, che rifiutano gli equilibri ridisegnati dalla libertà femminile.

2.1. Descrizione della persona offesa

2.1.1. La credibilità della vittima

Il ruolo giuridico della parte offesa (d’ora in avanti PO) nel processo, a partire dalla sentenza della Cassazione del 2018 cambia notevolmente. I giudici della Corte Suprema affermano infatti che la testimonianza della persona offesa può, da sola, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere posta

a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. III, 12 ottobre 2018).

Il mutamento di status della vittima pone di conseguenza il suo racconto in una posizione centrale, portando tutti gli attori del processo a misurarsi con la sua valutazione. Vediamo dunque come viene accolta la testimonianza:

1. questi i fatti che emergono dalle dichiarazioni di ***, che il tribunale ha apprezzato come del tutto attendibili. La persona offesa ha infatti raccontato i fatti con spontaneità, coerenza ed emozione, riferendo i fatti senza esagerazione [...]» (RM 2011, s.1-14, *Violenza sessuale*);
2. «*** ha spiegato in modo coerente la sua decisione di interrompere il rapporto [...] sia per la dipendenza emotiva dall’imputato, sia per il bene dei due figli che vivevano con lei» (RM 2016, s.13, *Stalking*).

3. «Ampiezza e ricchezza di particolari del racconto, coerentemente inserito in una dinamica degli eventi, pubblicato nell'immediatezza, ripetuto nelle linee essenziali ogni sede senza esitazione, pienamente adeguato, non vi è decisivo motivo di dubitare» (RM 2014, s.49, *Violenza sessuale*).
4. «la denuncia sporta [è] intrinsecamente attendibile perché tempestiva; inserita coerentemente nel contesto del racconto di una più ampia ed estesa vicenda storica e umana, adeguata alle personalità dei soggetti coinvolti e alle loro condotte, nonché caratterizzata da puntualità, fermezza e verosimiglianza» (RM 2014, s.42, *Violenza sessuale*).
5. «Pienamente credibile la parte offesa e attendibili le sue dichiarazioni accusatorie, attribuendo così assoluto valore probatorio alla fonte di prova principale. Denuncia fatta con immediatezza, coerenza e non contraddittorietà [...]vi [sono]contraddizioni, imprecisioni o lacune nella ripetizione, la dichiarante [mantiene] inalterato il nucleo narrativo risultando precisa ed esaustiva» (RM, 2004, s.44, *Violenza sessuale*).
6. «Credibile, ricca di particolari, confortata elementi riscontro» (RM, 2016, s.52, *Sfruttamento della prostituzione*).
7. « la parte lesa *** ha ricostruito i fatti in modo preciso, lucido, coerente e spontaneo, ricordando specifici episodi e offrendo diversi elementi di riscontro (...) Le dichiarazioni accusatorie della parte offesa appaiono, inoltre, del tutto spontanee nonché prive di livore e/o atteggiamenti ritorsivi nei confronti dell'imputato (...) La narrazione dei fatti effettuata dalla parte offesa tratteggia, in modo coerente e compiuto, tutti gli avvenimenti compendiatamente nel capo di imputazione, fornendo razionale, credibile e puntuale spiegazione logica alla varie obiezioni mosse dalla difesa (...) In definitiva, per le ragioni fin qui espresse, la deposizione resa dalla parte civile **** risulta idonea a superare un vaglio rigoroso quanto alla spontaneità, credibilità e attendibilità e potrebbe da sola, essere sufficiente a fondare una sentenza di condanna » (RM 2016, n.13 *Stalking*).
8. «la persona offesa rende una “granitica deposizione”, ricostruzione del fatto, che emerge in tutta la sua coerenza semplicità e verosimiglianza; priva di incoerenza e contraddizioni interne, tesi difensiva francamente pretestuosa» (RM 2010, s.45, *Molestie sessuali*).

Nella larga parte delle sentenze esaminate, la credibilità della PO è, come riportato, sottolineata positivamente. Anche nei casi in cui le vittime rientrano in ambiti più facilmente suscettibili di stigmatizzazione – donne straniere, prostitute, donne tossicodipendenti – l'attendibilità, nella maggior parte dei materiali esaminati, viene pienamente riconosciuta. Anche nel caso in cui la PO è una minore, e dunque le modalità della deposizione sono più complesse da acquisire, prevale una considerazione positiva:

9. «Il Tribunale ha potuto apprezzare la linearità e la coerenza delle dichiarazioni della giovane ***, oltretutto una normale capacità di riferire gli avvenimenti e i rapporti di natura fisica intrattenuti con il *** [...] La minore ha reso un racconto

del tutto spontaneo, logico e coerente, raccontando espressamente, pur senza scendere nei particolari, i fatti che aveva vissuto [...]» (RM, 2011 s.1, 2011, Atti sessuali su minori).

Uno sguardo più attento al lessico utilizzato per le argomentazioni, alle oscillazioni semantiche che lo caratterizzano, consente di mettere in luce un altro aspetto. Gli aggettivi ricorrenti nei brani osservati sono riconducibili all'area della credibilità e dell'oggettività. La deposizione è accurata, *coerente, dettagliata, compiuta, meticolosa, puntuale, univoca, veritiera, verosimile*. Le vicende sono ricordate in modo *analitico, concordante, lineare, puntuale*. Il tratto che l'insieme degli aggettivi mette in luce, osservato nel suo insieme, rivela un obiettivo preciso: la dimostrazione della razionalità della PO, del suo essere oggettiva e attendibile perché lucida. Ora, se indubbiamente questi sono i requisiti per la valorizzazione di ogni testimonianza resa, qui si coglie un'accentuazione specifica data dalla consapevolezza di aver a che fare con la presenza di uno stereotipo ben radicato e di doverlo contrastare.

L'idea, in altre parole, che le donne, e particolarmente le vittime di abusi, abbiano un governo labile del proprio stato emotivo, che dunque i sentimenti prevalgano sulla ragione in modo da rendere incerto il valore di verità dei loro enunciati.

Laddove, dunque, il giudice intende ritenere attendibile il racconto della PO e intende valorizzarlo, è consapevole di lottare contro il pregiudizio per dimostrare fino in fondo l'affrancamento da sentimenti di rancore e rivalsa che caratterizza il suo racconto (6). Un esempio del riscontro di quanto si afferma si può osservare nelle parole scelte dall'avvocato di un imputato accusato di violenza sessuale – un caso su cui torneremo ancora – che consapevole di poggiare su una cornice ben consolidata e diffusa, costruisce la propria argomentazione difensiva facendo leva esattamente su questi aspetti. La PO viene descritta come

1. «non molto scaltra, non avendo punti di riferimento, tanto da cercare amicizie sui siti di incontro, non essendo circondata da soggetti in grado di proteggerla, si trovava in un momento di debolezza e solitudine, tale da attenuare le sue capacità di raziocinio e da renderla particolarmente fragile e vulnerabile, vittima ideale di ogni possibile sopruso [...]» (RM, 2014, s.42, *Violenza sessuale*).

Vale la pena di soffermarsi sulla concatenazione argomentativa: la fragilità emotiva viene ricondotta alla solitudine che *attenua le capacità di raziocinio* e autodifesa, il riferimento all'accesso ai siti di incontro è velato da un giudizio implicito volto a spostare la responsabilità del reato sulla vittima, che mostrando la sua *fragilità* si espone, inevitabilmente, al sopruso.

2.1.2. Criteri di denominazione

I criteri di denominazione, sono, com'è evidente, molto rilevanti nella dinamica del processo. Eppure, proprio su un punto così delicato, la ricerca ha evidenziato alcune significative incoerenze. Se l'imputato, nel corso del processo, è sempre richiamato con il suo cognome – «il Rossi» –, nel caso della persona offesa, specie quando è giovane o minore, le cose vanno diversamente e capita di osservare che giudice, avvocato o pubblico ministero si rivolgano a lei solo con il nome. Se nel caso di bambine o ragazze la scelta appare comprensibile (1, 4) e va ricondotta allo sforzo di rendere il percorso processuale meno ostile e doloroso, non si può non registrare la disparità che questa modalità produce nei casi in cui invece la PO è un'adulta, esattamente come l'imputato (2, 3).

1. «Il Rossi (nome d'invenzione) e Chiara (idem)» (RM 2011 s. 1, 2011, *Atti sessuali su minori*);
2. «La X aveva offerto una ricostruzione spontanea e priva di inesattezze» (RM 2015, s. 22, *Maltrattamenti familiari ai danni di mogli e figli*);
3. «pochi minuti dopo era sopraggiunto l'O. (cognome) e insieme allo I. (cognome) e a B. (nome) avevano proseguito insieme verso la meta prestabilita» (RM 2004, s. 44, *Violenza sessuale*);
4. «La minore *** (nome) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla *** (nome) sui tempi e le modalità di aggressione dello **** (cognome) ai danni della di lei madre» (RP 2019, s. 11, *Maltrattamenti familiari*).

3. L'autore del crimine: ragione e sentimento

Se la prevalenza della dimensione emotiva caratterizza uno stereotipo negativo ricorrente, volto a minare la credibilità della PO, nel caso dell'autore del crimine (d'ora in poi AdC) la dinamica si rovescia completamente. In più di un caso, la dimensione *passionale* viene riconosciuta e sottolineata allo scopo di farne un'attenuante, secondo un copione ben noto.

Capita, in questi casi, che i discorsi avanzati dalla difesa o dai testi richiamati, poggino su argomenti volti a motivare la violenza – laddove è comprovata –, a non dichiararla tale o a negarla – laddove vi sono margini per farlo – sulla base di ragioni sentimentali che qui diventano appunto, *passionali*¹¹.

¹¹ Il legame tra l'aggettivo *passionale* e la dimensione giudiziaria, determinato dall'uso che storicamente ne ha fatto il linguaggio giuridico a ogni livello è testimoniato ormai dalle attestazioni lessicografiche. Se si consulta, ad esempio la voce dell'*Oxford Languages*,

In opposizione a quanto osservato nel caso della PO, la prevalenza della passione sull'elemento razionale nel caso dell'imputato può essere dunque compresa e giustificata, nell'ambito di argomentazioni che tendono a normalizzare una modalità prevaricante dell'affettività maschile e non distinguere tra conflittualità e violenza, identificando quest'ultima come componente fisiologica della vita di coppia. Una dinamica affine si ritrova in un altro lemma chiave, *gelosia* invocato con formule diverse, per giustificare episodi di brutalità e violenza emotiva. Non è un caso che queste siano le forme più usate anche da parte della stampa – che le riprende come co-occorrenze fin dai titoli: *dramma della gelosia, delitto passionale* – e dei media; basterà evocare ancora l'uso di *raptus*, fenomeno sconosciuto dalla psichiatria che lo definisce «obsoleto e inesistente dal punto di vista scientifico»¹², ma ancora ripreso nelle aule giudiziarie, allo scopo di giustificare la riduzione della capacità di giudizio. L'etimo greco-latino, che invoca il rapimento, la sospensione della ragione, ben sintetizza il messaggio di deresponsabilizzazione che s'intende veicolare:

10. «la gelosia [...] determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale” (...) misura idonea a influire sulla responsabilità penale» (RDN 2018, s. 23 *Femminicidio*);
11. «L'impulso che lo ha portato a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso [...]» La donna lo ha illuso e disilluso [...] certamente ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile [...] il contesto in cui l'azione si colloca vale a connotare l'azione omicidiaria, in un'ipotetica scala di gravità, su di un gradino sicuramente più basso rispetto ad altre fattispecie analoghe» (RDN 2018, s. 23 *Femminicidio*);
12. «la moglie [...] non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo fa impazzire il marito» (RDN, 2018, s. 23 *Femminicidio*);
13. «a causa della sua gelosia abbiamo avuto l'ennesima discussione, perché non mi ero fatta vedere, in quanto avevo svolto attività sportiva e non avevo potuto preparare la cena. In preda a ira e gelosia [...] la sera dell'aggressione *** ha dato sfogo alla sua animalesca aggressione [...] la sua pulsione oggettiva non è basata su alcun dato oggettivo» (RP. 2019, s.6, *Maltrattamenti verso la compagna*).

dizionario che Google rende disponibile ai suoi utenti e che dunque ha amplissima diffusione, si legge “Caratterizzato, dominato o provocato dalla passione, in quanto momento di violenza e di irrazionalità nell'ambito della vita affettiva”. Cfr. <https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=passionale&ie=UTF-8&oe=UTF-8>. Diversa la definizione del GRADIT, che lo identifica come esempio di una delle accezioni possibili. Cfr. <https://dizionario.internazionale.it/parola/passionale>

¹² C. Mencacci, direttore del Dip. di salute mentale e neuroscienze, Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, intervista resa all'agenzia giornalistica Adn Kronos il 3 marzo 2019.

Sempre allo scopo di identificare l'atto violento come reazione a eventi e comportamenti della parte offesa, e non come atto deliberato, va intesa l'evocazione delle *responsabilità familiari* o l'*affaticamento dato dal lavoro* richiamate dalla difesa per attenuare la responsabilità dell'AdC:

14. «in seguito, l'incapacità di sopportare il peso delle responsabilità conseguenti alla nascita del figlio, le frequenti liti con ***. La “forzata” convivenza e il nuovo stile di vita gli avevano fatto nascere pensieri suicidari» (RM 2017, s.9, *Tentato femminicidio*);
15. il tenore di vita che i testi hanno delineato (viaggi, crociere e vacanze) e le continue riconciliazioni tra i due hanno tuttavia reso la condizione di afflizione della parte offesa meno drammatica» (RDN 2019, s. 19, *Maltrattamenti familiari*);
16. «in occasione di un ennesimo litigio tra coniugi, **** sferrò un calcio alla moglie, colpendola sul braccio sinistro e causandone la frattura [...] la donna era comprensibilmente portata a vivere in modo soggettivamente vittimistico una reale situazione di aspra conflittualità con il marito» (RDN 2016, s.15, *Maltrattamenti familiari*).

4. La sessualità nello stereotipo maschile

L'area della sessualità maschile è forse la più coinvolta nella dinamica dello stereotipo descritto: se sopraffazione e prevaricazione sono accettate come modalità ordinarie, il consenso diventa irrilevante e gli abusi non vengono riconosciuti come tali, ma vengono rappresentati, appunto, come “impeto passionale” come accadeva nelle cronache giudiziarie del secolo scorso, quando vigevano altre norme e soprattutto, una cultura diversa. Eppure, capita ancora di imbattersi in descrizioni tese alla manipolazione del valore semantico delle parole della vittima, anche quando acquisite con certezza (registrazioni, filmati); il rifiuto della PO, anche quando esplicito, diventa accettazione; le espressioni di disprezzo, dileggio, dell'AdC – o se più d'uno, degli autori– espressioni *enfatiche* legate all'*esuberanza*.

Riportiamo qui un passaggio emblematico, tratto dalla versione della difesa in un processo per stupro. L'imputato è un carabiniere, a cui la vittima si era rivolta per denunciare il comportamento vessatorio e persecutorio del marito. I verbi e i nomi relativi all'area semantica della *passione*, quasi equamente distribuiti tra PO e AdC, sono funzionali all'avvocato per argomentare, da una parte la responsabilità femminile animata dal desiderio di vendetta, dall'altra la naturale *esuberanza* della sessualità maschile che si distingue per atti *impetuosi* in un *pomeriggio vissuto con una certa levità, se non con letizia*. La negazione della parte offesa viene così motivata dal timore di:

1. «non mettere a repentaglio la propria reputazione vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata, agendo in modo energico e focoso [...] con particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali» (RM, 2014, s.49, *Violenza sessuale*).

L'avvocato si spinge persino a confutare il referto ospedaliero relativo alla violenza:

2. «non si può escludere che abbia effettuato una energica divaricazione senza che ciò concretasse una prevaricazione della volontà della partner» (RM 2014, s.49, *Violenza sessuale*).

Ancora, in un caso di una violenza di gruppo:

3. «l'espressione [della PO], che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile» (RDN 2015, s. 14, *Violenza sessuale* di gruppo).
4. «la persona che in una foto teneva una mano sulla bocca era **** e forse la teneva sul viso per svegliarla. La foto che ritrae la donna a terra seminuda è relativa a quando si stava riposando. Quanto alla frase in cui si sente dire alla **** "basta basta" secondo **** tali parole erano solo una dimostrazione di appagamento sessuale. Quando le aveva detto "zitta troia" non lo aveva fatto per disprezzo ma preso dall'enfasi del rapporto sessuale» (RDN s. 20 *Violenza sessuale di gruppo*).

Interessante, ancora, osservare come la modalità ricorrente per operare il rovesciamento delle responsabilità sia la forma della mitigazione¹³, che spiega l'adozione di una serie di strategie retoriche, sintattiche e lessicali volte ad attutire l'impatto pragmatico degli enunciati: *Deminutio*, litote, eufemismo, perifrasi, reticenza. Ecco un esempio, tratto dall'arringa di un avvocato che tenta di cerca di descrivere la 'mancata' opposizione della vittima alla violenza:

5. «talune condotte non sufficientemente oppositive o di vera e propria soggezione, le quali a prima vista potrebbero apparire inesplicabili se giudicate col senso comune» (RM 2014, s.49, *Violenza sessuale*).

Sempre a proposito delle discussioni sulla verifica della violenza – se vi sia stata o meno – il difensore così prova a contro-argomentare le evidenze ospedaliere. Sottolineiamo l'eufemismo operato con l'uso della formula

¹³ C. Caffi (1999), *On mitigation*, in "Journal of pragmatics", vol. 31, n. 7, pp. 881-909; C. Caffi (2007), *Mitigation*, Elsevier, Amsterdam-London.

“congiunzione carnale violenta” – ormai obsoleta – che sostituisce la più penalmente rilevante “violenza sessuale”.

6. «cosiddette lesioni, che di solito si evidenziano nei casi di congiunzione carnale violenta [...] non mancano di solito i segni [...] mancano gli elementi obiettivi in qualche modo in grado di confermare» (RM 2004, n.44, *Violenza sessuale*).

Anche il piano lessicale è coinvolto nel tentativo di ridimensionamento del crimine. A titolo esemplificativo si noti il caso dell’aggettivo ‘intimo’, molto ricorrente, di cui si tende a dilatare l’accezione semantica in chiave eufemistica: le locuzioni ‘parti intime’, ‘foto intime’ sono richiamate allo scopo di attenuare l’azione compiuta:

7. «approfittando di lei con foto intime ritraenti parti intime [...] ma non intendeva riferirsi agli organi sessuali» (RM 2004, n.44, *Violenza sessuale su minore e realizzazione di materiale pedopornografico*).

5. La rappresentazione dell’atto: la violenza come reazione

I dati emersi nell’analisi della descrizione della vittima e dell’autore del crimine, rispetto agli stereotipi evidenziati, convergono nel delineare un quadro dove la violenza non si configura come atto deliberato ma come reazione a uno o più atti compiuti dalla vittima. Lo spostamento della responsabilità, le diverse aspettative sulla capacità di gestire emozioni e passioni, di restare padroni di sé, conducono in alcuni casi a capovolgere la prospettiva: l’autore del reato è dipinto come vittima, privato della ragione (sottratta dall’impeto vedi analisi di *raptus*) e in balia di un sentimento che non è in grado di governare; la parte attiva diventa invece la persona offesa, che con i suoi comportamenti provoca una reazione incontrollata dell’imputato. Da notare come la dinamica possa essere ribadita, persino rafforzata, anche nel caso in cui le vittime sono minorenni (9).

1. «irritato dal costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale; ormai stizzito e astioso per il rifiuto ricevuto» (RM 2010, n.45, *Molestie*);
2. «l’imputato esprime “sentimenti amorosi”, la minore è munita di una personalità sessualmente esuberante, proattiva e molto disinibita [ha] attitudine a intrattenere molteplici relazioni sentimentali» (RM 2015, n.43, *Violenza sessuale, produzione materiale pedopornografico*);
3. «Purtroppo, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, la decisione

assunta dalla **** di portare al termine il matrimonio non era stata accettata di buon grado dal marito. Il clima di tensione e di conflitto si manifestava in alterchi piuttosto vivaci perché animati da rancore e da grande rabbia». (RDN 2014, s. 10, *Maltrattamenti familiari*);

4. «A ciò va aggiunto l’iniziale atteggiamento contrario dell’imputato alla notizia della nascita del figlio, che lo indusse a rovesciare gratuitamente sulla moglie il sospetto (del tutto immeritato, come risulta dal ritratto di costei che emerge da tutte le testimonianze, in ordine alla paternità e a chiederle di abortire» (RM 2010, s. 24, *Femminicidio*);
5. «[le aggressioni] appaiono causate anche da una forte incompatibilità caratteriale con la parte offesa che ha finito per scatenare l’indole violenta del ****» (RDN 2016, s.15, *Maltrattamenti familiari*);
6. «mosso dalla gelosia ogni qual volta che veniva a casa a trovare i figli, diveniva irascibile e violento ed è capitato più di una volta che lo stesso, anche in presenza dei propri figli, mi picchiava e in più di un’occasione, a riportare la calma, sono dovute intervenire le forze dell’ordine [...] in queste occasioni purtroppo non sono mai ricorso alle cure mediche per paura che lo stesso potesse reagire» (RP 2019, s.11 *Maltrattamenti verso la compagna*);
7. «a riprova del fatto che il sentimento di gelosia nutrito lo rendeva irascibile» (RP 2019, s.11 *Maltrattamenti verso la compagna*).

Qui a una specifica e diretta domanda del P.M. in cosa fosse consistita la sua “ribellione” alla condotta dei violentatori, dato che dalla trascrizione della registrazione non emergeva chiara la sua reazione, la PO deve difendersi così:

8. «ero scioccata, cercavo di ribellarmi, avevo paura che sentissero i vicini, loro ansimavano e dicevano volgarità a voce alta e io mi vergognavo che si potesse sentire. A loro due non importava nulla, non erano preoccupati del fatto che si potessero sentire le loro voci. Non ho gridato aiuto, non si sono ribellata perché avevo paura della Polizia, come ho detto prima li definisco mafiosi perché li siamo a San Basilio, lì comandano loro. Mi hanno minacciata e io ho avuto paura. Il loro modo era così prepotente e prevaricatore che non ho potuto ribellarmi. Non sono mai stata in alcun modo provocante né nei modi né nell’abbigliamento; sono sempre stata remissiva e quindi non so spiegarmi la loro aggressività sessuale» (RDN, 2015, s. 14, *Violenza sessuale*).

Nella dinamica descritta il lessico concorre in modo decisivo. L’uso dei vocaboli è piegato alla narrazione alterata degli eventi, alla costruzione di stereotipi riconoscibili: si definisce così *relazione viziata* una coppia nella quale l’imputato brucia *sigarette sulle braccia della moglie*; un’*amicizia* nella quale *la vittima si era affezionata troppo all’uomo e lui si era approfittato di lei*, la dinamica tra un docente di scuola, sessantenne, denunciato per abusi su una sua allieva di quattordici anni; *scappatelle* i reiterati tradi-

menti dell'imputato che precedono il femminicidio; *sganassone, discussione vivace, alterco* le descrizioni di maltrattamenti familiari. Si è dato conto, più su, del confronto con i referti ospedalieri, nell'interpretazione e l'identificazione dell'atto violento: qui riportiamo un esempio di come, al contrario, nelle buone pratiche, le alterazioni vengano riconosciute e i fatti identificati nella loro correttezza:

9. «La cartella clinica dava atto di una comunicazione verbale della paziente non ottimale, per la scarsa conoscenza della lingua italiana [...] e aveva riferito di una 'tentata violenza sessuale [...]', ma « le condizioni in cui è stata rinvenuta **** avvalorano la già riconosciuta attendibilità intrinseca della persona offesa, si tratta infatti di un racconto logico e coerente, tale non potendo certo essere considerata l'espressione 'tentativo di violenza sessuale', risultante dalla cartella clinica, da attribuire solo a fraintendimenti dovuti all'assenza di un interprete [...] deve poi osservarsi che non si possono certo pretendere da una straniera conoscenze adeguate al nostro ordinamento ed in particolare tra delitto consumato e tentato» (RM, 2010, s.7, *Violenza sessuale*).

6. La violenza contro le donne come questione pubblica

L'analisi ci ha consentito di individuare le modalità con le quali la lingua concorre a definire la violenza come 'qualcosa che capita', cancellando o ridimensionando le responsabilità. In questa minuziosa, sistematica, rimozione rintracciamo la più profonda radice del pregiudizio, che considera al fondo gli abusi una reazione al sovvertimento di un ordine, e dunque li giustifica. La radice di pregiudizi e degli stereotipi osservati, poggia, al fondo, sull'appiattimento, in unica dimensione, di natura e storia: si tratta infatti di forme tese a riproporre l'antico equilibrio patriarcale, figlio di un tempo nel quale la libertà delle donne non esisteva e non era prevista, dichiarandone l'immodificabilità. Se la cancellazione del "delitto d'onore" risale a quarant'anni fa – 1981¹⁴ –, la cultura che l'ha espressa permane in forme diverse e innerva tratti del senso comune, nonostante i profondi rivolgimenti che hanno trasformato i nostri equilibri e i diritti, sociali e civili, conquistati dalle donne. Restano così annidati, a volte non visti, camuffati o silenti elementi di richiamo all'antico ordine, ritenuto il solo possibile:

Il venir meno del confine tra pubblico e privato, l'affermazione di relazioni fondate sul consenso e sul riconoscimento della libertà reciproca si

¹⁴ Solo nel 2017 si ha il voto favorevole di entrambi i rami della Camera alla norma, contenuta nella legge per la tutela degli orfani di femminicidio, che equipara la pena prevista per l'uccisione del partner a quella degli altri omicidi intra-familiari, puniti con l'ergastolo.

scontra con i residui di una cultura patriarcale fondata sulla prevaricazione e sul possesso. La violenza è un'espressione, malata, di questo conflitto; un'espressione di fragilità: dall'incapacità di alcuni uomini di sostenere il confronto, tollerare il rifiuto, l'abbandono, il tradimento, l'imprevisto che l'esposizione all'altro, propria di ogni relazione libera, porta con sé.

We talk about how many women were raped last year, not about how many men raped women [...] So you can see how the use of this passive voice has a political effect. It shifts the focus off men and boys onto girls and women. Even the term violence against women is problematic. It's a passive construction. There's no active agent in the sentence. It's a bad thing that happens to women, but when you look at the term violence against women, nobody is doing it to them. It just happens. Men aren't even a part of it!¹⁵

Come affermava il grande scrittore irlandese James Joyce, la storia procede come il cammino di un ubriaco, in maniera tutt'altro che lineare: le tappe normative del contrasto – e della loro applicazione – restituiscono pienamente la difficoltà del passaggio da una società patriarcale - con le sue regole scritte e non scritte – ad una dove il rapporto tra i sessi è segnato da un reciproco riconoscimento di libertà. Far uscire la violenza dalla dimensione privata, dove vigono leggi non scritte e per questo più resistenti al cambiamento, per farne invece questione pubblica, dove le donne, in ragione della cittadinanza conquistata, chiedono che i diritti loro assegnati vengano garantiti in ogni sfera, è un passaggio ancora *in fieri* sotto il profilo politico e culturale, al quale, con questo lavoro abbiamo provato a contribuire.

¹⁵ Katz J. (2012) Violence against women: it's a men's issue, Ted talk, disponibile al sito https://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue, consultato il 15 gennaio 2021.

7. *Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne*

di Luca Massidda

1. Introduzione e metodologia

L'analisi si basa su un corpus di sentenze costituito da quattro differenti repertori. Tre di questi sono stati inclusi nella ricerca attraverso la segnalazione e la messa a disposizione dei testi delle sentenze da parte di professionisti esperti, membri del consiglio scientifico del progetto STEP: l'avvocata Teresa Manente, la giudice Annamaria Picozzi, la giudice Paola Di Nicola Travaglini. A questi tre repertori qualitativi, si aggiunge un quarto database di sentenze costruito direttamente dal team di ricerca UNITUS, coordinato dalla prof.ssa Flaminia Saccà, attraverso l'accesso agli archivi digitali *Juris Data-De Jure* e *Cedam Utet Ipsoa*. Nel complesso sono state analizzate 283 sentenze¹.

La ricerca è stata condotta attraverso strumenti e tecniche di *human content analysis* su un corpus di sentenze significativo, ma non rappresentativo². I tre repertori qualitativi selezionati attraverso la logica della segnalazione esperta (Rep. Manente, Rep. Picozzi, Rep. Di Nicola Travaglini³) sono stati utilizzati per individuare gli elementi più significativi nella rappresentazione giuridica della violenza di genere. Questi sono stati poi verificati, anche attraverso analisi ed elaborazioni di tipo quantitativo, intervenendo sul database più ampio e "neutro" costruito dal gruppo di ricerca UNITUS. Il data-

¹ Per una descrizione approfondita del disegno complessivo della ricerca e delle attività portate avanti nell'ambito del Progetto STEP rimandiamo al saggio di Flaminia Saccà *Il progetto STEP*, all'interno del presente volume.

² L'impianto metodologico complessivo utilizzato per portare avanti le attività di ricerca previste dal progetto STEP è descritto nel dettaglio da Michele Negri, nel capitolo 5 del presente volume: *Il metodo della ricerca*.

³ D'ora in avanti identificati rispettivamente con le sigle RM, RP, RD.

base UNITUS⁴ ha dunque funzionato come campo di verifica, anche quantitativa, per le inferenze dedotte dall'analisi qualitativa dei repertori inclusi per segnalazioni esperta.

Dall'analisi socioculturale⁵ del corpus di sentenze sono emersi in particolare cinque principali elementi di interesse: 1) la rappresentazione sociale della vittima e della sua testimonianza; 2) la presenza ricorrente del bias delle liti familiari; 3) la presenza ricorrente del bias della gelosia; 4) la presenza ricorrente del bias del raptus; 5) la tendenziale assenza di riferimenti alla normativa internazionale (CEDAW e Convenzione di Istanbul).

2. La testimonianza della vittima: status giuridico e rappresentazione sociale

Il primo elemento chiave riguarda la centralità e la rilevanza attribuite nelle sentenze analizzate alla testimonianza delle vittime. Se il linguaggio giuridico ha tra le sue prerogative quella di “produrre” le soggettività che descrive⁶, nel dibattito di reati riconducibili alla violenza di genere la prima – determinante – operazione di costruzione sociale della realtà riguarda proprio la rappresentazione della vittima. Non c'è nulla di oggettivo, infatti, nell'essere una vittima⁷. La vittima non è una “cosa” che esiste, è il prodotto di una definizione sociale⁸. Quella dell'essere vittima è dunque una precisa «categoria»⁹ costruita all'interno di quella «messinscena paradigma-

⁴ D'ora in avanti indicato con la sigla RU.

⁵ La prospettiva sociologica utilizzata per analizzare le sentenze è complementare a quella linguistica adottata da Fabrizia Giuliani e presentata all'interno del presente volume nel capitolo 6 *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*.

⁶ M. Lazarus-Black, S. F. & Hirsch (2012), *Introduction. Performance and Paradox: Exploring Law's Role in Hegemony and Resistance*, in Id., eds., *Contested States: law, hegemony and resistance*, Routledge, London, p. 13.

⁷ N. Christie (1986), *The Ideal Victim*, in *From Crime Policy to Victim Policy*, Palgrave Macmillan, London, p. 18.

⁸ *Ibid.*

⁹ Paola Di Nicola Travaglini ci ricorda come il processo sia etimologicamente luogo di costruzione di categorie: «Il verbo greco *kategoreo* (κατηγορέω) significa accusare pubblicamente; il processo, che deve accertare la fondatezza o meno dell'accusa, è portato a creare categorie che non possono che poggiare su strutture e identità sociali di cui i reati di violenza maschile contro le donne sono la più imponente espressione» (P. Di Nicola, 2018, *La mia parola contro la sua: Ovvero quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, HarperCollins, Milano, p. 21). Anche Pierre Bourdieu nella sua riflessione sulla *Forza del diritto* riprende questo riferimento etimologico nel descrivere le sentenze come enunciati performativi «che diventano il modello di ogni atto di categorizzazione» (P. Bourdieu, 2017, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, FrancoAngeli, Milano, pp. 98-99).

tica della lotta simbolica che ha luogo nel mondo sociale» che è il processo¹⁰.

Mentre nei media troppo spesso la vittima viene ancora “rappresentata” attraverso il punto di vista del suo carnefice¹¹, nei processi che affrontano reati riconducibili alla violenza di genere al centro del dibattito vi è la narrazione della donna. Questa centralità riconosciuta al punto di vista della vittima, alla sua rappresentazione dei fatti, ha anche una dimensione fortemente problematica. Alessandra Gribaldo ha analizzato nel dettaglio, con un approccio etnografico, «the complex relationship between women’s testimony and the discursive economy that emerges in cases of intimate partner abuse in the context of the Italian legal system»¹². Nei casi di *intimate private violence* che Gribaldo ha osservato, la donna è spesso «the sole figure who speaks, both for herself and her aggressor, who is literally read through the victim»¹³. Questo “monopolio” della *voce* può facilmente innescare, nella pratica del dibattito, meccanismi discorsivi e simbolici di rivittimizzazione della parte offesa:

In particular, I identify the different devices through which the woman’s legal rights appear to be put on trial: the language used by the defense that aims at trivializing domestic violence, the form of testimony that the court requires from the victims of intimate violence, the primary interest in the truthfulness of the victim’s testimony, and the persistent evaluation of women’s agency as highly problematic. Through these mechanisms, the Italian legal system essentially (re)produces the conditions of violence against women¹⁴.

Se la testimonianza della donna è costretta a sostenere da sola l’onere della prova, il rischio è infatti che sul banco degli imputati, sotto processo, ci finiscano proprio la vittima e i suoi diritti. Un assurdo capovolgimento dei ruoli processuali¹⁵ che si traduce in un completo ribaltamento dei ruoli

¹⁰ *Ivi*, p. 97.

¹¹ Per il dettaglio della ricerca condotta nell’ambito del progetto STET sulla rappresentazione mediatica della violenza contro le donne rimandiamo ai saggi, presenti in questo volume, di Flaminia Saccà (*Tre volte vittima. Uno sguardo d’insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*), e di Rosalba Belmonte (*La violenza maschile contro le donne nel racconto della stampa*). Sul tema si vedano anche: C. Gius & P. Lalli (2014), ‘I Loved Her So Much, But I Killed Her’. *Romantic Love as a Representational Frame for Intimate Partner Femicide in Three Italian Newspapers*, «ESSACHESS: Journal for Communication Studies», 7(2), 53-75; E. Giomi (2015), *Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana*, «Problemi dell’informazione», 40(3), 549-574.

¹² A. Gribaldo (2014), *The paradoxical victim: Intimate violence narratives on trial in Italy*, «American Ethnologist», 41(4), 743-756, p. 744.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ivi*, p. 745.

¹⁵ Di Nicola Travaglini, *op. cit.*, p. 138.

“narrativi”, con la vittima costretta a fare i conti, al posto dell’imputato, con il *dispositivo della confessione*:

In cases of domestic violence, a peculiar shift occurs in which the subjectivity of the injured party (rather than that of the accused) takes center stage in the trial. The question “who did what to whom and with what intentions?” often rapidly slides into a question that the woman is requested to answer: “Who are you?” During the hearings for the familial abuse cases that I observed, the confession mechanism was paradoxically applied to the victim instead of the perpetrator. Since the perpetrator of violence usually fails to appear in court and therefore never takes the stand, his character comes to be literally played by the woman; he emerges only through statements by others and is never the object of what might be called “identification processes”. The testifying victim is, instead, called on to make a confession about herself in relation to her husband (institutional figure), her lover (relational figure), or her aggressor (a figure that must be assembled–discovered–judged). Finally, the victim thus identified is asked to speak for the perpetrator, to clarify the reasons behind the crime: The perpetrator’s actions only have sense in relation to the process of identifying the victim herself¹⁶.

In questo contesto, diventa allora centrale la capacità della vittima di elaborare la propria esperienza e prendere coscienza della propria *storia*. Nelle sentenze che abbiamo analizzato, dove ricorreva una valorizzazione positiva della testimonianza della vittima, era spesso citata nella ricostruzione delle vicende processuali la presenza di un centro antiviolenza che aveva supportato la donna nell’affrontare i momenti più difficili della sua esperienza. Dal punto di vista della vittima, poter intraprendere il percorso di uscita dalla violenza – e quello di ingresso nel complesso iter giudiziario – contando sul sostegno esperto di personale qualificato si rivela un *training* necessario per poter affrontare la *performance* del processo¹⁷. La vittima di violenza ha bisogno di essere psicologicamente preparata oltre che legalmente assistita per riuscire a sostenere il peso della sua testimonianza, per reggere le pressioni di un dispositivo giuridico che le impone l’onere della prova, per riuscire a capovolgere il suo status – da vittima silente a voce narrante, «dalla soggezione alla consapevolezza»¹⁸ – risultando sempre credibile e autentica.

¹⁶ Gribaldo, *op. cit.* 2014, p. 749.

¹⁷ Anche per la ricerca scientifica sulla violenza contro le donne si è rivelato indispensabile poter contare sul sostegno e sulla consulenza esperta delle professioniste di Differenza Donna ONG, partner del progetto STEP e responsabile delle attività di formazione in esso previste. Senza il supporto e le preziose indicazioni di Elisa Ercoli, Teresa Manente, Ilaria Boiano, Maria Spiotta e delle altre donne che quotidianamente sono impegnate con l’associazione nel contrasto alla violenza di genere il nostro sguardo di ricercatori sarebbe stato molto più miope.

¹⁸ A. Gribaldo (2019), *The Burden of Intimate Partner Violence: Evidence, Experience, and Persuasion*, «PoLAR: Political and Legal Anthropology Review», 42(2), 283-297, p. 290.

La prima voce che prende la parola nel processo di costruzione della soggettività della vittima è quella del diritto. Nei casi di violenza contro le donne, infatti, la giurisprudenza riconosce al punto di vista della vittima, alla sua ricostruzione dei fatti, al suo narrato processuale un particolare status. Un principio giuridico, più volte affermato e ribadito dalla Corte di Cassazione – e sistematicamente richiamato nelle sentenze relative a reati di violenza contro le donne – attribuisce infatti una predominante centralità al punto di vista della vittima, stabilendo che «*le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato*»¹⁹.

Il riconoscimento di questa centralità è determinante nei casi, la maggioranza come chiaramente testimoniato da tutte le principali indagini statistiche²⁰, in cui la violenza contro le donne si consuma all'interno del contesto domestico-familiare o comunque in un ambito relazionale di prossimità. La dimensione privata che la caratterizza, la sua collocazione strutturale in uno spazio intimo, interdetto a qualsiasi altro sguardo che non sia quello della vittima, rende la violenza domestica un tipo di crimine diverso dagli altri, un crimine con una sua specificità narrativa, «un crimine che “ha bisogno” di una storia»²¹. È sul giudizio della *storia* portata in aula dalla vittima che *si decide* l'esito del processo. Il problema è che la violenza contro le donne, e in particolare l'*intimate partner violence*, costituisce per le sue vittime un'esperienza biografica personale caratterizzata invece da una sorta di congenito «deficit di narratività», dal momento che «interessa ambiti dell'esperienza comune che non si prestano a una narrazione ricca e significativa»²². Qui emerge dunque un primo elemento di criticità nella trattazione giuridica della testimonianza della vittima determinato dalla difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra il bisogno di narrazione del sistema giuridico e la difficoltà di narrazione della donna che ha subito violenza.

2.1. Gli aggettivi per la testimonianza della vittima

Il principio giuridico che abbiamo visto riconoscere una determinante rilevanza alle dichiarazioni della parte offesa si traduce in un habitus linguistico

¹⁹ Cass., Sez. III, 12 ottobre 2018

²⁰ Si veda per l'Italia l'indagine ISTAT *La violenza sulle donne*: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>.

²¹ Gribaldo, *op. cit.* 2019, p. 289 (*trad. nostra*).

²² A. Gribaldo (2019b), *Hashtags, testimonies, and measurements Gender violence and its interpretation*, «Anuac», 8(1), 7-30, p. 17 (*trad. nostra*).

stico molto specifico, con un sistematico ricorso, nelle sentenze di condanna di reati relativi alla violenza di genere, a un'aggettivazione edificante nella qualificazione della testimonianza della vittima. È possibile, in particolare, individuare alcuni domini semantici ricorrenti nelle parole utilizzate dai giudici per descrivere – e tentare di “blindare” – la testimonianza della parte offesa (fig. 1).

Dominio dell'accuratezza	Dominio della credibilità	Dominio del carattere
<ul style="list-style-type: none"> • Puntuali • Precise • Complete • Dettagliate • Circostanziate • Analitiche • Meticolose • Accurate • Particolareggiate • Minuziose • Riscontrate • Specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Attendibili • Credibili • Non contraddittorie • Congruenti • Verosimili • Coerenti • Prive di aporie • Plausibili • Convincenti • Veritiere • Ineccepibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Razionali • Ragionevoli • Logiche • Spontanee • Pacate • Genuine

Fig. 1 - La testimonianza della vittima: aggettivi ricorrenti. Fonte: Progetto STEP – Unitus

La maggior parte degli aggettivi individuati va a valorizzare direttamente il racconto della vittima, tutto quello che ha a che fare con il dominio della qualità del narrato dal punto di vista della sua *accuratezza*. Il racconto della vittima è allora descritto come *puntuale, preciso, completo, dettagliato, circostanziato, analitico, meticoloso, accurato, particolareggiato, minuzioso, riscontrato e specifico*. L'intenzione del dominio dell'accuratezza è quella di valorizzare la qualità oggettiva della testimonianza della vittima, così che essa possa più difficilmente essere messa in discussione e possa efficacemente svolgere, anche da sola, la sua funzione giuridica di *fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato*. Il secondo dominio maggiormente presente nelle sentenze è quello della credibilità²³. Qui non si tratta soltanto di valorizzare la qualità oggettiva del racconto della vittima.

²³ Anche il riconoscimento della credibilità è un processo di costruzione sociale e come tale, ci ricorda Patricia Easteal, è fortemente condizionato dai filtri, in primis stereotipi e pregiudizi, con cui osserva e interpreta il mondo l'autorità giudicante: «Credibility is neither a universal nor an absolute. Little is. Within a kaleidoscope of reality model, the construction or assessment of credibility is open to the dominocentric filters such as sexism, racism, ethnocentrism, ableism and homophobia» (P. L. Easteal, 2002, *Looking through the prevailing kaleidoscope: Women victims of violence and intersectionality*, «Sister in Law, A Feminist Law Review», 6, 48-77, p. 49).

Descrivendo la testimonianza della parte offesa come *attendibile, credibile, non contraddittoria, congruente, verosimile, coerente, priva di aporie, plausibile, convincente, veritiera, ineccepibile* infatti i giudici stanno già costruendo la struttura semantica di sostegno alla propria valutazione finale. La valorizzazione positiva inizia così a estendersi dall'oggetto (la testimonianza) al soggetto che l'ha resa (la vittima). Il terzo e ultimo dominio è quello del «*carattere*». In questo caso gli aggettivi scelti per qualificare le dichiarazioni rese dalla parte offesa servono in realtà principalmente a costruire un'immagine positiva del carattere della vittima, della sua personalità. Qui abbiamo due sottodomini che emergono, quello della «*personalità razionale*» (*razionale, ragionevole, logica, lucida*) e quello della «*sincerità*» (*spontanea, pacata, genuina*).

2.2. I marker della credibilità: emozione e fragilità, perdono e pudore

Le sentenze per puntellare ancora di più la solidità della narrazione proposta dalla vittima ricorrono in diversi casi ad ulteriori «marker di credibilità» che valorizzano la testimonianza della vittima ma che alcune volte, proprio per svolgere la loro funzione legittimante, rischiano di riprodurre una rappresentazione stereotipata della donna e delle relazioni di genere. Alcuni marker apparentemente non sembrano particolarmente problematici, ad esempio quello dell'*emotività* («[la vittima] *si è addirittura commossa, tanto da avere necessità di fermarsi per un attimo nel corso della rappresentazione dell'episodio in questione*²⁴») e quello della *fragilità* («*non vi è alcun motivo per dubitare della sincerità delle dichiarazioni della *** [vittima] che non ha nascosto la sua fragilità e non ha addossato tutte le colpe dei suoi "problemi personali" al *** [imputato]*²⁵»), anche se per sostenere la posizione della vittima ricorrono a due attributi stereotipicamente riconducibili al «carattere» femminile. Non c'è nulla di male ovviamente a rappresentare nella sentenza lo stato emotivo di prostrazione in cui si trova o si è trovata la parte offesa. È opportuno però che quella condizione di emotività o

²⁴ RM, Tribunale di Monza, 2018. Rimarcare l'esitazione che ha contrassegnato la testimonianza della parte offesa può essere considerato un altro marker di credibilità che la sentenza utilizza per sottolineare l'autenticità del racconto portato in aula dalla vittima. Come scrive Gribaldo infatti «Testimony must be persuasive but not intentional or manufactured. In the end, it must be authentic. An authentic woman is one who hesitates like a victim. In the absence of evidence of bodily injuries, the court seeks to identify wounds of the soul» (*op. cit.*, 2019, p. 292).

²⁵ RU, Tribunale di Genova, 2017.

di fragilità non sia ricondotta a un presunto attributo tipico del carattere femminile, ma che venga invece chiaramente riconosciuto nell'argomentazione del giudice il nesso causale che lega la condotta violenta dell'uomo alla condizione di fragilità emotiva o di vulnerabilità in cui si trova la donna. È importante, dunque, che lo stato di prostrazione emotiva della vittima sia in maniera esplicita ricondotto alla responsabilità dell'agire violento dell'uomo. In questo modo la ricostruzione nel dibattimento processuale dello stato emotivo vissuto dalla donna può svolgere in maniera piena la sua indispensabile funzione giuridica (contribuendo per esempio alla valutazione dell'entità del danno procurato). Senza il riconoscimento da parte del giudice di questo preciso rapporto di causa-effetto tra la condizione di debolezza della vittima e l'agire violento del suo persecutore, il marker della fragilità può altresì facilmente ricadere nell'ambito del *sessismo benevolo*²⁶, «la convinzione più positiva, ma paternalistica, che le donne abbiano bisogno di protezione e di un trattamento speciale a causa della loro fragilità fisica ed emotiva»²⁷. La fragilità dello stato emotivo non è un attributo di genere ma il prodotto del regime di sopraffazione che il partner violento, nei casi di IPV, ha imposto nel tempo e nel quotidiano alla sua compagna²⁸. Come dimostra con chiarezza una sentenza firmata da Paola Di Nicola Travaglini il nostro ordinamento offre al giudice tutti gli strumenti per individuare in maniera esplicita il nesso causale tra la condizione di fragilità/vulnerabilità della donna vittima e la specifica relazione affettiva e di potere entro la quale l'uomo ha agito violenza. Come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento – ci ricorda Di Nicola Travaglini – la vulnerabilità non deve essere infatti considerata «uno status della persona, ma una “posizione” o “condizione” connessa proprio a una specifica relazione affettiva e di potere»²⁹.

Il marker di credibilità può anche essere costruito muovendosi semanticamente intorno al *topos* del *perdono*: «[la vittima] può ritenersi credibile

²⁶ P. Glick, & S. T. Fiske (1996), *The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism*, «Journal of Personality and Social Psychology», 70, 491–512.

²⁷ J. Cox & M. R. Kopkin (2016), *Defendant and Victim Sex, Sexism, and Decision Making in an Ambiguous Assault Case*, «Women & Criminal Justice», 26:5, 381-393, p. 382 (*trad. nostra*).

²⁸ L'importanza di imputare in maniera chiara e diretta la condizione della fragilità/vulnerabilità della vittima alla condotta che ha subito è confermata dal fatto che la presa di coscienza di questa dinamica, il riconoscimento dei reali nessi di causalità tra aggressione e prostrazione, costituisce una tappa obbligata del percorso di riabilitazione che deve affrontare l'autore di violenza quando si rivolge a un centro di ascolto per uomini maltrattanti. Cfr. C. Oddone (2017), *Tutti gli uomini lo fanno. Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della maschilità: il punto di vista dei maltrattanti*, «AG. About Gender, Rivista Internazionale di Studi di Genere», 6(11), 74-97.

²⁹ RD, Tribunale di Roma (G.I.P.), 2020.

*avendo reso un racconto preciso e dettagliato della vicenda (...) nemmeno mostrando particolari ragioni di astio nei confronti dell'imputato»*³⁰. Dopo aver rimarcato, in virtù della sua accuratezza, la credibilità della testimonianza resa dalla parte offesa, la sentenza sottolinea come la donna-vittima sia priva di animosità e non mostri particolare astio o rancore nei confronti del suo aggressore. La sentenza ricorre a questo marker di credibilità per sostenere il suo giudizio sulla testimonianza della vittima, estendendo la propria valutazione positiva sul «contenuto della narrazione» (*precisa e dettagliata*) anche alle «intenzioni» della vittima e alle «modalità del suo racconto»³¹. Anche in questo caso le parole utilizzate nel verdetto hanno evidentemente una precisa funzione giuridica: rimarcare l'attendibilità della vittima che è pur sempre, e in maniera diretta quando si costituisce come parte civile, portatrice di un interesse antagonistico a quello dell'imputato. Il marker della vittima che perdona però può facilmente essere ricondotto allo stereotipo della donna-angelo o della madre-madonna, che fa da contraltare alla speculare e contraria immagine della donna-prostituta, della femmina tentatrice. Una rappresentazione stereotipante dicotomica del femminile che nell'ambito del nostro tessuto socioculturale ha una forte responsabilità nel processo di socializzazione ad una cultura dei rapporti di genere non corretta³². Il rischio che si corre, servendosi di questi marker della credibilità, è dunque che nella sentenza la valorizzazione della attendibilità della testimonianza resa dalla parte offesa non passi soltanto attraverso il ricorso a un'aggettivazione edificante delle sue dichiarazioni, mirata a sostanziarne per l'appunto in maniera univoca la validità, ma anche attraverso la riproposizione, magari inconsapevole, di rappresentazioni stereotipate della donna, del suo carattere, del suo ruolo nella società. Rappresentare la vittima dentro uno stereotipo socialmente condiviso può infatti funzionare implicitamente come un marker di credibilità della sua testimonianza. In qualsiasi narrazione è più facile per noi ritenere credibile un personaggio che corrisponde alle nostre aspettative di ruolo socialmente codificate. Il problema è che nel caso delle donne che denunciano la violenza maschile subita queste aspettative sono

³⁰ RP, Tribunale di Palermo, 2019.

³¹ Il racconto della vittima, scrive Gribaldo, per essere considerato credibile deve presentare determinate caratteristiche che vanno «from her narrative's content (coherent, detailed, quantitative) to her intentions (to achieve a just ruling detached from any specific contingency) and the way she expresses herself (a truthful tone appropriate to a victim-subject)» (*op. cit.*, 2014, p. 749).

³² M. Macdonald (1995), *Representing women. Myths of femininity in the popular media*, Edward Arnold, London.

tendenzialmente costruire sulla base di stereotipi e pregiudizi di genere³³: l'autenticità della vittima e della sua storia è così misurata sul parametro della norma sociale, della sua eventuale corrispondenza con l'immagine socialmente definita della "vittima ideale"³⁴. Una norma però che dietro la sua presunzione di neutralità nasconde radicati bias di genere. Nel momento in cui le nostre aspettative di ruolo sono condizionate da quello che Patricia Eastal definisce «il filtro del sessismo» diventa infatti decisiva nella valutazione della credibilità della vittima la sua «conformità alle norme di genere tradizionali, in particolare a quelle che regolano il comportamento sessuale»³⁵. In questo modo si apre però un potenziale conflitto culturale tra l'intenzione virtuosa, da un punto di vista giurisprudenziale, che mira a tutelare nella maniera più piena – anche in previsione di possibili ricorsi – la testimonianza della parte offesa, e la riproposizione di stereotipi e pregiudizi sulle donne che nel loro profondo e spesso inconsapevole radicamento nella società e nel suo linguaggio partecipano in maniera determinante alla creazione di quel groviglio di pregiudizi di genere su cui con drammatica facilità attecchisce poi la violenza maschile contro le donne.

La stessa problematica la riscontriamo quando nella sentenza si fa ricorso a quello che possiamo descrivere come «marker del pudore»:

Il collegio ha potuto verificare la spontaneità del racconto della donna, la quale (...) ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell'episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, cercando però di gestire il proprio stato d'animo *con giusta dose di pudore*. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall'imputato nonché i dettagli della violenza subita³⁶.

³³ «La conseguenza deflagrante di questi pregiudizi è che la donna che denuncia la violenza subita da un uomo, per essere creduta, deve corrispondere a un modello prestabilito dal contesto sociale» (Di Nicola Travaglini, *op. cit.*, p. 135). È lo stesso tipo di dinamica che si attiva quando nelle aule di tribunale la donna è presente non come vittima, ma come imputata. Diverse ricerche, soprattutto in ambito anglosassone, hanno mostrato come le donne che nel corso del processo «aderiscono ai ruoli di genere tradizionali ricevono una maggiore clemenza nella condanna» (Cox & Kopkin, *op. cit.*, p. 382, *trad. nostra*). Di contro «le donne che non si conformano ai ruoli tradizionali, ad esempio quelle donne che rimangono single o perseguono attivamente carriere di successo, saranno trattate in modo più punitivo all'interno dell'ordinamento giuridico rispetto alle loro controparti femminili più tradizionali. Queste donne non tradizionali sono punite non solo per i loro reati penali, ma per la loro deviazione dalle norme di genere» (*ibid.*, *trad. nostra*). Aspettative di ruolo e stereotipi di genere agiscono nei confronti della donna, sia che essa abbia nel processo il ruolo della vittima che quello dell'imputata.

³⁴ Christie, *op. cit.*, 1986.

³⁵ Eastal, *op. cit.* 2002, p. 53, *trad. nostra*.

³⁶ RM, Tribunale di Roma, violenza sessuale, 2010

Qui abbiamo un caso emblematico di sentenza dove è sistematico il tentativo di legittimare e sostenere il resoconto della vittima. Tornano diversi degli aggettivi che abbiamo individuato come ricorrenti nella descrizione, con valorizzazione positiva, del punto di vista della parte offesa (*spontaneo, lucido, preciso, coerente, preciso, puntuale*). A questi attributi la giudice aggiunge però, sempre in funzione legittimante rispetto alla posizione della parte offesa, un problematico «marker di credibilità» nella rappresentazione della vittima, che ha ricostruito il suo dramma e gestito il proprio stato d'animo – si scrive nella sentenza – «con giusta dose di pudore». L'argomentazione proposta dalla sentenza mostra con chiarezza come per il sistema giuridico «la ricerca della verità sia aggrovigliata al giudizio sui modi adeguati di sperimentare e comunicare la violenza intima»³⁷. Per sottolineare la sua credibilità la vittima deve dunque essere ricondotta a un immaginario stereotipato sul comportamento socialmente appropriato che dovrebbe tenere una giovane donna vittima di violenza sessuale, che deve essere pudica nel momento in cui è costretta a parlare di dettagli che riguardano la sfera della sua intimità e della sua sessualità. Il «pudore» con cui viene ricostruito un episodio di violenza sessuale non dovrebbe però essere un parametro di valutazione rispetto all'attendibilità della testimonianza. Né sembra possa esistere, e certamente non la possa stabilire un tribunale, quale sia in questi casi “la giusta dose di pudore” che deve caratterizzare il racconto della vittima e il suo stato d'animo. Ancora una volta, dunque, la sentenza riproduce «la dicotomia tra donna perbene e donne permale» e così facendo legittima il dispositivo di «governamentalità della sessualità femminile» che in essa è inscritto³⁸. Il significato sotteso a questa costruzione argomentativa è infatti che il pudore mostrato dalla donna rappresenta un elemento a sostegno della sua credibilità e attendibilità. In questo modo però si suggerisce, sempre in maniera implicita, che di contro una donna disinibita e diretta nella rappresentazione della propria intimità/sexualità possa essere considerata una vittima di violenza meno credibile.

2.3. Esemplicità giuridica e rappresentazione stereotipata

Le ambiguità che si nascondono dietro l'utilizzo dei marker della credibilità per sostenere la posizione processuale della vittima ci mettono in

³⁷ Gribaldo, *op. cit.*, 2019, p. 292, *trad. nostra*.

³⁸ C. F. Pedace (2017), *Da vittima a imputata. La violenza sessuale nel procedimento penale*, «Studi sulla questione criminale», 12(3), 27-44, p. 31. Per un'analisi approfondita di come il controllo sociale della sessualità abbia storicamente agito come una «struttura portante dell'organizzazione sociale» rimandiamo a F. Saccà (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano.

guardia dalla tentazione di ritenere che le criticità nella rappresentazione giuridica della violenza contro le donne siano riconducibili soltanto a sentenze “ingiuste”. Non dobbiamo invece cadere nell’errore di credere che i problemi nell’utilizzo all’interno delle sentenze di una rappresentazione stereotipata del femminile e del ruolo della donna nella società siano sempre riconducibili ad un disposto che abbia anche un *vulnus* di giustizia (assoluzione, condanna lieve, inopportuna concessione di attenuanti, ecc.). In realtà una scorretta rappresentazione socioculturale e linguistica della donna e dei rapporti di genere può benissimo essere associata ad una condanna esemplare del reo. Anzi, può costituirne persino il presupposto. Prendiamo il caso della sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia. È una sentenza per un caso di femminicidio:

Quanto alla natura del dolo, si può convenire con la difesa sul dolo d’impeto, ma non sulla modesta entità del dolo, essendo stato l’omicidio l’atto finale di un crescendo di violenze ed aggressioni e preceduto, nella giornata, da due animati litigi (...) Litigio, quest’ultimo, definito “banale” dallo stesso imputato, che tuttavia scatenò la furia omicida e da annoverare senz’altro tra i motivi futili, per l’evidente sproporzione tra la scenata di gelosia, ben giustificata dalle «scappatelle» del marito (...) ed il plurimo delitto commesso che ebbe come risultato lo stroncamento di due vite (...) [la vittima era] una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa e che, nonostante tutto, l’amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni. Una donna, il cui più bel ritratto si ritrova nelle parole di *** [la collaboratrice domestica], captate a sua insaputa e quindi sincere (...) *“Io penso che quella donna si è liberata, non ha fatto un peccato, si vede dal viso. Io penso che non è una che fatto peccato, si vede dal viso. Loro dicono tutte cazzate, davanti a Dio. E non fa niente, quella donna adesso sta in pace. Quella donna ha sofferto tanto”*³⁹.

La sentenza è molto significativa. La corte di Assise conferma il giudizio di primo grado, condanna l’uxoricida all’ergastolo. Nonostante non accolga la tesi del P.M. dell’omicidio preterintenzionale, non gli riconosce attenuanti (seppur incensurato) e invece ribadisce l’aggravante del futile motivo. Eppure, a questa “esemplarità giuridica” fanno da controparte molteplici elementi di criticità nella rappresentazione che il tribunale offre della violenza di genere: il dolo d’impeto, la furia omicida scatenata da un litigio banale, ma soprattutto la rappresentazione cristologica della vittima come donna-angelo che per amore sopporta le violenze del marito. La sentenza costruisce la sua vittima ideale: ragazza perbene (*da tutti definita buona e generosa*), madre amorevole (peraltro *oberata da una gravidanza difficile*), moglie devota (*l’amava tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni*),

³⁹ RM, Corte di Assise di Appello di Perugia, 2010.

donna angelicata (*non è una che ha fatto peccato, adesso sta in pace, ha sofferto tanto*). La sua esemplarità giuridica è figlia di questa rappresentazione stereotipata del femminile e della violenza di genere. Tendiamo a pensare che le criticità nella rappresentazione della violenza di genere si associno con delle sentenze “ingiuste”, che in qualche modo giustifichino, minimizzino, mortifichino la gravità della violenza maschile contro le donne. Invece non è necessariamente così. Se la donna uccisa fosse stata una cattiva moglie, magari un’adultera, se fosse stata una cattiva madre o se non avesse scelto la maternità come “destino”, se fosse stata una peccatrice, se fosse appartenuta alla categoria “sbagliata” delle donne “permale”, donne «la cui sessualità non è praticata all’interno della famiglia, i cui corpi eccedono la norma eterosessuale, le cui soggettività non sono suscettibili di essere immediatamente valorizzate nel circuito di produzione e riproduzione sociale»⁴⁰ che tipo di sentenza avremmo trovato in giudici che utilizzano questo frame interpretativo e questo linguaggio nel rappresentare la violenza di genere?

3. Bias nella rappresentazione sociale della violenza di genere: liti familiari, gelosia, raptus

Mentre i «marker della credibilità» chiedono al giudice di prestare attenzione a non cadere nell’errore di riprodurre e legittimare stereotipi di genere nel costruire la propria struttura argomentativa di sostegno alla posizione processuale della vittima, i tre bias sociali che la ricerca ha rilevato come ricorrenti nei testi delle sentenze – liti familiari, gelosia e raptus – determinano immediatamente una criticità nella rappresentazione che il linguaggio giuridico sta offrendo della violenza contro le donne. Il problema non è il modo in cui vengono utilizzati, ma la loro semplice – e ricorrente – presenza. Questa, infatti, immediatamente condiziona l’interpretazione – e il giudizio – della violenza di genere, imponendo allo sguardo dell’osservatore una prospettiva distorta sul fenomeno. Per iniziare, prendiamo in considerazione il bias delle liti familiari.

3.1. Il frame delle liti familiari

Quando la violenza contro le donne si consuma all’interno di un rapporto di prossimità gli aggettivi che ricorrono nella descrizione della relazione sentimentale sistematicamente richiamano il frame delle liti familiari (fig. 4.2).

⁴⁰ C.F. Pedace, *op. cit.*, p. 31.

Il problema è che adottare questa prospettiva può agire – e spesso effettivamente agisce – come un fattore di normalizzazione dei comportamenti violenti di cui sono vittime le donne, distorcendo la percezione della violenza domestica attraverso quelle che Patricia Easteal, Lorana Bartels e Reeva Mittal definiscono «*minimising lens*»⁴¹.




Fig. 2 - Frame della litigiosità: aggettivi ricorrenti nella descrizione della relazione sentimentale. Fonte: Progetto STEP – Unitus

Quello della lite familiare è un bias fortemente radicato nel nostro sistema sociale. Il pensiero comune lo evoca continuamente quando si trova costretto a rappresentare e a dar senso alla violenza maschile contro le donne. È infatti spesso la società, che entra nelle aule del tribunale attraverso le parole dei testimoni, ad imporre il frame della litigiosità nel dibattito. Non lo fanno solo gli imputati (in prima persona o attraverso la strategia difensiva del

⁴¹ P. Easteal, L. Bartels, & R. Mittal (2019), *The importance of understanding the victims' «reality» of domestic violence*, «Alternative law journal», 44(1), 11-16, p. 12.

proprio avvocato)⁴² – che hanno evidentemente l’interesse ad attribuire, almeno in parte, la responsabilità del comportamento violento a una dinamica di coppia piuttosto che al proprio carattere e al proprio agire – ma spesso sono proprio le vittime a ricondurre gli episodi di violenza subita ad una “normale” routine familiare, a dinamiche di coppia consuetudinarie. Nei casi in cui il bias è introiettato dalla vittima nel modo più distorto, è essa stessa ad assumersi la responsabilità della tensione conflittuale che anima il rapporto di coppia, provando esplicitamente a deresponsabilizzare il proprio partner:

Voi mi chiedete se di solito litigo con il mio compagno ed io vi rispondo che capita che litighiamo ma i litigi scaturiscono dal fatto che egli mi vuole dare buoni consigli (...) Comunque tengo a precisare che quando mi colpisce usa sempre le mani e mi prende a schiaffi, comunque non sono pesanti (...) e ogni volta che beve gli parte il cervello⁴³.

Se il frame della litigiosità, come abbiamo detto, entra sistematicamente nelle aule di tribunale introdotto dalle dichiarazioni della vittima, dell’imputato o dei testimoni ascoltati, decisiva è allora la capacità dei giudici di sottrarsi, al momento delle conclusioni e del proprio pronunciamento a questo frame, anche quando viene in maniera così prepotente portato nel dibattito in aula dai testimoni ascoltati, e magari dalla vittima stessa, che lo ha pienamente introiettato⁴⁴. La gravità e il danno che può produrre questo bias aumenta infatti in maniera significativa quando questo schema distorto dei rapporti di genere è condiviso, inconsapevolmente o meno, dal/dalla giudice, che nella sua sentenza va così a riprodurre, legittimare e consolidare il pregiudizio della lite come normale dinamica di coppia e persino della violenza

⁴² «One element that always emerges in courtroom questioning and discussions is the normalization of violence through the trivialization of domestic conflict: The defense tends to use a simplifying, gender-blind language. For instance, the defense systematically replaces terms such as violence or even conflict with terms like squabble, scuffle, or predicament and frequently uses impersonal expressions and the passive voice to describe episodes of violence (“some slapping occurred”) in an overall tendency to trivialize the violent event, on one side, and, on the other side, to deny that the acts were perpetrated by the accused» (Gribaldo, *op. cit.*, 2014, p. 745).

⁴³ RP, Tribunale di Palermo, maltrattamenti, 2019

⁴⁴ La vittima che adotta lo schema di interpretazione della relazione di coppia imposto dal partner violento e dal retaggio di un ordine patriarcale dimostra il potere del *dominio maschile*, la sua capacità di imporre *riconoscenza* e *sottomissione*. È in questa costrizione del punto di vista che si istituisce secondo Bourdieu la *violenza simbolica*, quando il rapporto di potere è introiettato dal soggetto dominato al punto che questo non riesce nemmeno ad immaginare di poter pensare il mondo e il suo esserci al di fuori e al di là di quello schema di pensiero (P. Bourdieu, 1998, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano).

come reazione “comprensibile” a una incompatibilità caratteriale. Se poi il ricorso a questo bias della litigiosità si traduce anche, nel testo della sentenza, nella colpevolizzazione esclusiva o prevalente della donna, che del clima di tensione reciproca diventa in qualche modo la prima responsabile, allora siamo certamente di fronte a una cattiva pratica. Ne è un esempio la sentenza del Tribunale di Salerno in cui la giudice, nel concedere le attenuanti generiche all'imputato, afferma che le condotte violente dell'uomo «appaiono causate anche da una forte incompatibilità caratteriale con la parte offesa che ha finito per scatenare l'indole violenta dell'****»⁴⁵. Qui sono importanti i verbi, più degli aggettivi. Non solo è la forte incompatibilità caratteriale a causare i comportamenti violenti, ma è evidentemente la donna a portare la maggior responsabilità del clima di litigiosità che anima il rapporto di coppia, finendo lei per scatenare – verbo transitivo di cui la donna è soggetto e la violenza solo, determinato e in qualche modo passivo, complemento oggetto – l'indole violenta del compagno.

L'adozione del frame delle liti familiari può impedire al giudice di riconoscere la reale natura del fenomeno sociale che sta osservando (e dunque anche del crimine su cui è chiamato a pronunciarsi). La ricerca, soprattutto anglo-sassone, ha riflettuto molto a partire dai primi anni Novanta sulla necessità di definire in maniera corretta l'oggetto “violenza contro le donne”, in particolar modo quando essa assume la sua forma più comune, quella della violenza domestica (o *intimate partner violence*). Michael P. Johnson ha lavorato per anni al tentativo di costruire una tassonomia scientificamente corretta dell'IPV, distinguendo tra due differenti tipologie di violenza domestica: l'«*intimate terrorism*» e la «*situation couple violence*»⁴⁶. Nel suo primo tentativo di classificazione Johnson aveva preferito parlare per la prima tipologia di violenza contro le donne di «*patriarchal terrorism*»:

a product of patriarchal traditions of men's right to control “their” women, is a form of terroristic control of wives by their husbands that involves the systematic use of not only violence, but economic subordination, threats, isolation, and other control tactics⁴⁷.

Questa etichetta offriva il vantaggio secondo lo stesso autore, «of keeping the focus on the perpetrator and of keeping our attention on the systematic, intentional nature of this form of violence»⁴⁸. Nell'ultima versione del suo

⁴⁵ RD, Tribunale di Salerno, 2018.

⁴⁶ M. P. Johnson (2006), *Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence*, «Violence against women», 12(11), 1003-1018.

⁴⁷ M. P. Johnson (1995), *Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women*, «Journal of Marriage and the Family», 57(2), 283-294, p. 284.

⁴⁸ *Ibid.*

modello, proposta insieme a J. B. Kelly⁴⁹, articolata su quattro tipologie di IPV, i due autori useranno invece la formula «coercive controlling violence»⁵⁰ per descrivere quel tipo di sistematica condotta prevaricatrice agita all'interno della relazione affettiva che inizialmente era stata descritta, in termini politicamente più efficaci ma evidentemente per gli autori scientificamente meno neutri, di *terrorismo patriarcale*. In ogni caso, nel corso delle diverse elaborazioni prodotte da Johnson è rimasta costante la contrapposizione principale tra un tipo di violenza domestica riconducibile all'asimmetria del potere e alla strategia di sistematico controllo operata da uno dei partner (statisticamente quasi sempre l'uomo nelle relazioni eterosessuali) e una violenza che possiamo definire invece "situazionale", priva della dimensione strutturale del controllo e riconducibile tendenzialmente ad una escalation di tensioni reciproche dentro la coppia (molto più simmetrica dal punto di vista del genere). Da questo punto di vista, la tendenza riscontrata nelle sentenze analizzate a introiettare nello sguardo giuridico il bias sociale delle liti familiari quando si trova a valutare reati riconducibili alla violenza di genere è fortemente problematica, per due principali ragioni. Primo, l'adozione *a priori* del frame "situazionale" impedisce al giudice di riconoscere e interpretare in maniera corretta l'agire violento dell'aggressore. Ricorrere in maniera inconsapevole, o anche solo superficiale, al frame della litigiosità familiare distorce l'interpretazione della violenza "osservata" e impedisce al giudice di individuare i tratti distintivi del «terrorismo intimo o patriarcale»: la strutturale asimmetria di potere in cui le violenze sono state commesse, il contesto di sistematica coercizione e controllo pervasivo in cui il partner "dominante" ha potuto agire, la molteplicità di forme che la violenza può assumere e la necessità di considerarle in una prospettiva olistica. Dentro il frame dell'*intimate terrorism*, infatti, episodi di violenza simbolica, psicologica ed economica che se considerati nella loro singolarità potrebbero sembrare avere scarsa o nulla rilevanza penale acquistano invece un preciso significato sociale e giuridico, rappresentando la punteggiatura quotidiana su cui si organizza una sistematica e ossessiva volontà di controllo del partner abusante. Il secondo elemento di criticità deriva dal fatto che quella "situazionale" tende ad essere la forma di violenza domestica più rappresentata nelle indagini statistiche a campione causale, mentre è l'*intimate terrorism* «che predomina tra i casi che giungono all'attenzione delle forze

⁴⁹ J. B. Kelly & M. P. Johnson (2008), *Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions*, «Family court review», 46(3), 476-499.

⁵⁰ Completano la tetradе dell'IPV la «violent resistance», la «situational couple violence» e la «separation-instigated violence» (*ibid.*).

dell'ordine, dei centri-antiviolenza e delle altre istituzioni pubbliche»⁵¹. Dunque, il frame che il sistema penale dovrebbe adottare di default nell'interpretazione dei casi di violenza domestica dovrebbe semmai essere quello del *terrorismo intimo* o *patriarcale*, certamente non quello *situazionale*⁵².

3.2. Conseguenze giuridiche di un bias linguistico

L'adozione di un frame scorretto non costituisce dunque esclusivamente un problema linguistico, di rappresentazione sociale della violenza contro le donne. Determina delle distorsioni che possono compromettere tanto la capacità di analisi della ricerca scientifica quanto la capacità di giudizio del sistema legale. La riproposizione del bias della litigiosità non è giuridicamente neutra, riconducendo la violenza a una dinamica relazionale, di coppia, può infatti ostacolare il riconoscimento della corretta fattispecie di reato in cui far rientrare il comportamento in esame.

Se la violenza domestica è ricondotta alla tipologia "situazionale" diventa problematica l'identificazione del reato di maltrattamenti (art. 572. c.p.), dal momento che viene meno quella condizione di asimmetria di potere invece indispensabile per discriminare tra conflittualità (reciproca) e violenza⁵³:

⁵¹ M. P. Johnson (2011), *Gender and types of intimate partner violence: A response to an anti-feminist literature review*, «Aggression and violent behavior», 16(4), 289-296, p. 291 (trad. nostra). Johnson descrive nel dettaglio le distorsioni che caratterizzano le diverse tipologie di indagine sulla violenza domestica: mentre nelle «random sample survey» l'alto tasso di non risposta delle vittime di «intimate terrorism» tende a sottodimensionare e ad occultare la «coercive controlling violence», nelle «agency sample» («court sample» e «shelter sample» in particolare) questa forma asimmetrica e pervasiva di violenza domestica diventa prevalente, poiché le sue caratteristiche di gravità e cronicità la rendono molto più "sensibile" ad un processo di istituzionalizzazione, attraverso il "contatto" con ospedali, tribunali, forze dell'ordine, centri-antiviolenza (ivi, p. 290). Lavorando su un dataset britannico degli anni '70 Johnson ha rilevato come nella *survey sample* l'89% della violenza domestica rappresentata fosse riconducibile alla «situational couple violence» mentre solo l'11% dei casi rientrava nel perimetro della «coercive controlling violence». Di contro, analizzando la «court sample» notava come meno di un terzo degli episodi fosse ascrivibile al modello "situazionale" (29%) mentre quasi sette casi su dieci descrivevano forme di violenze orientate alla coercizione e al controllo (68%), tendenzialmente agite da partner maschili (Kelly & Johnson, *op. cit.*, 2008).

⁵² La capacità di distinguere tra le diverse forme che la violenza domestica può assumere rappresenta anche un elemento cruciale nella valutazione giuridica sull'affidamento dei minori. La tutela della bigenitorialità può essere un indirizzo legittimo da seguire nei casi di «situational couple violence», ma diventa molto più problematico imporlo come principio laddove il giudice *riconosca* invece la presenza di «coercive controlling violence» (Kelly & Johnson, *op. cit.*, 2008).

⁵³ «La conflittualità presuppone sempre una situazione interpersonale basata su posizioni

L'istruttoria compiuta ha dato la prova del fatto che il rapporto coniugale tra **** [imputato] e **** [vittima] è sempre caratterizzato da un'elevata conflittualità interpersonale (...) con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 572 c.p. tra coniugi, non può ravvisarsi tale figura criminosa soltanto per la presenza di conflittualità tra gli stessi, ma è necessario che uno di loro ponga in essere una condotta caratterizzata da vessazioni unilaterali, fisiche o psicologiche, nei confronti dell'altro⁵⁴.

In modo analogo il bias della litigiosità, della relazione conflittuale, può intervenire nella (s)valutazione del reato di *atti persecutori - stalking*, laddove – come avviene in questa sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – comportamenti disdicevoli e atti di rilievo penale considerati singolarmente sono ricondotti a una *querelle tipica di una tormentata separazione* e alle *inevitabili fasi di conflittualità* che accompagnano la complessa gestione di una separazione:

Evidentemente, non ogni momento di tensione o di reciproca pretesa può essere qualificato come atto persecutorio e nemmeno la complessa gestione della fase post-separazione, che spesso porta con sé inevitabilmente fasi di conflittualità, può di per sé far concludere che uno dei due protagonisti del rapporto sia uno stalker. Si tratta, al contrario, di stabilire se egli abbia voluto infliggere un turbamento non dovuto o assolutamente eccessivo rispetto al contesto, per quanto teso possa essere, così da far tracimare le opposte rivendicazioni che quasi ontologicamente connotano una separazione coniugale in un *quid pluris*, che consista addirittura in un reato. (...) In definitiva, pare a questo giudice che ci si trovi al cospetto della *querelle tipica di una tormentata separazione*, nel corso della quale possono essere stati senz'altro adottati dall'[imputato] comportamenti disdicevoli o talora atti di rilievo penale (come le lesioni di cui al capo F), ma che non possono essere qualificati come 'persecutori', nel senso richiesto dall'art. 612 bis c.p.⁵⁵

Una sentenza del Tribunale di Palermo (RP) chiarisce come il frame della lite familiare possa contribuire ad innescare un processo di normalizzazione della violenza domestica che si traduce non soltanto in una rappresentazione linguisticamente e socio-culturalmente non corretta della violenza perpetrata da un uomo nei confronti della propria compagna/ex-compagna ma che potenzialmente va anche a compromettere la possibilità di inquadrare giuridicamente in maniera corretta il reato oggetto del giudizio. In questo caso, infatti, il testo della sentenza è punteggiato da continui riferimenti al bias della litigiosità. La relazione tra aggressore e vittima è descritta ricorrendo ad aggettivi ed

di forza (economica, sociale, relazionale, culturale) simmetriche e che l'assenza di simmetria, determinando uno squilibrio di relazione tra le parti, è indice di violenza» (Scuola Superiore della Magistratura).

⁵⁴ RD, Tribunale di Lanciano, 2015.

⁵⁵ RU, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2017.

espressioni che sistematicamente evocano il frame della conflittualità di coppia, definendo quello che possiamo descrivere come un «anti-climax della litigiosità» (fig. 3).




Fig. 3 - L'anticlimax della litigiosità. Fonte: Progetto STEP – Unitus (RP, 2019)

La violenza domestica viene prima ricondotta nel perimetro della *lite familiare* (i litigi sono *continui, frequenti, banali*). La stessa lite familiare viene ulteriormente minimizzata nel momento in cui viene descritta come una *discussione* (il litigio allora si fa *verbale*, seppur *animata* e *violenta* è pur sempre una *discussione*, ulteriormente depotenziato poi nell'essere ridotto ad *alterco verbale* e *discussione ad alta voce*). L'ultimo gradino da scendere per completare l'anticlimax della litigiosità, dopo aver fatto della violenza una lite e della lite una discussione – nascondendo così dalla rappresentazione del reato un più esplicito e immediato riferimento alla violenza agita/subita – è quello che trasfigura le discussioni rappresentandole come *incomprensioni*. Descrivendo la relazione attraverso il frame delle *incomprensioni* il linguaggio della sentenza praticamente annulla ogni volontà di azione dell'aggressore. I due partner diventano entrambi soggetti passivi, entrambi subiscono una situazione che sfugge alle loro capacità di comprensione. Se poi l'aggettivo scelto per descrivere queste incomprensioni è «*reciproche*», allora la responsabilità delle tensioni è necessariamente condivisa.

3.3. Il frame della gelosia

Il frame della gelosia, come quello delle liti familiari, è radicato nella società ed è spesso questa a introdurlo nelle aule dei tribunali. Anche in questo caso, come già abbiamo visto analizzando la ricorrenza del bias della conflittualità di coppia nelle sentenze, il giudizio del tribunale non sempre riesce a evitare di riprodurre e legittimare il pregiudizio radicato nel sistema sociale. Possiamo prendere come esempio una sentenza del Tribunale di Civitavecchia⁵⁶. Il frame della gelosia, introdotto da un testimone («il teste conferma che l'imputato era *ossessionato dalla gelosia*») e confermato dalla stessa vittima (che «spiega come *l'iniziale gelosia si era trasformata in una vera e propria pretesa di possesso*»), si sedimenta anche nelle conclusioni del giudice che così argomenta il disposto della sua sentenza: «il delitto può essere integrato dal continuo ed invasivo controllo da parte del marito, divorato da una *patologica ed incontenibile gelosia* nei confronti della moglie». Più avanti la sentenza parla ancora di «indagato *acceccato dal possesso* verso la convivente». Qui tornano ad essere determinanti gli aggettivi scelti dal giudice: la gelosia che divora il marito è infatti *patologica e incontenibile*. Entrambi gli attributi amplificano il potenziale di deresponsabilizzazione della condotta violenta già presente nell'utilizzo, scorretto, del frame della gelosia per ricostruire i fatti, suggerendo da un lato, di nuovo, un impulso che non è controllabile dal soggetto e dall'altro richiamando inopportuna-mente un orizzonte di senso medico-clinico (“patologico”) per una condizione semmai tutta socioculturale. Se l'uomo violento nei confronti della compagna è descritto come un “malato” che ha “perso il controllo” per colpa della gelosia, è evidente che sia in atto un dispositivo semantico che svolge una funzione almeno parzialmente giustificante rispetto al suo agire.

In una prospettiva di analisi del linguaggio delle sentenze, lavorando sul bias della gelosia, è importante, come il caso appena citato ci ha suggerito, andare ad osservare nel dettaglio gli aggettivi che nelle sentenze ricorrono per (s)qualificare il sentimento in oggetto. Possiamo ricondurli a quattro frame: 1) l'aggettivazione drammatizzante; 2) la perdita del controllo; 3) la malattia; 4) l'ingiustizia (fig. 4.4). Di questi frame, solo il primo, in cui il lessico scelto mira semplicemente a drammatizzare l'intensità dello stato d'animo (la gelosia è descritta come *forte, pressante, feroce, smodata*), non aggiunge significativi ulteriori elementi di criticità all'utilizzo del bias della gelosia. Mentre sia il frame della perdita del controllo (*inarrestabile, incontrollabile, incontenibile, accecante, rabbiosa*) che il frame della malattia (il più ricco di varianti lessicali: *patologica, morbosa, ossessiva, delirante,*

⁵⁶ RM, Tribunale di Civitavecchia, 2017.

paranoica, parossistica) rischiano di produrre un effetto deresponsabilizzante rispetto al comportamento dell'uomo violento. Il frame però più nocivo potrebbe essere il quarto, quello dell'«ingiustizia», in cui il sentimento della gelosia è caratterizzato attraverso la scelta di aggettivi che insistono sul suo essere appunto «ingiusto» (la gelosia è in questo caso *immotivata* o *ingiustificata*), perché scaturito senza che nella realtà il comportamento della donna offesa lo abbia determinato. Il pericolo qui è che un'aggettivazione negativa abbia un effetto superficiale di stigmatizzazione dello stato emotivo, mentre nella sua sostanza opera in profondità una legittimazione degli stereotipi e dei pregiudizi che lo sostengono. La condanna di una gelosia «immotivata» o «ingiustificata» rischia infatti di sottendere l'accettabilità di quel sentimento, laddove esso invece nasca da un legittimo sospetto o sia addirittura confermato dai fatti.

AGGETTIVAZIONE DRAMMATIZZANTE	FRAME DELLA PERDITA DEL CONTROLLO	FRAME DELLA MALATTIA	FRAME DELLA «INGIUSTIZIA»
Valorizza l'intensità dello stato d'animo	Rischia effetto di deresponsabilizzazione		Legittima il bias e gli stereotipi che lo sostengono
<i>Forte</i>	<i>Inarrestabile</i>	<i>Patologica</i>	<i>Immotivata</i>
<i>Pressante</i>	<i>Incontrollabile</i>	<i>Morbosa</i>	<i>Ingiustificata</i>
<i>Feroce</i>	<i>Incontenibile</i>	<i>Ossessiva</i>	
<i>Smodata</i>	<i>Accecante</i>	<i>Delirante</i>	
	<i>Rabbiosa</i>	<i>Paranoica</i>	
		<i>Parossistica</i>	

Fig. 4 Gli aggettivi della gelosia: 4 frame. Fonte: Progetto STEP – Unitus

Il problema principale, dunque, che si nasconde dietro l'utilizzo del frame della gelosia per descrivere e interpretare la violenza maschile contro le donne risiede nell'effetto deresponsabilizzante che, inconsapevolmente o meno, esso produce. L'analisi condotta da Alessandra Dino, Gaetano Gucciardo e Clara Cardella su un campione di 370 sentenze di femminicidio emesse tra il 2010 e il 2016 mostra come questo effetto deresponsabilizzante

introdotto dal frame della gelosia, anche nei casi in cui la violenza contro le donne raggiunge la sua massima gravità, possa avere un impatto sull'azione giudicante del tribunale. L'indagine ha infatti rilevato come nei casi di *intimate femicide*

quando le motivazioni riguardano possesso e gelosia si riconoscono le attenuanti in misura maggiore rispetto agli altri tipi di femminicidio (a parte la patologia mentale [...]). Come se, in qualche modo, nel processo si riconoscesse che la gelosia e la possessività maschile costituiscono motivazioni dell'atto che, in una certa misura, ne attenuano, appunto, la gravità⁵⁷.

Piuttosto che agire come un elemento di attenuazione della responsabilità dell'aggressore, l'introduzione del bias della gelosia nel dibattimento processuale dovrebbe essere letto dal giudice come un "indizio" da seguire per individuare in maniera corretta la tipologia di violenza che sta osservando. Se torniamo infatti alla classificazione proposta da Johnson il frame della gelosia può essere interpretato come il segnale che siamo di fronte ad un caso di *coercitive controlling violence*. Individuare in un forte sentimento di gelosia il dispositivo di innesco del comportamento violento non deve necessariamente attivare un meccanismo deresponsabilizzante o giustificatorio, può piuttosto indicare come la violenza sia scaturita da un insano desiderio di possesso e di controllo. Interpretato in questo modo, l'«ancoraggio sociale»⁵⁸ della gelosia, portato in aula dalle testimonianze raccolte, può dunque avere una funzione disvelatrice: invece di considerarlo come il segnale di un comportamento che ha origine in uno stato emotivo particolare, se non legittimo per lo meno comprensibile, esso ci allerta sulla possibile presenza di una violenza coercitiva e controllante. La gelosia, introdotta nelle aule dalla società e dai suoi pregiudizi, utilizzata dalla difesa dell'imputato come dispositivo – morale, se non strettamente giuridico – attenuante, diventa così un invito a prestare attenzione alla dimensione strutturale della violenza contro le donne, a ricercare nel comportamento agito i segnali di una «concezione gerarchica e asimmetrica della relazione tra uomo e donna»⁵⁹, a

⁵⁷ A. Dino, G. Gucciardo, C. Cardella (2021), *Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in P. Lalli, a cura, *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, Bologna, p. 223. Per un approfondimento su questo lavoro di ricerca si vedano anche: A. Dino (2019), *Violenza di genere e femminicidio nelle narrazioni giudiziarie in Italia. Il punto di vista dei testimoni privilegiati*, «Sociologia del Diritto», n. 3, 2019; A., Dino (2021), *Femminicidi a processo: Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Mimesis, Milano.

⁵⁸ Dino, Gucciardo & Cardella, *op. cit.*, p. 226.

⁵⁹ S. Capecechi (2019), *The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research*, «Quality & Quantity», 53(5), 2635-2645.

riconoscere le tracce non sempre immediatamente e facilmente visibili (soprattutto dallo sguardo giuridico⁶⁰) di un «terrorismo intimo», tendenzialmente di matrice patriarcale, a ricercare segnali della presenza nella relazione di coppia di «tattiche di controllo analoghe a quelle identificate da Pence e Paymar (1993)⁶¹: minacce, controllo economico, uso di privilegi e punizioni, sfruttamento dei bambini, isolamento, abuso emotivo e controllo sessuale»⁶².

3.4. *Il frame del raptus*

Il terzo e ultimo bias che abbiamo preso in considerazione è quello del *raptus*. Il termine *raptus* non ricorre quasi mai nelle sentenze (nel RU ritroviamo 3 ricorrenze relative a 2 casi). E anche i media sembrano averlo sostanzialmente escluso dai propri repertori linguistici utilizzati nella rappresentazione e nel racconto della violenza contro le donne (277 ricorrenze in 220 articoli, l'1,32% del nostro database). Ma pur avendo bandito il termine *raptus*, il frame di un impulso quasi incontrollabile a cui risponde in maniera istintuale l'autore di violenza contro le donne resiste, trovando ospitalità in costrutti semantici meno forti, ma forse per questo più infidi – perché meno vistosi – nel loro potenziale semantico deresponsabilizzante della condotta violenta (fig. 4.5). Anche se non si parla di *raptus*, infatti, il fatto di attribuire l'azione violenta dell'uomo ad un *impulso*, a un *impeto*, a uno *scatto* o uno *scoppio* (di *ira*, di *rabbia*, di *aggressività*) può essere interpretato come una forma di deresponsabilizzazione dell'aggressore. Paradigmatico di questo scorretto processo di deresponsabilizzazione dell'aggressore è questo passaggio estratto da una sentenza del GIP del Tribunale di Roma⁶³: «Lo stesso *** [imputato 1], ha ammesso di aver sentito il *** [imputato 2] fare i complimenti alla ragazza, chiederle “ora come fai senza scopare?” e l'altra rispondere “non ce la faccio più sono due mesi, mi tocco solo”, espressione che *fondatamente* stimolò l'*impulso incontenibile* del *** [imputato 2], passato alle vie di fatto, afferrando la ragazza e tirandole giù i pantaloni». È la

⁶⁰ Evan Stark e Marianne Hester analizzando i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni nella legislazione inglese sulla violenza domestica hanno messo in evidenza il problema determinato dall'esistenza di uno «hiatus between women's lived experience of abuse and the narrow window to this experience afforded by law and policy» (E. Stark & M. Hester, 2019, *Coercive control: Update and review*, «Violence against women», 25(1), 81-104)

⁶¹ Pence, E. & Paymar, M. (1993), *Education groups for men who batter: The Duluth model*, Springer, New York.

⁶² Johnson, *op. cit.*, 2006, p. 1007, *trad. nostra*.

⁶³ RD, 2015.

vittima della violenza sessuale che *provoca* i due uomini con un'espressione disinibita rispetto alla sua sessualità, un'espressione che, scrive il GUP, *fondatamente* – non solo aggettivi e verbi, anche gli avverbi possono rivelare la profondità di un pregiudizio – *stimolò l'impulso incontenibile* dell'imputato. Da un lato una giovane donna extra-comunitaria con precedenti per prostituzione (poco importa se indotta dall'atteggiamento prevaricatorio del suo precedente compagno) e dall'altro due uomini in divisa, rappresentanti delle nostre forze dell'ordine: pur di non mettere in discussione le proprie aspettative di ruolo e riconoscere i propri pregiudizi, il giudice distorce in maniera profondamente scorretta la rappresentazione e la descrizione del reato, producendo in questo modo un caso esemplare di colpevolizzazione della vittima e di deresponsabilizzazione dell'aggressore.




Fig. 5 - Frame del raptus: costrutti semantici alternativi. Fonte: Progetto STEP – Unitus

Significativo anche il caso di questa sentenza del Tribunale di Genova relativa a un reato di femminicidio⁶⁴: «I due sono in casa, discutono, bevono

⁶⁴ RD, 2018.

e ancora discutono e, in un *impeto d'ira*, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce *** [la vittima] con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte». Discussione, alcol, ancora discussione, *impeto d'ira*, coltellata, morte. Vediamo come due bias che abbiamo individuato finora, quello della litigiosità e quello del raptus, si sovrappongono e reciprocamente si sostengono nel costruire narrativamente una catena causale dell'evento che va a deresponsabilizzare l'assassino. Proseguendo nelle sue argomentazioni, il giudice, poco dopo, mette in discussione la ricostruzione offerta dal Pubblico Ministero che nelle sue richieste avrebbe trascurato a suo giudizio «il ben più significativo apprezzamento che merita il contesto in cui l'omicidio si colloca e l'evidente *dolo d'impeto che ha spinto l'azione omicidiaria*». Qui il ricorso al frame del raptus, tradotto nel tecnicismo lessicale giuridico del «dolo d'impeto», come dispositivo semantico di deresponsabilizzazione dell'azione violenta si fa paradigmatico: è esso, infatti, *che ha spinto l'azione omicidiaria*. Possiamo quasi vedere “il dolo d'impeto” che afferra il coltello e lo conficca nel corpo della vittima. Togliendolo però in questo modo di mano al marito violento. Il peggio però deve ancora arrivare. Continua la sentenza: «Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato *** si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, pur *legittimamente risentito* per il comportamento della moglie, ha dimostrato di voler dominare i propri *scatti d'ira*, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia». Non solo, dunque, il comportamento del femmicida è ricondotto a un momento di *perdita del controllo*, ma di esso è evidentemente correponsabile la vittima. Per il suo comportamento, per il suo modo non “appropriato” di essere *moglie*. L'imputato infatti – scrive il giudice – seppur *legittimamente risentito per il comportamento della moglie*, in diverse precedenti occasioni ha *dimostrato di voler dominare i propri scatti d'ira*. Alla fine, poveretto, lui marito innamorato e ferito ha ceduto alle provocazioni della cattiva moglie e non ha saputo più trattenersi. A questo punto il giudice è pronto per rendere esplicito il processo di rivittimizzazione e scaricare in maniera diretta la responsabilità dell'accaduto sulla donna uccisa:

La moglie (...) non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo fa “impazzire” il marito. È d'altronde credibile che la *** [la vittima] completamente ubriaca, contraddittoria e incoerente come sempre (...) abbia provocato *** [l'imputato] mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo. La scena non ha testimoni ma è *indiscutibile* che i toni della discussione si siano molto accesi e che la donna, completamente ubriaca possa aver detto o fatto qualunque cosa (...) certamente l'*impulso* che ha portato *** [l'imputato] a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso, non ha semplicemente agito

sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento (...) ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, *né umanamente del tutto incomprensibile*.

La moglie «fa impazzire il marito». La cattiva moglie, «contraddittoria e incoerente come sempre», lo ha provocato. È arrivata persino a mettere in dubbio la sua mascolinità, il suo «dimostrarsi uomo». La donna è «*completamente ubriaca*» (sempre il potere rivelatore di pregiudizi degli avverbi). Il repertorio di giustificanti cui ricorre l'argomentare del giudice è quasi imbarazzante. La chiosa finale, ancora una volta affidata alla potenza di un avverbio, è paradigmatica dello spirito con cui è stata scritta la sentenza. Sì, l'ha uccisa, con una pugnalata, era sua moglie (una moglie ubriaca e adultera però), ma il suo stato d'animo era molto intenso, non pretestuoso, *né umanamente del tutto incomprensibile*.

Come dimostrato da questi esempi, nonostante il termine “raptus” sia stato fortunatamente escluso dal vocabolario utilizzato nelle sentenze, il pregiudizio che interpreta l'azione violenta dell'uomo come l'esito momentaneo di una perdita di controllo è ancora molto presente nel linguaggio giuridico. Le criticità che il ricorso ai costrutti narrativi dell'impeto presentano sono riconducibili in particolare a due ordini di motivi. Il primo, lo abbiamo in parte già osservato con le due sentenze esaminate, è rappresentato dal potenziale effetto di deresponsabilizzazione (o comunque di attenuazione della responsabilità) che la prospettiva dello pseudo-raptus favorisce (se non determina). Nei casi più problematici, laddove non solo l'azione violenta è letta nella cornice della perdita del controllo, ma la molla che ha innescato “l'impulso” è ricondotta al carattere o al comportamento della donna aggredita, la sentenza attiva la dinamica della vittimizzazione secondaria. Il secondo elemento di criticità implicato nel bias del raptus è riconducibile alla sua prossimità con quello che Lize Kelly e Nicole Westmorland, riprendendo il lavoro di Jeff Hearn, *The Violences of Men*⁶⁵, definiscono come «framework of incidentalism»⁶⁶. *Scatto, scoppio, esplosione*: le espressioni che abbiamo ricondotto al “paradigma” viziato del raptus condividono una specifica temporalità. Collocando “l'impulso” in un momento eccezionale – quello della perdita improvvisa del controllo – sottraggono la violenza al normale scorrere del tempo che caratterizza nella quotidianità la relazione affettiva. Attraverso la lente del raptus la violenza diventa un'anomalia, in primis temporale. È questa “estrazione” dell'azione violenta dal suo contesto che avvicina il bias del raptus al frame dell'incidentalismo. Dal momento che con-

⁶⁵ J. Hearn (1998), *The Violences of Men*, Sage, London.

⁶⁶ L. Kelly & N. Westmorland (2016), *Naming and defining 'domestic violence': Lessons from research with violent men*, «Feminist review», 112(1), 113-127.

sentono agli uomini violenti «di disconnettere l'«incidente» dal contesto in cui esso si è manifestato»⁶⁷ il bias del raptus e le sue narrative-surrogato rappresentano un volano per l'imposizione del frame dell'«incidentalismo». Legittimare, attraverso il bias del raptus o in altro modo, questa operazione di «chirurgia» sociale e temporale sulla violenza contro le donne ha delle conseguenze. Da un lato significa ancora una volta assumere il punto di vista dell'uomo maltrattante⁶⁸, confermandone così la posizione di *dominio*⁶⁹, dall'altro pregiudica la possibilità di riconoscere la dimensione strutturale della violenza di genere, disconnettendola da «genere, potere e controllo»⁷⁰. Contro le distorsioni impostate dal «framework incidentalista» è necessario rivendicare un approccio socioculturale e giuridico alla violenza di genere di tipo olistico. Un approccio a cui dovrebbero necessariamente attenersi tutti i sistemi legali di quegli stati che a partire dal 2011 hanno aderito alla Convenzione di Istanbul. Italia compresa.

4. Conclusioni: CEDAW e Convenzione di Istanbul, queste sconosciute

Un ultimo elemento di analisi. Se escludiamo le sentenze firmate dalla giudice Di Nicola Travaglini, notiamo come nei pronunciamenti analizzati dal progetto STEP le due principali fonti internazionali sul contrasto alla violenza di genere – la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne* (CEDAW), in vigore in Italia dal 1985, e la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul), in vigore in Italia dal 2014 – sono sostanzialmente assenti. Nel RU (184 casi), troviamo soltanto sei sentenze che nel loro testo fanno diretto riferimento alla

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Significativo è ancora una volta il fatto che l'uomo maltrattante impegnato in un percorso di recupero debba per prima cosa imparare a riconoscere la dimensione sistemica della sua violenza e ad «identificare il *continuum* delle forme di abuso che esercitano quotidianamente sulle proprie compagne» (C. Oddone, 2020, *Uomini normali. Maschilità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Sellier, Torino, pos. 2828).

⁶⁹ «Framing domestic violence in terms of incidents (...) reflects how violent men describe their behaviour rather than what we know from survivors. What women describe is an ongoing, 'everyday' reality in which much of their behaviour is 'micro-managed' by their abuser: this includes what they wear, where they go and who they see, household management and childcare» (Kelly & Westmorland, *op. cit.*, p. 114).

⁷⁰ «Framing domestic violence in terms of incidents (...) is to adopt the talk of abusive men, which serves not only to minimise domestic violence, but also to explain it in ways that disconnect it from gender, power and control» (*ivi*, p. 124).

Convenzione di Istanbul (3,26%), mentre in nessun caso troviamo un richiamo esplicito alla CEDAW. Se facciamo un confronto con i media, le cose non cambiano. Nel database relativo alla rassegna stampa 2017-2019 (16.715 testi) la Convenzione di Istanbul è citata 93 volte in 84 articoli (0,5%), mentre la CEDAW è nominata in soli 3 casi. C'è dunque una simmetrica e complice tendenza tra quotidiani e giudici nella mancata contestualizzazione del fenomeno della violenza di genere attraverso un diretto riferimento alla normativa internazionale. Questa mancanza di attenzione mostra la tendenza, comune a quotidiani e sentenze, a trattare il tema della violenza contro le donne principalmente attraverso un frame episodico. Nella cronaca dei giornali come nel giudizio dei tribunali sarebbe invece indispensabile riuscire a inquadrare il fenomeno della violenza di genere in una cornice socioculturale, politica e legislativa più ampia, che sappia ricondurre il singolo caso di cronaca e lo specifico caso in dibattito alle variabili e alle dinamiche strutturali che caratterizzano la violenza maschile contro le donne.

L'assenza pressoché totale di riferimenti alla normativa internazionale fa dunque emergere una delle principali criticità che la nostra analisi ha rilevato: la distanza che ancora separa il principio giuridico, nella sua massima declinazione, dalla pratica quotidiana del lavoro dentro le aule. Con il paradosso, drammatico, che spesso il punto di vista adottato nel giudizio sembra essere più vicino a quello dell'aggressore che non a quello del più importante strumento giuridico internazionale che abbiamo a disposizione per prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Se la lente con cui il sistema legale, nella pratica quotidiana della sua azione, fosse quella definita dalla Convenzione piuttosto che quella che ci è imposta dal pregiudizio di genere e dal luogo comune, la maggior parte delle criticità che sono emerse nella nostra analisi sarebbero disinnescate sul nascere. Basterebbe, per esempio, che la Convenzione di Istanbul costituisse sistematicamente il punto di partenza di ogni rappresentazione giuridica della violenza contro le donne, l'incipit di ogni narrazione proposta dal sistema legale, per allontanare immediatamente "la tentazione" del framework dell'incidentalismo. È la stessa Convenzione, infatti, a indicare con chiarezza, già nel preambolo, perché sia necessario adottare una prospettiva allargata, olistica, nella lettura e nel contrasto alla violenza contro le donne. È solo inserendo il singolo episodio in questa cornice sociale estesa che diviene possibile affrontare i più profondi nodi di criticità relativi al trattamento giuridico della violenza di genere, riconoscendone in particolare i tre fondamenti strutturali: primo, «che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione»; secondo, che la violenza

contro le donne ha una «natura strutturale (...) in quanto basata sul genere»; terzo, «che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»⁷¹. Senza riportare in maniera sistematica i singoli casi analizzati e dibattuti a questi processi strutturali di lungo periodo che hanno costruito e sedimentato un tessuto socioculturale favorevole all'emersione e alla diffusione della violenza maschile contro le donne è impossibile avviare e portare avanti un'efficace strategia di contrasto al fenomeno.

Dieci anni dopo la firma della Convenzione di Istanbul, la legislazione italiana sulla violenza contro le donne si è notevolmente evoluta⁷². Tuttavia, il quadro normativo non è sufficiente per cambiare la società. Come ci ha ricordato Bourdieu, quella della Legge è una parola “potente”, *quasi magica*, ma la forza del diritto non può di per sé trasformare un mondo sociale che non è pronto per essere cambiato, annuncia solo ciò che è in via di sviluppo⁷³ e le visioni della legge «più che le ostetriche sono gli ufficiali di stato civile della storia»⁷⁴. Gli stereotipi e i pregiudizi che dalla società tracimano nel linguaggio pubblico formale delle sentenze – come in quello dei media – dimostrano che la strada per “raggiungere” Istanbul è ancora lunga.

⁷¹ *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, detta anche «Convenzione di Istanbul», approvata nel 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 numero 77, entrata in vigore il 1 agosto 2014.

⁷² T. Manente (2019), a cura, *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Giappichelli, Torino.

⁷³ Bourdieu, *op. cit.*, 2017.

⁷⁴ *Ivi*, p. 101.

8. *La violenza maschile contro le donne nel racconto della stampa*

di Rosalba Belmonte

1. Il progetto STEP e la ricerca sulla stampa

La violenza maschile contro le donne si fonda su meccanismi sociali trasmessi culturalmente¹ che si riflettono nel linguaggio attraverso il quale le istituzioni e i diversi attori sociali la rappresentano, contribuendo di fatto a riprodurre le condizioni che ne sono alla base².

Negli ultimi vent'anni, anche grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione a livello mondiale³ che hanno contribuito a suscitare una crescente attenzione sulle questioni di genere, il fenomeno ha raggiunto una grande visibilità nella sfera pubblica e nel panorama mediale⁴. Di conseguenza, i media, in particolare i news media, che in virtù della loro accessibilità e

¹ F. Saccà (2001), *Dal Cairo a Kabul: il controllo sociale della sessualità come strumento di potere*, in "Il Dubbio", n. 3, Lithos, Roma; F. Saccà (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano; F. Saccà (2016), *Political Change, Power Conflicts and The Social Control of Sexuality*, in F. Saccà (a cura di), *Globalization and New Socio-Political Trends*, Eurilink, Roma, pp. 179-212.

² R. Taylor (2009), *Slain and slandered: A content analysis of the portrayal of femicide in the news*, in "Homicide Studies", n. 13, pp. 21-49; L. Busso et al. (2014), *La rappresentazione lessicale della violenza di genere: "donne come vittime" nei media italiani*, in B. Aldinucci et al., *Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare*, Edizioni Università Per Stranieri di Siena, Siena, pp.261-279; D. Bandelli (2017), *Il lessico istituzionale della violenza contro le donne: modelli teorici a confronto*, in "Culture e Studi del Sociale", 2(2), 213-218.

³ Si pensi per esempio ai movimenti transnazionali #metoo e Ni una menos, nati rispettivamente negli Stati Uniti e in America Latina per denunciare violenze e soprusi subiti dalle donne, che grazie ad Internet hanno raggiunto in poche settimane una diffusione mondiale.

⁴ E. Giomi (2015), *Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana del 2013*, in "Problemi dell'informazione", Anno XL, n. 3, dicembre 2015, pp. 551-576; L. Busso et al. (2014), *op. cit.*; M. Belluati; S. Tirocchi (2021), *Tra tensioni e convergenze. Il prima del discorso pubblico sul femminicidio e le pratiche dell'informazione e della politica*, in P. Lalli (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 241-273.

pervasività costituiscono la principale fonte di informazioni a disposizione dei cittadini, assumono una responsabilità sociale. Essi, attraverso la selezione e l'omissione di informazioni, influenzano e orientano l'opinione pubblica⁵ e costituiscono canali privilegiati per la trasmissione di modelli culturali, nonché concorrono a plasmare e a rafforzare – legittimandole o stigmatizzandole – determinate rappresentazioni della violenza di genere⁶.

Tuttavia, le rappresentazioni della violenza maschile contro le donne veicolate dai media non sempre aiutano ad inquadrare correttamente il fenomeno. Spesso ledono la dignità delle vittime e alimentano pregiudizi nei loro confronti attraverso narrazioni tossiche e fortemente stereotipate⁷, riproducendo così un'ideologia patriarcale che indebolisce le donne e ne ostacola il percorso di affrancamento dal dominio maschile⁸.

Partendo dunque dall'idea che i giornali hanno il potere di influenzare la rilevanza sociale di un determinato fenomeno⁹ – accrescendone o limi-

⁵ D.A. Copeland (2003), *Newspaper in the America*, in S.E. Martin, D.A. Copeland (ed.), *The Function of newspaper in society: A global perspective*, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, pp. 103-125; L. Dorfman (ed.) (2003), *Distracted by Drama: How California Newspapers portray Intimate Partner Violence*, Berkeley Media Studies Group, Berkeley; M. Goldberg et al. (2011), *The Influence of the Mass Media on Relational Aggression among Females: A Feminist Counseling Perspective*, in "Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma", n. 20, pp. 376-394; L. Rollè et al. (2014), *Domestic Violence and Newspaper: An Explorative Study*, in "Procedia – Social and Behavior Sciences", vol. 127, pp. 504-508.

⁶ T.N. Richards et al. (2011), *Exploring News Coverage of Femicide: Does Reporting the News Add Insult to Injury?*, in "Feminist Criminology", 6(3), pp. 178-202.

⁷ G.C. Spivak (1996), "Woman" as theatre. *United Nations Conference on Women, Beijing 1995*, in "Radical Philosophy", LXXV, 1, pp. 1-4; M. Consalvo (1998), *Hegemony, domestic violence, and Cops: A critique of concordance*, in "Journal of Popular Film and Television", n. 26, vol. 2, pp. 62-70; C. F. Bullock, J. Cubert (2002), *Coverage of Domestic Violence in Newspapers in Washington State*, in "Journal of Interpersonal Violence", n.17, pp. 475-499; B.H. Spitzberg, M. Cadiz (2002), *The media construction of stalking stereotypes*, in "Journal of Criminal Justice and Popular Culture", 9(3), pp. 128-149; N. Berns (2004), *Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problem*, Aldine Transaction, New York; M. Beetham (2006), *Periodicals and the new media: Women and imagined communities*, in "Women's Studies International Forum", n. 29, pp. 231-240; E.C. Kellie et al. (2008), *Newspaper Coverage of Intimate Partner Violence: Skewing Representations of Risk*, in "J Commun", n. 58(1), pp. 168-186; T.N. Richards et al. (2011), *op. cit.*; Bullock, C. F., J. Lindsay-Brisbin et al. (2014), *Missed opportunities: Newspaper reports of domestic violence*, in "Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma", 23(4), pp. 383-399; C. Gius, P. Lalli (2014), *'I Loved Her So Much, But I Killed Her'. Romantic Love as a Representational Frame for Intimate Partner Femicide in Three Italian Newspapers*, in "ESSACHESS: Journal for Communication Studies", 7(2), 53-75; L. Rollè et al. (2014), *op. cit.*

⁸ A. McRobbie (2009), *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change*, Sage, London.

⁹ H. Blumer (1971), *Social problems as collective behavior*, in "Social Problems", 18, p. 298-306; S. Hilgartner, C.L. Bosk (1988), *The rise and fall of social problems: a public arenas model*, in "American Journal of Sociology", n. 94, p. 53-78; C. Gius, P. Lalli (2014), *op. cit.*

tandone la visibilità – e, allo stesso tempo, di rispecchiare la consapevolezza e il sentimento comune, in questo saggio si analizzano le modalità attraverso le quali la violenza maschile contro le donne viene raccontata dalla stampa italiana nazionale, macroregionale e locale e i messaggi trasmessi dai quotidiani che la raccontano. In particolare, l’attenzione si concentra sugli stereotipi e pregiudizi che caratterizzano la narrazione della violenza di genere e contribuiscono alla sua normalizzazione.

A tal fine, come descritto dettagliatamente nel terzo capitolo di questo volume¹⁰, il lavoro si basa su un’analisi computazionale condotta su un corpus di 16.715 articoli riguardanti la violenza maschile contro le donne, pubblicati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019. L’analisi ha permesso di cogliere le implicazioni sociali e culturali del linguaggio impiegato dalla stampa italiana per raccontare la violenza di genere e i principali reati ad essa connessi: maltrattamenti domestici, violenza sessuale, femminicidio, tratta e riduzione in schiavitù, stalking. L’esplorazione su larga scala ha reso possibile cogliere i *bias* e le dinamiche con cui i giornali contribuiscono al perpetuarsi di quei “rapporti di dominio simbolico”¹¹ che, determinando aspettative di genere e forme di controllo sociale sulle donne, soprattutto per quanto concerne l’autodeterminazione personale e sessuale¹², ancora troppo spesso le espongono a contesti di violenza.

Dall’analisi del contenuto del corpus di articoli sono emersi in particolare cinque elementi di interesse: *a)* uno squilibrio nella rappresentazione di vittime e carnefici nella stampa; *b)* la deresponsabilizzazione dell’autore della violenza; *c)* la negazione della soggettività femminile; *d)* la normalizzazione della violenza; *e)* una narrazione prevalentemente episodica della violenza.

2. Donne e uomini nel racconto giornalistico della violenza: uno squilibrio nella narrazione

Il primo elemento chiave emerso dall’analisi riguarda la centralità della figura femminile nel racconto giornalistico della violenza maschile contro le donne e la contestuale marginalità dell’uomo, autore di tale violenza.

¹⁰ L’impianto metodologico complessivo utilizzato per portare avanti le attività di ricerca previste dal progetto STEP è descritto da Michele Negri nel capitolo 5 del presente volume: *Il metodo della ricerca*.

¹¹ P. Bourdieu (1998), *Il Dominio Maschile*, Feltrinelli, Milano.

¹² F. Saccà (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano.

Osservando le prime cento occorrenze¹³, all'interno del nostro corpus di articoli si rileva uno squilibrio nella rappresentazione dei protagonisti della narrazione, in quanto le parole che ricorrono più spesso sono *donna* e *donne*, che corrispondono alle vittime della violenza, mentre le parole *uomo*, *uomini*, *marito* e *compagno*, ossia i principali responsabili della violenza ai danni delle donne, figurano in misura estremamente marginale.

La wordcloud¹⁴ illustrata nella figura 1 riproduce graficamente le prime cento occorrenze del corpus in base alla loro frequenza nel testo, restituendo con immediatezza un racconto della violenza in cui non figurano colpevoli. La narrazione, infatti, si concentra maggiormente sulla vittima (*donna*, *donne*, *moglie*, *vittima*, *vittime*), sulla violenza stessa (*violenza*, *stalking*, *femminicidio*, *maltrattamenti*), sul contesto in cui essa viene agita (*casa*, *famiglia*) e sulla risposta coercitiva delle istituzioni (*carabinieri*, *polizia*, *denuncia*, *indagini*, *procura*, *processo*, *carcere*).

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che, in tutte le società, gli autori della violenza sulle donne siano prevalentemente maschi e che, nella maggior parte dei casi, siano proprio i fidanzati, mariti, partner, ex partner o familiari della vittima, nell'affrontare l'argomento la stampa tende costantemente ad eclissare la figura maschile. Lo fa prevalentemente attraverso quel meccanismo distortivo, più o meno consapevole, che Romito definisce «evitamento linguistico»¹⁵, grazie al quale gli autori – uomini – spariscono di fatto dal racconto della violenza¹⁶. Il risultato è una narrazione priva di colpevoli, che non riesce a mettere a fuoco i fatti, arrivando perfino a distorcerli¹⁷.

¹³ Con l'espressione "occorrenze", in statistica, ci si riferisce alla frequenza assoluta di un termine all'interno di un corpus, ovvero il numero di volte che un lemma compare all'interno di un testo o di un insieme di testi (M. Misuraca, *Le basi della statistica testuale*, Dipartimento di Matematica e statistica, Università degli Studi di Napoli "Federico II". <http://studylib-bit.com/doc/5907374/le-basi-della-statistica-testuale-1>).

¹⁴ La "wordcloud" ("nuvola di parole") è una rappresentazione grafica impiegata solitamente nell'analisi testuale per visualizzare la frequenza delle parole che compaiono in un testo.

¹⁵ P. Romito (2008), *A deafening silence. Hidden violence against women and children*, The Policy Press, Bristol., p.45.

¹⁶ P. Romito (2008), *op. cit.*; C. Gius, P. Lalli (2014), *op. cit.*; Giomi, E.; Magaraggia, S. (2017), *Relazioni Brutali*, Il Mulino, Bologna.

¹⁷ F. Saccà (2020), *Quando l'informazione è colpevole*, in "Left", n.47.

L'evitamento linguistico consiste nell'uso di espressioni come “liti coniugali” o “violenza domestica” in luogo di “violenza maschile” o “violenza dei mariti”, oppure nel riferirsi all'uomo violento con espressioni che lo disumanizzano (es. «Una mazzata per la donna, che si è trovata faccia a faccia con un vero e proprio orco»¹⁸ o «Un raptus che improvvisamente trasforma il fidanzatino in un mostro»¹⁹) e che occultano di fatto la relazione tra maschile e violenza. Quest'ultima viene così raccontata come qualcosa che non riguarda gli uomini, almeno non direttamente. Invece, mettere in evidenza la figura maschile significherebbe ribellarsi al “potere” degli uomini – ben radicato in ogni cultura – di sparire dai discorsi sulla violenza contro le donne²⁰.

3. La deresponsabilizzazione del carnefice

Nel racconto giornalistico della violenza sulle donne, anche quando non scompare, l'uomo non è mai completamente colpevole. Uno degli aspetti più significativi che emergono dall'analisi del nostro corpus di articoli e che viene ampiamente confermato dalla letteratura sul tema²¹ è la tendenza alla deresponsabilizzazione dell'autore della violenza. Tale tendenza, che contribuisce di fatto a rendere socialmente accettabili gli abusi sulle donne, poggia principalmente su tre *bias* che ricorrono nella narrazione, sia giornalistica sia giudiziaria²², della violenza di genere: *la lite familiare*, *la gelosia* e *il raptus*. Inoltre, la responsabilità maschile viene attenuata anche addebitando la violenza alla natura deviante del suo autore o ricercandone le cause nella condotta della vittima la quale, attraverso un comportamento ritenuto non conforme alle aspettative del suo carnefice, ne avrebbe innescato la brutalità.

Negli articoli di giornale che raccontano la violenza maschile contro le

¹⁸ Redazione “Il Tirreno”, *Violentava la figlia: operaio condannato*, 18 novembre 2017.

¹⁹ M. Lardara, *Violenza sulle donne: i ragazzi dicono “no”*, “Il Tirreno”, 14 febbraio 2017.

²⁰ Giomi, E.; Magaraggia, S. (2017), *op. cit.*

²¹ P. Romito (2008), *op. cit.*; J. Monckton-Smith (2012), *Murder, Gender and the Media. Narratives of Dangerous Love*, Palgrave Macmillian, New York; C. Gius, P. Lalli (2014), *op. cit.*; P. Di Nicola (2018), *La mia parola contro la sua*, Harper Collins, Milano; R. Stella *et al.* (2021), *Questioni di prossimità. Il femminicidio nella cronaca locale veneta*, in P. Lalli (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 123-154.

²² Il tema della rappresentazione della violenza maschile contro le donne in ambito giudiziario è trattato da Fabrizia Giuliani e Luca Massidda, rispettivamente nei capitoli 6 e 7 del presente volume: *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice e Che genere di sentenze? La rappresentazione giuridica della violenza contro le donne.*

donne, gli uomini sono generalmente descritti con aggettivi che si riferiscono alla loro indole (*violento, debole, mite, etc.*), alla provenienza (*italiano, greco, marocchino, etc.*), alle qualità personali (*brillante, maturo, etc.*) o allo status socio-anagrafico (*giovane, adulto, sposato, etc.*)²³. In particolare, osservando i termini associati più frequentemente alla parola *uomo* da ciascuna delle testate giornalistiche analizzate nel corso della ricerca (tab. 1), è possibile rilevare una prima forma di deresponsabilizzazione del colpevole, che consiste nel descrivere quest'ultimo come un soggetto *violento, pericoloso o aggressivo*, oppure come un *tossicodipendente, pazzo o sbandato*.

Tab.1 - Termini associati più frequentemente alla parola "uomo" da ciascuna testata.

<i>Il Corriere Adriatico</i>	Violento	Residente	Libero	Mite	Debole	Giovane
<i>Il Corriere della Sera</i>	Violento	Pericoloso	Aggressivo	Forte	Debole	Giovane
<i>Il Fatto Quotidiano</i>	Meraviglioso	Vendicativo	Sbandato	Greco	Aggressivo	Violento
<i>La Gazzetta del Mezzogiorno</i>	Violento	Sposato	Mezzo ("mezzo uomo")	Potente	Vero	Pericoloso
<i>Il Gazzettino</i>	Violento	Sposato	Responsabile	Maturo	Italiano	Romano
<i>Il Giornale</i>	Violento	Sposato	Giovane	Malcapitato	Cattivo	Solo
<i>Il Giorno</i>	Violento	Semplice	Nudo	Aggressivo	Capace	Residente
<i>Libero Quotidiano</i>	Violento	Residente	Pentito	Possessivo	Potente	Abbandonato
<i>Il Manifesto</i>	Violento	Italiano	Etero	Consapevole	Forte	Assassino
<i>Il Mattino</i>	Violento	Responsabile	Desideroso	Incapace	Adulto	Colpevole
<i>Il Messaggero</i>	Violento	Pazzo	Giovane	Libero	Legale	Diverso
<i>La Repubblica</i>	Violento	Fallito	Importante	Certo	Libero	Forte
<i>La Sentinella del Canavese</i>	Tossico-dipendente	Grigio	Adatto	Residente	Violento	Pieno di ego
<i>Il Tirreno</i>	Violento	Incapace	Innocente	Responsabile	Irascibile	Sposato
<i>L'Unione Sarda</i>	Violento	/	/	/	/	/

Fonte: Progetto STEP – Unitus

²³ Al fine di comprendere in che modo viene rappresentato il carnefice nel racconto della stampa, ci si è avvalsi del software *SketchEngine* che ha consentito di svolgere indagini quantitative con misure statistiche quali frequenza e misurazioni di associazione. Nello specifico, attraverso funzione *WordSketch* del programma, si è proceduto ad osservare le "collocazioni", ovvero unità fraseologiche, costituite da due termini che vengono associati assai frequentemente nel discorso e che possono pertanto essere veicolo di determinate associazioni di idee e, come nel caso della nostra analisi, di messaggi stereotipati e discriminatori verso le donne.

Il risultato è che la violenza non viene raccontata come una scelta consapevole e cosciente di colui che l'ha perpetrata, ma viene imputata alla sua natura deviante.

Es. «Il 21enne, infatti, è tossicodipendente, condizione che è all'origine dei suoi comportamenti violenti e degli episodi di percosse denunciati dalla futura mamma ai carabinieri della stazione della Compagnia di Pordenone che hanno seguito questa delicata vicenda sin dall'inizio, cercando di proteggere la ragazza ed evitare che la sua gravidanza possa essere messa a rischio»²⁴.

Allo stesso modo, l'incoscienza costituisce un alibi anche per quegli uomini la cui violenza viene raccontata dalla stampa attraverso i *frame* della gelosia e del raptus. In questi casi, il carnefice è generalmente descritto come un uomo *semplice, mite e maturo*, la cui brutalità sarebbe stata innescata da un evento o da una provocazione che gli ha fatto perdere il controllo: il desiderio di auto-determinazione della propria partner, il sospetto di essere tradito, il timore o l'incapacità di accettare di essere lasciato. La violenza maschile contro le donne diviene così "crimine passionale"²⁵. Come descritto efficacemente da Monckton-Smith, il delitto passionale è

caratterizzato da un'esplosione di violenza estrema diretta alla persona amata e in risposta a provocazioni che minacciano la stabilità di una relazione amorosa o romantica, che può essere considerata come una dimostrazione di amore profondo nei confronti della vittima²⁶.

Tuttavia, inserire riferimenti all'amore o alla passione tra la vittima e il carnefice nel racconto della violenza fa sì che quest'ultima venga considerata come una naturale conseguenza di tali sentimenti e, quindi, che la volontà di possesso, sopraffazione e annientamento che giace alla base dei crimini contro le donne vengano interpretati come forme di intimità e affetto²⁷.

Es. «L'amore è un fuoco, una vampa che talvolta spinge ad atti incontrollati. Quell'ardore che deve aver sentito, nonostante le sue 84 primavere, anche lo stanco,

²⁴ Redazione "Il Gazzettino", *Maltrattava la compagna incinta, arrestato*, 11 ottobre 2018.

²⁵ C. Gius; P. Lalli (2014), *op. cit.*

²⁶ J. Monckton-Smith (2012), *op. cit.*, p.86 (nostra traduzione).

²⁷ D. Chung (2005), *Violence, control, romance and gender equality: Young women and heterosexual relationships*, in "Women's Studies International Forum", 28(6), p. 445-455; J. Monckton-Smith (2012), *op. cit.*; C. Gius; P. Lalli (2014), *op. cit.*; A. Francesconi, I. Arbusti (2016), *Sessismo e violenza di genere: un'analisi linguistica della stampa spagnola e italiana*, in N. Matteucci, I. Corti. (a cura di), *Violenza contro le donne, uno studio interdisciplinare*, Aracne, Ariccia, pp. 56-72.

torturato cuore del vecchio di Cecchina, zona periferica di Roma, il quale, respinto dall'amata sua coetanea dopo una relazione di alcuni anni, ha buttato una tanica di benzina contro la porta finestra della donna, per fortuna mentre lei era fuori»²⁸.

Negli articoli del corpus che raccontano la violenza maschile attraverso il frame della gelosia, tra gli aggettivi maggiormente associati alla parola uomo, oltre a *violento*, figurano: *pazzo*, *perfetto*, *capace*, *mite*, *meraviglioso* e *gentile* (fig. 2), ovvero espressioni che restituiscono l'idea di un carnefice che, allo stesso tempo, è vittima della sua incapacità di gestire la gelosia.




Fig.2 - Aggettivi associati più frequentemente alla parola "uomo" negli articoli in cui ricorre il bias della gelosia. Fonte: Progetto STEP – Unitus.

La gelosia, a sua volta, viene associata ad aggettivi (*morbosa*, *ossessiva*, *folle*, *eccessiva*, *malata*, *patologica*, *incontrollata*, *cieca*, *irrefrenabile*, *forte*, *etc.*) che trasmettono l'idea di un impulso talmente incontrollabile da giustificare la brutalità dell'aggressore (Fig.3)²⁹. La violenza maschile contro le

²⁸ G. Tedoldi, *Folle d'amore e stalker a 84 anni*, in "Libero Quotidiano", 11 febbraio 2018.

²⁹ Nella figura gli aggettivi sono declinati al maschile poiché la funzione WordSketch di SketchEngine non prevede la declinazione al femminile degli aggettivi.

donne viene così declinata come “dolo d’impeto”, andando di fatto ad attenuare la responsabilità del carnefice.

Es. «Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, il marito sabato mattina è entrato come una furia in bagno mentre lei si faceva la doccia, l’ha presa e trascinata fuori dal box e le ha fracassato la faccia sul lavandino»³⁰.




Fig.3 - Aggettivi associati più frequentemente alla parola “gelosia”. Fonte: Progetto STEP – Unitus

La colpevolezza degli uomini che commettono la violenza viene altresì mitigata in quegli articoli giornalistici, seppure meno frequenti³¹, che rappresentano la violenza attraverso il *frame* del raptus. Quest’ultimo viene descritto come una perdita estemporanea di raziocinio, un impulso violento, incontrollabile e istintivo e solitamente attribuito alla follia, alla gelosia o all’amore. Sebbene si tratti di una spiegazione disconosciuta dalla psichia-

³⁰ M. Aldighieri, M. Lucchin, *Il dramma nel padovano*, in “Il Gazzettino”, 19 febbraio 2019.

³¹ Mentre il *frame* della *gelosia* ricorre nel 6,6% degli articoli del corpus, quello del *raptus* è presente solo nell’1,4%, rivelando come tale espressione stia progressivamente scomparendo dal repertorio linguistico dei giornalisti.

tria³², che la definisce «obsoleta e inesistente dal punto di vista scientifico»³³, spesso viene ancora impiegata per giustificare la perdita della capacità di giudizio. Anche in questi casi, agli occhi della società, il carnefice finisce per apparire come una vittima di un impulso istintivo e irrefrenabile, scaturito da un sentimento che ha assunto aspetti patologici³⁴. Negli articoli che raccontano la violenza ricorrendo al *frame* del raptus, la parola uomo viene associata ad aggettivi come: *semplice, giusto, distrutto, brillante, disorientato, frustrato* (fig.4).




Fig.4 - Aggettivi associati più frequentemente alla parola “uomo” negli articoli in cui ricorre il *frame* del raptus. Fonte: Progetto STEP – Unitus

La brutalità maschile viene così percepita come un gesto malato e irrazionale, invece che come espressione di una struttura sociale basata su rapporti di potere diseguali, nella quale gli uomini ricoprono una posizione di dominio materiale e simbolico³⁵.

³² U. Galimberti, *I miti del nostro tempo*, Milano, 2010.

³³ C. Mencacci, direttore del Dipartimento di salute mentale e neuroscienze, Fatebenefratelli Sacco di Milano, intervista resa all’agenzia giornalistica Adn Kronos, il 3 marzo 2019.

³⁴ Per approfondimenti consultare J. Monckton-Smith (2012), *op.cit.*; T.N. Richards, *op. cit.*

³⁵ T. Pitch (1979), *Violenza e controllo sociale sulle donne*, in Villa R. (a cura di) *La violenza interpretata*, Il Mulino, Bologna; T. Pitch (2008), *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in “Studi sulla questione criminale”, vol. 3, n. 2, pp. 7-13;

Tuttavia, rappresentare la violenza maschile contro le donne come un gesto imprevedibile e indipendente dalla volontà di chi lo compie, veicolando di fatto l'idea che entrambi i protagonisti siano vittime di un impulso incontrollabile, comporta inevitabilmente una reazione empatica dei lettori verso l'aggressore e, allo stesso tempo, di sospetto nei confronti della vittima.

4. La negazione della soggettività femminile nel racconto giornalistico della violenza

Mentre nel racconto giornalistico della violenza maschile contro le donne gli aspetti legati al carattere del carnefice costituiscono l'elemento descrittivo dominante, quando si parla della vittima, l'attenzione della stampa si concentra maggiormente sul suo status anagrafico (*giovane, straniera, residente, italiana, polacca, etc.*) e familiare (*sposata, sola, incinta, separata, etc.*) (tab.2). Inoltre, un elemento ulteriore che emerge rispetto alla rappresentazione femminile e che, invece, non caratterizza la descrizione degli uomini nel racconto della stampa è il riferimento alla bellezza esteriore. Difatti, è assai improbabile che in un articolo di cronaca nera un uomo venga descritto con riferimento al suo aspetto fisico, così come è difficile che si enfatizzi il suo status di figlio, padre o futuro padre.

Della vittima, quindi, si tende a raccontare principalmente il suo essere *giovane, bella, moglie, madre* o futura madre (*incinta*), non riconoscendole una piena soggettività e autonomia e contribuendo, di fatto, al determinarsi di pregiudizi e stereotipi destinati a preservare l'ordine di genere dominante e a normalizzare la violenza maschile. In altre parole, la donna non è protagonista neanche quando è vittima di abusi, stalking o femminicidio, poiché a prevalere è sempre la prospettiva maschile.

Anche la tendenza a riferirsi alle vittime di violenza chiamandole solo con il nome di battesimo (come si fa generalmente con i minori), riscontrata principalmente nell'analisi delle sentenze giudiziarie³⁶ ma non trascurabile nel racconto della stampa (fig.5), non fa che sottolineare lo status di carattere filiale della donna, privandola di soggettività e autonomia propria.

P. Bourdieu (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano; G. Carnino (2011), *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in F. Balsamo, *World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, vol. 2, CirsDe, Torino, p.55-66;

³⁶ Si rimanda al capitolo 6 del presente volume, scritto da Fabrizia Giuliani, *Le parole per dirlo. Il racconto della violenza nella lingua del giudice*.

Tab.2 - Termini associati più frequentemente alla parola "donna" da ciascuna testata

<i>Il Corriere Adriatico</i>	Giovane	Italiana	Povera	Straniera	Prigioniera	Straniera
<i>Il Corriere della Sera</i>	Giovane	Libera	Bella	Incinta	Separata	Residente
<i>Il Fatto Quotidiano</i>	Giovane	Messicana	Nuda	Difficile	Ignara	Islamica
<i>La Gazzetta del Mezzogiorno</i>	Giovane	Sola	Italiana	Lucana	Sposata	Libera
<i>Il Gazzettino</i>	Giovane	Straniera	Italiana	Solare	Bella	Libera
<i>Il Giornale</i>	Giovane	Straniera	Indifesa	Incinta	Sola	Brasiliana
<i>Il Giorno</i>	Giovane	Italiana	Straniera	Sposata	Libera	Incinta
<i>Libero Quotidiano</i>	Giovane	Italiana	Incinta	Emancipata	Adulta	Privilegiata
<i>Il Manifesto</i>	Argentina	Polacca	Povera	Giovane	Libera	Curda
<i>Il Mattino</i>	Giovane	Straniera	Povera	Stanca	Ucraina	Stanca
<i>Il Messaggero</i>	Giovane	Straniera	Italiana	Rumena	Bella	Incinta
<i>La Repubblica</i>	Giovane	Straniera	Bella	Italiana	Libera	Forte
<i>La Sentinella del Canavese</i>	Giovane	Ferita	Povera	Siciliana	Straniera	Vera
<i>Il Tirreno</i>	Giovane	Straniera	Italiana	Incinta	Particolare	Coraggiosa
<i>L'Unione Sarda</i>	Giovane	Cilena	Povera	Marocchina	Sarda	/

Fonte: Progetto STEP – Unitus



Fig. 5 - Esempi di titoli di una rappresentazione scorretta della donna vittima di violenza.

5. La banalità del male: la normalizzazione della violenza maschile contro le donne

Le numerose iniziative di sensibilizzazione sulla violenza maschile contro le donne diffuse attraverso la televisione, i giornali e Internet (programmi, campagne di sensibilizzazione, inchieste) ne testimoniano l'ampia visibilità nel panorama mediale contemporaneo³⁷. Tuttavia, la maggiore attenzione al tema, ormai presente in ciascuno dei comparti dell'industria culturale e dell'informazione³⁸, non corrisponde di per sé a una maggiore consapevolezza sull'argomento, così come non costituisce un fattore di contrasto di quegli stereotipi e pregiudizi che favoriscono il perpetuarsi della violenza. Al

³⁷ E. Giomi (2015), *op. cit.*; L. Busso *et al.* (2014), *op. cit.*; M. Belluati, S. Tirocchi (2021), *op. cit.*

³⁸ G. Gili, *La manipolazione: peccato originale dei media?*, Milano, FrancoAngeli, 2001.

contrario, dall'analisi di oltre sedicimila articoli sul tema della violenza contro le donne emerge una sostanziale asimmetria tra la realtà e la rappresentazione che ne restituiscono i quotidiani.

Per quanto riguarda le principali forme di violenza di genere raccontate dalla stampa, si rileva come i quotidiani si interessino essenzialmente di una violenza di tipo fisico e persecutorio che, nella maggior parte dei casi (90%), costituisce una fattispecie di reato. Infatti, sebbene la violenza contro le donne non si sostanzia solamente nelle aggressioni fisiche, ma include anche vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, violenze e persecuzioni di vario tipo, nella stampa tende a essere associata a comportamenti che producono conseguenze sul piano fisico e quindi riconosciuta solo in base alle ferite visibili, alle lesioni gravi o fatali o comunque a gesti e azioni che possono essere dimostrati materialmente come messaggi, telefonate, e-mail e danni materiali nel caso degli atti persecutori.

Gli episodi di violenza maschile contro le donne maggiormente coperti dalla stampa riguardano i reati di stalking (53,4% degli articoli) e i femminicidi (44,5%), mentre i maltrattamenti familiari sono presenti solamente nel 14% degli articoli. Infine, i reati di stupro figurano nel 10% degli articoli della rassegna stampa analizzata (fig.6).




Fig. 6 - Incidenza di reati sul totale degli articoli. Fonte: Progetto STEP – Unitus

Tuttavia, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al periodo di pubblicazione dei quotidiani esaminati, la forma di violenza contro le donne più diffusa in Italia è quella dei maltrattamenti familiari. Nello specifico, le denunce riferite a tale fattispecie di reato negli anni 2017, 2018 e 2019 corrispondono rispettivamente al 47%, al 48% e al 51% del totale dei crimini di genere contestati per ciascun anno. Ciononostante, il coverage giornalistico dei maltrattamenti domestici non sembra risentire dell'aggra-

vars del fenomeno e l'attenzione della stampa tende a concentrarsi sui casi di stalking e femminicidio.

Se da un lato lo stalking, ovvero la forma di violenza contro le donne maggiormente perpetrata in Italia³⁹, è comprensibilmente il crimine più attenzionato dalla stampa, dall'altro i femminicidi corrispondono soltanto allo 0,7% dei reati di genere commessi negli anni analizzati. Eppure, risultano tra le forme di violenza maggiormente coperte dai quotidiani. Vi è, quindi, uno squilibrio tra la frequenza con cui vengono commessi certi reati e la loro copertura nella stampa che trova conferma nella letteratura scientifica sul trattamento mediatico della violenza di genere. Diversi autori⁴⁰ hanno evidenziato come gli articoli di giornale non rappresentino una fotografia della realtà, ma solamente l'esito di una selezione umana delle notizie. Si tratta di una scelta che, nel caso specifico della violenza maschile contro le donne, si basa principalmente su fattori come l'effeatezza del crimine commesso e sugli elementi singolari o stravaganti che compaiono nella storia⁴¹.

La cronaca tende a concentrarsi su quegli eventi che, spezzando la quotidianità della vita sociale, vengono ritenuti meritevoli di attenzione collettiva⁴². In altre parole, quando i maltrattamenti domestici non comportano conseguenze estreme (es. lesioni gravi o la morte della vittima) o se non sono caratterizzati da aspetti che rendono la violenza notiziabile⁴³ (es. notorietà degli attori coinvolti, dettagli insoliti o particolarmente macabri), tendono ad essere trascurati dai media che ne sottostimano la portata dirompente sulla vita delle vittime e, più in generale, sull'intera società. Il risultato è che la violenza perpetrata nel contesto delle relazioni di intimità non viene percepita come problema sociale e finisce inevitabilmente per essere normalizzata e, dunque, tollerata più facilmente dalla collettività.

Spesso, nel racconto dei giornali, i maltrattamenti e gli abusi che le donne sono costrette a subire da parte dei propri partner vengono derubricati a dinamiche tipiche dei rapporti di coppia conflittuali. È il *bias* della *litigiosità*

³⁹ Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, i casi di stalking denunciati negli anni 2017, 2018 e 2019 rappresentano rispettivamente il 33%, il 32% e il 31% del totale dei reati di genere commessi nel corso dell'anno.

⁴⁰ L. Cucklanz (1995), *News Coverage of Ethnic and Gender Issues* in A.N. Valdivia (a cura di), *The Big Dan's Rape Case, Feminism, Multiculturalism and the Media*, Sage, London; E. Giomi (2005), *op. cit.*; N. Marhia (2008), *Just Representations? Press Reporting and the Reality of Rape*, The Lilith Project; M. Meloy, S. Miller (2009), *Words that Wounds: Print Media's Presentation of Gender Violence*, in D. Humphries, *Women, Violence and the Media*, Northeastern University Press, Boston, pp. 29-56; C. Gius; P. Lalli (2014), *op. cit.*

⁴¹ C. Gius; P. Lalli (2014), *op. cit.*

⁴² S. Hilgartner, C.L. Bosk (1988), *op. cit.*

⁴³ M. Wolf (2000), *Teorie e tecniche della comunicazione di massa*, XII ed., Bompiani, Milano; Y. Jewkes (2004), *Media and Crime*, Sage, Londra.

della coppia, che consiste nell’inserire la violenza perpetrata dai partner in un contesto di normale ménage familiare. Negli articoli in cui ricorre il *bias* della litigiosità, tra gli aggettivi maggiormente associati alla *relazione sentimentale* ricorrono: *tormentata*, *turbolenta*, *burrascosa*, *travagliata*⁴⁴ (fig. 7), mentre la parola *lite* viene accompagnata da aggettivi come *ennesima*, *violenta*, *furibonda*, *familiare*, *furiosa*, *continua*, *accesa* e *frequente* (fig. 8).




Fig. 7 - Wordsketch della parola “relazione” negli articoli in cui ricorre il bias della litigiosità. Fonte: Unitus – Progetto STEP




Fig. 8 - Wordsketch della parola “lite” negli articoli in cui ricorre il bias della litigiosità della coppia. Fonte: Unitus – Progetto STEP

⁴⁴ All’interno della figura gli aggettivi sono al maschile poiché la funzione WordSketch di SketchEngine non prevede la declinazione al femminile degli aggettivi.

Entrambe le parole – *relazione e lite* – vengono quindi associate ad aggettivi che sostituiscono l’idea di un’aggressività unilaterale con la descrizione di un rapporto caratterizzato da un’elevata conflittualità.

Non di rado, in questa narrazione, le donne finiscono addirittura per essere rappresentate come corresponsabili della violenza subita e per loro diviene sempre più difficile riconoscere i segnali dell’abuso

Anche in questo caso, ricondurre la violenza a un mero litigio, a una “dinamica di coppia” o considerarla come un’estrema conseguenza di un rapporto conflittuale equivale a colpevolizzare entrambi i protagonisti della storia e a normalizzare i comportamenti violenti di cui le donne sono vittime.

In tal modo, non solo si va a deresponsabilizzare il vero colpevole, ma si contribuisce a riprodurre quel *bias* culturale, presente nel 12,4% degli articoli del nostro corpus, in base al quale la violenza degli uomini contro le proprie fidanzate, mogli o compagne, piuttosto che essere interpretata come un problema della condotta maschile, viene narrata come un’ordinaria dinamica di coppia⁴⁵.




Fig. 9 - Il bias “lite familiare” per testata. Fonte: Progetto STEP – Unitus

⁴⁵ M. Meyers (1994), *News of Battering*, in “Journal of Communications”, n. 44, vol. 2, pp. 47-63; A. Worden; N. Berns (2004), *Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problem*, Aldine Transaction, New York; B. Carlson (2005), *Attitudes and beliefs about domestic violence: results of a public opinion survey: II*, in “Journal of Interpersonal Violence”, 20, 10, pp. 1219-1243; J. Peters (2008), *Measuring myths about domestic violence: development and initial validation of the domestic violence myth acceptance scale*, in “Journal of Aggression, Maltreatment, & Trauma”, n. 16, vol. 1, pp. 1-21.

Come illustrato nella figura 9, il *bias* della “litigiosità di coppia” ricorre con maggiore frequenza nelle testate giornalistiche generalmente riconosciute come conservatrici (“Il Giornale” e “Libero Quotidiano”), mentre appare in minor misura in quotidiani progressisti come “Il Manifesto” e “La Repubblica”.

La sopraffazione delle donne rappresenta quindi una consuetudine culturalmente protetta⁴⁶, che assolve alla funzione di canalizzazione dei conflitti, delle tensioni e dell’aggressività che normalmente gli uomini tendono a reprimere nella vita sociale quotidiana. Di conseguenza, nel pensiero comune, diventa difficile considerare come violenza maschile contro le donne l’aggressività manifestata tra le mura domestiche, poiché equivarrebbe a contraddire le fondamenta su cui si basa l’immagine stessa di famiglia, intesa come luogo di relazioni affettive privilegiate e di protezione reciproca.

Il risultato è che, mentre il fatto che la violenza sia commessa nell’ambito di relazioni familiari costituisce un’aggravante in termini giudiziari, la scarsa copertura giornalistica del fenomeno testimonia come la “morale comune”, rispecchiata dalla stampa, stenti ancora a riconoscere la portata dirompente degli abusi domestici nella vita delle vittime e nella società. Si contribuisce così al consolidarsi di quell’idea diffusa che la violenza non sia altro che un aspetto “naturale” delle relazioni intime⁴⁷.

6. Due modi di narrare la violenza

Negli ultimi due decenni il tema della violenza maschile contro le donne si è affermato come oggetto di discussione centrale nella sfera pubblica, all’interno della quale si rintracciano idee, valori, opinioni e pratiche differenti che producono diverse narrazioni dei fenomeni e di cui i media sono in larga parte responsabili⁴⁸. Pertanto, un altro degli aspetti centrali su cui si è soffermata la ricerca riguarda la profondità e la dimensione che assume la narrazione della violenza contro le donne nel racconto della stampa.

⁴⁶ L. Scarsella (1992), *Dovere di stupro: la cultura della violenza sessuale nella storia*, Datanews, Roma.

⁴⁷ G. Saldívar et al. (2004), *Validación de las Escalas de Aceptación de la Violencia y de los Mitos de Violación en Estudiantes Universitarios* in “Salud Mental”, 27/6, pp. 40-49.

⁴⁸ W. Privitera (2010), *Per una politica della sfera pubblica*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, Ediesse, Roma; M. Belluati, S. Tirocchi (2021), *Tra tensioni e convergenze. Il sistema del discorso pubblico sul femminicidio e le pratiche di informazione e della politica*, in P. Lalli, *L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna.

Dall'analisi svolta sono emerse due principali rappresentazioni della violenza di genere nei quotidiani: una rappresentazione dominante, comune a quasi tutte le testate esaminate, che consiste in un racconto episodico della violenza, la quale viene descritta come una questione attinente alla sfera dei rapporti privati; una rappresentazione minoritaria, che interpreta la violenza alla luce dell'ordine delle relazioni (e delle disuguaglianze) di genere.

6.1. Una questione privata

Osservando le occorrenze per singolo reato all'interno del corpus, emerge che le due aree tematiche e lessicali più salienti riguardano l'ambito giudiziario, come dimostrato dalla frequenza con cui ricorrono parole chiave come *carabinieri, polizia, giudice, tribunale, processo, denuncia, denunce, carcere, procura, pm, gip e militari*, e l'ambito familiare, come invece si evince dalla frequenza di termini chiave come *casa, famiglia, moglie, marito, compagna, figlio, madre e coppia*⁴⁹. Dunque, i giornali tendono a narrare una violenza che è perpetrata essenzialmente in un contesto familiare e risulta oggetto di un procedimento giudiziario.

Di conseguenza, nella rappresentazione fornita dalla stampa, l'ambito familiare, le relazioni di intimità e la rete dei rapporti primari, oltre a essere luoghi privilegiati della violenza, sono anche luoghi in cui l'aggressività viene privata, soggettivamente e oggettivamente, di contenuti sociali e non viene mai considerata in termini di squilibrio di potere. Allo stesso tempo, nel racconto dei giornali, la violenza di genere (verbale o fisica) perpetrata in un contesto chiuso come quello domestico, familiare o di coppia tende ad essere raccontata come tratto episodico, fisiologico e privato, legato alle dinamiche tipiche di una relazione sentimentale, ovvero come una questione che riguarda soltanto l'autore e la sua vittima.

È per queste ragioni che realtà come i *centri antiviolenza e le case rifugio*, malgrado il ruolo di supporto e di assistenza alle vittime di abusi e nonostante la frequenza crescente con cui si costituiscono parte civile nei processi per reati di violenza di genere⁵⁰, nel racconto della stampa sono oggetto di scarsa

⁴⁹ In particolare, l'attenzione allo status di "coppia" incide in maniera significativa sul totale degli articoli analizzati (55%). Nello specifico, il 25% degli articoli riguarda violenze consumate nell'ambito della relazione moglie-marito e il 15% degli articoli riguarda la coppia compagna-compagno.

⁵⁰ Secondo l'art. 91 del codice di procedura penale «Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare,

attenzione. Allo stesso modo, nella maggior parte dei quotidiani analizzati, tra le parole più frequenti non risultano espressioni che rimandano ai *movimenti femministi*, al *potere*, alla *cultura* e alle *disuguaglianze*.

Poiché la narrazione non tiene conto della socializzazione ai ruoli di genere e delle relazioni di potere, la violenza non viene inquadrata in una cornice socioculturale, politica e legislativa in grado di ricondurre il singolo caso di cronaca alle sue radici socioculturali. Al contrario, si tende a privilegiare un racconto isolato che finisce con l'appiattire il problema in una dimensione emergenziale, lasciando inalterato l'ordine simbolico che ne costituisce lo sfondo.⁵¹ In altre parole, si finisce per confinare il problema, riducendone il carattere strutturale e globale e assolvendo quei modelli di dominio sessuale che ne costituiscono il nucleo centrale⁵².

6.2. Un problema socioculturale

Un'altra rappresentazione della violenza maschile contro le donne è quella che vede il fenomeno come la manifestazione di un *continuum* storico di violenze e pratiche oppressive che, con forme e intensità diverse, interessa in maniera trasversale le donne e gli uomini di tutto il mondo.

Questo secondo tipo di rappresentazione interpreta la violenza alla luce dell'ordine delle relazioni (e delle disuguaglianze) di genere e la considera espressione di un problema più ampio, ne fornisce i dati sull'incidenza e sulla diffusione e mette, altresì, in risalto i fattori socioculturali che ne sono alla base, così come gli strumenti di sostegno e di tutela delle vittime⁵³.

Come affermato in precedenza, questa modalità di raccontare la violenza di genere, che definiamo “tematica”, è ampiamente minoritaria rispetto alla tendenza generale della stampa analizzata nell'ambito della ricerca. Tra i quotidiani esaminati, l'unico in cui si rileva una narrazione prevalentemente “tematica” della violenza maschile è “Il Manifesto” che, nel suo racconto, pone l'accento sui fattori che concorrono a dare specificità sociale al fenomeno (la cultura, gli squilibri di potere, le disuguaglianze, il lavoro, la poli-

in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato».

⁵¹ M. Meyers (1997), *News coverage of violence against women. Engendering blame*, Sage, Thousand Oaks; C. Gius; P. Lalli (2015), *op. cit.*

⁵² N. Mattucci, *Per un approccio strutturale alla violenza*, in N. Mattucci (a cura di), *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 9-16.

⁵³ E. Giomi; S. Magaraggia, *op. cit.*, 2017; S. Capecci (2019), *The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research*, in “Quality & Quantity”, 53(5), 2635-2645.




Fig. 10 - Le parole più ricorrenti nella rassegna stampa de "Il Manifesto". Fonte: Progetto STEP - Unitus

tica, l'istruzione) e sul ruolo svolto dai movimenti femministi a livello nazionale e globale, evidenziando così la stretta correlazione tra violenza contro le donne e ordine di genere.

“Il Manifesto”, infatti, tra i quotidiani analizzati è il solo in cui tra le principali occorrenze, si annoverano: *femminismo/femminista; antiviolenza; potere; razzismo; cultura; libertà; diritti; movimento; lotta; globale; internazionale; rete e migranti* ed è la testata in cui ricorrono con maggiore frequenza parole come *legge, politica e lavoro* (fig.10). La testata sceglie dunque di raccontare la violenza maschile contro le donne mettendone in risalto il significato socioculturale e la rilevanza politica a livello nazionale e transnazionale, individuandone le cause nella struttura delle società contemporanee. Questa scelta, in controtendenza rispetto all'orientamento generale della stampa dimostra che, sebbene gli stereotipi e il senso comune rappresentino tutt'oggi le risorse culturali più immediatamente accessibili, la stampa è nelle condizioni di poter inquadrare la violenza di genere come problema culturale e di ricondurlo al tema delle disuguaglianze sociali e a un ordine di genere che necessita di essere decostruito.

7. Considerazioni conclusive: *non sono cose che capitano!*

Dal lavoro svolto emerge come la stampa italiana concorra, seppur involontariamente, al mantenimento e alla riproduzione di quel contesto socioculturale che favorisce la violenza maschile contro le donne. Infatti, sebbene nell'ultimo decennio si sia assistito ad una maggiore visibilità, nonché ad un'accresciuta sensibilità e consapevolezza collettiva verso la violenza e le discriminazioni di genere⁵⁴, dal nostro corpus emergono una rappresentazione distorta di tali fenomeni ed un'immagine fortemente stereotipata e discriminante delle donne che ne sono vittime.

Allo stesso tempo, la responsabilità maschile alla base della violenza di genere viene oscurata, minimizzata, se non addirittura smentita⁵⁵, quasi a

⁵⁴ L. Busso *et al.* (2014), *op. cit.*; C.Gius, P. Lalli (2014), *op. cit.*; C. Gius, P. Lalli (2015), *Raccontare il femminicidio: semplice cronaca o nuove responsabilità?*, in “Comunicazione-puntodoc”, n.15, pp. 82–100; D. Bandelli, G. Porcelli (2016), *Femicide in Italy: «Femminicidio», Moral Panic and Progressive Discourse*, in “Sociologica”, vol. 10, n.2; S. Capecchi (2019), *op. cit.*; P. Lalli, C. Gius, M. Zingone (2021), *La cronaca nera si tinge di rosa: il femminicidio da parte del partner*, in P. Lalli (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 71-122.

⁵⁵ S. Lamb, S. Keon (1995), *Blaming the Perpetrator: Language that Distorts Reality in Newspaper Articles on Men Battering Women*, in “Psychology of Women Quarterly”, 19(2), pp. 209-220; M. Consalvo (1998), *op. cit.*; K. Boyle (2005) *Media and violence: gendering the debate*, Sage, Londra; C. Gius, P. Lalli (2015), *op. cit.*

voler negare – in un processo di «autoconservazione egemonica»⁵⁶ – che gli abusi, i maltrattamenti e i femmicidi siano crimini tipicamente maschili. Così la relazione tra maschile e violenza tende ad essere occultata⁵⁷ mediante l'uso di espressioni che, di fatto, fanno scomparire gli uomini dai discorsi (es. «è partito un colpo»), attraverso parole che disumanizzano l'autore (*mostro, orco, bestia*) o evocano fatalità (*dramma, tragedia, disgrazia*). Al centro della narrazione ci sono le donne, i reati commessi, i dettagli relativi alle indagini e ai procedimenti giudiziari. Quando l'attenzione della stampa, invece, si concentra sugli uomini, la loro responsabilità viene attenuata. Il colpevole viene descritto come una vittima della sua incapacità di controllare un'aggressività istintiva e irrefrenabile scaturita da un sentimento che ha assunto aspetti patologici.

In tal modo, il desiderio di sopraffazione e di controllo si trasforma in amore romantico⁵⁸, o viene raccontato come il tragico epilogo di una lite di cui entrambi i protagonisti – vittima e carnefice – sono responsabili. La violenza viene rappresentata come un incidente, una situazione fortuita e non come la «conseguenza di una rottura del meccanismo di mantenimento dell'ordine sociale egemone»⁵⁹. In altre parole, essa non viene inquadrata in una cornice sociale, culturale e politica.

Così, i giornali, che costituiscono una variabile fondamentale nel processo di costruzione della realtà⁶⁰ e hanno il potere di contribuirvi in senso conservatore o innovatore, finiscono per conformarsi ad una struttura sociale ancora profondamente permeata da una cultura patriarcale, nella quale si stenta a riconoscere alle donne una soggettività e un'autonomia propria.

Tuttavia, in considerazione della centralità e della responsabilità sociale dell'informazione, la stampa è chiamata a svolgere una funzione innovatrice rispetto al presente e deve farlo a partire da una narrazione dei fenomeni sociali rispettosa della dignità delle donne, specialmente di quelle donne che hanno subito una violenza.

⁵⁶ M. Consalvo (1998), *op. cit.*

⁵⁷ P. Romito (2008), *op. cit.*

⁵⁸ J. Monckton Smith (2012), *op. cit.*; C. Gius, P. Lalli (2014), *op. cit.*

⁵⁹ R. Stella, C.M. Scarcelli, T. Piccioni (2021), *op. cit.*, p.144.

⁶⁰ C. Sorrentino (1995), *I percorsi della notizia. La stampa quotidiana italiana tra politica e mercato*, Il Mulino, Bologna.

9. Le fonti giuridiche internazionali

di Maria Teresa Manente, Ilaria Boiano*

1. Il sistema delle fonti e profili definitivi

La violenza nei confronti delle donne costituisce un problema sociale ed una questione di riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali, che impone agli operatori del diritto di fare i conti in concreto con un ordinamento “multilivello”¹.

Come si legge nella sentenza 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016) delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 10959², la tutela dei diritti fondamentali nei casi di violenza nei confronti delle donne, «in cui spesso il reato si consuma in contesti dove preesistono legami tra la vittima e il suo aggressore», è stata sviluppata dall’attività di numerosi organismi sovranazionali sia a carattere universale, come le Nazioni Unite, sia a carattere regionale, come il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, così che «gli strumenti in tali

*Il presente capitolo è frutto di un confronto costante e della condivisione delle analisi e riflessioni; i paragrafi 1 e 2 sono da attribuirsi a Ilaria Boiano, i paragrafi 3 e 4 a Maria Teresa Manente.

¹ Per un approfondimento si veda R.G. Conti, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice*, Aracne, Roma, 2011; A. Di Stasi, *I rapporti fra l’ordinamento e il sistema convenzionale*, in *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010- 2015)*, a cura di A. Di Stasi, CEDAM, Padova, 2016, pp. 73 ss.; V. Zagrebelsky - R. Chenal - L. Tomasi, *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 55 ss.

² Cass., Sezioni Unite, 29 gennaio 2016, n. 10959, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 1063 ss., con nota di S. Michelagnoli, *L’espressione “delitti commessi con violenza alla persona” al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, in *Diritto penale e processo*, 2016, 8, pp. 1071-1079; A. Peccioli, *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali*, in *Diritto penale e processo*, 2016, 8, pp. 1080-1084; M.C. Amoroso, *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona: il primo passo delle Sezioni Unite verso un lungo viaggio*, in *Cass. Pen.*, 2016, pp. 3714 ss.). La prospettiva delle Sezioni Unite è ripresa da Cass., sez. III Penale, 16 maggio – 26 luglio 2019, n. 34091.

sedi elaborati svolgono un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione».

Anche la normativa sostanziale e processuale, in parte modificata e integrata a più riprese, producendo quello che la Suprema Corte definisce criticamente un «arcipelago normativo», deve essere interpretata alla luce delle fonti sovranazionali che ne costituiscono la premessa, in particolare con riguardo al diritto dell'Unione europea, e ciò in ossequio all'obbligo di interpretazione conforme. Tale canone interpretativo è stato incoraggiato dalla Corte costituzionale prima affinché l'interprete cercasse nella Costituzione, in ogni ambito, gli elementi in grado di orientare la portata normativa dei testi legislativi, e poi affinché, in virtù del comma 1 dell'articolo 117 Cost., l'ordinamento interno fosse adeguato al diritto dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti CEDU), nell'interpretazione della Corte europea per i diritti umani (d'ora in avanti Corte EDU)³, in quanto parametri interposti di legittimità⁴.

2. Le fonti sovranazionali e le definizioni della violenza contro le donne

Nel solco del processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani che si è registrato negli ultimi decenni⁵, è stato incoraggiato il riconoscimento della rilevanza pubblica della struttura delle relazioni sociali e, di

³ Si precisa che costituisce precisa scelta terminologica sostituire “diritti dell'uomo” con l'espressione “diritti umani”, nella denominazione ufficiale della CEDU e della Corte EDU traducendo letteralmente in italiano quella in inglese, coerentemente con l'affermarsi anche in ambito di diritto internazionale della non correttezza del riferimento all'uomo come soggetto neutro inclusivo anche delle donne.

⁴ Così ha chiarito la Corte Costituzionale nelle “sentenze gemelle” nn.348 e 349 del 2007, ribadite nel loro assetto di fondo dalla sentenza n.80 del 2011: Cort. Cost., 24 ottobre 2007, nn.348 e 349, con nota di C. Zanghì, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell'uomo ed interpreta l'art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 347 e 348 del 2007*, in *Consulta OnLine*; A. Ruggeri, *La CEDU alla ricerca di una nuova identità (sentt. nn. 348/2007 e 349/2007)*, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*. Si veda anche R. Adam- A. Tizzano, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 122. Per una disamina del tema dell'interpretazione conforme si veda A. Bernardi (a cura di), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Jovene Editore, Napoli, 2015.

⁵ Si veda P. Degani, *Questione della violenza contro le donne e processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani*, in P. Degani-R. Della Rocca, *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, CLEUP, Padova, 2014, pp. 15 ss.

conseguenza, la violenza nei confronti delle donne è stata affrontata nell'ordinamento internazionale come questione inerente ai diritti umani e per questo oggetto di atti dedicati, di diversa natura e con diversa forza vincolante (trattati di portata regionale e atti di indirizzo), che hanno alla base la constatazione dell'insufficienza dei trattati universali vigenti⁶.

Norma pattizia fondamentale e primo strumento giuridico internazionale a vocazione universale dedicato al rafforzamento del ruolo delle donne nella società ed a contrastare i fattori di natura culturale ed economica che minano la sostanziale uguaglianza delle donne, è la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (d'ora in poi CEDAW), adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia nel 1985⁷.

Il preambolo si apre ricostruendo le tappe fondamentali del dibattito politico sviluppatosi negli anni precedenti, a partire dalla conferenza dell'anno internazionale delle donne tenutasi a Mexico City nel 1975, ed indica quale obiettivo la definizione del contenuto dell'obbligo per gli Stati di adottare e attuare specifiche misure volte a contrastare le molteplici forme di discriminazione nei confronti delle donne nella dimensione pubblica e privata: ripetutamente si rinvia nel corpo del testo il riferimento alla necessità di assicurare «la massima partecipazione delle donne», si invoca il cambiamento dei ruoli tradizionali attribuiti alle donne e agli uomini e del ruolo delle donne nella società⁸ e si esplicita il divieto generale della discriminazione delle donne “in quanto donne”, riferendosi così non solo alla discriminazione in base al sesso, ma anche alla discriminazione in base ai ruoli tradizionalmente attribuiti alle donne.

La CEDAW rafforza così il divieto di discriminazione e definisce in concreto le misure da attuare in ogni ambito per colpire la natura strutturale della

⁶ B. Bunch, *Women's rights as Human Rights: Toward a re-Vision of Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, n. 12, 1990, p. 486. Per una disamina complessiva delle prospettive di analisi del fenomeno e della sua trattazione da parte delle giuriste femministe sia consentito il rinvio solo a fini riassuntivi a I. Boiano, *Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico in tema di violenza maschile contro le donne*, Ediesse, Roma, 2015.

⁷ Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1979 con risoluzione n. 34/180, entrata in vigore il 3 settembre 1981. Disponibile in italiano all'indirizzo www.cidu.esteri.it. La letteratura sulla CEDAW è ormai copiosa. Per un quadro complessivo delle analisi prodotte e delle questioni approfondite a partire dalla Convenzione si rinvia a M. Freeman- C. Chinkin- B. Rudolf, *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012. Si veda anche P. Degani, *Violenza maschile contro le donne e discriminazioni su base sessuale: la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne*, in P. Degani-R. Della Rocca, *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, CLEUP, Padova, 2014, pp.33-56.

⁸ M. Freeman-C. Chinkin-B. Rudolf, *The UN Convention*, cit., p. 43.

discriminazione delle donne che trova la sua radice nel modello patriarcale della società, dei ruoli, delle consuetudini e pratiche, negli stereotipi e pregiudizi (articolo 5).

La CEDAW non ha affrontato però il tema della violenza nei confronti delle donne, e solo con la Raccomandazione generale n. 12 del 1989⁹ il Comitato di monitoraggio dell'attuazione della CEDAW (d'ora in poi Comitato CEDAW), deputato, tra l'altro, all'elaborazione di documenti di carattere interpretativo¹⁰, ha richiesto ai singoli Stati di includere nei rapporti periodici le informazioni e le misure adottate con riguardo ai casi di violenza nei confronti delle donne, mentre con la raccomandazione n. 19 del 1992¹¹ per la prima volta ha affermato che rientra nell'ambito della Convenzione anche la violenza di genere, cioè «[...] la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà»¹². Così qualificata, la violenza di genere rappresenta, infatti, secondo il Comitato CEDAW, una delle forme di discriminazione delle donne vietata dalla Convenzione, per rimuovere la quale le autorità statali sono tenute ad adottare misure *ad hoc* di natura legislativa, politica, sociale, economica e amministrativa. Con la raccomandazione n.19, inoltre, la violenza nei confronti delle donne è definita anche nei termini di un «danno basato sull'appartenenza ad un gruppo sociale, una pratica di disuguaglianza sociale attuata a livello individuale», specificazione che apre la strada ad una più ampia tutela anche nel contesto della protezione internazionale delle donne richiedenti asilo in fuga da persecuzioni di genere¹³.

Con l'inclusione della violenza nei confronti delle donne tra le forme di discriminazione di genere la CEDAW vede ampliarsi il suo ambito di applicazione¹⁴. In stretta continuità con la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW, la violenza nei confronti delle donne è stata in seguito formalmente inclusa nel discorso dei diritti umani e nel 1993 l'assemblea

⁹ Comitato Cedaw, *Raccomandazione generale n. 12: Violenza nei confronti delle donne*, doc. n. A/44/38, disponibile all'indirizzo <https://tbinternet.ohchr.org>.

¹⁰ Adottati ai sensi dell'articolo 21 della CEDAW. Tra le ulteriori funzioni rientrano l'esame dei rapporti periodici degli Stati parte, la valutazione delle comunicazioni individuali o di gruppo concernenti le violazioni presunte da parte di uno Stato membro di uno o più diritti della CEDAW, attività di inchiesta nello Stato presunto autore delle violazioni oggetto di reclamo.

¹¹ Comitato Cedaw, *Raccomandazione generale n.19: Violenza nei confronti delle donne*, doc. A/47/38, 1992, disponibile in inglese all'indirizzo <https://tbinternet.ohchr.org>.

¹² Comitato Cedaw, *Raccomandazione generale n. 19*, §6.

¹³ Si rinvia a J. Freeman, *Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, Palgrave MacMillan, Londra, 2015.

¹⁴ Così P. Degani, *Violenza maschile contro le donne*, cit., p. 45.

generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione per l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti delle donne (d'ora in poi DEVAW), atto di indirizzo dedicato alla prevenzione di tutte le «condotte lesive dell'integrità fisica e/o psicologica della vittima»¹⁵.

Nel corpo del documento si riprende la definizione del Comitato CEDAW e si pone l'accento sulla radice sociale della violenza nei confronti delle donne, da intendersi quale «manifestazione di relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, che hanno portato al dominio e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e alla prevenzione del pieno avanzamento delle donne, [...] è uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso i quali le donne sono costrette a occupare una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Il riferimento alla violenza quale strumento di potere e controllo introdotto dalla DEVAW, poi mantenuto negli atti successivi, compresa la Convenzione di Istanbul, ha condotto l'elaborazione complessiva in materia di tutela dei diritti umani «in un territorio nuovo e trasformativo»¹⁶, perché ha spostato l'attenzione dalle relazioni di potere tra Stato e individuo a quelle esistenti tra uomini e donne, suggerendo una prospettiva di trasformazione delle relazioni sociali.

La DEVAW, inoltre, ritorna sul contesto nel quale si riscontra la violenza nei confronti delle donne, esposte a condotte che violano i loro diritti fondamentali nella sfera pubblica e privata, e in particolare, secondo l'articolo 2, in famiglia, comunità e Stato, responsabile della violenza compiuta per mezzo di attori statali e della violenza istituzionale, vale a dire quella che si perpetra attraverso leggi, politiche e prassi che rafforzano le condizioni materiali e sociali che espongono le donne alla violenza, ovvero condonano quella perpetrata dagli attori privati e statali.

In tali dimensioni sono molteplici le forme che la violenza può assumere, come precisato dall'articolo 2: «la violenza contro le donne comprende, ma non si limita a quanto segue: a) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica in famiglia, compresi i maltrattamenti, le violenze sessuali sulle bambine in famiglia, la violenza legata alla dote, lo stupro coniugale, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza extra coniugale e la violenza legata allo sfruttamento; b) Violenze fisiche, sessuali e psicologiche che si verificano nella comunità in generale, compresi stupri, abusi sessuali, molestie sessuali e intimidazioni sul lavoro,

¹⁵ Nazioni Unite, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne*, risoluzione dell'Assemblea Generale n. 48/104 del 20 dicembre 1993, disponibile in inglese all'indirizzo www.un.org.

¹⁶ Così D. Otto, *Violence Against Women: Something Other than a Human Right Violation*, in *Australian Feminist Law Journal*, n. 1, 1993, p. 161.

negli istituti di istruzione e altrove, tratta delle donne e prostituzione coatta; c) Violenze fisiche, sessuali e psicologiche perpetrate o tollerate dallo Stato, ovunque si verifichino».

Si segnala, infine, che la DEVAW interviene a qualificare la violenza nei confronti delle donne nei termini di una violazione composita che lede più diritti fondamentali: «a) diritto alla vita; b) diritto all'uguaglianza; c) diritto alla libertà e alla sicurezza della persona; d) il diritto alla parità di protezione giuridica; e) diritto di essere liberi da ogni forma di discriminazione; f) diritto al massimo livello raggiungibile in materia di salute fisica e mentale; g) diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro; h) diritto di non essere sottoposta a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (articolo 3).

Il *consensus* internazionale sulla definizione della violenza contro le donne e sulle sue dinamiche viene consolidato dal Piano di azione della Conferenza delle donne di Beijing del 1995, nel quale si chiarisce ulteriormente che la locuzione “violenza di genere” non coincide con qualsiasi forma di violenza di cui una donna possa fare esperienza alla stregua di un uomo, come essere minacciata con un’arma durante una rapina, ma ricomprende quella che risulta da «un complesso mix di valori culturali basati sui ruoli di genere, credenze, norme e istituzioni sociali che implicitamente ed esplicitamente hanno supportato la violenza nelle relazioni intime e lasciato margine minimo di ribellione per le sue vittime. In particolare, i ruoli e le aspettative basati sul genere, le prerogative maschili, l’oggettivazione sessuale, e le discrepanze di potere e status hanno legittimato, reso invisibile, sessualizzato, e contribuito a perpetuare la violenza contro le donne»¹⁷.

Con l’obiettivo di garantire alle donne «il pieno godimento dei diritti umani», le organizzazioni sovranazionali regionali hanno elaborato misure speciali di protezione, distinte dagli ordinari strumenti di tutela dei diritti umani in sede internazionale¹⁸.

Il primo trattato *ad hoc* è la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne (d’ora in avanti Convenzione di Belém do Pará, in riferimento alla città brasiliana dove fu sottoscritta), introdotta nel sistema interamericano di tutela dei diritti umani nel 1994¹⁹.

¹⁷ N. F. Russo-A. Pirlott, *Gender-Based Violence Concepts, Methods, and Findings*, in *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1087(1), 2006, pp.178-205.

¹⁸ D. Otto, *Lost in translation: Re-scripting the sexed subjects of international human rights law*, in A. Orford (a cura di), *International Law and its Others*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 318-356.

¹⁹ Organizzazione degli Stati Americani (OAS), *Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza nei confronti delle donne*, Belém do Pará, 9 giugno 1994, disponibile in inglese all’indirizzo <https://www.oas.org>.

La Convenzione di Belém do Pará configura per la prima volta «il diritto delle donne ad una vita libera dalla violenza, tanto nell'ambito pubblico che nel privato» (articolo 3) e per violenza nei confronti delle donne si intende «qualsiasi azione o condotta discriminatoria basata sul suo genere che possa causare alla donna la morte ovvero una lesione o altra sofferenza fisica, sessuale o psicologica, sia che avvenga in ambito pubblico sia in ambito privato» (articolo 1).

La definizione non menziona la minaccia delle violenze elencate: l'articolo 2 specifica, infatti, che il termine violenze «comprende quella fisica, sessuale e psicologica, che abbia luogo nella famiglia o nell'unità domestica, in ambito sociale ovvero che venga commessa o tollerata da parte dello Stato o dei suoi agenti in qualsiasi luogo».

L'articolo 6 evidenzia, per la prima volta, lo stretto nesso tra violenza, discriminazione ed educazione e sancisce il diritto delle donne a essere libere da ogni forma di discriminazione, di essere valutate ed educate in modo libero da modelli stereotipati di comportamento e pratiche basate su concetti di inferiorità e subordinazione, così ampliando il raggio di azione delle politiche statali che, oltre a specifiche misure dedicate alla protezione, devono predisporre misure funzionali a promuovere il rafforzamento sociale delle donne, anche attraverso l'educazione, e il cambiamento culturale, agendo sugli stereotipi sessisti.

Alla Convenzione di Belém do Pará ha fatto seguito in Africa il Protocollo sui diritti delle donne firmato a Maputo nel 2003²⁰, nel quale è stato elaborato l'obbligo di un intervento multilivello di prevenzione, protezione, repressione e compensazione in presenza di «tutti gli atti che causano o possono causare un danno fisico, sessuale, psicologico ed economico, incluse le minacce di tali atti» (articolo 1), contemplando, inoltre, «l'imposizione di restrizioni arbitrarie o privazione di libertà fondamentali nella vita pubblica e privata in tempo di pace e durante situazioni di conflitto armato e di guerra», con espresso riferimento alle restrizioni della libertà di movimento, dei diritti nel matrimonio e ai costumi, tradizioni e pratiche religiose che costruiscono le donne come inferiori o cittadine di secondo ordine²¹.

Si segnala che il protocollo di Maputo per primo tra gli atti menzionati include tra le forme di violenza nei confronti delle donne anche quella economica.

All'indomani della sentenza Opuz contro Turchia, diventata definitiva il

²⁰ Unione degli Stati Africani, *Protocollo della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa*, Maputo, 11 Luglio 2003, disponibile in inglese all'indirizzo <https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=37> (ultimo accesso 29 Luglio 2019).

²¹ C. A. Odinkalu, *Africa's regional Human Rights System: Recent Developments and Jurisprudence*, in *Human Rights Law Review*, n. 2, 2002, pp. 99-116.

9 Settembre 2009, nella quale per la prima volta la Corte EDU ha ravvisato nell'adeguatezza della risposta statale alla violenza nei confronti delle donne una specifica forma di discriminazione in violazione dell'articolo 14 CEDU, oltre che una violazione degli obblighi di protezione della vita, da trattamenti inumani e degradanti e del rispetto della vita privata²², è stata avviata la redazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (d'ora in avanti Convenzione di Istanbul), volta a codificare la serie di obblighi che la Corte EDU ha progressivamente delineato nella sua giurisprudenza relativa a casi di violenza nei confronti delle donne. La Convenzione di Istanbul è stata approvata nel 2011 e ha recepito sia la lettura sociale sia l'impianto multidisciplinare delle misure da predisporre, bilanciando la criminalizzazione con la prevenzione e la protezione delle vittime.

3. Gli obblighi internazionali

Il diritto internazionale dei diritti umani stabilisce due ordini di obblighi per gli Stati: il principale è di natura negativa in quanto impone agli Stati di astenersi da dirette violazioni dei diritti umani attraverso i suoi agenti ed il suo apparato.

All'obbligo negativo si aggiunge l'obbligo positivo di intraprendere azioni concrete e misure specifiche, di natura legislativa, politica e culturale, rivolte anche ai soggetti non statali che agiscono in violazione dei diritti umani degli individui²³.

L'insieme di tali obblighi impone agli Stati di garantire misure di ordine generale e misure specifiche individuali in ossequio al generale obbligo di

²² Ct.EDU, Opuz c. Turchia, 2009. Si veda A. Viviani, *Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle vittime: il caso Opuz dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2009, fasc. 3, pp. 671-675; C. Danisi, *Diritto alla vita, "crimini d'onore" e violenza domestica: il caso Opuz c. Turchia* (Nota a Corte eur. Dir. Uomo sez. III 9 settembre 2009 (Opuz c. Turchia) in *Famiglia e diritto*, 2010, fasc. 4, pp. 331-337; T. Manente, *La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la violenza di genere*, Atti Incontro di studi del CSM sul tema "La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e giudizio", Roma 19-21 ottobre 2009; J.P. Marguénaud, *La prolifération des obligations positives de pénaliser : honteux époux violents et haro sur les juges laxistes*, in *Revue de science criminelle*, 2010, p. 219; B. Meyersfeld, *Opuz c. Turkey : confirming the state obligation to combat domestic violence*, in *European Human Rights Law Review*, vol. 5, 2009, p. 684; P. Londono, *Developing human rights principles in cases of gender-based violence: Opuz v Turkey in the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Law Review*, vol. 9, 2009, p. 657.

²³ C. Benninger-Bude, *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*, Brill | Nijhoff, Leiden, 2009, p. 11.

due diligence (dovuta diligenza), ribadito all'articolo 5 Convenzione di Istanbul.

Il contenuto della *due diligence* è stato approfondito in tema di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e misure di protezione, sia nel contesto delle Nazioni Unite, dal Comitato CEDAW e dalla relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le conseguenze²⁴, sia nel contesto del Consiglio d'Europa, in particolare dalla Corte EDU, in una costante circolarità tra i vari organismi, così consolidando la *due diligence* quale principio di diritto internazionale consuetudinario²⁵.

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, si ravvisa la responsabilità statale per violazioni dei diritti e delle libertà protette dalla CEDU in presenza di atti di violenza commessi da privati, laddove l'ordinamento interno non abbia assunto misure di carattere legislativo adeguate a punire condotte di violenza sessuale²⁶, violenza domestica²⁷ in tutte le sue forme, compresa la violenza psicologica²⁸.

Gli Stati sono tenuti, inoltre, a garantire la conduzione di indagini effettive²⁹ e la celebrazione di processi tempestivi³⁰, che garantiscano i diritti di tutte le parti, comprese le vittime delle violenze, da proteggere in concreto da ulteriori violenze³¹, anche adottando misure temporanee a protezione delle donne e dei loro figli esposti alle violenze³².

Nel corso dell'intero procedimento, sin dal primo accesso alle forze dell'ordine, deve essere rispettata l'integrità della persona offesa, per evitare che possa produrre ulteriore trauma lo stesso procedimento che consente l'esercizio di diritti fondamentali che compongono l'accesso alla giustizia³³.

La predisposizione di misure adeguate ed effettive, vale a dire non meramente formali, ma con risvolti concreti in termini di protezione e prevenzione, costituisce un obbligo positivo derivante non solo dagli articoli 2, 3, 8 CEDU, ma anche dal divieto di discriminazione stabilito dall'articolo 14 CEDU: come si legge nella sentenza Opuz contro Turchia (2009), la violenza

²⁴ Incarico istituito dalle Nazioni Unite con la risoluzione n.45 del 1994.

²⁵ Così Comitato CEDAW, *Raccomandazione Generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne e di aggiornamento della raccomandazione generale*, CEDAW/C/GC/35, 14 Luglio 2017.

²⁶ CtEDU, M.C. c. Bulgaria, 2007, §148 ss.

²⁷ CtEDU, Opuz c. Turchia, 2009, §§132.

²⁸ CtEDU, A.C. c. Croazia, 2010, §60.

²⁹ CtEDU, B.S. C. Spagna, 2012, §§40 ss.

³⁰ CtEDU, Y. C. Slovenia, 2015, §§23 ss.

³¹ CtEDU, Maiorano c. Italia, 2009; Kontrova c. Slovacchia, 2007; Opuz c. Turchia, 2009; Hajduova c. Slovacchia, 2010; Valiulenė c. Lituania, 2013; Eremia c. Moldavia, 2013.

³² CtEDU, O.C.I. e altri c. Romania, 2019; D.M.D. c. Romania, 2017.

³³ CtEDU, Y. c. Slovenia, 2015.

domestica patita dalla ricorrente «può essere considerata una violenza di genere che è una forma di discriminazione nei confronti delle donne» (§200), non basata «sulla legislazione *per se*, piuttosto risultato di un'attitudine generale delle autorità locali, come per esempio le modalità di trattamento riservate dalle forze dell'ordine alle donne quando denunciano violenza domestica e l'inerzia giudiziaria nell'assicurare protezione effettiva alla vittima» (§192)³⁴.

3.1. La Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, è stata adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa nel 2011 ed è il prodotto del lavoro del comitato *ad hoc* contro la violenza (di seguito CAHVIO), istituito nel dicembre 2008 su iniziativa del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa a seguito di raccomandazione sia dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sia del comitato europeo sui problemi penali, entrambi impegnati in uno studio sul tema della violenza. Il CAHVIO si componeva di rappresentanti istituzionali e di referenti di servizi specializzati in materia di violenza nei confronti delle donne, con una prevalente presenza femminile. I lavori del CAHVIO sono stati poi sottoposti ai comitati europei in materia di cooperazione civile e penale.

La Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito della decima ratifica intervenuta, e si compone di un Preambolo e di dodici capitoli, per leggere i quali è imprescindibile la guida fornita dal rapporto esplicativo della Convenzione³⁵.

Nel Preambolo della Convenzione è riconfermato innanzitutto l'impegno dei firmatari a garantire i diritti umani e le libertà fondamentali, richiamando i più importanti strumenti giuridici internazionali adottati nel quadro del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite che direttamente ineriscono alla materia della Convenzione, strumenti che sono stati utilizzati dai redattori come parametro per costruire l'impianto normativo della Convenzione e definire la strategia da suggerire agli Stati parte.

Si ribadisce, così, che la violenza perpetrata nei confronti delle donne costituisce una grave violazione dei diritti umani che necessita una strategia specifica di contrasto e di prevenzione.

³⁴ Tale approccio ha guidato la giurisprudenza della Corte di Strasburgo anche nei casi successivi *Eremia e altri c. Moldavia* 2013; *Mudric c. Moldavia* 2013, B. c. *Moldavia*, 2013; *N.A. c. Moldavia*, *Talpis c. Italia*, 2017; *Volodina c. Russia*, 2019.

³⁵ Il testo della Convenzione di Istanbul è disponibile anche in italiano all'indirizzo www.coe.int. Il rapporto esplicativo è disponibile in inglese all'indirizzo <https://rm.coe.int>.

La finalità primaria della Convenzione è individuata nella creazione di un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica ponendo come presupposto per la realizzazione di tale obiettivo il raggiungimento della piena uguaglianza formale e sostanziale.

La violenza maschile nei confronti delle donne è riconosciuta, accogliendo l'orientamento che si è consolidato presso il Comitato CEDAW e la Corte CEDU, come «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione».

Il primo capitolo della Convenzione si apre con una precisazione degli obiettivi della Convenzione e della strategia prospettata: la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, nonché l'eliminazione della discriminazione delle donne e la realizzazione di una concreta parità dei sessi (articolo 1 lett. a e b), impongono l'implementazione di una strategia globale di politiche e di misure di rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne (articolo 1 lett. b) di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime (articolo 1 lett. c), di cooperazione internazionale (articolo 1 lett. d).

In tale quadro si individua nella cooperazione tra autorità e organizzazioni della società civile la chiave della strategia (cosiddetto approccio integrato) da implementare negli ordinamenti (articolo 1 lettera e).

Delimitato l'ambito di applicazione della Convenzione, l'articolo 3 definisce la violenza nei confronti delle donne, richiamando alla lettera a) la definizione già impiegata dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione Rec (2002) 5 e mutuata dalla raccomandazione n. 19 del Comitato CEDAW e dalla DEVAW, e chiarisce che la violenza contro le donne è intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione delle donne, comprensiva di tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenza di natura fisica, sessuale e psicologica, aggiungendo la nozione di *economic harm* (tradotta nel testo italiano con l'espressione violenza economica), compresa la minaccia di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

L'articolo 3 lettera b) fornisce la definizione di violenza domestica, da intendersi comprensiva «di tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Con tale definizione si afferma la neutralità della violenza domestica, che

può riguardare in misura equivalente tutti i componenti della famiglia, e conseguentemente della categoria di vittime della stessa (articolo 3 lettera e). Nel rapporto esplicativo si evidenzia, tuttavia, che la violenza domestica tra partner o ex partner colpisce «in modo sproporzionato» le donne di qualsiasi età e si dà conto del fatto che la violenza domestica spesso continua anche a seguito dell'interruzione della relazione ed è perpetrata anche al di fuori di un regime di convivenza.

La Convenzione pone l'obbligo di prevenire e contrastare la violenza alle donne attraverso il raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini, per cui all'articolo 3 lettera c) offre anche una definizione di genere, da intendersi quale il prodotto di ruoli, comportamenti attività e attributi costruiti socialmente che una data società considera appropriati per donne e uomini. Da ciò deriva il riconoscimento della necessità di una particolare attenzione, nella predisposizione di misure di prevenzione e contrasto, all'incidenza sul fenomeno degli stereotipi e delle discriminazioni fondate sui ruoli di genere (§43).

Come chiarito dall'articolo 3 lettera d) infatti, la «violenza contro le donne basata sul genere», è qualsiasi forma di violenza diretta contro una donna in ragione del suo essere donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato e che è «profondamente radicata nelle strutture, norme e valori sociali e culturali che governano la società ed è spesso perpetuata da una cultura di diniego e silenzio».

L'articolo 2 ritorna sul divieto di ogni forma di discriminazione delle donne, invitando a riforme di ordine costituzionale e legislativo volte a sanare e a promuovere l'uguaglianza tra i sessi, attraverso azioni positive (articoli 2 §4, 4§3, 12§2) e una ricognizione delle pratiche discriminatorie diffuse negli ordinamenti. Questa disposizione appare particolarmente significativa in relazione a quegli ordinamenti, come quello italiano, dove è proprio nella prassi che si rinvengono i principali ostacoli all'effettività degli strumenti predisposti per il contrasto della violenza. Prima di definire nel dettaglio le misure da predisporre nei vari ambiti individuati dalla Convenzione, l'articolo 5 codifica il principio della dovuta diligenza, inteso nell'accezione consolidata a livello internazionale e nella giurisprudenza della Corte EDU, come precisato anche nel rapporto esplicativo, che richiama la sentenza *Opuz contro Turchia* (§58).

Si afferma la responsabilità dello Stato per le violenze perpetrate da soggetti statali, nel solco tradizionale della responsabilità internazionale degli Stati accogliendo però, nel paragrafo 2 del medesimo articolo, l'evoluzione in materia di responsabilità degli Stati per gli atti di violenza commessi da autori non statali: «gli Stati sono tenuti, infatti, ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire,

indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

Dall'articolo 5 deriva per gli Stati, come chiarito nel rapporto esplicativo, un obbligo non di risultato, ma di mezzi: gli Stati membri sono, infatti, tenuti a predisporre un sistema tale da permettere alle autorità di prevenire diligentemente, investigare, punire e garantire compensazione alle vittime, così come stabilito dalla Corte EDU.

La dimensione e il contenuto di tale sistema vengono definiti seguendo lo schema tracciato dalla Corte europea in materia di obblighi positivi degli Stati a tutela dei diritti fondamentali delle vittime di violenza: politiche integrate e raccolta dei dati (capitolo 2), prevenzione (capitolo 3), protezione e sostegno (capitolo 4), introduzione di norme di diritto sostanziale civile e penale (capitolo 5), norme di procedura penale e misure protettive (capitolo 6), migrazione e asilo (capitolo 7) e cooperazione internazionale (capitolo 8)³⁶.

4. L'impatto sugli stereotipi e pregiudizi sessisti sull'accesso alla giustizia delle donne

Le fonti di diritto internazionale riconoscono la centralità nella risposta istituzionale alla violenza di genere dell'accesso alla giustizia, che costituisce un diritto fondamentale, presupposto essenziale perché alle donne sia garantita nel concreto una vita libera dalla violenza.

L'accesso alla giustizia è delineato come diritto multidimensionale e comprende una via di ricorso interno effettivo, la disponibilità di uffici giudiziari e la loro accessibilità, la buona qualità dei rimedi predisposti dalla legge, meccanismi di controllo degli inadempimenti degli operatori giudiziari e rimedi attivabili dalle vittime³⁷. Il sistema giudiziario deve essere «fisicamente, economicamente, socialmente e culturalmente accessibile a tutte le donne»³⁸.

Non sono compatibili con gli obblighi che vincolano l'ordinamento italiano disposizioni legislative che subordinano l'accesso alla giustizia civile o penale alla necessaria partecipazione a percorsi di mediazione o conciliazione delle donne vittime di violenza di genere con il presunto autore delle stesse, così come ribadito dall'articolo 48 Convenzione di Istanbul che

³⁶ Vedi *infra* nei capitoli dedicati ai vari ambiti di interesse della Convenzione di Istanbul.

³⁷ Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne*, 2015, disponibile sul sito www.ochr.org.

³⁸ *Ibidem*, §3; §§14 ss.

stabilisce il divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, incluse la mediazione e la conciliazione.

L'accesso alla giustizia delle donne negli ordinamenti di molti paesi, compresa l'Italia, risulta compromesso, tra l'altro, dalla cosiddetta "stereotipizzazione giudiziaria" (dall'inglese *judicial stereotyping*), espressione che indica la pratica dell'interprete della legge di ascrivere specifici attributi, caratteristiche, comportamenti o ruoli a determinati individui solo sulla base dell'appartenenza a uno specifico gruppo sociale, così rafforzando preconcetti e costrutti discriminatori³⁹.

L'implementazione di politiche e pratiche volte al superamento degli stereotipi e pregiudizi sessisti, nell'interpretazione e applicazione del diritto, costituisce adempimento degli obblighi positivi che derivano dal diritto internazionale in tema di violenza nei confronti delle donne.

Quest'obbligo è stato sancito già nel 1979 nella convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), in particolare all'articolo 5 si legge che "gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne". Il Comitato ha precisato che le donne dovrebbero poter contare su un sistema giudiziario libero da miti e stereotipi sessisti, e su un sistema giudiziario la cui imparzialità non sia compromessa da questi pregiudizi. Eliminare gli stereotipi giudiziari nel sistema giudiziario è un passo cruciale per garantire l'uguaglianza e la giustizia per le vittime e le sopravvissute di violenza.

Il Comitato CEDAW nella raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne ha segnalato agli Stati parte della convenzione CEDAW, in maniera specifica, che gli stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata per il pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne poiché impediscono l'accesso delle donne alla giustizia in tutti i settori del diritto, con un impatto particolarmente grave nei confronti delle donne vittime e sopravvissute alla violenza⁴⁰.

Gli stereotipi, infatti, distorcono le percezioni e portano a decisioni basate su credenze preconcepite e miti, piuttosto che su fatti rilevanti. Spesso i giudici adottano standard rigidi per valutare quello che considerano un compor-

³⁹ S. Cusack, *Eliminating Judicial Stereotyping – Equal Access for Justice to Women in Gender-Based Violence Cases. Final paper submitted to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights*, 2014.

⁴⁰ Comitato CEDAW, *Raccomandazione generale n. 33 sull'accesso alla giustizia delle donne*, 2015, disponibile sul sito www.ochr.org, §26.

tamento appropriato per le donne e penalizzano coloro che non si conformano a modelli predeterminati di comportamento corrispondenti agli stereotipi diffusi. Questi ultimi, inoltre, influenzano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle donne, dei loro argomenti e delle loro motivazioni, comportando un'errata applicazione delle leggi con conseguente abbassamento del livello di protezione che gli istituti giuridici potrebbero garantire in concreto.

L'applicazione di nozioni preconcepite e stereotipate su ciò che costituisce la violenza di genere contro le donne, su quali dovrebbero essere le reazioni delle donne a tale violenza e sullo standard di prova richiesto per dimostrare l'accusa in sede giudiziaria, può influire sui diritti delle donne all'uguaglianza davanti alla legge, a un processo equo e a un rimedio efficace, così come stabilito dagli articoli 2 e 15 della CEDAW e rafforzato dagli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla Convenzione di Istanbul⁴¹.

In quest'ultimo atto, l'articolo 12 impone di adottare le misure necessarie per promuovere «i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini».

Anche la Corte di Strasburgo ha chiarito che «i riferimenti alle tradizioni, a presunzioni generali o agli atteggiamenti sociali prevalenti in un determinato paese non sono una giustificazione sufficiente per una differenza di trattamento in base al sesso», osservando che agli Stati viene impedito di imporre tradizioni che derivano dal ruolo primario attribuito all'uomo e dal ruolo secondario ancora occupato dalla donna nella famiglia e nella società⁴².

5. L'accesso alla giustizia delle donne vittime e sopravvissute alla violenza in Italia

Come ribadito dagli organismi internazionali, l'accesso alla giustizia delle donne che fanno esperienza di violenza nelle relazioni di intimità è in generale ancora limitato e, in particolare, compromesso nell'ordinamento italiano da molteplici fattori (la sottovalutazione della gravità delle condotte illecite, la diffusione di cattive prassi che minano l'effettività degli istituti giuridici) per lo più riconducibili alla diffusione di stereotipi e pregiudizi sessisti che condizionano l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, confermando la prevalenza di una cultura discriminatoria che permea anche le aule giudiziarie.

⁴¹ Ivi, § 28.

⁴² Corte EDU, Markin v. Russia, 22 marzo 2012.

Nel primo rapporto sull'Italia il GREVIO, organismo di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul nei paesi membri del Consiglio d'Europa, evidenzia che la risposta dell'Italia alla violenza di genere contro le donne continua ad essere prevalentemente guidata dall'idea di inasprire le pene, senza fornire un'attenzione adeguata alla dimensione preventiva e protettiva delle politiche. Sul punto il GREVIO ricorda che «l'approvazione di dure leggi punitive senza un uguale investimento nell'eliminazione delle barriere al pieno ed equo godimento dei diritti umani da parte delle donne, comporta che tali leggi non vengono applicate efficacemente nella pratica e, di conseguenza, molte vittime non hanno un accesso equo ed effettivo alla giustizia»⁴³. Il GREVIO inoltre stigmatizza il permanere «nelle decisioni delle corti, in tema di violenza domestica, di stereotipi che riducono la violenza nelle relazioni di intimità a un conflitto: considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, ignorando il differenziale di potere che deriva dall'uso della violenza in sé. Emerge inoltre una tendenza a dare credito a stereotipi e credenze che considerano la relazione di intimità intrinsecamente basata su sottomissione, controllo, possesso; presupporre automaticamente che le donne che si separano sono motivate da intento vendicativo nei confronti del partner che vogliono punire»⁴⁴.

Le analisi e le raccomandazioni del GREVIO all'Italia si inseriscono nel solco delle raccomandazioni rivolte al nostro ordinamento anche dal Comitato CEDAW: nelle osservazioni pubblicate nel luglio 2017, sull'attuazione in Italia della CEDAW, il Comitato ha evidenziato che in generale emergono in Italia «stereotipi radicati riguardanti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società».

Nello specifico, in tema di accesso alla giustizia delle donne, il Comitato CEDAW ha raccomandato allo Stato italiano di assicurare priorità alle misure volte a migliorare il trattamento delle vittime di violenza di genere nei confronti delle donne e all'eliminazione di stereotipi di genere nel contesto dell'attività dell'autorità giudiziaria⁴⁵.

Per avere la misura concreta dell'impatto degli stereotipi sessisti sull'accesso alla giustizia delle donne in Italia è significativo il caso F. c. Italia introdotto dinanzi al Comitato CEDAW nel 2018 e attualmente in attesa di decisione⁴⁶.

F. è una donna che ha denunciato uno stupro da parte di un agente delle

⁴³ Ivi, § 30.

⁴⁴ GREVIO, *Baseline Evaluation Report Italy*, Gennaio 2020, disponibile all'indirizzo <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724e>, §17.

⁴⁵ Comitato CEDAW, *Concluding Observations on the seventh periodic report of Italy*, luglio 2017, §18, disponibile all'indirizzo <https://docstore.ohchr.org>.

⁴⁶ Comitato CEDAW, F. c. Italia, caso n. 148/2019.

forze dell'ordine, componente dell'ufficio presso il quale la stessa aveva già sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti dell'ex marito. L'agente delle forze dell'ordine con la scusa di dover fare indagini a seguito della denuncia, si è presentato a casa della donna e l'ha costretta a subire un rapporto sessuale. Traumatizzata e impaurita, la donna, dopo l'allontanamento dell'uomo da casa, ha chiesto aiuto ad alcune amiche e la mattina successiva si rivolgeva al pronto soccorso ginecologico ma non sporgeva querela perché aveva paura in quanto l'uomo, dopo l'aggressione sessuale aveva iniziato a molestarla e a minacciarla telefonicamente e di persona. La donna presentò querela per la violenza sessuale e le molestie dopo un mese dal fatto per la perdurante persecuzione da parte dell'uomo.

In primo grado l'uomo fu condannato a sei anni di reclusione, ma in secondo grado la Corte di appello ribaltò la sentenza assolvendo l'imputato sulla base di motivazioni intrise di stereotipi e pregiudizi sessisti. In particolare la Corte di appello di Cagliari ha argomentato la motivazione di assoluzione sulla base del pregiudizio che la donna è mendace e sessualmente disponibile per cui la stessa avrebbe accusato falsamente l'uomo poiché doveva vendicarsi di lui: la donna, a dire della Corte, si è determinata a sporgere querela solo dopo che si accorgeva che l'uomo cambiava atteggiamento nei suoi confronti a partire dalla telefonata serale in cui la donna percepiva con chiarezza il tono seccato del carabiniere. Fu in quel momento, secondo la Corte, che la donna innamorata dell'uomo, percependo il suo disinteresse maturò la consapevolezza di essere stata «un semplice oggetto di piacere “usa e getta”». Di conseguenza avrebbe, secondo i giudici, deciso di formulare le accuse di violenza sessuale in modo tale da poter, da un lato, accedere alla visita ginecologica la mattina dopo “senza rovinarsi la reputazione” e dall'altro “vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata».

Aderendo allo stereotipo della donna bugiarda e astuta i giudici hanno piegato ogni atto istruttorio per sostenere l'innocenza dell'imputato non considerando rilevanti i dati derivanti dai referti medico-ginecologici, attestanti le lesioni vaginali procurate alla donna durante lo stupro, ritenendoli espressione di un rapporto consensuale passionale “un rapporto sessuale particolarmente energetico e svolto con foga”.

I giudici facendo proprio lo stereotipo della donna sempre e comunque disponibile sessualmente e dell'uomo predatore giungono a rovesciare anche i risultati della consulenza del medico psicoterapeuta della donna che aveva rilevato un disturbo post traumatico da stress subito dalla stessa in conseguenza della violenza sessuale e affermano che il trauma riscontrato “non può essere necessariamente ricondotto ai postumi sul vissuto della donna di

uno stupro effettivamente subito piuttosto che, invece, al dramma innestatosi nella sua vita, già provata dalla turbolenta separazione coniugale, per aver ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere, rendendosi poi conto di essere stata semplicemente usata per una avventura momentanea, e per essere stata, subito dopo, abbandonata”.

In assenza di ogni logica giuridica e di analisi dei fatti, la Corte di appello ha motivato l’inattendibilità della donna sulla base di circostanze che, a differenza di quanto argomentato, la rafforzano e non ledono affatto la coerenza intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni. La Corte ha ritenuto inconciliabile con il vissuto di una vittima di violenza sessuale il fatto che la stessa subito dopo la violenza sessuale possa aver telefonato ed essersi intrattenuta con un’amica e un conoscente sebbene questi ultimi, sentiti come testimoni nel processo, avessero riferito delle condizioni di sofferenza in cui versava e la donna quella sera.

La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto inverosimile la circostanza che la donna avesse sporto querela dopo un mese dal fatto perché aveva paura, interpretando questo ritardo come conferma di un intento ritorsivo della donna che così cercava, secondo i giudici, di vendicarsi per essere stata respinta dall’uomo dopo aver acconsentito ad un rapporto sessuale. Emerge lo stereotipo dell’uomo macho che seduce e poi abbandona. Oltretutto la motivazione utilizzata dai giudici risulta del tutto smentita dalle prove acquisite in dibattimento che dimostravano il contrario: dai tabulati telefonici risulta infatti che i primi contatti telefonici intervennero da parte dell’uomo successivamente alla violenza sessuale e non dalla donna.

Nell’agosto 2018, dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, abbiamo presentato comunicazione al Comitato CEDAW lamentando che la donna sia stata vittima di la discriminazione ai sensi dell’articolo 1 CEDAW in relazione alle raccomandazioni generali n. 19, aggiornate dalla raccomandazione generale n. 35, e dalla raccomandazione generale n. 33 del Comitato CEDAW, dal momento che l’assoluzione dell’imputato da parte della Corte d’Appello è stata motivata da stereotipi di genere, miti e idee sbagliate sulle vittime di stupro e di violenza sessuale in violazione degli articoli 2, lett. b), c), d), f), 5, lett. a), 15, comma 1 CEDAW.

Il Comitato è stato chiamato così a valutare la coerenza e la conformità dell’operato delle autorità italiane con gli obblighi derivanti dalla CEDAW nel caso concreto che denuncia un processo di vittimizzazione secondaria da parte dello Stato parte, nei confronti di una donna che dopo essere stata stuprata è stata discriminata da parte delle autorità pubbliche, compreso il sistema giudiziario.

La pronuncia assolutoria, infatti, è censurata quale esito di una violazione degli obblighi positivi dello Stato parte ai sensi degli articoli 2 (b) (c), (d),

(f), 5 (a), 15 (1) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne da parte dello Stato parte.

In generale, nella comunicazione si chiede al Comitato CEDAW di raccomandare all'Italia anche azioni sistematiche di riforma finalizzate a modificare la cultura giudiziaria che includano misure di sensibilizzazione e di rafforzamento delle capacità per tutto il personale del sistema giudiziario e per gli/le studenti di legge, per eliminare gli stereotipi di genere e incorporare una prospettiva di genere in tutti i settori del sistema giudiziario smascherando gli stereotipi e pregiudizi sessisti.

Il caso e gli atti da noi prodotti al Comitato Cedaw sono stati trasmessi allo Stato italiano che è stato invitato a produrre osservazioni, e attualmente si attende la decisione.

Così come ha sottolineato il giudice Kriegler della Corte Costituzionale sudafricana “i giudici possono infondere agli stereotipi un'autorità legale e una maggiore legittimità in virtù del fatto che “mettono il marchio” di approvazione dello Stato su di loro”.

*Il quadro normativo nazionale
in materia di violenza contro le donne*

Schede illustrative

1. Definizioni:

• Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993):

“qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”. Sono forme di violenza, dunque: “la violenza inflitta dai partner, le pratiche tradizionali dannose, tra cui la mutilazione e il taglio genitale femminile, l’infanticidio femminile e la selezione sessuale prenatale, il matrimonio precoce, il matrimonio forzato, le violenze legate alla dote, i crimini contro le donne commessi per “onore”, il maltrattamento delle vedove; il femminicidio; la violenza sessuale da parte di non partner; le molestie sessuali e le violenze nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni educative e nello sport; la tratta di donne”

• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011):

a. “con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,

sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b. “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c. “l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

d. “con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

e. “l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

f. per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

g. con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Il quadro normativo internazionale in materia di violenza contro le donne

Documenti emanati da Organizzazioni Europee

Risoluzione sulla violenza contro le donne (1986 UE)

Gruppo di esperte nominate dal Comitato Guida per l'eguaglianza fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d'Europa: Sintesi del "Piano d'azione per combattere la violenza contro le donne" (1997 UE)

Risoluzione sulla "Necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione Europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne" (1997 UE)

Risoluzione sulla violenza contro le donne e "Programma Daphne" (1999 UE)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011)

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul, 11 maggio 2011)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze (2012/2922(RSP))

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))

Documenti emanati da Organizzazioni Internazionali

Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne. 1993
ONU

Piattaforma d'azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulle
donne (Area critica D – la violenza contro le donne) 1995, ONU

Risoluzione dell'Assemblea mondiale della Sanità “Prevenzione della
violenza: una priorità della sanità pubblica” 1996, OMS

Risoluzione dell'Assemblea generale “Prevenzione del crimine e mi-
sure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne”; “Le
strategie modello e le misure pratiche sulla eliminazione della violenza
contro le donne”, allegate alla Risoluzione. 1998 ONU

Sintesi del Protocollo facoltativo (firmato al 31/7/2001 da 72 Paesi),
relativo alla “Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discri-
minazione contro le donne”. 1999 ONU;

Risoluzione della sessione speciale dell'Assemblea generale “Donne
2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo”
(Introduzione e area critica D – la violenza contro le donne).

Documenti sul contrasto alla violenza contro le donne

Decisione N. 293/2000/CE - “Programma d'azione comunitario sulle
misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i gio-
vani e le donne” (2000-2003) (2000 UE);

Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati
membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza (2002 Consiglio
d'Europa, pag. 125).

Documenti sulla discriminazione di genere

Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione del 27 novembre
1991

Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991

Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000

Le tappe del quadro normativo italiano

Normativa Nazionale

- Legge 20 febbraio 1958 n.75 *Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*
- Legge 19 maggio 1975 n.151 *Riforma del diritto di famiglia: eguaglianza dei coniugi davanti alla legge; abolizione del ruolo di ‘capofamiglia’ e della sua esclusiva proprietà del patrimonio; abolizione dell’istituto della ‘dote’; equiparazione di figli nati fuori e dentro il matrimonio; identificazione del tradimento del marito come causa di separazione.*
- Legge 5 agosto 1981, n.442 *Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore: estinzione del c.d. matrimonio e della sua funzione riparativa per i reati di violenza sessuale; eliminazione del ‘favore penale’ riservato agli autori di omicidio o a chi usa violenza per ‘causa d’onore’; aggravamento delle pene per infanticidio riconducibile a ‘causa d’onore.*
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66 *Norme contro la violenza sessuale (cp artt.609 bis-octies): abrogazione del Codice Rocco (relativo alla distinzione tra atto di violenza carnale e atti di libidine violenta rubricati sotto la voce dei *Delitti contro la moralità e il buon costume*); inquadramento del reato in reato contro la persona e contro la sua libertà, punibile a querela di parte; aumento delle pene con specifiche aggravanti per la violenza sui minori - punibili d’ufficio-; introduzione della fattispecie della violenza di gruppo.*
- Direttiva Presidente del Consiglio, G.U. 21 maggio 1997 *Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini*
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale*

- in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù*
- Legge 5 aprile 2001, n. 154 *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, affidamento al giudice civile di misure per potenziare la protezione dei soggetti che subiscono violenza; allontanamento del maltrattante.
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 *Misure contro la tratta di persone*
Misure contro la tratta di persone, diretta a introdurre nuove disposizioni penali e a modificare quelle già esistenti allo scopo di contrastare il fenomeno della riduzione in schiavitù e, più in particolare, di quella forma di riduzione in schiavitù derivante dal traffico di esseri umani.
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”
“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”
- Codice penale: art. 583-bis
Legge 23 aprile 2009, n. 38 *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori* (c.d. *stalking*): punizione di atti persecutori reiterati e continui; introduzione istituto dell’ammonimento del questore; divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa; aumento della pena per recidiva e se la persona offesa è minore; il reato è perseguibile a querela di parte, salvo casi di minori, disabili, o in caso di ammonimento ignorato.
- Legge 27 giugno 2013, n. 77 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, la *Convenzione* è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto alla creazione di un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, ed è incentrato

sulla prevenzione della violenza domestica, la protezione della vittime, la punizione dei trasgressori (le tre P). La violenza è identificata come una violazione dei diritti umani e posta in relazione ai rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi; il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzanti: violenza psicologica, gli atti persecutori - stalking; violenza fisica, violenza sessuale; il matrimonio forzato, mutilazioni genitali, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata; le molestie sessuali.

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

(c.d. legge sul femminicidio)

Norme in materia di contrasto alla violenza di genere: primo recepimento misure previste della *Convenzione Istanbul*: introduzione reato di violenza domestica; arresto in flagranza per *stalking* e maltrattamenti; irrevocabilità della querela per casi maltrattamenti gravi e ammissione della revocabilità solo in sede processuale; inasprimento delle pene specie in caso di violenza assistita da minori; obbligo di informativa e messa in contatto con strutture di accoglienza da parte delle forze dell'ordine e istituzioni pubbliche che entrano in contatto con la vittima, allontanamento del partner, corsia preferenziale per i processi, ammonimento del questore, permesso di soggiorno umanitario per vittime straniere

Conversione in legge del D.L. 14 agosto 2013, n. 93

Art. 24 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80

Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che inserisce il comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

“La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'ammi-

nistrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.”

Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 790

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

(c.d. *Codice rosa*)

Percorso di tutela delle vittime di violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti (stalking), definito nelle Linee guida DPCM 24 novembre 2017: presa in carico nelle strutture ospedaliere delle vittime di violenza mediante un percorso ad hoc al fine di garantire loro assistenza mirata e la possibilità di procedere tempestivamente alla denuncia.

Legge 11 gennaio 2018, n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (il noto DDL 2719): accesso al gratuito patrocinio a tutti i figli delle vittime; parificazione della pena per uxoricidio, con estensione dell'applicazione al rapporto di unione civile/convivenza a quella prevista per altri familiari (ascendenti o discendenti); tutela del diritto al risarcimento per i figli della vittime, modificazione della provvisoria a tutela dei figli, sospensione della successione, indegnità a succedere per l'autore del crimine; sospensione della chiamata all'eredità; esclusione della reversibilità della pensione per l'autore del crimine; definizione sistemi assicurativi adeguati, predisposizione misure diritto allo studio, possibilità della modifica del cognome, se coincidente con quello del genitore condannato.

Legge 19 luglio 2019

(c.d. *Codice Rosso*) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di*

violenza domestica e di genere: introduzione di una corsia preferenziale per denunce riguardanti violenza su donne e minori; obbligo dell'ascolto per i PM nei primi tre giorni; aumento pene per il reato di sfregio del volto; introduzione del reato relativo a diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *revenge porn*); introduzione del reato di matrimonio forzato con aggravanti nel caso di minori; inasprimento pene per violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o luoghi frequentati dalla persona offesa; obblighi formativi per il personale delle FFOO, sia sul fronte della prevenzione che su quello del perseguimento dei reati.

Il piano strategico nazionale e la normativa regionale

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020: presentato per il parere in Conferenza unificata Stato-regioni, 23 novembre 2017

Normativa Regionale	
Regione Piemonte	
L.R. Piemonte 17/03/2008 n. 11	“Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”
L.R. Piemonte 29/05/2009, n. 16	“Istituzione di centri antiviolenza con case rifugio”
L.R. Piemonte 24/2/2016 n. 4	“Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”
Valle d’Aosta	
L. R. Valle d’Aosta 25/2/2013, n. 4	“Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere”
Liguria	
L.R. Liguria 21/3/2007 n. 12	“Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”
L.R. Liguria 10/11/2009 n. 52	“Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”
Lombardia	
L.R. Lombardia 03/07/2012 n. 11	“Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” Legge consiglio regionale n. 047 (approvata nella seduta del 26 giugno 2012)

D.G.R. Lombardia 19/12/2016 n. X/6008	“Approvazione del documento «Osservatorio regionale antiviolenza: funzionalità del sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali». Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. X/2795 del 5 dicembre 2014”
Provincia Autonoma Bolzano-Bozen	
L. P. Bolzano 06/11/1989 n. 10	“Istituzione del servizio Casa delle donne”
Provincia Autonoma Trento	
L. P. Trento 09/03/2010 n. 6	“Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”
Veneto	
L.R. Veneto 23/04/2013 n. 5	“Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”
D.G.R. Veneto 29/05/2017 n 761	Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. Ex art 7 col1 della L.R. n. 5 del 23.04.2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”
Friuli Venezia Giulia	
L.R. Friuli-Venezia Giulia 16/8/2000 n. 17	“Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”
Emilia Romagna	
“Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza delle donne vittime di violenza”	
L.R. Emilia-Romagna 27/6/2014 n. 6	“Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”
Toscana	
L.R. Toscana 16/11/2007 n. 59	“Norme contro la violenza di genere”
D. G. R. Toscana 08/03/2010 n. 291	“Linee Guida sulla violenza di genere”

Umbria	
L.R. Umbria 15/04/2009 n. 6	“Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria”
D. G. R. Umbria 25/02/2013 n. 163	“Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”
L.R. Umbria 25/11/2016 n. 14	“Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”
L.R. Umbria 11/4/2017 n. 3	“Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”
Marche	
L.R. Marche 11/11/2008 n. 32	
L.R. Marche 23/07/2012 n. 23	“Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione”. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”
L.R. Marche 30/04/2013 n. 8	“Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale”
Lazio	
L.R. Lazio 15/11/1993 n. 64	“Norme per l’istituzione dei Centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio”
L.R. Lazio 14/05/2009 n. 16	“Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne” (abrogata)
L.R. Lazio 19/3/2014 n. 4	“Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” (abroga L.R. 64/1993 e 16/2009)
Abruzzo	
L.R. Abruzzo 20/10/2006 n. 31	“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”
L.R. Abruzzo 12/7/2007 n. 21	“Modifiche alla L.R. 20/10/2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate)”

Molise	
L.R. Molise 10/10/2013 n. 15	“Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”
Campania	
L.R. Campania 23/02/2005 n. 11	“Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate”
L.R. Campania 11/02/2011 n. 2	“Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere; Testo modificato dalle leggi regionali 27 gennaio 2012, n. 1; 9 agosto 2012, n. 27; 6 maggio 2013, n. 5”
L.R. Campania 21/07/2012 n. 22	“Norme per l’integrazione della rete dei servizi territoriali per l’accoglienza e l’assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla L. R. 27/01/2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania- Legge Finanziaria Regionale 2012)”
Puglia	
L.R. Puglia 4/7/2014 n. 29	“Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”
Basilicata	
L.R. Basilicata 29/03/1999 n. 9	“Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale”
L.R. Basilicata 18/12/2007 n. 26	“Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori”
L.R. Basilicata 08/01/2015 n. 3	“Modifiche alla L.R. n. 9/1999 – “Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale” e alla L.R. n. 26/2007 “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori”
Calabria	
L.R. Calabria 21/08/2007 n. 20	“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”
L.R. Calabria 23/11/2016 n. 38	“Istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere”
Sicilia	
L.R. Sicilia 03/01/2012 n. 3	“Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere”

D.A. 19/02/2014 n. 281	Sicilia	“Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere”
Sardegna		
L.R. 07/08/2007, n. 8	Sardegna	“Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza”
L.R. 12/09/2013 n. 26	Sardegna	“Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)”

*Best e worst practices nella rappresentazione
della violenza maschile contro le donne
nelle sentenze – I parte*

Parlare è agire, come ha mostrato in vario modo la riflessione linguistico filosofica del secolo scorso. Le parole pesano e ciascuna di esse è frutto di una scelta, anche se non sempre se ne ha piena consapevolezza.

Alcuni atti linguistici, come le sentenze, hanno un peso specifico: il loro pronunciamento mette in atto uno stato di cose e produce conseguenze concrete. Questo tratto li carica di ulteriori valenze culturali: le sentenze, che, scordiamo, hanno natura interpretativa, risentono delle trasformazioni storico-sociali e le influenzano a loro volta.

Come evidenziò Tullio De Mauro, il linguaggio giuridico è onnivoro, attinge da tutti i settori della lingua e su tutti esercita una profonda influenza. Le scelte operate dal giudice, sono rilevanti, dunque anche sotto il profilo linguistico argomentativo e lo sono particolarmente nell'ambito delle questioni che qui affrontiamo, ossia i reati legati alla violenza sessuale, ai maltrattamenti, alla tratta e agli abusi domestici, l'uso della lingua è decisivo per esplicitare la capacità di affrancarsi dalla riproposizione di stereotipi e pregiudizi sessisti.

Come noto, negli ultimi vent'anni si è registrato un importante sviluppo legislativo, che sull'onda delle trasformazioni sociali e della normativa europea, ha identificato con sempre maggior nettezza il fenomeno della violenza contro le donne, specie in ambito domestico, mettendo in campo misure di prevenzione, protezione e contrasto. Alla base di questa evoluzione è, al fondo, il tramonto di un ordine patriarcale, che però non sempre trova puntuale rappresentazione e riscontro sul terreno applicativo. Tale superamento comporta infatti la necessità di abbandonare definitivamente una descrizione di comportamenti e stili di vita tesi ad assegnare a uomini e donne responsabilità e libertà diverse, secondo la distinzione funzionale propria dell'antico ordine. La sopravvivenza di questi tratti deforma la descrizione dei comportamenti e delle donne – come degli uomini, in altro senso –

riconducendola, anche se in forma indiretta, alle prescrizioni di un assetto obsoleto, che assegna ai due sessi libertà diverse – e asimmetriche - nella sfera pubblica e in quella privata.

Nelle raccomandazioni che qui si propongono vengono dunque identificati passi esemplificativi tratti dalle sentenze, prassi linguistico-argomentative che reiterano – *worst practices* – o contrastano – *best practices* – pregiudizi sessisti nel descrivere la persona offesa, l'autore del crimine e la violenza.

Per le prime, cattive pratiche, in alcuni casi si ripropone una riformulazione dei passaggi libera da stereotipi, in altri si mette in luce come i nessi argomentativi riscontrati – inferenze, collegamenti logici sottesi al ragionamento – siano tesi a riproporli anche se in forma implicita: in quest'ultimo caso se ne auspica il definitivo, superamento dato l'ancoraggio ad una matrice culturale discriminatoria.

1. La Persona Offesa:

1.a La denominazione: usare sempre il cognome, non il nome, per riferirsi alla parte offesa

Nelle sentenze, alle parti coinvolte, il giudice, gli avvocati e il pubblico ministero si rivolgono sempre con il cognome. Così dovrebbe essere sempre. Accade ancora di rilevare casi nei quali, invece, questa prassi viene rispettata solo nei confronti dell'imputato, mentre la Parte Offesa è richiamata con il solo prenome – particolarmente nei processi nei quali la parte offesa è straniera - producendo una situazione discriminatoria, un ridimensionamento del suo ruolo.

Diverso è il caso dei processi nei quali sono coinvolti minori, particolarmente bambine e bambini, in questo caso è evidente che, in presenza, scegliere di rivolgersi a loro per nome è la sola via per rendere la partecipazione al momento processuale meno ostile e dolorosa. In assenza, però, dovrebbe valere comunque la prassi del cognome.

WORST PRACTICES	RIFORMULAZIONI
<p>«pochi minuti dopo era sopraggiunto l'*** (cognome) e insieme allo *** (cognome) e a *** (nome) avevano proseguito insieme verso la meta prestabilita» (RM 2004, s.44, Violenza sessuale)</p>	<p>«pochi minuti dopo era sopraggiunto l'***. (cognome) e insieme allo ***(cognome) e ***. (nome) avevano proseguito insieme verso la meta prestabilita» (RM 2004, s.44, Violenza sessuale)</p>
<p>«Il*** (cognome) e *** (nome)» (RM 1, Abusi e maltrattamenti 2011)</p>	<p>«Il*** (cognome) e *** (cognome)» (RM 1 Abusi e maltrattamenti 2011)</p>

<p>«La*** (nome) aveva operato una ricostruzione dell'accaduto spontanea e priva di influenze» (RM 4, Violenza sessuale 2015).</p> <p>«La minore*** (nome) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla *** (cognome) sui tempi e le modalità di aggressione dello **** ai danni della di lei madre» (RP 2019, s. 11, Maltrattamenti familiari).</p> <p>«[...] che*** (nome) aveva acconsentito a condizione che il (cognome) non avesse saputo» (RP 2019, s. 11, Violenza sessuale 2006).</p>	<p>«La*** (cognome) aveva operato una ricostruzione dell'accaduto spontanea e priva di influenze» (RM , Violenza sessuale 2015).</p> <p>«La minore*** (cognome) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla *** (cognome) sui tempi e le modalità di aggressione dello *** (cognome) ai danni della di lei madre» (RP 2019, s. 11, Maltrattamenti familiari).</p> <p>«[...] che*** (cognome) aveva acconsentito a condizione che il (cognome) non avesse saputo» (RP 2019, s. 11, Violenza sessuale 2006).</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.b PO L'attendibilità:

Nella descrizione e valutazione della testimonianza dalla parte offesa evitare inferenze condizionate da pregiudizi quali:

- enfasi sulla prevalenza dello stato emotivo, volta ad inficiare la sua obiettività;
- enfasi sulla descrizione della vita privata – affettiva e sessuale – anche se minorenni; segnalazione dell'assenza di un legame stabile con un uomo come indice di vulnerabilità e inaffidabilità;

WORST PRACTICES	BEST PRACTICES
<p>«Alla complessiva situazione della ***, la quale essendo di per sé non molto scaltra, come ha dimostrato anche nel presente processo, non avendo punti sicuri di riferimento, tanto da cercare amicizie sui siti di incontro, e non essendo circondata da soggetti in grado di proteggerla, si trovava in un momento del suo contatto con *** in un particolare stato di debolezza e solitudine, tale da attenuare le sue capacità di raziocinio e da renderla particolarmente fragile e vulnerabile, vittima ideale di ogni possibile sopruso [...]» (RM 2014, s.42, Violenza sessuale).</p> <p>«Qualsiasi prospettazione che voglia l'imputata vittima, o difensore armato a protezione di sé e degli altri, è assolutamente incompatibile con [...]l'inquietante freddezza con cui, dopo il fatto, la donna iniziava a pulire "come quando cade un vaso di marmellata</p>	<p>«Le dichiarazioni di tutte le parti lese risultano genuine, coerenti, scevre da contraddizioni, pacate e pressoché sovrapponibili tra loro in relazione alla modalità di attuazione del reato» (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore)</p> <p>«L'esposizione di fatti proposta [...] si caratterizza per precisione e coerenza del narrato. La donna [...]ha esposto fatti dettagliati e puntuali. [] gli aspetti della relazione familiare appena ricordati hanno trovato precisa e puntuale conferma in una molteplicità di riscontri probatori» (RM 2016, s.22, Maltrattamenti).</p> <p>«Il racconto della *** si connota per l'ampiezza, la ricchezza e la precisione dei particolari; risulta inserito coerentemente in una complessa dinamica di eventi la cui</p>

<p>[...] Il processo ha poi offerto un'immagine dell'imputata particolarmente contrassegnata da scaltrezza e disinvoltura, tutt'altro che sovrachiarata, evidentemente astiosa nei confronti della vittima per le vicende di tradimento più recenti» (S. 2020, gravi maltrattamenti).</p> <p>«la minore è munita di una personalità sessualmente esuberante, proattiva e molto disinibita [ha] attitudine a intrattenere molteplici relazioni sentimentali non solo con *** e *** , ma anche con un certo ***» (RM 2015, n.43, Violenza sessuale, produzione materiale pedopornografico)».</p> <p>«la *** temendo che il *** potesse far vanto di aver avuto un rapporto sessuale (badate non un'attrice di grido o una famosa modella ma con una donna sconosciuta qualsiasi, ormai avviata alla menopausa) molto più grande di lui» (RM 2014, n.49, Violenza sessuale)».</p>	<p>verificazione è pacifica in causa [...]» (RM 2016, s.22, Maltrattamenti).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

1.c. PO L'espressione del consenso nei casi violenza sessuale e abusi

Data la rilevanza di questo aspetto nella dinamica processuale dei crimini trattati, l'evoluzione della normativa, i mutamenti sociali sopra richiamati, la rappresentazione del comportamento della persona offesa deve evitare fenomeni di:

WORST PRACTICES	RIFORMULAZIONI
<p>1. «<i>talune condotte non sufficientemente oppositive o di vera e propria soggezione... le quali a prima vista potrebbero apparire inspicabili se giudicate col senso comune</i>» (RM 2014, s. 49, Violenza sessuale).</p>	<p>1. 1. X</p>
<p>2. (testimonianza riportata dal difensore) «<i>[...]e allora ci fu l'approccio fisico di un abbraccio che sfociò al pieno rapporto sessuale [...] violento, come dei partner particolarmente energici</i>» (RM 2004, n. 44, Violenza sessuale).</p>	<p>2. (testimonianza riportata dal difensore) «<i>[...]e allora ci fu l'approccio fisico di un abbraccio che l'approccio fisico che sfociò al pieno rapporto sessuale [...] che l'imputato descrive come violento</i>» (RM 2004, n. 44, Violenza sessuale).</p>
<p>3. «<i>cosiddette lesioni, che di solito si evidenziano nei casi di congiunzione carnale violenta [...] non mancano di solito i segni [...]</i>»</p>	<p>3. «<i>lesioni, che possono evidenziarsi nei casi di violenza sessuale [...] non mancano gli elementi obiettivi in qualche modo in grado di</i></p>

<p><u>mancano gli elementi obiettivi in qualche modo in grado di confermare» (RM 2004, n.44, Violenza sessuale».</u></p> <p>4. «I difensori hanno dedotto [...] che se si dovesse ritenere provata la condizione di inferiorità psichica della persona offesa, l'imputato ha posto in essere la sua condotta nell'erronea supposizione di un valido consenso da parte della ragazza al compimento di <u>atti sessuali determinata dal sicuro e disinvolto comportamento della stessa che lo ha indotto in errore circa il grado di maturità</u> (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore).</p> <p>5. «[...] la parziale confessione solo di ciò che non poteva negare e l'inaudita gravità dei delitti commessi, nei confronti di una donna <u>obserata da una gravidanza difficile</u>, da tutti definita buona e generosa e che, <u>nonostante tutto l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie»</u> (RM 2010, s.24, Femminicidio)</p> <p>6. «A conferma della le dichiarazioni dell'imputata [...] hanno peraltro consentito di individuare come si diceva con certezza proprio il movente dell'azione criminosa in oggetto maturato nel contesto di una <u>relazione fortemente conflittuale della coppia ovvero i motivi di profondo astio provato i dalla **** nei confronti dell'uomo [...]</u> A conferma della volontà di nuocere, risulta il fatto che la stessa, [...] <u>non procedesse neppure per pentimento»</u> (RM s. 58 Maltrattamenti 2020)</p>	<p>confermare» (RM 20, n.44, Violenza sessuale».</p> <p>4 «[...]la parziale confessione solo di ciò che non poteva negare e l'inaudita gravità dei delitti commessi, nei confronti di una donna <u>alle prese con una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa»</u> (RM 2010, s.24, Femminicidio).</p> <p style="text-align: center;">BEST PRACTICES</p> <p>«Come si vede, in questa prima versione la persona offesa <u>non solo non fa cenno ad un'eventuale accettazione dell'atto, ma al contrario pare mettere in evidenza di aver dis-sentito, nella parte in cui fa riferimento ad un tentativo di opposizione da parte sua. In sede di incidente probatorio, su sollecitazione del giudice, la **** sembra chiarire meglio questo dirimente profilo, poiché riferisce che non voleva compiere l'atto, anche se non ricorda di aver palesato all'esterno tale suo dissenso e con accenti diversi l'episodio, ma sempre in termini di abuso o violenza, dunque di atto non voluto»</u> (RU2017, s.d.7, Violenza sessuale).</p> <p>«ed invero le vittime, una volta compreso quanto era realmente accaduto ai loro danni, <u>hanno evidenziato un particolare patema che inficiava il loro rapporto con la classe medica [...] con violazione pertanto della loro libertà sessuale e in modo subdolo [...] estremamente ingannevole»</u> (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore).</p> <p>«il pregiudizio di natura non patrimoniale sofferto dalle vittime, <u>consiste nell'indebita intrusione nella loro sfera personalissima di libertà sessuale, compresa quella della minore, la cui personalità era ancora più fragile e bisognosa di tutela in quanto ancora in formazione»</u> (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore).</p> <p>«In particolare, <u>il discrimine tra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo campo non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<i>che può essere esclusa solo attraverso un'approfondita valutazione della sussistenza di determinati presupposti [...], solo nell'ipotesi in cui il rapporto non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione del soggetto agente.» (RM 2016, s.56, Violenza sessuale, Abusi su minore.)</i>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. L'autore del crimine AdC:

Anche in questo caso occorre affrancare la descrizione del comportamento dell'autore del crimine da pregiudizi di segno opposto a quelli appena osservati. Occorre evitare, qui, una rappresentazione volta a confermare la presenza di una passione ingovernabile – data come ‘naturale – che prevale sull'uso della ragione. Così intesi, sentimenti e stati emotivi diventano la chiave per giustificare la violenza– se comprovata – a non dichiararla tale o negarla – laddove vi sono margini per farlo. Occorre evitare dunque:

- il richiamo a una ‘naturale’ prevalenza dello stato emotivo;
- il richiamo a vocaboli riconducibili all'area semantica della gelosia, possesso, raptus funzionali ad attivare la cornice giustificatoria;
- il richiamo a espressioni mitigatorie ed eufemistiche della violenza nell'ambito della coppia o della famiglia, volte a ricondurla all'ambito del conflitto fisiologico;
- il ridimensionamento della violenza sessuale ricondotto ad una ‘esuberanza’ naturale dell'aggressore, accettata tacitamente dalla vittima;

WORST PRACTICES	BEST PRACTICES
<p>1. <u>«la gelosia [...] determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale” (...) misura idonea a influire sulla responsabilità penale».</u> (RDN. 2018, s. 23 Femminicidio).</p> <p>2. <u>«L'impulso che lo ha portato a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso [...] La donna lo ha illuso e disilluso [...] certamente ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile [...] il contesto in cui l'azione si colloca vale a connotare l'azione omicidiaria, in un'ipotetica scala di</u></p>	<p>1. <u>«Come si vede, in questa prima versione la persona offesa non solo non fa cenno ad un'eventuale accettazione dell'atto, ma al contrario pare mettere in evidenza di aver dissentito, nella parte in cui fa riferimento ad un tentativo di opposizione da parte sua. In sede di incidente probatorio, su sollecitazione del giudice, la **** sembra chiarire meglio questo dirimente profilo, poiché riferisce che non voleva compiere l'atto, anche se non ricorda di aver palesato all'esterno tale suo dissenso e con accenti diversi l'episodio, ma sempre in termini di abuso o violenza, dunque di atto non voluto»</u> (RU 2017, s.d7, Violenza sessuale).</p> <p>2. <u>«Che la perdita di sangue potesse essere stata causata anche da un normale rapporto</u></p>

<p><u>gravità, su di un gradino sicuramente più basso rispetto ad altre fattispecie analoghe»</u></p> <p>3. <u>«la donna ha agito per non mettere a repentaglio la propria reputazione [intendeva] vendicarsi del carabiniere che aveva abusato del suo cedimento alla passione erotica in un frangente della sua vita in cui lei era particolarmente turbata, agendo in modo energico e focoso [...] con particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali»</u> (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)</p> <p>4. <u>«non si può escludere che abbia effettuato una energica divaricazione senza che ciò concretasse una prevaricazione della volontà della partner»</u> (RM 2014, s.49, Violenza sessuale)</p> <p>5. <u>«l'espressione [della PO], che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile»</u> (RDN 2015, s. 14, Violenza sessuale di gruppo)</p> <p>6. <u>«la persona che in una foto teneva una mano sulla bocca era ****, e forse la teneva sul viso per svegliarla. La foto che ritrae la donna a terra seminuda è relativa a quando si stava riposando. Quanto alla frase in cui si sente dire alla **** “basta basta” secondo **** tali parole erano solo una dimostrazione di appagamento sessuale. Quando le aveva detto “zitta troia” non lo aveva fatto per disprezzo ma preso dall'enfasi del rapporto sessuale»</u> (RDN s. 20 Violenza sessuale di gruppo 2015).</p>	<p>sessuale tra due amanti focosi: può anche darsi, ma, di certo, siffatta ipotesi, essendo in contrasto col racconto della Fois (la quale ha parlato di una penetrazione vaginale, violenta ed improvvisa, attuata con tre dita, che le erano sembrati coltelli, certamente idonea a causare lesioni del genere di quelle in questione), e <u>non corrispondendo alla comune esperienza, né al normale significato medico legale del sintomo, che è pacificamente quello del rapporto sessuale non consensuale, finisce per risolversi, in assenza di adeguata dimostrazione, che è del tutto mancata, in una mera illazione congetturale, priva di qualsiasi valenza probatoria»</u>. (RM 2014, s. 49 Violenza sessuale)</p> <p>3. <u>«Particolarmente fragili sono risultate anche le asserzioni dei familiari e colleghi del ***, i quali hanno negato i fatti, attribuendo le denunce alle crisi di gelosia della *** e così operando – al pari del ***- nella comoda direzione della colpevolizzazione della ***, cui è stata attribuita – ancora una volta – la responsabilità per il fallimento dell'unione coniugale e per le gravissime problematiche dei minori»</u> (RM 49, Maltrattamenti familiari).</p> <p>4. <u>«I testi ***, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno riferito circa l'intervento effettuato in data *** presso l'abitazione coniugale per una lite intervenuta tra i coniugi e circa le condizioni di grave disagio e sofferenza psicologica manifestata dalla *** all'atto della presentazione delle denunce nei confronti del *** [...] che furono presentate solo quando la donna aveva perso ogni speranza di ricomporre un sereno contesto familiare»</u> (RM s. 22 Maltrattamenti 2015).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. La descrizione dell'atto violento:

Non configurare la violenza come:

3a. reazione indotta dal comportamento della vittima. Questa modalità argomentativa produce un rovesciamento delle responsabilità: la causa del crimine è ricondotta alla parte offesa, agente, mentre l'imputato diviene

vittima di azioni compiute in risposta a provocazioni;

3b. un fenomeno che si è prodotto – nella coppia, o nella situazione contingente – indipendentemente dalla volontà dell'autore.

Si propone qui una riformulazione delle worst practices.

WORST PRACTICES	RIFORMULAZIONI
<p>«irritato dal costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale; <u>ormai stizzito e astioso per il rifiuto ricevuto</u>» (RM 2010, n.45, Molestie)</p> <p>«Purtroppo, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, la decisione assunta dalla ***** di portare al termine il matrimonio non era stata accettata di buon grado dal marito. <u>Il clima di tensione e di conflitto si manifestava in alterchi piuttosto vivaci perché animati da rancore da grande rabbia</u>». (RDN 10, Maltrattamenti familiari)</p> <p>«Ciò spiegherebbe la scenata di gelosia alimentata dalle “scappatelle” extraconiugali, comprovate da plurime testimonianze [...]» (RM 2010, s.24, Femminicidio)</p>	<p>«A seguito del costante rifiuto cambiò improvvisamente atteggiamento diventando aggressivo verso la dipendente che arrivò a insultare più volte; alle umiliazioni verbali accompagnò umiliazioni a sfondo sessuale» (RM 2010, n.45, Molestie)</p> <p>«Il marito, come di consueto accade nelle coppie in crisi coniugale, non aveva accettato la decisione assunta dalla ***** di portare al termine il matrimonio, dando luogo ad espressioni di grande rabbia e rancore che provocavano un clima di tensione e conflitto».</p> <p>«Ciò spiegherebbe la scenata di gelosia alimentata dalle relazioni extraconiugali, comprovate da plurime testimonianze [...]» (RM 2010, s.24, Femminicidio)</p> <p>BEST PRACTICES</p> <p>• «<u>Le aggressioni fisiche, spesso scaturenti da futili motivi, le assai più frequenti e quasi quotidiane umiliazioni, denigrazioni e offese, le intimidazioni e i divieti tesi a recidere qualsiasi contatto con la famiglia di provenienza e le amicizie pregresse e a isolare la coniuge sono senz'altro qualificabili come atti vessatori reiterati nel tempo idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali e a rendere il regime di convivenza intollerabili e incompatibile con normali condizioni di vita [...] Non si è al cospetto di singoli e sporadici episodi scollegati tra loro ma di condotte riferibili ad unitario programma diretto ad instaurare un regime di convivenza improntato alla sopraffazione, alla prevaricazione, all'asservimento di altri soggetti che componevano il nucleo familiare [...]</u>» (RM 2015,</p>

	<p>s.22, Maltrattamenti familiari)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «<u>Delitto[...], perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitando in modo protervo e prevaricante il proprio ruolo di marito e genitore e dando sfogo alla propria aggressività maltrattava la propria moglie *** e i propri figli minori</u>» (RM 2015, s.22, Femminicidio) • «A ciò va aggiunto l'iniziale atteggiamento contrario dell'imputato alla notizia della nascita del figlio, <u>che lo indusse a rovesciare gratuitamente sulla moglie il sospetto (del tutto immeritato, come risulta dal ritratto di costei che emerge da tutte le testimonianze, in ordine alla paternità e a chiderle di abortire)</u>» (RM 2010, s.24, Femminicidio)
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Best e worst practices nella rappresentazione della violenza maschile contro le donne nelle sentenze – II parte

1. Worst practices

TESTO DELLA SENTENZA	DESCRIZIONE/MOTIVAZIONE DELLA CRITICITÀ
Riproduzione dello stereotipo della brava ragazza perché pudica	
<p>«ha mostrato lucidità e precisione nel ripercorrere le fasi dell’episodio oggetto di imputazione, apparendo nondimeno turbata nel rievocare i fatti, cercando però di gestire il proprio stato d’animo con giuste dose di pudore. Il racconto dei fatti è apparso quindi assolutamente coerente e preciso; la donna è stata molto puntuale nel riferire la sequenza dei comportamenti posti in essere dall’imputato nonché i dettagli della violenza subita»</p>	<p>La sentenza in questo passaggio sta esprimendo la sua valutazione sulla testimonianza della vittima. Sappiamo che la giurisprudenza le riconosce un particolare status, nell’ambito della violenza contro le donne. Il racconto dei fatti offerto dalla parte offesa è dunque descritto dal giudice come “lucido”, “assolutamente coerente e preciso”, “molto puntuale”, “dettagliato”. Il giudice però nell’intenzione di sostenere questa valutazione positiva del narrato della vittima, fa in maniera inopportuna riferimento alla «giusta dose di pudore» con cui la parte offesa ha ricostruito la violenza sessuale subita. Il significato implicito in questa costruzione argomentativa è che il pudore mostrato dalla donna rappresenti un elemento a sostegno della sua credibilità e attendibilità. In questo modo però si suggerisce, sempre in maniera implicita, che di contro una donna disinibita e diretta nella rappresentazione della propria intimità/sessualità possa essere considerata una vittima di violenza meno credibile.</p> <p>Anche se la motivazione del loro inserimento nel testo della sentenza risponde all’intenzione, giuridicamente virtuosa, di difendere e sostenere il punto di vista della vittima, i giudici dovrebbero imporsi di evitare il ricorso a rappresentazioni della donna, del suo carattere e delle sue qualità,</p>

	<p>che riproducono e dunque legittimano una rappresentazione stereotipata della figura femminile. Il pudore con cui viene ricostruito un episodio di violenza sessuale non dovrebbe essere un parametro di valutazione rispetto all'attendibilità della testimonianza. Né può esistere, e certamente non può stabilirlo un tribunale, qual è in questi casi "la giusta dose di pudore" che deve caratterizzare il racconto della vittima</p>
<p>Vittimizzazione secondaria della parte offesa descritta come una cattiva compagna e una cattiva madre</p>	
<p>“Quanto ai futili motivi (...) la determinazione criminosa dell'imputato venne maturata in un contesto di abbandono da parte della compagna che aveva portato via con sé il figlio di tenerissima età. Il convincimento di aver scoperto tramite il social network la nuova relazione sentimentale della donna, il dubbio che il figlio di cui era incinta non fosse il proprio, costituiscono circostanze che nella rivisitazione della relazione con la donna nonché dei comportamenti e delle scelte da questa assunte, sostengono un contesto storico in cui difetta la futilità delle motivazioni dell'agire così come sopra specificato. La fine di una relazione non già per incomprensioni interne alla coppia ma per l'insorgenza di una nuova il cui frutto sarebbe indotto erroneamente anche a riconoscere come proprio (sebbene risulti dalla documentazione medica di pronto soccorso che la donna avesse fin da quella sede riferito l'intenzione di interrompere detta gravidanza), sebbene non scrimini la condotta dell'imputato né ne attenui la gravità tuttavia dà concretezza di una motivazione dell'agire certamente non «futile» ma generata da un senso di ingiustizia per il torto subito e che avrebbe, nelle conseguenze dal *** non volute, anche determinato la perdita del suo rapporto con il figlio. (...) tenuto conto (...) dell'ambiente familiare di sofferenza da cui derivò una vicenda di cui, per profili diversi da quelli giuridici, resta vittima anche il *** (richiamate la giovanissima età e le conseguenze di danno che deriveranno dalla presente sentenza di condanna sulle sue prospettive di vita relazionale e professionale)”.</p>	<p>Nel momento in cui rifiuta di riconoscere l'aggravante dei futili motivi, la sentenza costruisce un improprio nesso causale tra «il senso di ingiustizia per il torto subito» e «la motivazione all'agire certamente non futile» del giovane che, lasciato e tradito, ha cercato di uccidere l'ex compagna. In qualche modo si riconosce così la non futilità di una gelosia ossessiva e avviene un processo di rivittimizzazione della parte offesa, che con le sue scelte e suoi comportamenti avrebbe co-determinato una situazione relazionale tale per cui l'intento omicida non possa essere ricondotto a futili motivi. Nonostante il giudice scriva chiaramente che questo non “scrimina” o attenui la responsabilità dell'imputato, l'atteggiamento almeno parzialmente “comprensivo” verso l'imputato che ha orientato il suo giudizio emerge nella parte finale della sentenza, quando stabilisce l'ammontare del risarcimento per le parti offese. Passando per la donna, dal 1.000.000 di euro richiesto ai 10.000 ritenuti congrui dal giudice, egli motiva la sua decisione con parole che dà un lato di nuovo scaricano almeno in parte la responsabilità dell'accaduto sulle “vicende familiari” e dall'altro rivelano chiaramente un sentimento di empatia provato dal giudice nei confronti dell'imputato, descritto anch'egli come una “vittima”.</p>

Riproduzione dello stereotipo della donna-tentatrice	
<p>«Lo stesso ****1, ha ammesso di aver sentito il ****2 fare i complimenti alla ragazza, chiederle “ora come fai senza scopare?” e l'altra rispondere “non ce la faccio più sono due mesi, mi tocco solo”, espressione che fondatamente stimolò l'impulso incontenibile del ****1, passato alle vie di fatto, afferrando la ragazza e tirandole giù i pantaloni»</p>	<p>La sentenza rivela in maniera oscena il suo pregiudizio: la donna sessualmente disinibita non può essere davvero vittima di violenza sessuale, piuttosto ne è corresponsabile dal momento che sono le sue parole e il suo atteggiamento inopportuno la causa che <i>fondatamente</i> scatena <i>l'impulso incontenibile</i> dell'uomo.</p>
Bias del raptus («impeto d'ira») e rivittimizzazione della donna uccisa + de-responsabilizzazione del femminicida	
<p>«I due sono in casa, discutono, bevono e ancora discutono e, in un impeto d'ira, l'imputato afferra un grosso coltello in cucina e colpisce **** con un unico fendente che perfora il polmone e ne determina in pochissimi minuti la morte. (...) ben più significativo apprezzamento (...) merita il contesto in cui l'omicidio si colloca e l'evidente dolo d'impeto che ha spinto l'azione omicidiaria (...). Va inoltre evidenziato che se è indiscutibile che in passato **** si sia reso responsabile di comportamenti violenti, in altre occasioni l'imputato, pur legittimamente risentito per il comportamento della moglie, ha dimostrato di voler dominare i propri scatti d'ira, riuscendo a fare forza su se stesso per impedirsi di compiere qualche pazzia (...) La moglie (...) non è decisa nelle sue scelte, manifesta amore e subito dopo disprezzo e questo fa «impazzire» il marito. È d'altronde credibile che la **** completamente ubriaca, contraddittoria e incoerente come sempre (...) abbia provocato **** mettendone in dubbio la sua determinazione e la sua capacità di dimostrarsi «uomo» e a dura prova il suo autocontrollo. La scena non ha testimoni ma è indiscutibile che i toni della discussione si siano molto accesi e che la donna, completamente ubriaca possa aver detto o fatto qualunque cosa (...) certamente l'impulso che ha portato **** a colpire la moglie con il coltello è scaturito da un sentimento molto forte ed improvviso, non ha semplicemente agito sotto la spinta della gelosia ma di un misto di rabbia e di disperazione, profonda delusione e risentimento (...) ha agito sotto la spinta di uno stato d'animo molto intenso, non pretestuoso, né umanamente del tutto incomprensibile».</p>	<p>La sentenza – di condanna per un femminicidio – in poche righe ripete con ossessiva insistenza il bias del raptus, utilizzando le espressioni «impeto d'ira», «dolo d'impeto», «scatti d'ira». Il pregiudizio del giudicante è però reso in maniera ancor più evidente dal fatto che non solo il comportamento dell'omicida è ricondotto a un momento di «perdita del controllo», ma soprattutto dal fatto che di quella perdita del controllo la responsabilità è praticamente tutta della donna uccisa. L'imputato alla fine non è più stato capace di resistere alla provocazione della cattiva moglie, lui marito innamorato <i>«legittimamente risentito»</i> non è più riuscito a dominare gli scatti di ira che il comportamento di lei sistematicamente inescavano.</p> <p>La moglie <i>«fa impazzire il marito»</i>. La cattiva moglie «contraddittoria e incoerente come sempre». Ha provocato. È arrivata persino a mettere in dubbio la sua mascolinità, il suo «dimostrarsi uomo». La donna è <i>«completamente ubriaca»</i> (sempre il potere rivelatore di pregiudizi degli avverbi). Il repertorio di giustificanti cui ricorre l'argomentare del giudice è quasi imbarazzante. La chiosa finale, ancora una volta affidata alla potenza di un avverbio, è paradigmatica dello spirito con cui è stata scritta la sentenza. Sì, l'ha uccisa, con una pugnolata, era sua moglie (ma una moglie ubriaca e adultera), ma il suo stato d'animo era molto intenso, non pretestuoso, <i>né umanamente del tutto incomprensibile</i>.</p>

Riproduzione dello stereotipo della donna-angelo	
<p>«una donna oberata da una gravidanza difficile, da tutti definita buona e generosa e che, nonostante tutto, l'amava, tanto da farle sopportare le peggiori angherie ed umiliazioni. Una donna, il cui più bel ritratto si ritrova nelle parole di *** [la collaboratrice domestica], captate a sua insaputa e quindi sincere (...) <i>'Io penso che quella donna si è liberata, non ha fatto un peccato, si vede dal viso. Io penso che non è una che fatto peccato, si vede dal viso. Loro dicono tutte cazzate, davanti a Dio. E non fa niente, quella donna adesso sta in pace. Quella donna ha sofferto tanto'».</i></p>	<p>La sentenza sembra valorizzare come positiva l'immagine della donna che seppur maltratta resiste e continua ad amare il suo aguzzino. Questa lettura è confermata dal fatto che subito dopo la sentenza, riportando il testo di un'intercettazione telefonica che non aggiunge al disposto alcun elemento giuridicamente significativo, insista in maniera esplicita sul tema del sacrificio (avvalorando in questo modo il frame della donna angelo, rappresentazione contro-stereotipata della figura femminile che si oppone all'immagine invece dispregiativa della donna-prostituta). In questo caso l'esemplarità giuridica della condanna è figlia di questa rappresentazione stereotipata del femminile e della violenza di genere.</p>
Compresenza del bias della gelosia e del raptus	
<p>«Il gesto omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall'incapacità di accettare la fine del rapporto, ma non si coglievano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di autodefinizione. In buona sostanza, l'omicidio è frutto di uno stato d'animo turbato, tormentato dal dubbio, provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte all'atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa 'soverchiante tempesta emotiva e passionale, non sembra possibile scorgere nel **** alcuna alterazione rilevante in termini di psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere'. Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto era condiviso anche dal consulente tecnico della difesa, dr. ****, che riconduceva anch'egli l'azione omicida ad una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera degli stati emotivi e passionali»</p>	<p>La sentenza della corte d'appello (poi annullata in Cassazione) poggiandosi sulla (dubbia) autorevolezza di un perito riduce la condanna dell'imputato attraverso l'adozione di una prospettiva sui fatti viziata dalla compresenza, reciprocamente rafforzante, di due bias tipici di una rappresentazione stereotipata della violenza contro le donne, quello della gelosia e quello del raptus (qui "nascosto" dietro l'inaccettabile espressione "soverchiante tempesta emotiva e passionale").</p>
Bias della litigiosità	
<p>«Va osservato, sul punto, che l'imputato è incensurato ed ha tenuto un corretto comportamento processuale; le condotte di cui all'art.572 c.p., pur collocandosi temporalmente sin dal 2002 ed estrinsecatesi in gravi episodi di violenza in ambito familiare scaturite da futili motivi, tuttavia appaiono cau-</p>	<p>Il richiamo alla bias della litigiosità – nella declinazione che delle violenze restituisce l'immagine più annacquata attraverso il riferimento a «una forte incompatibilità» – si traduce in una sentenza di condanna che però riduce in maniera evidente le responsabilità dell'imputato, laddove il nesso</p>

<p>sate anche da una forte incompatibilità caratteriale con la parte offesa che ha finito per scatenare l'indole violenta dell'***»</p>	<p>causale alla base della violenza è espressamente individuato in una <i>forte incompatibilità caratteriale</i> di cui è peraltro sembra portare la responsabilità soprattutto la parte offesa. Deprecabile anche il riferimento al tenore di vita elevato, garantito dall'uomo, come elemento di valutazione dell'intensità del danno recato alla parte offesa.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Best practices

TESTO DELLA SENTENZA	DESCRIZIONE/MOTIVAZIONE DELLA BUONA PRATICA
Delegittimazione di condizioni attenuanti “pseudo-scientifiche	
<p>«Il teste [un consulente psichiatrico] ha dichiarato che il *** è affetto da un disturbo borderline di personalità derivante dalla sua infanzia difficile (...) sia dalla vicenda sentimentale particolarmente convulsa che ha vissuto con *** e con la nascita del bambino (...) Ha affermato che, secondo il suo parere, al momento del fatto il *** si trovava in uno “stato sognante” e in quella condizione di percezione della realtà ha agito, in modo confuso e irrazionale, perdendo il controllo dei propri impulsi, come tipicamente avviene in persone affette dal disturbo borderline di personalità, allorché vivono situazioni di particolare stress emotivo (...) Il prof. *** ha affermato che il disturbo in questione, pur non essendo una patologia psichiatrica in senso stretto, può determinare in alcune circostanze un temporaneo stato di incapacità di intendere e di volere (...). Del resto lo stato “sognante” nel quale secondo il prof. *** il *** si sarebbe trovato al momento del fatto e che tuttavia non impedisce il compimento dei normali atti di vita quotidiana non costituisce una patologia psichiatrica classificata (...) Tale descrizione dello stato dell'imputato non costituisce a parere del tribunale un dato certo sulla base del quale poter affermare che il *** non fosse capace di intendere e di volere nel momento del fatto (...). Deve in ogni caso essere chiarito che, anche a voler ritenere sussistente un disturbo della personalità, lo stesso non appare poter aver nel caso che ci occupa alcuna rilevanza in termini di imputabilità. Ed inverso, seppur in astratto i disturbi della personalità</p>	<p>La sentenza, correttamente, non riconosce alcun potenziale attenuante alla presunta condizione psicologica dello “stato sognante”, nonostante essa sia rappresentata in aula da un testimone esperto, un consulente psichiatrico. La capacità del Tribunale di “svincolarsi”, se ritenuto opportuno, dai pareri che arrivano dal mondo della consulenza psichiatrica o ancor di più da quella psicologica è rilevante (pensiamo al problema della PAS).</p> <p>Il giudice chiarisce in maniera precisa nel testo delle sue motivazioni come non possa essere riconosciuta alcuna incidenza «agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione» né può riconoscersi alcuna rilevanza alle «anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale». Questa chiara presa di posizione del giudice, a maggior ragione perché indirizzata a disconoscere la posizione sostenuta da un soggetto esperto, può agire come argine alla diffusione di quei bias, ancora fortemente ricorrenti nei testi delle sentenze, quali gelosia e raptus che agiscono come dispositivi narrativi di deresponsabilizzazione del comportamento violento.</p>

<p>possono incidere (...) sulla capacità di intendere e di volere di un soggetto così integrando quell'infermità richiamata dagli artt. 88 e 89 cp, allo stesso modo tale incidenza non può essere riconosciuta agli stati emotivi e passionali non influenti sulla capacità di autodeterminazione di un soggetto (...). Non può infatti riconoscersi alcuna rilevanza alle anomalie caratteriali, ai comportamenti disarmonici, alle deviazioni di natura sentimentale se non integranti una situazione psichica tale da rendere ingovernabile il comportamento e dunque determinare uno stato di vera e propria infermità»</p>	
<p align="center">Individuazione esplicita del nesso causale tra stato emotivo della donna vittima e comportamento violento dell'uomo</p>	
<p>«La persona offesa (...) forniva una descrizione nitida, puntuale e circostanziata della sua vita familiare, indicando singoli episodi che contestualizzava nel tempo e nello spazio, chiarendo il contenuto e la frequenza delle espressioni denigratorie, ingiuriose e intimidatorie proferite nei suoi riguardi dal coniuge e rendendo manifesto lo stato di prostrazione emotiva, a volte definito "incubo" a volte "terrore", nel quale era venuta a trovarsi a causa delle continue vessazioni fisiche e psicologiche del ***»</p>	<p>In maniera corretta il testo della sentenza individua il nesso causale tra la condizione emotiva rappresentata dalla vittima e la condotta violenta agita dal suo convivente. È importante che lo stato di prostrazione della vittima sia in maniera esplicita ricondotto alla responsabilità dell'agire violento dell'uomo. In questo modo la ricostruzione dello stato emotivo vissuto dalla donna può svolgere in maniera piena la sua indispensabile funzione giuridica (contribuendo per esempio alla valutazione dell'entità del danno procurato). Lo stesso non può dirsi invece di quei casi in cui l'intensità del sentimento emotivo è implicitamente o direttamente ricondotto, in maniera spesso stereotipata, al carattere femminile.</p>
<p align="center">Precisa attribuzione del "ritardo" nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico</p>	
<p>«Oltre al già rimarcato livello di precisione e coerenza logica del racconto e alla totale assenza di aporie, incongruenze e contraddizioni (...) occorre considerare il lungo, quasi interminabile, silenzio serbato dalla querelante sulle condizioni della propria vita coniugale, delle quali la *** non avevo reso partecipi nemmeno i congiunti (genitori e sorella), il ritardo con il quale la donna rendeva edotta l'A.G. dei maltrattamenti patiti ad opera del marito – come detto, la denuncia querela veniva formalizzata (...) un mese dopo il volontario allontanamento dalla casa coniugale, nove mesi</p>	<p>La sentenza ribalta un pregiudizio diffuso che vede nei lunghi anni di sopportazione e silenzio della donna sulle violenze subito in ambito domestico-familiare un elemento che dovrebbe mettere in discussione l'attendibilità della sua testimonianza come parte offesa o comunque ridimensionare l'entità dei comportamenti violenti subiti. In questo caso invece questo lungo periodo di accettazione delle violenze viene indicato dal giudice come elemento che non solo indebolisce il corredo probatorio a sostegno dell'accusa ma lo rafforza. Inquadrando in maniera opportuna i fatti nella cornice</p>

<p>dopo l’inizio della frequentazione di un centro antiviolenza ed oltre cinque anni dopo i primi atti di violenza patiti – e il mancato ricorso ad accertamenti sanitari pur dopo i molteplici episodi di violenza domestica. Dato quest’ultimo, che lungi dall’indebolire il corredo probatorio a sostegno dell’accusa lo rafforza (...). Richiesta infatti più volte di chiarire le ragioni per le quali aveva ritenuto di non ricorrere alle cure mediche dopo le percosse subite, la *** forniva giustificazioni del tutto plausibili e peraltro indicative della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale comunemente si trova la vittima del delitto di cui all’art.572 c.p.p.»</p>	<p>strutturale della violenza domestica, il giudice può infatti opportunamente ricondurre il ritardo della denuncia della vittima alla gravità della condizione di isolamento e di assoggettamento nella quale era stata costretta a vivere. Significativo infine che sia fatto diretto riferimento in questo passaggio al lungo percorso di elaborazione della propria condizione che la vittima ha potuto intraprendere con il sostegno di un centro antiviolenza.</p>
<p>Opposizione netta al potenziale processo di rivittimizzazione messo in atto dalla difesa</p>	
<p>«A fronte di un compendio probatorio tanto schiacciante, gli elementi di conoscenza forniti dalle prove a discarico, come detto tutte incentrate sulla dimostrazione di un morboso attaccamento della *** al figlio *** e ai genitori e della freddezza invece mostrata dalla donna nei riguardi del coniuge, non facevano che ulteriormente corroborare la prospettiva accusatoria. Come detto, la più plausibile lettura del comportamento della querelante nei confronti del figlio e dei suoi familiari era la rispondenza di voler proteggere se stessa e il piccolo *** dalle condotte maltrattanti del ***. Non si comprende inoltre quale altro atteggiamento se non la freddezza ed il distacco al cospetto di amici e familiari del *** potesse avere la vittima di quotidiane vessazioni. Sorprende che si pretenda da una moglie maltrattata un atteggiamento affettuoso e complice nei riguardi del marito che la costringe ad un regime di vita mortificante e insostenibile.»</p>	<p>La sentenza rifiuta ogni tentativo della difesa di rivittimizzare la parte offesa, rappresentandola come cattiva madre e cattiva moglie nell’intento da un lato di screditare la credibilità della donna e contemporaneamente di giustificare le azioni dell’imputato.</p>
<p>Precisa attribuzione del “ritardo” nella denuncia alla condizione di isolamento e assoggettamento determinata dalla sistematica violenza subita in ambito familiare-domestico</p>	
<p>«La donna ha attraversato faticosi itinerari di rivisitazione e comprensione del trauma patito durante gli anni di convivenza. Peraltro sono noti i percorsi intimi ed emotivi (vergogna, dolore, rabbia, paura, ecc) che accompagnano le vittime di reati afferenti</p>	<p>La sentenza utilizza opportunamente un frame tematico e non episodico per descrivere i faticosi itinerari di rivisitazione e comprensione del trauma subito dalle donne vittime di violenza domestica. Adottare questa cornice interpretativa consente al</p>

<p>la serenità familiare, l'integrità fisica e la sfera sessuale, e che spesso inibiscono una rivelazione completa e immediata dell'accaduto»</p>	<p>giudici di valutare il maniera corretta i lunghi silenzi e i ritardi nella denuncia da parte della vittima.</p>
<p>Disvelamento dei meccanismi della vittimizzazione secondaria</p>	
<p>«La vittimizzazione secondaria di *** è stata posta in essere da una consulente tecnica del tribunale che ha l'obiettivo istituzionale di tutelare i bambini e il loro rapporto con i genitori e che ha qualificato la vulnerabilità e la fragilità della donna non come indici che imponessero la sua tutela rafforzata anche rispetto al piccolo ***, ma come condizioni per colpevolizzarla e per ridurre il suo diritto ad un rapporto pieno con il proprio figlio.</p> <p>Il risultato finale, ad oggi, è che chi ha picchiato la propria compagna, chi l'ha portata al tentativo di suicidio, chi ha ostacolato l'esercizio del diritto di visita della madre, chi ha precedenti penali per reati violenti, chi si è servito della propria posizione di potere economica e di età, chi ha sottratto il figlio con violenza, facendolo piangere e strappandolo alla propria madre in un servizio sociale ha l'affido esclusivo. Si tratta di una evidente forma di vittimizzazione primaria e secondaria vietata a qualsiasi autorità.</p> <p>(...) Questo è potuto accadere in quanto, nel complesso percorso della *** nei diversi ambiti istituzionali e medici, non si è tenuto in debito conto il concetto di vulnerabilità, intesa appunto come categoria giuridica che appartiene al nostro ordinamento in forza della normativa richiamata e con uno specifico perimetro interpretativo di contenuto relazionale e dunque relativo; concetto giuridico da non confondere con l'incapacità e la fragilità soggettiva di chi ne è colpita a causa della violenza che subisce.</p> <p>Quindi la vulnerabilità non è uno status della persona, ma una "posizione" o "condizione" connessa proprio ad una specifica relazione affettiva e di potere».</p>	<p>La giudice nella sentenza opera un sistematico disvelamento dei meccanismi che sono alla base della vittimizzazione secondaria. Il testo della sentenza chiarisce in maniera puntuale e definitiva come la vulnerabilità di una madre vittima di violenza domestica debba necessariamente essere ricondotta non allo status della persona ma alle condizioni determinate da una specifica relazione affettiva e di potere. La vittimizzazione secondaria invece agisce laddove tale condizione di fragilità viene imputata dalle istituzioni a responsabilità e mancanze personali della donna maltrattata che invece di essere riconosciuta come un soggetto meritevole di una tutela rafforzata della propria posizione giuridica viene piuttosto colpevolizzata e non garantita nei suoi diritti.</p>

Best e worst practices nella rappresentazione della violenza maschile contro le donne nella stampa

Il presente documento propone una serie di raccomandazioni, riferimenti terminologici e chiavi di lettura volte ad evitare pratiche sessiste nel racconto giornalistico della violenza di genere. Media e giornali, infatti, costituiscono canali privilegiati per la trasmissione di modelli culturali e concorrono a plasmare e a rafforzare – legittimandole o stigmatizzandole – determinate rappresentazioni della violenza di genere. Come afferma Alma Sabatini, «l'uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione nel pensiero e nell'atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta»¹.

A partire da tali presupposti, questo lavoro ambisce a sollecitare un cambiamento nella rappresentazione della violenza maschile contro le donne che – stigmatizzando narrazioni tossiche – produca nuove abitudini linguistiche nella rappresentazione di genere.

A tal proposito, si propongono di seguito alcune raccomandazioni sulle modalità di rappresentazione della violenza da evitare in quanto sessiste o foriere di stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne.

Tali raccomandazioni, che indicano modalità di rappresentazione della violenza rispettose della dignità delle donne, sono accompagnate da esempi di *best e worst practices* rilevate nel corso della ricerca sulla rappresentazione della violenza di genere nella stampa italiana.

1. Non oscurare l'autore della violenza

Nel loro racconto, i giornali tendono a offuscare la figura dell'autore della violenza attraverso l'uso di espressioni come “liti coniugali”, “trage-

¹ A. Sabatini, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, in *Il sessismo nella lingua italiana*, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, p. 96.

dia familiare” o “violenza domestica” che, di fatto, fanno scomparire gli uomini dai discorsi sulla violenza maschile.

Una rappresentazione corretta e realistica della violenza di genere è quella che impiega espressioni come “violenza dei mariti” o “violenza maschile”.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«Era circa mezzogiorno quando all'interno dell'abitazione un'accesa lite coniugale è degenerata sfociando in violenza fisica». (Il Messaggero, 25 maggio 2019)</p>	<p>«Era circa mezzogiorno quando l'uomo ha aggredito sua moglie all'interno dell'abitazione».</p>
<p>«Purtroppo, l'ultimo incontro con l'uomo, che per Mara doveva servire a liberarsi, è terminato nel modo peggiore, con lei prima massacrata a calci e pugni e poi ammazzata. Il bastone con cui è stata uccisa, non pare essere stato staccato dagli alberi della zona. Mara, si presume, mentre veniva picchiata in macchina ha cercato di fuggire». (Il Giorno, 2 dicembre 2019)</p>	<p>«Purtroppo, nel loro ultimo incontro, che per Mara doveva servire a liberarsi, l'uomo l'ha massacrata a calci e pugni e poi l'ha ammazzata con un bastone che aveva con sé. Mara, si presume, mentre veniva picchiata in macchina ha cercato di fuggire».</p>
<p>«Aveva lasciato la Sicilia ed era arrivato nell'Alta Padovana quando è entrato nel programma di protezione: un biglietto di sola andata verso una località sicura dove costruirsi una nuova vita. Ma se ciò ha salvato la sua famiglia dalla vendetta della mafia, non è bastato per vivere una vita felice: da anni la moglie subiva botte e insulti». (Il Gazzettino, 19 febbraio 2019)</p>	<p>«Aveva lasciato la Sicilia ed era arrivato nell'Alta Padovana quando è entrato nel programma di protezione: un biglietto di sola andata verso una località sicura dove costruirsi una nuova vita. Ma se ciò ha salvato la sua famiglia dalla vendetta della mafia, non è bastato a far vivere una vita felice alla moglie, che lui picchiava e insultava da anni».</p>
<p>«A un tratto è partito un colpo talmente violento che ha fratturato le ossa nasali alla trentenne. Lei è rimasta tramortita, ma era un pugno che avrebbe messo al tappeto chiunque. E lui ne ha approfittato per scappare». (Il Tirreno, 8 maggio 2017)</p>	<p>«A un tratto l'uomo ha sferrato un colpo talmente violento che ha fratturato le ossa nasali alla trentenne. Lei è rimasta tramortita, ma era un pugno che avrebbe messo al tappeto chiunque. E lui ne ha approfittato per scappare».</p>

L'oscuramento della figura dell'uomo, autore della violenza, avviene altresì attraverso la sua de-umanizzazione. Spesso, l'uomo che uccide o violenta una donna viene definito “mostro”, “orco” o “bestia”, eclissando ancora una volta la relazione tra maschile e violenza.

Una rappresentazione realistica della violenza è quella che non oscura la figura e il genere dell'autore.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«L'inferno è iniziato dal 2014 quando quel marito si è trasformato in un mostro». (Il Gazzettino, 17 febbraio 2018)</p>	<p>«L'inferno è iniziato dal 2014 quando quel marito si è trasformato in un uomo violento».</p>
<p>«L'orco si è scagliato contro la figlia adolescente, che ha tentato di difendere la madre ed è stata colpita al viso con ceffoni e pugni, fino a mandarle in frantumi gli occhiali». (Il Mattino, 7 dicembre 2019)</p>	<p>«L'uomo si è scagliato contro la figlia adolescente, che ha tentato di difendere la madre ed è stata colpita al viso con ceffoni e pugni, fino a mandarle in frantumi gli occhiali».</p>
<p>«Le donne spesso non denunciano, anche perché spesso i tempi della giustizia sono troppo lunghi, e gli orchi diventano ancora più aggressivi». (Il Giorno, 3 dicembre 2019).</p>	<p>«Le donne spesso non denunciano, anche perché spesso i tempi della giustizia sono troppo lunghi, e gli uomini violenti diventano ancora più aggressivi».</p>
<p>«Ma cinque anni di attività a singhiozzo sono troppi, anche perché i femminicidi continuano a essere puniti in maniera meno severa rispetto ad altri reati. Le bestie il più delle volte tornano in libertà». (La Gazzetta del Mezzogiorno, 11 luglio 2019)</p>	<p>«Ma cinque anni di attività a singhiozzo sono troppi, anche perché i femminicidi continuano a essere puniti in maniera meno severa rispetto ad altri reati. Gli uomini violenti il più delle volte tornano in libertà».</p>

2. Non deresponsabilizzare l'autore della violenza descrivendolo come un soggetto deviante

La tendenza a descrivere l'uomo, autore della violenza, prevalentemente come un soggetto violento e pericoloso, oppure come un tossicodipendente o "sbandato", determina una deresponsabilizzazione dell'autore della violenza, che viene invece imputata alla natura deviante dell'autore. Di seguito si propongono alcuni esempi di *worst practices* rilevate all'interno del corpus di articoli analizzati.

«Il 21enne, infatti, è **tossicodipendente, condizione che è all'origine dei suoi comportamenti violenti e degli episodi di percosse** denunciati dalla futura mamma ai carabinieri della stazione della Compagnia di Pordenone che hanno seguito questa delicata vicenda sin dall'inizio, cercando di proteggere la ragazza ed evitare che la sua gravidanza possa essere messa a rischio». (Il Gazzettino, 11 aprile 2018).

«Un 44enne con precedenti per reati contro il patrimonio che fa uso di alcol e sostanze stupefacenti è **rientrato ubriaco e, per motivi non chiari, ha cominciato ad aggredire verbalmente la moglie 45enne nella loro casa coniugale**». (Il Mattino, 9 novembre 2018)

«L'**ebolitano violento ha problemi di tossicodipendenza. Un vizio che lo ha reso**

manesco. L'uomo ha trasformato in un inferno la vita della moglie e dei tre figli. La donna, dopo otto anni, ha trovato il coraggio di denunciare i traumi domestici. (Il Mattino, 7 gennaio 2017).

3. Non mostrare empatia nei confronti dell'aggressore/femminicida

Espressioni che restituiscono l'immagine di un uomo "semplice", "mite" e "maturo", la cui violenza sarebbe stata innescata da un evento o da una provocazione che lo ha "frustrato" o "disorientato" facendogli perdere il controllo, tendono a suscitare empatia nei confronti dell'aggressore e non verso la donna che ha subito la violenza.

Una rappresentazione corretta della violenza di genere è quella che assume il punto di vista della vittima, così come negli esempi riportati di seguito.

CATTIVE PRATICHE	BUONE PRATICHE
<p><i>«Il suo sguardo. Gli occhi della moglie che lo riteneva un fallito, un miserabile. "Quando mi ha guardato in quel modo, con odio e disprezzo, non ci ho visto più. Non so perché l'abbia fatto, ma ho preso il martello e le ho spaccato la testa". Ha ammesso tutto e raccontato la storia di quella mattina dipingendo con impaccio tutta la scena. Roberto Scapolo, 46 anni, ieri ha testimoniato al processo che lo vede imputato per l'uccisione della moglie Lorella Gisotti, 54 anni, ammazzata con tre martellate a Laveno Mombello, all'alba del 16 luglio 2016, mentre i due coniugi si apprestavano a partire per una vacanza in Toscana. Roberto era appena rientrato per prendere una mazzetta che doveva portare con sé ma la moglie lo insultò pesantemente: l'ultimo di tanti impropri rivolto a un uomo poco direttivo, quasi impotente di fronte all'aggressività della compagna che, probabilmente, imputava a quella vita coniugale una certa insoddisfazione. Non è il solito caso di femminicidio quello in discussione davanti al gup di Varese Alessandro Chionna con la formula del rito abbreviato. Roberto Scapolo, un rappresentante di occhiali, era conosciuto da tutti per essere una sorta di gigante</i></p>	<p><i>«La vittima aveva raccontato ai militari che tutto era cambiato subito dopo la nascita dei figli. Il compagno era diventato aggressivo e violento. La situazione si era aggravata al punto tale che la donna, nell'estate del 2017, per evitare conseguenze alla propria incolumità, aveva deciso di andare via di casa portando con sé i bambini. Da quel momento erano iniziati gli appostamenti e in più occasioni, alla presenza dei figli, era stata aggredita dall'ex compagno anche a casa della suocera. Un giorno era stata addirittura affrontata dall'uomo con una mazza da baseball e spintonata con violenza contro la sua auto. Era riuscita tuttavia a rifugiarsi nell'abitacolo mentre lui la colpiva con la stessa mazza e con i calci, danneggiandola. La donna si era rivolta anche al Consultorio familiare, per chiedere aiuto non sapendo come affrontare la situazione che la terrorizzava, e aveva prodotto ai militari i referti medici a conferma delle violenze subite. Le continue aggressioni l'avevano costretta a farsi medicare in più circostanze». (Il Corriere Adriatico, 31 ottobre 2018)</i></p> <p><i>«La tormentava e pedinava da mesi, tanto che</i></p>

buono, disponibile e dal carattere mite. Troppo mite, forse, anche con la moglie che da qualche anno alternava i messaggini affettuosi a improvvise scariche di rabbia e umiliazioni». (Il Corriere della Sera, 15 febbraio 2017)

«È sempre stato un uomo tranquillo, serio, preciso e stimato, ma negli ultimi tempi presentava situazioni psicologiche accresciute dopo un intervento chirurgico cui è stato sottoposto per una patologia molto seria. L'ultima lite, quella fatale per la povera Lucia, è iniziata in auto, mentre la coppia andava a fare la spesa. La 65enne ha cercato di salvarsi fuggendo verso un campo coltivato, ma lì è stata raggiunta e colpita ripetutamente con un bastone o un ciocco di legno». (Il Messaggero, 02 dicembre 2019)

«Disperato, sconvolto dalla rabbia, ma soprattutto illuso e disilluso dai tradimenti e dalle riappacificazioni con la moglie, così il cinquantenne Javier Napoleon Pareja Gamboa ha finito per uccidere Angela Coello Reyes, per tutti Jenny». (Il Corriere della Sera, 14 marzo 2019)

lei aveva paura di uscire di casa e muoversi nella sua cittadina, Busto Arsizio, da diverse settimane. Grazie ad un'indagine della Polizia Locale, ieri uno stalker di 45 anni è stato sottoposto a ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinare la ex moglie, indagato per atti persecutori. La prima denuncia dopo averci pensato a lungo, e poi una seconda, una terza e una quarta, ma lui non la lasciava in pace. Così da mesi una 40enne bustocca viveva nel terrore, preoccupata di girare l'angolo e trovarsi davanti l'ex marito, lasciato perché troppo geloso e possessivo. La scorsa settimana, infine, quando la donna è arrivata al centro commerciale per fare la spesa, dopo essersi convinta ad uscire per non darla vinta all'ex pressante, lo ha visto appostarsi dietro di lei mentre entrava nell'ipermercato. Così ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine e sul posto sono arrivati gli agenti del Nucleo Pronto Intervento, che hanno trovato e bloccato il 45 enne, scoprendo che in tasca aveva un coltello a serramanico». (Il Giorno, 8 marzo 2019)

«Costretta a subire e a non parlare. Costretta al silenzio e alla paura. Ieri i carabinieri hanno messo fine a un incubo durato cinque anni. Incubo in cui erano caduti una madre e tre figli. È stato arrestato un padre padrone che quotidianamente vessava, picchiava, insultava la moglie e i figli. La famiglia di origini marocchine da dieci anni viveva a Blera. Tremendi gli episodi che la donna, dopo una lunga e laboriosa opera di psicologi e professioni, è riuscita a raccontare. La donna non voleva assolutamente parlare, aveva paura che le punizioni, le violenze sarebbero state ancora più dure». (Il Messaggero, 13 novembre 2019)

4. Non associare la violenza alla gelosia

Associare la violenza alla gelosia, descrivendo quest'ultima come la causa di un impulso che l'uomo non è in grado di controllare, equivale a giustificare l'aggressore, deresponsabilizzandolo.

CATTIVE PRATICHE

«**Accecato dalla gelosia e dalla rabbia, il marito sabato mattina è entrato come una furia in bagno mentre lei si faceva la doccia, l'ha presa e trascinato fuori dal box e le ha fracassato la faccia sul lavandino**». (Il Gazzettino, 19 febbraio 2019)

«**Non ci sarebbe stata alcuna avvisaglia di quanto poi successo: l'ipotesi che possa essere stata la gelosia di lui ad armargli la mano** resta tale, un'ipotesi in attesa di conferme o smentite». (La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 febbraio 2018)

«**Urlava, la minacciava. Probabilmente avrebbe fatto anche di peggio, ma per fortuna le forze dell'ordine non erano distanti (la caserma dei carabinieri La Plava era a trecento metri e la volante stava attraversando Mirteto) e sono potute intervenire grazie alla chiamata di un passante al 112. Quelli con la divisa hanno buttato giù l'aggressore dopo aver tentato di farlo ragionare. Ma perché la coppia è arrivata a tanto? Tutta colpa della gelosia di lui. L'altra sera, temendo che la donna lo tradisse, aveva preso di nascosto il suo cellulare mentre lei dormiva. Ed era andato a leggersi i messaggi Whatsapp. Trovando, a suo dire, conferma ai suoi sospetti**». (Il Tirreno, 4 maggio 2017)

«**Aggredita per gelosia dal compagno. Un libero professionista di 45 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie 43enne. A denunciarlo la donna stessa dopo una lite sfociata in una leggera aggressione a causa della gelosia dell'uomo. La donna, di origine straniera, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno dove è stata curata e le è stato dato un solo un giorno di prognosi. Il marito, incensurato, invece è stato denunciato. La moglie ha detto ai carabinieri che non quella non era la prima volta che l'uomo la maltrattava ossessionato dalla gelosia**». (Il Giorno, 20 dicembre 2018)

NOSTRE PROPOSTE

«**Il marito sabato mattina è entrato come una furia in bagno mentre lei si faceva la doccia, l'ha presa e trascinato fuori dal box e le ha fracassato la faccia sul lavandino**».

«**Non ci sarebbe stata alcuna avvisaglia di quanto poi successo: l'uomo ha aggredito la donna all'improvviso**».

«**Urlava, la minacciava. Probabilmente avrebbe fatto anche di peggio, ma per fortuna le forze dell'ordine non erano distanti (la caserma dei carabinieri La Plava era a trecento metri e la volante stava attraversando Mirteto) e sono potute intervenire grazie alla chiamata di un passante al 112. Quelli con la divisa hanno buttato giù l'aggressore dopo aver tentato di farlo ragionare. Ma perché la coppia è arrivata a tanto? Perché l'uomo si sentiva in diritto di controllare sua moglie. L'altra sera, temendo che la donna lo tradisse, aveva preso di nascosto il suo cellulare mentre lei dormiva. Ed era andato a leggersi i messaggi Whatsapp. Trovando, a suo dire, conferma ai suoi sospetti**».

«**Un libero professionista di 45 anni è stato denunciato per maltrattamenti e lesioni personali ai danni della moglie 43enne. A denunciarlo la donna stessa dopo un'aggressione dell'uomo. La donna, di origine straniera, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Saronno dove è stata curata e le è stato dato un solo un giorno di prognosi. Il marito, incensurato, invece è stato denunciato. La moglie ha detto ai carabinieri che non quella non era la prima volta che l'uomo la maltrattava**».

5. Non imputare la violenza ad un *raptus*

Una rappresentazione corretta della violenza consiste anche nell'evitare di associare quest'ultima a un *raptus*. Anche in questo caso, descrivere l'autore della violenza come vittima della sua incapacità di controllare un'aggressività istintiva e irrefrenabile, scaturita da un sentimento che ha assunto aspetti patologici, equivale a deresponsabilizzarlo. L'azione brutale viene percepita come gesto malato e irrazionale, piuttosto che come normale espressione di una struttura sociale basata su rapporti di potere diseguali in cui gli uomini ricoprono una posizione privilegiata.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«La mattina, secondo quanto riportato dalla donna, erano iniziate le prime liti per futili motivi e l'uomo l'avrebbe colpita più volte con degli schiaffi. Una violenza proseguita nel pomeriggio e culminata in camera da letto, con botte al volto e alla testa. Ma la furia del 48enne non era ancora esaurita. E quando lei ha preso del ghiaccio per alleviare le contusioni, lui è tornato all'attacco: ha afferrato un soprammobile in ceramica e l'ha colpita alla testa, provocandole un trauma cranico. Poi, in un ultimo raptus d'ira, le ha dato anche un morso al braccio. L'uomo ha preso uno dei figli ed è uscito dall'appartamento. Ha chiuso la casa dall'esterno impedendo alla compagna di uscire e l'ha minacciata di nuove percosse al suo ritorno». (La Repubblica – Firenze, 28 dicembre 2019)</p>	<p>«La mattina, secondo quanto riportato dalla donna, erano iniziate le prime liti per futili motivi e l'uomo l'avrebbe colpita più volte con degli schiaffi. Una violenza proseguita nel pomeriggio e culminata in camera da letto, con botte al volto e alla testa. Ma la furia del 48enne non era ancora esaurita. E quando lei ha preso del ghiaccio per alleviare le contusioni, lui è tornato all'attacco: ha afferrato un soprammobile in ceramica e l'ha colpita alla testa, provocandole un trauma cranico. Poi, le ha dato anche un morso al braccio. L'uomo ha preso uno dei figli ed è uscito dall'appartamento. Ha chiuso la casa dall'esterno impedendo alla compagna di uscire e l'ha minacciata di nuove percosse al suo ritorno».</p>
<p>«L'uomo che diceva di amarla, si è fatto aprire la porta di casa dalla giovane donna e, in un raptus, fuori controllo, le ha sfasciato l'abitazione. All'origine di questi episodi di violenza inaudita c'era sempre la gelosia, un sentimento malsano e irrazionale, che l'uomo manifestava con cattiveria e pericolosità. [...]. Qualche tempo dopo, il secondo episodio che viene contestato all'uomo. Il ventinovenne, lo scorso 29 ottobre, si era recato nell'appartamento della sua ragazza. Anche in quella circostanza, era in preda ad un raptus di violenza</p>	<p>«L'uomo che diceva di amarla, si è fatto aprire la porta di casa dalla giovane donna e le ha sfasciato l'abitazione. All'origine di questi episodi di violenza inaudita c'era sempre la gelosia, un sentimento malsano e irrazionale, che l'uomo manifestava con cattiveria e pericolosità. [...]. Qualche tempo dopo, il secondo episodio che viene contestato all'uomo. Il ventinovenne, lo scorso 29 ottobre, si era recato nell'appartamento della sua ragazza. Questa volta il ventinovenne si era scagliato contro i mobili di casa, distruggendoli come una furia:</p>

scatenato dalla gelosia e da motivi passionali. Questa volta il ventinovenne si era scagliato contro i mobili di casa, distruggendoli come una furia: aveva tirato delle bevande contro i muri dell'abitazione e poi se ne era andato, portandosi dietro alcune cose della fidanzata» (Corriere Adriatico, 9 novembre 2018)

«**In preda a un vero e proprio raptus,** picchia la moglie incinta e viene arrestato dalla polizia. È accaduto a Capri domenica sera, intorno alle 23.45. Protagonista un turista messicano in vacanza con la compagna, entrambi quarantenni. I due alloggiavano in un albergo isolano, una struttura a quattro stelle molto centrale, non lontano dalla celebre piazzetta. Dalla camera che occupavano gli stranieri, la numero 205, si sono levate le disperate urla della donna, che ha poi chiesto aiuto al portiere dell'albergo, il quale ha immediatamente allertato la polizia. In pochi minuti è arrivata una volante. Quattro agenti sono entrati nella struttura ma non sono riusciti a fermare l'uomo che, **in preda ad un attacco di ira,** ha dapprima continuato a malmenare la donna nella hall dell'hotel, dove era scappata, e poi opposto resistenza, aggredendo uno dei poliziotti» (La Repubblica – Napoli, 28 agosto 2018)

aveva tirato delle bevande contro i muri dell'abitazione e poi se ne era andato, portandosi dietro alcune cose della fidanzata».

«Picchia la moglie incinta e viene arrestato dalla polizia. È accaduto a Capri domenica sera, intorno alle 23.45. Protagonista un turista messicano in vacanza con la compagna, entrambi quarantenni. I due alloggiavano in un albergo isolano, una struttura a quattro stelle molto centrale, non lontano dalla celebre piazzetta. Dalla camera che occupavano gli stranieri, la numero 205, si sono levate le disperate urla della donna, che ha poi chiesto aiuto al portiere dell'albergo, il quale ha immediatamente allertato la polizia. In pochi minuti è arrivata una volante. Quattro agenti sono entrati nella struttura ma non sono riusciti a fermare l'uomo che ha dapprima continuato a malmenare la donna nella hall dell'hotel, dove era scappata, e poi opposto resistenza, aggredendo uno dei poliziotti».

6. Non raccontare la violenza maschile come se fosse un litigio tra partner

Rappresentare la violenza come dinamica tipica di un rapporto di coppia “litigioso” o come estrema conseguenza di un rapporto conflittuale equivale a rendere entrambi i *partner* responsabili e a normalizzare i comportamenti di cui le donne sono vittime, riducendoli a mero litigio e offuscando ancora una volta la responsabilità dell'autore della violenza.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«Ha colpito la moglie con due martellate in faccia mentre dormiva, l'effetto ritardato di una lite che l'aveva lasciato alterato». (Il Corriere Adriatico, 13 luglio 2019)</p>	<p>«Ha colpito la moglie con due martellate in faccia mentre dormiva».</p>
<p>«Ha picchiato la moglie con un tubo e minacciato di morte i figli minorenni: un 35enne del Bangladesh, è stato arrestato a Natale a Roma dalla polizia. La lite è nata all'ora di pranzo; con il preteso della gelosia, l'uomo ha aggredito la moglie e poi i figli, ma la donna è riuscita a chiedere aiuto». (Il Tirreno, 27 dicembre 2019)</p>	<p>«Ha picchiato la moglie con un tubo e minacciato di morte i figli minorenni: un 35enne del Bangladesh, è stato arrestato a Natale a Roma dalla polizia. L'aggressione ha avuto luogo all'ora di pranzo; con il preteso della gelosia, l'uomo ha aggredito la moglie e poi i figli, ma la donna è riuscita a chiedere aiuto».</p>
<p>«Feroce lite in famiglia, ubriaco picchia a sangue la moglie davanti alla figlia di 5 anni. Una delle tante serate da incubo per una donna di 27 anni vittima da almeno due anni di percosse fisiche e violenze psicologiche da parte del marito 31enne». (Il Giorno, 3 dicembre 2019)</p>	<p>«Uomo picchia a sangue la moglie davanti alla figlia di 5 anni. Una delle tante serate da incubo per una donna di 27 anni vittima da almeno due anni di percosse fisiche e violenze psicologiche da parte del marito 31enne».</p>
<p>«Prima gli insulti, poi ha impugnato un coltello da cucina e l'ha ferita alla schiena: così è finita nel sangue una lite coniugale scoppiata per motivi di gelosia». (La Repubblica Roma, 24 novembre 2019)</p>	<p>«Prima gli insulti, poi ha impugnato un coltello da cucina e l'ha ferita alla schiena».</p>

7. Non attribuire la responsabilità della violenza alla condotta o alle scelte della donna

La violenza è sempre una decisione dell'uomo che la compie e non va mai imputata a scelte o comportamenti della donna che la subisce.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«Quando il Tribunale dei minori stava finalmente per rimediare, affidando i bimbi alla loro mamma, arrivarono le pugnalate di Saverio Nolfo. L'errore di lei? Ricalca quello commesso da tante altre donne uccise per mano del marito: l'amore ingenuo, il cedere alla richiesta di rinunciare al proprio lavoro, la vergogna e il terrore di ribellarsi». (Libero Quotidiano, 12 giugno 2017)</p>	<p>«Quando il Tribunale dei minori stava finalmente per rimediare, affidando i bimbi alla loro mamma, arrivarono le pugnalate di Saverio Nolfo che non accettava la fine del matrimonio».</p>

<p><i>«Lei lo lascia, lui la violenta e manda le foto agli amici. Lei lo aveva lasciato e lui ha iniziato a perseguitarla, ad abusare sessualmente di lei arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici». (Il Messaggero, 01 maggio 2019)</i></p> <p><i>«Risponde a un annuncio su un sito di incontri, conosce un uomo e a quel punto inizia l'incubo. Lei lo lascia e lui la riempie di chiamate e messaggi, alla fine la paura di trovare pubblicate sue foto senza veli scattate a sua insaputa durante momenti di intimità». (Corriere Adriatico, 13 aprile 2019)</i></p>	<p><i>«Lui la violenta e manda le foto agli amici. Aveva iniziato a perseguitarla, ad abusare sessualmente di lei arrivando ad inviare delle foto intime della donna ai suoi amici».</i></p> <p><i>«L'ex compagno la riempie di chiamate e messaggi e lei ha paura di trovare pubblicate sue foto senza veli scattate a sua insaputa durante momenti di intimità».</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Non concentrare l'attenzione sulle motivazioni dell'uomo

Nel racconto della violenza non bisogna concentrarsi sul punto di vista dell'autore, ma occorre partire sempre dalla prospettiva di chi la subisce, nel rispetto della sua persona.

CATTIVE PRATICHE	BUONE PRATICHE
<p><i>«Ero troppo innamorato». Condanna soft a Mazzoni (Il Corriere Adriatico, 29 maggio 2018)</i></p>	<p><i>«Voleva soffocarmi, per quattro volte mise le mani sul mio collo» (Il Tirreno, 6 giugno 2019)</i></p>
<p><i>«L'ho presa a morsi per un raptus di gelosia». Gubbio, resta in carcere, fidanzato violento (Il Messaggero, 29 novembre 2018)</i></p>	<p><i>La commerciante aggredita: «Ero terrorizzata» (Il Corriere Adriatico, 9 maggio 2019)</i></p>
<p><i>«Eravamo amanti volevo solo sapere perché fosse finita». Stalking, si difende l'arrestato. (La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 agosto 2019)</i></p>	<p><i>L'ex marito stalker è in cella. L'incubo di Elena: «Vivo nel terrore di trovarmelo davanti» (Il Giorno, 16 luglio 2019)</i></p>
<p><i>«Ho sbagliato ma io non sono un mostro» (Il Gazzettino, 16 giugno 2019)</i></p>	<p><i>La denuncia di Margherita: «Reclusa come se fossi rapita. Invece il mio stalker è libero di cercarmi e uccidermi» (Il Tirreno, 2 ottobre 2019)</i></p>
<p><i>«L'ho uccisa perché non mi diceva la verità» (L'Unione Sarda, 27 dicembre 2018)</i></p>	<p><i>La vittima: «Mi aggrediva anche quando ero incinta e quando tenevo in braccio la bambina» (Il Mattino, 28 giugno 2017)</i></p>

9. Non privare la donna della propria soggettività e dignità

Una narrazione non sessista della violenza è quella che non priva la donna della sua soggettività e dignità. Occorre pertanto evitare quei riferimenti all'aspetto fisico, alla bellezza e allo *status* familiare (sposata, madre, futura madre) che non caratterizzano la rappresentazione maschile e, di fatto, pongono la donna in una posizione accessoria e ancillare rispetto all'uomo.

Ciò implica anche la necessità di riferirsi alla donna indicandone sempre il cognome, come avviene per gli uomini. Infatti, parlare della donna indicandone solamente il nome o un suo diminutivo equivale a sottolinearne l'autonomia limitata, il suo *status* di carattere filiale e non il raggiungimento di un'autonomia propria. Seguono alcuni esempi di worst practices al riguardo.

«Lei aveva **diciannove anni, capelli biondi e occhi azzurri**, allegra nonostante le traversie della vita. Lui è un tranviere di 39 anni: un tipo cupo e strano secondo le descrizioni dei vicini più benevole, indebitato e maniacale stando alle voci meno generose». (Il Mattino, 8 febbraio 2018)

«**Mamma** uccisa a pugnalate e buttata nel pozzo. È stata pugnalata più volte, poi è stata gettata all'interno di un pozzo sperduto tra le colline che si affacciano su Canicattini Bagni, comune del Siracusano. **Capelli biondi, il sorriso solare avvolto dalla luce dei suoi venti anni** raggiunti e perduti troppo in fretta: Laura Petrolito, **mamma di un bimbo di appena otto mesi e di un altro di tre anni**, è stata strapata alla vita a colpi di pugnale». (Libero, 19 marzo 2018)

«Il femminicida si arrende nel tardo pomeriggio, dopo una caccia all'uomo durata meno di 24 ore. Le coltellate alla **moglie giovane e bella** - una cameriera di origini moldave, **36 anni, 11 meno di lui** - vengono sferrate nel cuore della notte fra sabato e domenica. Sono circa le due di notte e **Zinaide** - "**Zina**" - non muore subito. Ha tempo per gridare e chiedere aiuto. Inizia così **la fuga del muratore Quattrocchi, dal quale Zina si era allontanata**». (Il Tirreno, 07 ottobre 2019)

10. Non utilizzare espressioni che evocano la fatalità

Poiché la violenza è sempre una scelta di chi la compie, essa va descritta come un atto volontario – un'aggressione, un femminicidio, uno stupro –, evitando espressioni che evocano la fatalità.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«Dramma a Vercelli; sperona la ex e le dà fuoco. Ustionato metà del corpo; aggredita nel parcheggio dell'area commerciale: è grave». (Il Giornale, 5 febbraio 2019)</p>	<p>«Tentato femminicidio a Vercelli; sperona la ex e le dà fuoco. Ustionato metà del corpo; aggredita nel parcheggio dell'area commerciale: è grave».</p>
<p>«Gli investigatori hanno ascoltato familiari, vicini di casa e conoscenti della coppia Carella-Ventura per capire quali fossero i rapporti tra i coniugi, cosa possa aver provocato la tragedia familiare, ma senza ricavare elementi utili per quel che trapela dall'ambiente investigativo». (La Gazzetta del Mezzogiorno, 18 febbraio 2018)</p>	<p>«Gli investigatori hanno ascoltato familiari, vicini di casa e conoscenti della coppia Carella-Ventura per capire quali fossero i rapporti tra i coniugi, cosa possa aver provocato la violenza dell'uomo, ma senza ricavare elementi utili per quel che trapela dall'ambiente investigativo».</p>
<p>«Prima di aver pagato con la vita la sua violenza, lei lo aveva denunciato tre volte per aggressione, diffamazione e poi per stalking. Lui l'aveva più volte minacciata, rendendole l'esistenza un inferno. Un dramma dal quale Antonia Bianco, italoargentina di 43 anni, mamma, aveva con tutte le forze cercato di sfuggire». (Il Giorno, 17 settembre 2018)</p>	<p>«Prima di aver pagato con la vita la sua violenza, lei lo aveva denunciato tre volte per aggressione, diffamazione e poi per stalking. Lui l'aveva più volte minacciata, rendendole l'esistenza un inferno. Un femminicidio dal quale Antonia Bianco, italoargentina di 43 anni, mamma, aveva con tutte le forze cercato di sfuggire».</p>

11. Non inserire nel titolo particolari che non riguardano la violenza

Bisogna concentrare l'attenzione sulla violenza che si intende raccontare e non su particolari che non la riguardano.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«In manette uno stalker marocchino». (Unione sarda, 20 ottobre 2019)</p>	<p>«In manette uno stalker».</p>
<p>«Drogato picchia moglie e figli. Lei lo denuncia dopo otto anni». (Il Mattino, 7 gennaio 2017)</p>	<p>«Picchia moglie e figli per otto anni. Lei lo denuncia».</p>
<p>«Cocainomane violenta la compagna per ore». (Il Messaggero, 18 gennaio 2017)</p>	<p>«Violenta la compagna per ore».</p>

12. Non romanticizzare la violenza

Non bisogna mai accostare termini fuorvianti come “amore” e “passione” a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento della donna.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p>«L'ennesima brutta storia di amore molesto e possessione che vede protagonista un altro uomo denunciato dalla moglie dopo undici mesi di vessazioni per una separazione in corso non accettata e i continui tentativi di riavvicinarsi, come cercare un contatto con la partner fino ai momenti di ira e di rabbia che esplodono per il rifiuto». (Il mattino, 28 dicembre 2019)</p>	<p>«L'ennesima brutta storia di sopraffazione e possessione che vede protagonista un altro uomo denunciato dalla moglie dopo undici mesi di vessazioni per una separazione in corso non accettata e i continui tentativi di riavvicinarsi, come cercare un contatto con la partner fino ai momenti di ira e di rabbia che esplodono per il rifiuto».</p>
<p>«Ci sarebbe un movente passionale dietro l'aggressione avvenuta questa mattina sul treno Frecciarossa 9309, partito da Torino e diretto a Roma Termini. Una vecchia relazione finita da tempo, ma l'uomo a quanto pare non si rassegnava o forse aveva qualche conto in sospeso». (La Gazzetta del Mezzogiorno, 8 novembre 2019)</p>	<p>«Ci sarebbe la volontà di possesso dietro l'aggressione avvenuta questa mattina sul treno Frecciarossa 9309, partito da Torino e diretto a Roma Termini. Una vecchia relazione finita da tempo, ma l'uomo a quanto pare non si rassegnava o forse aveva qualche conto in sospeso».</p>
<p>«La donna non ce l'ha più fatta e ha deciso di smettere di subire e di ribellarsi consapevole del fatto che quell'uomo non avrebbe mai smesso di perseguitarla. Allora si è fatta forza e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Lo ha fatto recandosi presso una caserma dei carabinieri. È stato lì che, davanti ai militari, ha raccontato quello che subiva ogni giorno e ha sporto denuncia nei confronti del suo compagno. La donna ha ripercorso la sua storia con quell'uomo che provava per lei un amore malato basato sulla violenza e la sopraffazione». (Il Messaggero, 5 ottobre 2017)</p>	<p>«La donna non ce l'ha più fatta e ha deciso di smettere di subire e di ribellarsi consapevole del fatto che quell'uomo non avrebbe mai smesso di perseguitarla. Allora si è fatta forza e ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Lo ha fatto recandosi presso una caserma dei carabinieri. È stato lì che, davanti ai militari, ha raccontato quello che subiva ogni giorno e ha sporto denuncia nei confronti del suo compagno. La donna ha ripercorso la sua storia con quell'uomo che la considerava una sua proprietà».</p>
<p>«L'amore è un fuoco, una vampa che talvolta spinge ad atti incontrollati. Quell'ardore che deve aver sentito, nonostante le sue 84 primavere, anche lo stanco, torturato cuore del vecchio di Cecchina, zona periferica di Roma, il quale, respinto dall'amata sua coetanea dopo una relazione di alcuni anni, ha buttato una tanica di benzina</p>	<p>«Un uomo ottantaquattrenne di Cecchina, zona periferica di Roma, respinto dall'ex sua coetanea dopo una relazione di alcuni anni, ha buttato una tanica di benzina contro la porta finestra della donna, per fortuna mentre lei era fuori».</p>

contro la porta finestra della donna, per fortuna mentre lei era fuori». (Libero Quotidiano, 11 febbraio 2018)

13. Non associare la violenza a patologie, disagi o malesseri dell'aggressore

La malattia e il disagio non costituiscono mai né un movente né un alibi della violenza. Occorre pertanto evitare di suggerire attenuanti e giustificazioni all'aggressore, anche involontariamente, motivando la violenza con "perdita del lavoro", "difficoltà economiche", "depressione", "tradimento", etc.

CATTIVE PRATICHE	NOSTRE PROPOSTE
<p><i>«Dopo la fine della relazione, l'imputato non si dava pace. Aveva tentato di recuperare il rapporto, senza lieto fine, così impazzito, aveva cominciato a distribuire post-it con offese rivolte alla donna, ma soprattutto aveva divulgato su internet i video della donna in atteggiamenti intimi con lui». (Il Giorno, 16 luglio 2019)</i></p>	<p><i>«Dopo la fine della relazione, l'imputato aveva cominciato a distribuire post-it con offese rivolte alla donna, ma soprattutto aveva divulgato su internet i video della donna in atteggiamenti intimi con lui».</i></p>
<p><i>«I carabinieri, guidati dal comandante provinciale di Piacenza Michele Piras e i cacciatori di Sardegna, esperti nella ricerca di latitanti, sanno dove trovarlo: lì, tra la casa di Perazzi e il bosco. Lo catturano e lo arrestano, senza opporre resistenza, indicherà dove trovare il cadavere di Elisa. La parola fine dopo 13 giorni di follia e delirio». (Il Giorno, 9 settembre 2019)</i></p>	<p><i>«I carabinieri, guidati dal comandante provinciale di Piacenza Michele Piras e i cacciatori di Sardegna, esperti nella ricerca di latitanti, sanno dove trovarlo: lì, tra la casa di Perazzi e il bosco. Lo catturano e lo arrestano. In lacrime, senza opporre resistenza, indicherà dove trovare il cadavere di Elisa. La parola fine dopo 13 giorni di latitanza».</i></p>
<p><i>«L'ha colpita al petto con una limetta da modellismo. Ripetutamente. Almeno venti volte. E solo dopo qualche ora, alle 14:30, ha preso il telefono e ha chiamato il 112. Venite, vi aspetto. Sembra che negli ultimi tempi l'uomo fosse preda di una qualche forma di depressione. Ma non ci sono certificati, farmaci o tracce di cure mediche a provarlo». (La Gazzetta del Mezzogiorno, 19 agosto 2019)</i></p>	<p><i>«L'ha colpita al petto con una limetta da modellismo. Ripetutamente. Almeno venti volte. E solo dopo qualche ora, alle 14:30, ha preso il telefono e ha chiamato il 112. Venite, vi aspetto».</i></p>

14. Non rappresentare la violenza come una questione meramente privata

Spesso la violenza perpetrata in un contesto chiuso come quello domestico, familiare o di coppia è considerata come una questione attinente alla sfera dei rapporti privati, un fatto di cronaca che il lettore tende ad osservare dall'esterno. Invece, è necessario rappresentare la violenza di genere come un problema culturale, oltre che come una questione politica da affrontare a livello nazionale e transnazionale, sottolineando i fattori che ne sono alla base e dando maggiore visibilità agli attori impegnati a contrastarla. Di seguito si riporta un esempio di *best practice* nella rappresentazione della violenza di genere, che evidenzia la dimensione culturale, sociale, politica e pubblica di tale fenomeno.

«Sara Pasqual, 45 anni, è stata uccisa dall'uomo con cui, nel novarese, divideva la casa (Gabriele Lucherini, 46 anni). Se ancora non si conoscono i particolari, è certo l'esito. Funesto e drammaticamente noto, come gli altri casi di femminicidio che attraversano le cronache e le vite delle donne – morte e sopravvissute – raccontando di un problema pernicioso e attinente alla violenza maschile, deliberata decisione di soppressione attuata ai danni delle proprie compagne, quasi sempre infatti partner o ex. Nella narrazione mediatica, la notizia è che Sara Pasqual aveva riaccolto in casa chi le aveva usato violenza per anni, alludendo a una parziale responsabilità anche della vittima. A ben guardare invece si scopre che l'assassino, oltre a essere noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza, era stato denunciato circa 4 anni fa anche dalla propria madre stanca di essere vessata. Risultato: una condanna a 3 mesi di carcere che, intuivamo, non ha portato a niente di buono se non una privazione della libertà per poi procedere indisturbato nelle proprie abitudini – quelle di prima. Nessun ipotetico programma di recupero, nessun intervento ulteriore da parte delle istituzioni, piuttosto uno sbaglio risarcibile con una sanzione (tra l'altro inutile quando non dannosa come il carcere) fine a se stessa. Il dramma che si è consumato oggi nel novarese – così in una nota, l'assessora piemontese alle Pari opportunità Monica Cerruti – deve spingere l'amministrazione regionale a sostenere in modo ancora più marcato la rete regionale dei centri antiviolenza, che devono diventare sempre più in punto di riferimento per le donne vittime di maltrattamento. E infatti il lavoro sui territori dei centri antiviolenza è essenziale. Del resto, nell'ultimo rapporto Eures, oltre al dato delle 114 vittime nei primi 10 mesi del 2017, emerge che la metà delle uccise aveva denunciato. Inutilmente. Bisognerà dunque insistere affinché la fuoriuscita dalla violenza diventi una priorità attraverso l'educazione sentimentale e all'affettività delle scuole di ogni ordine e grado. E sostenendo chiunque decida di avvicinarsi a un centro antiviolenza, trovando la forza necessaria per farlo e persone che credano a quello che racconta e dice della propria esperienza dolorosa» (Il Manifesto, 15 aprile 2017).

Bibliografia

- AA. VV. (1990), *Dictionnaire de la sociologie*, trad. it. (1994) *Dizionario di sociologia*, Gremese, Roma.
- AA. VV. (1967), *The International Encyclopedia of the Social Sciences*: vol. V, pp. 213, 282, 382; vol. VIII, pp. 202, 212, 213; vol. X, pp. 1, 2; vol. XI, p. 93; vol. XIII, pp. 428, 429, 430; vol. XIV, pp. 201-208, 381, 386-388, 396, 397.
- Abbatecola, E. (2018), *Trans-migrazioni: lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Adam, R., Tizzano, A. (2010), *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino.
- Adami, C. (2000), *Libertà femminile e violenza sulle donne: strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere*, Franco Angeli, Milano.
- Amato, G. (2013), *Giro di vite su violenza sessuale e maltrattamenti*, in “Guida al diritto”, pp.44-77.
- Amicolo, R. (2013), *La violenza di genere su donne e minori*, CIF Comunale Benevento, Napoli.
- Amirante, C. (2019), *Violenza di genere e linguaggio giuridico*, tesi di laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) Università degli Studi della Toscana.
- Amoroso, M.C. (2016), *La nozione di delitti commessi con violenza alla persona: il primo passo delle Sezioni Unite verso un lungo viaggio*, in “Cass. Pen.”, pp. 3714 ss.
- Archer, J. (2006), *Cross-cultural differences in physical aggression between partners: A social-role analysis*, in “Personality and social psychology review”, n.10, pp. 135-153.
- Ariés, P., Duby, G. (1986), *Histoire de la vie privée*. Vol. IV, *De la Révolution à la Grande Guerre*, trad. it. (1994), *La vita privata. L'Ottocento*, Mondadori, Milano 1994.
- Ariés, P., Duby, G. (1987), *Histoire de la vie privée*. Vol.V, *De la Première Guerre mondiale à nos jours*, trad. it. (1994), *La vita privata. Il Novecento*, Mondadori, Milano.
- Armeni, R. (2018), *Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte*, Ponte alle Grazie, Firenze.

- Aulo Gellio (1997), *Le notti attiche*, Utet, Torino.
- Austin, J. (1962), *How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Oxford University Press, Oxford (trad. it. *Come fare cose con le parole*, Marietti, Genova, 1974).
- Bachofen, J.J. (1861), *Das Mutterrecht*, trad. it. (1988), *Il Matriarcato*, Einaudi, Torino.
- Bachofen, J.J. (1990), *Il potere femminile* (a cura di Cantarella, E.), Mondadori, Milano.
- Bailey, K. D. (1991), *Metodi della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Baldry, A.C. (2016), *Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e l'uxoricidio*, Franco Angeli, Milano.
- Banaudi, A., Dionisi A. (1994), *Cosa è la pianificazione familiare*, in "Popolazione e Sviluppo", anno IX, n°6, luglio, pp. 2-3.
- Bandelli, D., Porcelli, G. (2016), *Femicide in Italy: «Femminicidio», Moral Panic and Progressive Discourse*, in "Sociologica", vol. 10, n. 2, pp. 1-25.
- Bandelli, D. (2017), *Il lessico istituzionale della violenza sulle donne: modelli teorici a confronto*, in "Culture e Studi del Sociale", vol. 2, n. 2, pp. 213-218.
- Bartlett, F.C. (1932), *Remembering*, Cambridge University Press, Londra, trad. it. *La Memoria*, Franco Angeli, Milano, 1993.
- Bartolini, F. (2013), *Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella L.119/2013 su sicurezza pubblica e "femminicidio"*, in "Rivista penale", n. 2.
- Bartolomeo, F. (2016), *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia*, Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.
- Basile, G., (2005), *Può darsi una semantica senza grammatica o viceversa? Cosa accade nel processo di denominazione*, in Frigerio A. e Reynaud S. (a cura di), *Significare e comprendere. La semantica del linguaggio verbale*, Atti del XI Congresso di nazionale della Società di filosofia del linguaggio (Milano, 16-18 settembre 2004) Aracne, Roma.
- Basile, F. (2012), *La conquista delle parole. Per una storia naturale della denominazione*, Carocci, Roma.
- Basile, F. (2013), *Violenza sulle donne: modi, e limiti, dell'intervento penale*, in "Cassazione penale", 11 dicembre 2013.
- Bataille, G. (1957), *L'erotisme*, trad. It. (1991), *L'erotismo*, Es, Milano.
- Battarino, G. (2013), *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2 ottobre.
- Battistelli, F. (2008), *La fabbrica della sicurezza*, FrancoAngeli, Milano.
- Beetham, M. (2006), *Periodicals and the new media: Women and imagined communities*, in "Women's Studies International Forum", n. 29, pp. 231-240.
- Belluati, M., Tirocchi, S. (2021), *Tra tensioni e convergenze. Il prima del discorso pubblico sul femminicidio e le pratiche dell'informazione e della politica*, in Lalli, P. (a cura di) *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 241-273.

- Bellucci, P. (2005), *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Roma UTET.
- Bellucci, P. (2005), *La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata*, in “Diritto&Formazione”, n.V, 3 marzo, pp. 447-465.
- Belvedere, A. (1994) *Linguaggio giuridico*, in “Digesto”, IV ed., vol. XI, sez. civile, UTET, Torino.
- Benninger-Bude, C. (2009), *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*, Brill | Nijhoff, Leiden, p. 11.
- Bernardi, A. (a cura di) (2015), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Jovene Editore, Napoli.
- Berns, N. (2004), *Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problems*, Aldine Transaction, New York.
- Billings, A.C., et al., (2014), *(Re)Calling London: The Gender Frame Agenda within NBC's Primetime Broadcast of the 2012 Olympiad*, in “Journalism & Mass Communication Quarterly”; vol. 91, 1, pp. 38-58.
- Blumer, H. (1971), *Social problems as collective behavior*, in “Social Problems”, 18, p. 298-306.
- Bonolis, M. (1988), *Introduzione allo studio dell'instabilità matrimoniale*, FrancoAngeli, Milano.
- Boudon, R. (1984), *La place du désordre. Critique des théories du changement social*, Puf, Paris, trad.it., *Il posto del disordine. Critiche delle teorie del mutamento sociale*, Il Mulino, Bologna.
- Bourdieu, P. (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.
- Bourdieu, P. (2017), *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Franco Angeli, Roma-Milano.
- Bousquet, G.H. (1966), *L'Ethique sexuelle de l'Islam*, Desclée de Brouwer, Paris.
- Boyle, K. (2005), *Media and Violence: Gendering the Debates*, Sage, Londra.
- Bowleg, L. (2008), *When black + lesbian + woman ≠ black lesbian woman: The methodological challenges of qualitative and quantitative intersectionality research*, in “Sex Roles”, vol. 59, n.5-6, 312-325.
- Boiano, I. (2015), *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma.
- Boiano, I.; Simone, A. (2018) *Femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazione, interpretazione*, Efestò, Roma.
- Bongiorno, G. (2015), *Le donne corrono da sole. Storie di emancipazione interrotta*, Rizzoli, Milano.
- Bordoni, G. (2012), *Mitogenesi della violenza di genere nel linguaggio dei media*, in “Rivista delle scienze sociali” (<https://www.rivistadiscienze sociali.it/mitogenesi-della-violenza-di-genere-nel-linguaggio-dei-media/>).
- Bozzoli, A., Merelli, M., Ruggerini, M.G. (2017), *Il lato oscuro degli uomini: la violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Ediesse, Roma.
- Bradley, K., (2013) *(Re)presentations of (hetero)sexualized gender in Two and a Half Men: A content analysis*, in “Journal of Gender Studies”, Vol. 22, n.2, pp. 221-226.
- Bridges, A.J.; Sun C.F.; Ezzell M.B. (2016), *Sexual Scripts and the Sexual Behavior of Men and Women Who Use Pornography*, Research Article.

- Bracchi, S. P. (2010), *I "jeans": protezione antistupro per la donna?*, in "Famiglia, persone e successioni", n. 5, pp. 354-355.
- Bruner, J. (1991), *The narrative construction of reality* in "Critical Inquiry", n.18, vol. I, pp. 1-22. (trad. it. *La costruzione narrativa della realtà*, in Ammanniti M. e Stern D. N., a cura di, *Rappresentazioni e narrazioni*, Laterza, Bari-Roma, pp. 17-42).
- Buccoliero, E. (2014), *Femminicidio. Una legge imperfetta, ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili*, in "Minorigiustizia", n.1, 2014, pp. 153-158.
- Buchwald, E.; Fletcher, P.R.; Roth, M. (a cura di) (1993), *Transforming a Rape Culture*, Milkweed Editions, Minneapolis.
- Bullock, C. F.; Cubert, J. (2002), *Coverage of Domestic Violence in Newspapers in Washington State*, in "Journal of Interpersonal Violence", n.17, pp. 475-499.
- Bullock, C. F.; J. Lindsay-Brisbin et al. (2014), *Missed opportunities: Newspaper reports of domestic violence*, in "Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma", vol. 23, n.4, pp. 383-399.
- Bunch, B. (1990), *Women's rights as Human Rights: Toward a re-Vision of Human Rights*, in "Human Rights Quarterly", n. 12, p. 486.
- Buonanno, M. (2014), *Donne al comando, fra action e melodramma. Il caso di Squadra antimafia*, in Buonanno M. (a cura di), *Il prisma dei generi. Immagini di donne in TV*, FrancoAngeli, Milano.
- Buonanno, M. (a cura di) (2015), *Questioni di genere nel giornalismo italiano. Problemi dell'informazione*, vol. 3, pp. 549-574.
- Butler, J. (1997), *Excitable speech. A politics of Performative*, Routledge, New-York-London.
- Butler, J. (1999), *Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-Londra.
- Busso, L. et al. (2014), *La rappresentazione lessicale della violenza di genere: "donne come vittime" nei media italiani*, in Aldinucci, B. et al., *Parola. Una nozione unica per una ricerca multidisciplinare*, Edizioni Università Per Stranieri di Siena, Siena, pp. 261-279.
- Caffi, C. (1999), *On mitigation*, in "Journal of pragmatics", vol.31, n.7, pp. 881-909.
- Caffi, C. (2007), *Mitigation*, Elsevier, Amsterdam - London.
- Calabrò, A.R. (2004), *Dal movimento femminista al femminismo diffuso*, FrancoAngeli, Milano.
- Callà, R. M. (2011) *Conflitto e violenza nella coppia*, Franco Angeli, Milano.
- Calvino, I. (1980), *La nuova questione della lingua*, in Parlangeli, O., *Una pietra sopra*, UTET, Torino, pp. 122-126.
- Cannito, M. (2019), *Le violenze maschili contro le donne raccontate da centri anti-violenza e forze dell'ordine. pratiche e linguaggi a confronto*, in "Studi sulla questione criminale", vol. 14, n. 1-2, pp. 187-206.
- Cantarella, E. (1988), *Secondo natura*, Editori Riuniti, Roma.
- Cantarella, E. (2011), *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di more in Grecia e a Roma*, Feltrinelli, Milano.
- Cantarella, E. (2013), *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano.

- Canu, R. (2008), *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, La Riflessione, Cagliari.
- Capaccio, F.P. (2019), *Stereotipi e pregiudizi nella rappresentazione della violenza di genere*, tesi di laurea magistrale in Scienze della Politica, della Sicurezza Internazionale e della Comunicazione Pubblica (LM-62), Università degli Studi della Tuscia.
- Capecchi, S. (2014), *Methodological problems in gender and media research*, in “Quality & Quantity”, vol. 48, n.2, pp. 837–844.
- Capecchi, S. (2018), *La comunicazione di genere. Prospettive teoriche e buone pratiche*, Carocci, Roma, 2018.
- Capecchi, S. (2019), *The numbers of Intimate Partner Violence and femicide in Italy: methodological issues in Italian research*, in “Quality & Quantity”, vol. 53, pp. 2635–2645.
- Caporale, K. (2013), *I delitti sessuali all’indomani della ratifica della Convenzione di Lanzarote*, Cacucci, Bari.
- Cardano, M., Miceli, R. (1991), *Il linguaggio delle variabili*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Carlson, B. (2005), *Attitudes and beliefs about domestic violence: results of a public opinion survey: II*, in “Journal of Interpersonal Violence”, vol. 20, n. 10, pp. 1219-1243.
- Carnino, G. (2011), *Violenza contro le donne e violenza di genere: ripensamenti di teoria femminista tra sovversione e uguaglianza*, in Basamo, F., *World Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi*, vol. 2, CirsDe, Torino, p.55-66.
- Casadei, T. (2015) *Donne, diritto, diritti: prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino.
- Casale, A.M.; De Pasquali, P.; Lembo, M.S. (2014), *Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medico-legali, sociologici e criminologici*, Maggioli, Rimini.
- Cassese, S. (1992), *Introduzione allo studio della normazione*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 2, pp. 307-330.
- Cavagnoli, S. (2013), *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile*, Edizioni dell’Orso, Alessandria.
- Cavina, M. (2010), *Per una storia della “cultura della violenza coniugale”*, in “Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche”, vol. 9, n.2, 2010, pp. 19-37.
- Cerqueira C. ; Cabecinhas R. ; Magalhães S.I. (2016), *Gender in focus: (new) trends in media*, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS).
- Christie, N. (1986), *The Ideal Victim*, in *From Crime Policy to Victim Policy*, Palgrave Macmillan, Londra.
- Chung, D. (2005), *Violence, control, romance and gender equality: Young women and heterosexual relationships*, in “Women's Studies International Forum”, 28(6), p. 445-455.
- Cirillo, L. (1995), *Frammenti di un discorso sul corpo delle donne*, in “Bandiera Rossa”, n°54, luglio-ottobre, pp. 35-38.
- Cocchiara, M.A. (2013), *Le radici storico-giuridiche della violenza sulle donne e la pluralità delle forme di contrasto. Centralità della formazione*, in “Learning news”, anno 7, n.12.

- Cocchiara, A. (2014), *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Giuffrè, Milano.
- Cohen, D. (1991), *Law, sexuality and society. The enforcement of morals in classical Athens*, Cambridge University Press, Londra.
- Collins, P. H. (1995), *Symposium: On West and Fenstermaker's "Doing difference"*, in "Gender & Society", n.9, 491-513.
- Collins, P. H. (1998), *It's all in the family: Intersections of gender, race, and nation*, in "Hypatia", n. 13, pp. 62-82.
- Comas-d'Argemir, D. (2015), *News of partner femicides: The shift from private issue to public concern*, in "European Journal of Communication", vol. 30, n. 2, pp. 131-136.
- Commissione Europea (2002), *European Report on Science and Technology Indicators*, OPOCE, Lussemburgo.
- Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (1995), *Rassegna stampa* (periodici) sulla Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino 1995, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Consalvo, M. (1998), *Hegemony, domestic violence, and Cops: A critique of concordance*, in "Journal of Popular Film and Television", vol. 26, n. 2, pp. 62-70.
- Conti, R.G. (2011), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il ruolo del giudice*, Aracne, Roma.
- Copeland, D.A. (2003), *Newspaper in the America*, in S.E. Martin, D.A. Copeland (a cura di), *The Function of newspaper in society: A global perspective*, Greenwood Publishing Group, Santa Barbara, pp. 103-125.
- Corn, E. (2017), *Il femminicidio come fattispecie penale: storia, comparazione, prospettive*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Corradi, L. (2012), *Specchio delle sue brame, Analisi sociopolitica delle pubblicità: genere, classe, razza, età ed eterosessismo*, Ediesse, Roma.
- Corradi, C., Piacenti, F. (2016), *Analyzing femicide in Italy. Overview of major findings and international comparison*, in "J. Sociol. Stud.", n. 1, pp. 3-17.
- Corradi, C. (2016), *I modelli sociali della violenza contro le donne*, Franco Angeli, Milano.
- Costa, G. (2013), *Contro il femminicidio: una legge dello Stato, un impegno per la società*, in "Aggiornamenti sociali", n. 11.
- Cox, J., Kopkin, M. R. (2016), *Defendant and Victim Sex, Sexism, and Decision Making in an Ambiguous Assault Case*, in "Women & Criminal Justice", vol. 26, n.5, pp. 381-393.
- Creazzo, G. (2012), *Se le donne chiedono giustizia*, Il Mulino, Bologna.
- Crenshaw, K. W. (1989). *Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory, and antiracist politics*, University of Chicago Legal Forum, n. 139, pp.139-167.
- Crenshaw, K. W. (1991), *Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color*, in "Stanford Law Review", vol. 43, n.6, pp. 1241-1299.
- Cretella, C.; Sánchez, I. M. (2014), *Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne*, Settenove, Cagliari.
- Croce, B. (1996), *Filosofia della pratica, economia ed etica*, Bibliopolis, Napoli.

- CSA - Conseil supérieur de l'audiovisuel (2016), *La représentation des femmes à la télévision et à la radio. Rapport sur l'exercice*, CSA, Parigi.
- Cucklanz, L. (1995), *News Coverage of Ethnic and Gender Issues* in Valdivia, N. (a cura di), *The Big Dan's Rape Case, Feminism, Multiculturalism and the Media*, Sage, London.
- CUN, *Analisi e proposte sulla questione di genere nel mondo universitario*, 2020, [https://www.cun.it/uploads/7393/DossierGenere%20\[allegato1\].pdf?v=](https://www.cun.it/uploads/7393/DossierGenere%20[allegato1].pdf?v=)
- Cusack, S. (2014), *Eliminating Judicial Stereotyping – Equal Access for Justice to Women in Gender-Based Violence Cases*, Final paper submitted to the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Damiani, C. (1994), *Il programma di azione Onu*, in "Inchiesta", anno XXIV, n°105, luglio-settembre, edizioni Dedalo, pp. 9-14.
- Danisi, C. (2010), *Diritto alla vita, "crimini d'onore" e violenza domestica: il caso Opuz c. Turchia*, in "Famiglia e diritto", fasc. 4, pp. 331-337.
- Danna, D. (2007), *Ginocidio. La violenza contro le donne nell'era globale*, Elèuthera, Milano.
- Davis, A. Y. (1983). *Women, race and class* (1 ed.), Vintage Books, New York.
- De Angelis, D. (1994), *La posizione della Banca Mondiale*, in "Popolazione e Sviluppo", anno IX, n°8, ottobre, p. 3.
- De Angelis, D. (1994), *16 capitoli per migliorare il mondo*, in "Popolazione e Sviluppo", anno IX, n°9, novembre, p. 3.
- De Beauvoir, S. (1949), *Le deuxième sexe*, trad. it. (1991) *Il secondo sesso*, Il Saggiatore, Milano.
- Degani, P. (2000), *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Euroffset, Venezia.
- Degani, P. (2014), *Questione della violenza contro le donne e processo di moltiplicazione e specificazione dei diritti umani*, in Degani, P., Della Rocca, R., *Verso la fine del silenzio. Recenti sviluppi in tema di violenza maschile contro le donne, diritti umani e prassi operative*, CLEUP, Padova, pp. 15 ss.
- De Gouges, O. (2012), *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Caravan Edizioni, Roma.
- Delegation Française (1994), *Discours de Madame Simone Veil, Ministre des Affaires Sociales de la Santé e de la Ville. Conférence Internationale sur la Population et le Développement*, Le Caire, 5-13 septembre 1994.
- De Martino, G., Bruzzese, M. (1994), *Le filosofe. Le donne protagoniste nella storia del pensiero*, Liguori, Napoli.
- De Martino, P. (2013), *Le innovazioni introdotte nel codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere, alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in "Diritto penale contemporaneo", 8 ottobre.
- De Mauro, T., Vedovelli, M. (1999), *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel*, Roma-Bari.
- De Mauro, T., Piemontese, M. E., Vedovelli, M. (a cura di) (1986), *Leggibilità e comprensione, Atti dell'incontro di studio*, Roma, Istituto di Filosofia, Villa Mirafiori, 26-27 giugno 1986, in "Linguaggi", vol. 3, n.3, pp. 1-170.
- De Mauro, T. (2002), *Obscura lex sed lex? Riflettendo sul linguaggio giuridico*, in

- G. L. Beccaria, C. Marellò (a cura di), *La parola al testo. Scritti per Bice*, Mortara Garavelli, Alessandria, pp. 147-160.
- De Mauro, T. (1986), *Linguaggio giuridico: profili storici, sociologici e scientifici*, in CEPIG (Centro Pontino di Iniziative Giuridico-sociali), *Linguaggio e giustizia*, Ancona 1986, pp. 11-20.
- De Mauro, T. (2005), *La Fabbrica delle parole*, Roma, UTET Torino
- De Mauro, T., (2006) *Il linguaggio della Costituzione. Introduzione*, in *Costituzione della repubblica italiana (1947)*, UTET Torino.
- De Mauro, T., (2015) *Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni*, Laterza, Roma-Bari.
- Demeny, P. (1994), *Two Proposals for the Agenda at Cairo*, in "International Family Planning Perspectives", vol. 20, n.1, march, pp. 28-30.
- De Rougemont, D. (1939), *L'amour et l'Occident*, trad. it. (1989), *L'amore e l'Occidente*, BUR, Milano.
- Desmond, R., Danilewicz, A. (2010), *Women are on, but not in, the news: Gender roles in local television news* in "Sex Roles", Vol. 62, n.11-12, pp. 822-829.
- Devoto, G. (1953), *Profilo di storia linguistica italiana*, La Nuova Italia, Firenze.
- Devoto, G. (1958), *Un nuovo incontro fra lingua e diritto*, in "Lingua Nostra", XIX, n. 1, pp. 1-5.
- D'Angelo, P. (1982), *L'estetica di Benedetto Croce*, prefazione di E. Garroni, Laterza, Roma-Bari.
- Di Giacomo, M. (2002), *L'illuminismo e le donne: gli scritti di Elisabetta Caminer: "utilità e piacere", ovvero la coscienza di essere letterata*, Università degli Studi Di Roma "La Sapienza", Roma.
- Di Liegro L., Pittau, F. (1991), *Per conoscere l'Islam. Cristiani e musulmani nel mondo di oggi*, Caritas Diocesana di Roma, Piemme, Casale Monferrato.
- Dines, G.; Humes, J.M. (2011), *Gender, Race, and Class in Media: A Critical Reader*, Sage, London.
- Di Nicola, P. (2018), *La mia parola contro la sua*, HarperCollins, Milano.
- Di Nicola, P. (2012), *La giudice. Una donna in magistratura*, Ghena, Roma.
- Dino, A. (2021), *Femminicidi a processo: Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere*, Mimesis, Milano.
- Dino, A., Gucciardo, G., Cardella, C. (2021), *Dentro il processo: narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in Lalli, P. (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, Il Mulino, Bologna.
- Di Pietro, A. (1994), *La sorella musulmana*, in "Avvenimenti", n°40, 19 ottobre, p. 51.
- Di Stasi, A. (2016), *I rapporti fra l'ordinamento e il sistema convenzionale*, in Di Stasi, A. (a cura di), *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010- 2015)*, CEDAM, Padova, 2016, pp. 73 ss.
- Dorffman, L. (a cura di) (2003), *Distracted by Drama: How California Newspapers portray Intimate Partner Violence*, Berkeley Media Studies Group, Berkeley.
- Duby, G. (1981), *Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodal*, trad. it. (1991), *Il cavaliere la donna il prete*, Laterza, Bari.

- Duby, G. (1984), *L'amour et la sexualité*, trad. it. (1989), *L'amore e la sessualità*, Edizioni Dedalo, Bari.
- Duby, G. (1984), *Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde*, trad. it. (1985), *Guglielmo il maresciallo*, CDE (Laterza), Milano.
- Duby, G. *Histoire de la vie privée, I. De l'Empire romain à l'an mil*, trad. it. (1992), *La vita privata nell'Impero romano*, Laterza, Bari.
- Duden, B. (1991), *Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs Leben*, trad. it. (1994), *Il corpo della donna come luogo pubblico*, Bollati Borin-ghieri, Torino.
- Dulong, C. (1984), *La vie quotidienne des femmes au Grande Siècle*, trad. it. (1991), *La vita quotidiana delle donne nella Francia di Luigi XIV*, Bur, Milano.
- Durkheim, E. (1895), *Origine du mariage dans l'espece humaine d'après Westermarck*, Revue philosophique, vol. 40, pp. 606-623.
- Durrani, T. (1994), *My feudal Lord*, trad. it. (1994), *Schiava di mio marito*, Mondadori, Milano.
- Easteal, P. (2002), *Looking through the prevailing kaleidoscope: Women victims of violence and intersectionality*, in "Sister in Law, A Feminist Law Review", n. 6, pp. 48-77.
- Easteal, P., Bartels, L., Mittal, R. (2019), *The importance of understanding the victims' «reality» of domestic violence*, in "Alternative law journal", vol. 44, n.1, pp. 11-16.
- Enslar, E. (2012), *Se non ora, quando? Contro la violenza e per la dignità delle donne*, Piemme, Milano.
- Entman, R.S. (1993), *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* in Journal of Communication, Volume 43, Issue 4, pp. 51-58
- Ercolani, P. (2016), *Contro le donne. Storia e critica del più antico pregiudizio*, Marsilio, Venezia.
- Esposito, A., Franceschi, F., Piccinni, G. (a cura di.) (2018), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino.
- EURES (2013), *II Rapporto sul femminicidio in Italia. Caratteristiche e tendenze del 2013*, Roma.
- EURES (2015), *III Rapporto. Caratteristiche, dinamiche e profili di rischio del femminicidio in Italia*, Roma.
- EURES (2017), *IV Rapporto sul femminicidio in Italia. Caratteristiche e tendenze del 2017*, Roma.
- EURISPES (1994), *Rapporto sugli omicidi in famiglia. Primo semestre 1994*, Eurispes, Roma.
- Feci, S., Schettini, L. (2017), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma.
- Ferraro, G. (2015), *Teorie della narrazione. Dai racconti tradizionali all'odierno storytelling*, Carocci, Roma
- Ferrarotti, F. (1974), *Trattato di Sociologia*, Utet, Torino.
- Fiandaca, G., Musco, E. (2013), *Diritto penale*, p.s., vol. II, tomo primo, Zanichelli, Bologna.
- Ficacci, T. (1994), *È arrivato il momento di agire*, in "Popolazione e Sviluppo", anno IX, n°8, ottobre, pp. 2-3.

- Ficacci, T. (1994), *L'anno prossimo a Pechino*, in “Popolazione e Sviluppo”, anno IX, n°9, novembre, p. 2.
- Filice, F. (2019), *La violenza di genere: i reati di genere, i delitti relazionali, le discriminazioni nel mondo del lavoro*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano.
- Filippini, S. (2005), *Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia*, FrancoAngeli, Milano.
- Fillmore, C.J. (1976), *The Need for a Frame Semantics within Linguistics*, in Karlgren, H. (a cura di), *Statistical Methods in Linguistics*, Sprakforlager Skriptor, Stockholm, pp. 5-29.
- Fiorelli, P. (1957), *Storia giuridica e storia linguistica*, in “Annali di storia del diritto”, n.1, pp. 261-291.
- Fiorelli, P. (2008) *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Firestone, S. (1970), *Dialectic of Sex*, trad. it. (1971), *La dialettica dei sessi*, Guarraldi, Firenze.
- Flacelière, R. (1959), *La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès* trad. it. (1992), *La vita quotidiana in Grecia nel secolo di Pericle*, Bur, Milano.
- Fonagy, P. (2001), *Uomini che esercitano violenza sulle donne: una lettura alla luce della teoria dell'attaccamento*, in Fonagy, P., Target, M. (a cura di), *Attaccamento e funzione riflessiva*, Raffaello Cortina, Milano.
- Foucault, M. (1976), *La volonté de savoir*, trad. it. (1993), *La volontà di sapere*, Feltrinelli, Milano.
- Foucault, M. (1984), *L'usage des plaisirs*, trad. it. (1994), *L'uso dei piaceri*, Feltrinelli, Milano.
- Foucault, M. (1984), *Le souci de soi*, trad. it. (1993), *La cura di sé*, Feltrinelli, Milano.
- Fouque, A. (1995), *Il y a deux sexes*, Gallimard, Paris (trad. it. *I sessi sono due*, Pratiche, Parma, 1997).
- Foustel de Coulanges, N.D. (1864), *La Cité antique. Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome*, Durand, Paris.
- Francesconi, A., Arbusti, I. (2016), *Sessismo e violenza di genere: un'analisi linguistica della stampa spagnola e italiana*, in Matteucci, N., Corti, I. (a cura di), *Violenza contro le donne, uno studio interdisciplinare*, Aracne, Ariccia, pp. 56-72.
- Freeman, M., Chinkin, C., Rudolf, B. (2012), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford University Press, Oxford.
- Franiuk, R., Scherr, S. (2013), *The lion fell in love with the lamb*, in “Feminist Media Studies”, vol. 13, n.1, pp. 14-28.
- Frazer, J.G. (1918), *Folklore in the old testament. Studies in comparative religion, legend and law*, trad. it. (1991), *Matrimonio e parentela*, Il Saggiatore, Milano.
- Freud, S. (1905), *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie*, trad. it. (1993), *Tre saggi sulla sessualità*, Newton, Roma.
- Freud, S. (1930), *Das Unbehagen in der Kultur*, trad. it. (1949), *Il disagio della civiltà*, Edizioni Scienza Moderna.
- Freud, S. (1938), *Kurzer Abriss der Psychoanalyse*, vol. 17 trad. it. (1963), *Compendio di psicanalisi*, Boringhieri, Torino.

- Friedman, G. (2020), *Il nostro posto nella storia, Limes. È la storia, bellezza!*, n.8, pp. 58-70.
- Fusco, G. (a cura di) (1965), *Quando l'Italia tollerava*, Canesi, Roma.
- Galimberti, U. (2010), *I miti del nostro tempo*, Feltrinelli, Milano.
- Gallino, L. (1988), *Dizionario di sociologia*, Utet, Torino.
- Gara, D. (1977), *Fra un congresso e l'altro. Parigi, Amsterdam*, in "La Nuova Luna", n. I, 2 ottobre.
- Gareffa, F. (2010), *In/sicure da morire. Per una critica di genere all'idea di sicurezza*, Carocci, Roma.
- Gargiullo, B.C., Damiani, R. (2015), *Psycho Behavioural Profiling. Victimological Compresive Assessment*, NCVC, Roma.
- Geertz, C. (1973), *The Interpretation of Cultures*, trad. it. (1987), *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna
- Gerding, A. (2013), *Gender roles in tween television programming: A content analysis of two genres*, in "Sex Roles", n.70, pp. 43-56.
- Giallongo, A. (1981), *L'immagine della donna nella cultura greca*, Maggioli, Roma.
- Gianni, A. (1977), *Centro contro la violenza*, in "La Nuova Luna", n.I, 1 maggio.
- Giglio, V. (2019), *Il giudice e il suo linguaggio. Analisi linguistica della sentenza n. 55948/2018 della seconda sezione penale della Corte di Cassazione*.
- Gili, G. (2001), *La manipolazione: peccato originale dei media?*, FrancoAngeli, Milano.
- Giomi, E., Tonello, F. (2013), *Moral Panic: The Issue of Women and Crime in Italian Evening News*, in "Sociologica. Italian Journal of Sociology On-Line", n. 3 (<http://www.sociologica.mulino.it/doi/10.2383/75772>).
- Giomi, E. (2015), *Tag femminicidio. La violenza letale contro le donne nella stampa italiana del 2013*, in "Problemi dell'informazione", Anno XL, n. 3, dicembre 2015, pp. 551-576.
- Giomi, E., Magaraggia, S. (2017), *Relazioni brutali. Genere e violenza nella cultura mediale*, Il Mulino, Bologna.
- Giovanni Paolo II, papa (1995), *Evangelicum vitae. Valore e inviolabilità della vita umana*, Lettera Enciclica, Piemme, Casale Monferrato.
- Giovenale, F. (1994), *Nostra terra, terra stretta*, in "Avvenimenti", n°35, 14 settembre, p. 89.
- Gi.U.L.iA Giornaliste (2017), *Stop violenza: le parole per dirlo*, Gi.U.L.iA Giornaliste, Roma.
- Giuliani, F. (2010), *Le parole, i concetti, l'esperienza. Riflessioni sulla semantica di vita*, in Sapegno, S. (2010), a cura di, *Che genere di lingua. Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, Roma, Carocci editore, pp. 21-110.
- Giuliani, F. (2013), *La forza del linguaggio. Hegel e il riconoscimento della differenza sessuale*, in Thornton A.M., Voghera M. (a cura di), *Per Tullio De Mauro. Studi offerti dalle allieve per il suo 80° compleanno*, Aracne, Roma, pp. 171-89.
- Gius, C., Lalli, P. (2014), *«I loved her so much, but I killed her»: Romantic love as a representational frame for intimate partner femicide in three italian newspapers*, in "ESSACHESS. Journal for Communication Studies", n.7, vol. 2, pp. 53-75.

- Gius, C., Lalli, P. (2015), *Raccontare il femminicidio: semplice cronaca o nuove responsabilità?*, in “Comunicazionepuntodoc”, n.15, pp. 82–100.
- Giusti, G. (2015), *Mi fai male...* Atti del convegno 18-20 novembre 2008, Venezia, 2015.
- Givskov C., Petersen L.N. (2017), *Media and the ageing body: Introduction to the special issue*, in “European Journal of Cultural Studies”, vol. 21, n.3, pp. 281-289.
- Goode, W. (1959), *The Theoretical Importance of Love* in Coser, R.L. (a cura di) (1974), *The Family, its structures and functions* reprinted from *American Sociological Review*, vol.24, n.1.
- Glick, P., Fiske, S. T. (1996), *The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating hostile and benevolent sexism*, in “Journal of Personality and Social Psychology”, vol.70, pp. 491–512.
- Goffman, E. (1959), *The Presentation of Self in Everyday Life*, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
- Goffman, E. (1974), *Frame analysis: An essay on the organization of experience*, Harvard University Press, Cambridge.
- Goldberg, M. et al. (2011), *The Influence of the Mass Media on Relational Aggression among Females: A Feminist Counseling Perspective*, in “Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma”, n. 20, pp. 376-394.
- Gramsci, A. (1948), *Quaderni dal carcere*, ed. critica a cura di V. Gerratana (1975), Einaudi, Torino.
- Graziosi, M. (1993), *Infermitas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in “Democrazia e Diritto”, n.2, pp. 99-143.
- Graziosi, M. (2013), *Femminicidio: i rischi delle leggi-manifesto*, in “Studi sulla questione criminale”, n.2, 2013, p.7.
- GREVIO (2020), (Baseline) *Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) – ITALY*, European Council.
- Gribaldo, A. (2014), *The paradoxical victim: Intimate violence narratives on trial in Italy*, in “American Ethnologist”, 41(4), 743-756.
- Gribaldo, A. (2019), *The Burden of Intimate Partner Violence: Evidence, Experience, and Persuasion*, in “PoLAR: Political and Legal Anthropology Review”, 42(2), 283-297.
- Gribaldo, A. (2019b), *Hashtags, testimonies, and measurements Gender violence and its interpretation*, in “Anuac”, vol. 8, n.1, pp. 7-30.
- Guala, C. (2000), *Metodi della ricerca sociale. La storia, le tecniche, gli indicatori*, Carocci, Roma.
- Gucciardo, G. (2015), *La violenza domestica sulle donne. Un'indagine sui dati World Value Survey*, Guerini e Associati, Milano.
- Gulotta, G. (1976), *La vittima*, Giuffrè, Milano.
- Habermas, J. (1971), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Roma-Bari.
- Hearn, J. (1998), *The Violences of Men*, Sage, London.
- Hentges, B., Cases, K. (2013), *Gender representations on Disney Channel, Cartoon*

- Network, and Nickelodeon broadcasts in the United States*, in “Journal of Children and Media”, vol. 7, n.3, pp. 319-333.
- Hilgartner, S., Bosk, C.L. (1988), *The rise and fall of social problems: a public arenas model*, in “American Journal of Sociology”, n. 94, pp. 53-78.
- Hilton-Morrow, W., Battles, K. (2015), *Sexual Identities and the Media: An Introduction*, Routledge, Londra-New York.
- Hrdy Blaffer, S. (1981), *The woman that never evolved*, tr. it. (1985), *La donna che non si è evoluta. Ipotesi di sociobiologia*, Franco Angeli, Milano.
- Hunnicut, G. (2009), *Varieties of Patriarchy and Violence Against Women: Resurrecting “Patriarchy” as a Theoretical Tool*, in “Violence Against Women”, vol. 15, n. 3, pp.553-573.
- Hust S.J.T., Rodgers K.B., Ebreo S. (2016), *Factors Associated with Intentions to Sexually Coerce or Intervene*, vol. 34, n.8, pp. 1703-1733.
- ICPD - Department of Public Information (1994), *Press conference by Egyptian Ministers, Dr. Nafis Sadik, ICPD Secretary General*, Briefing n. 23, 13 September.
- ICPD - Department of Public Information (1994), *Press Conference by UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)*, Briefing n. 21, 13 September.
- ICPD - Department of Public Information (1994), *La Grand Commission approuve ad referendum la chapitre traitent des liens entre population et croissance économique*, POP/C/18, 10 septembre.
- IDD - Institut International du Développement Durable (1994), *Le faits marquants de la CIPD (Conférence International sur la Population et le Development). 5, 6, 7, 9, 10 septembre*, in “Bulletin des Négociations de la Terre”, vol. 6, n°32, septembre.
- Irigaray, L. (1974), *Speculum, ou de l'autre femme*, Les édition des minuit, Paris (trad. it. *Speculum*, Feltrinelli, Milano, 1979).
- Irigaray, L., (1985), *Éthique de la différence sexuelle*, Les édition des minuit, Paris (trad. it. *Etica della differenza sessuale*, Feltrinelli, Milano, 1987).
- Irigaray, L. (1977), *Ce sexe qui n'est pas un*, tr. it. (1990), *Questo sesso che non è un sesso*, Feltrinelli, Milano.
- Isernia, P. (2001), *Introduzione alla ricerca politica e sociale*, Il Mulino, Bologna, 2001.
- ISTAT (1998), *Indagine multiscopo sulla sicurezza dei cittadini*, ISTAT, Roma.
- ISTAT (2007), *Violenza contro le donne, Indagine multiscopo sulle famiglie “Sicurezza delle donne”*, ISTAT, Roma.
- ISTAT (2014), *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma.
- ISTAT (2015), *Indagine sulla sicurezza delle donne. La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, ISTAT, Roma.
- ISTAT (2017), *La violenza sulle donne*, Istat, Roma.
- ISTAT (2018), *Donna oltre il silenzio, Riflesso multidisciplinare sul fenomeno della violenza sulle donne*, ISTAT, Roma.
- ISTAT (2019), *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale*, comunicato stampa in occasione della Giornata internazionale per

- l'eliminazione della violenza contro le donne, ISTAT, Roma, 25 novembre, <https://www.istat.it/it/archivio/235990>.
- ISTAT (2020), *Rapporto annuale 2020. La situazione del Paese*, ISTAT, Roma.
- Izzo, F. (2008), *Potenza e limiti della cultura dei diritti*. In F. Giuliani, M. Barni (a cura di), *Il logos nella polis. La diversità delle lingue e delle culture, le nostre identità. Atti del XIV Congresso della società di filosofia del linguaggio*, Siena 24-26 settembre 2007, Aracne, Roma.
- Izzo, F. (2015), *Le avventure della libertà. Dall'antica Grecia al secolo delle donne*, Carocci, Roma.
- Jacob, F. (1970), *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité*, tr. it. (1987), *La logica del vivente*, Einaudi, Torino.
- Jacobson Jody, L. (1994), *Potere alle donne per vincere la fame*, in "Avvenimenti", n. 36, 21 settembre, pp. 24-29.
- Jewkes, Y. (2004), *Media and crime*, Sage, Londra.
- Johnson, M. P. (1995), *Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women*, in "Journal of Marriage and the Family", vol. 57, n.2, pp. 283-294.
- Johnson, M. P. (2006), *Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence*, in "Violence against women", vol. 12, n.11, pp. 1003-1018.
- Johnson, M. P. (2011), *Gender and types of intimate partner violence: A response to an anti-feminist literature review*, in "Aggression and violent behavior", vol. 16, n.4, 289-296.
- Katz, J. (2012), *Violence against women: it's a men's issue*, Ted talk, disponibile al sito https://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue, consultato il 15 gennaio 2021.
- Kellie, E.C. *et al.*, (2008). *Newspaper Coverage of Intimate Partner Violence: Skewing Representations of Risk*, in "J Commun", vol. 58, n.1, pp. 168-186.
- Kelly, J. B., Johnson, M. P. (2008), *Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions*, in "Family court review", vol. 46, n.3, pp. 476-499.
- Kelly, L., Westmorland, N. (2016), *Naming and defining "domestic violence": Lessons from research with violent men*, in "Feminist review", vol. 112, n.1, pp. 113-127.
- Kimmel, M., Aronson, A. (2004) *Men and Masculinities: A Social, Cultural, and Historical Encyclopedia*, Abc-lio Publications, Santa Barbara.
- Kroeber, A.L., Kluckhohn, C. (1952), *Culture: a critical review of concepts and definitions*, *Papers, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University*, 47(1), viii, 223.
- Lacqueur, T. (1992), *Making Sex. Body and Gender from Greeks to Freud*, tr. it. (1992), *L'identità sessuale dai Greci a Freud*, Laterza, Bari.
- Lagostena Bassi, T., Cappiello, A.A., Rech, G.F. (1997), *Violenza sessuale: 20 anni per una legge*, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma.
- Lakoff, G., Johnson, M. (1980), *Metaphors We Live By*, University of Chicago Press, Chicago.

- Lakoff, G. (1987), *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*, University of Chicago Press, Chicago.
- Lakoff, G. (2004), *Don't Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate*, Chelsea Green Publishing, White River Junction.
- Lalli, P., Gius, C., Zingone, M. (2021), *La cronaca nera si tinge di rosa: il femminicidio da parte del partner*, in Lalli, P. (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 71-122.
- Lamb, S., Keon, S. (1995), *Blaming the Perpetrator: Language that Distorts Reality in Newspaper Articles on Men Battering Women*, in "Psychology of Women Quarterly", vol. 19, n.2, pp. 209-220.
- Lanternari, V. (1994) *Medicina, magia, religione, valori*, Liguori, Napoli.
- Laplanche, J., Pontalis, J.B. (1967), *Vocabulaire de la psychanalyse*, trad. it., *Enciclopedia della psicanalisi*, Laterza, Bari.
- Lazarus-Black, M., Hirsch, S. F. (2012), *Introduction. Performance and Paradox: Exploring Law's Role in Hegemony and Resistance*, in Lazarus-Black, M., Hirsch, S. F. (a cura di), *Contested States: law, hegemony and resistance*, Routledge, London.
- Lemert, E.M. (1967), *Human Deviance, Social Problems and Social Controls*, Prentice-Hall, London.
- Lévi-Strauss, C. (1947), *Les structures élémentaires de la parenté*, trad. it. (1972), *Le strutture elementari della parentela*, Feltrinelli, Milano.
- Londono, P. (2009), *Developing human rights principles in cases of gender-based violence: Opuz v Turkey in the European Court of Human Rights*, in "Human Rights Law Review", vol. 9, p. 657.
- Lonzi, C. (1974), *Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale. Scritti di Rivolta Femminile 1,2,3*, Rivolta Femminile, Milano.
- Lussu, J. (1976), *Padre padrone padreterno*, Mazzotta, Milano.
- Macdonald, M. (1995), *Representing women. Myths of femininity in the popular media*, Edward Arnold, London.
- Magaraggia, S., Cherubini, D. (2013), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, De Agostini, Novara.
- Malinetti, G.P. (2011), *Le streghe della notte. La storia non detta delle eroiche ragazze-pilota dell'Unione Sovietica nella grande guerra patriottica*, IBN Editore, Roma
- Malinowsky, B. (1929), *Mariage*, in "Encyclopaedia Britannica", 14a ed. *sub voce*.
- Manente, T. (2009), *La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e la violenza di genere*, Atti Incontro di studi del CSM sul tema "La violenza sulle donne: inquadramento giuridico, indagini e giudizio", Roma 19-21 ottobre 2009.
- Manente, M.T. (2019), *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Giappichelli, Torino.
- Manjoo, R. (2012), *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences*, Mission to Italy. United Nations, 2012.
- Mantovani, F. (1998), *I delitti contro la libertà e l'intangibilità sessuale*, Cedam, Padova.
- Mantovani, F. (2011), *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova.

- Mantovani, F., Moscarda, D. (2014), *La donna nel Cristianesimo tra storia e futuro*, Gabrielli, Milano.
- Marradi, A. (1980), *Concetti e metodi per le scienze sociali*, Giuntina, Firenze.
- Marcuse, H. (1955), *Eros and Civilisation. A Philosophical Inquiry into Freud*, trad. it. (1964), *Eros e civiltà*, Einaudi, Torino.
- Marguénaud, J.P. (2010), *La prolifération des obligations positives de pénaliser: honteaux époux violents et haro sur les juges laxistes*, in “Revue de science criminelle”, p. 219.
- Marhia, N. (2008), *Just Representations? Press Reporting and the Reality of Rape*, The Lilith Project.
- Marx K., Engels F. (1844-45), *Die Deutsche Ideologie*, trad. it. (1969), *L'ideologia tedesca*, Editori Riuniti, Roma.
- Marx, K., (1857-58), *Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie*, trad. it. (1968), *Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica. Vol II*, La Nuova Italia Editrice, Firenze.
- Masters, W. H., Johnson V. E. (1966), *Human sexual response*, trad. it. (1986), *L'atto sessuale nell'uomo e nella donna*, Feltrinelli, Milano.
- Mattarella, B. G. (2011), *La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate*, Bologna.
- Mattucci, N. (2016), *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, FrancoAngeli, Milano.
- May-Len, S. (2012), *Sisters in crime: Representations of gender and class in the media coverage and court proceedings of the triple homicide at Orderud Farm*, in “Crime, Media, Culture”, vol. 9, n.2, pp. 136-152.
- Mazzarino, S. (1959), *La fine del mondo antico*, Garzanti, Milano.
- Mazzi, M.S. (2017), *Donne in fuga. Vite ribelli nel medio evo*, Il Mulino, Bologna.
- Mazzi, E. (1994), *Integralisti contro la donna*, “Avvenimenti”, n.35, 14 settembre, pp. 88-89.
- MacIver, R.M. (1931), *Society, its structure and changes*, R. Long & R. R. Smith, New York.
- Mc Lennan, J. F. (1866), *Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage*, trad. it. (1991), *Il matrimonio primitivo*, Pieraldo Editore, Roma.
- Mc Robbie, A. (2009), *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change*, Sage, London.
- Mead, M. (1949), *Male and female*, trad. it. (1991), *Maschio e femmina*, Mondadori, Milano.
- Meekosha H., Dowse L. (1997), *Gender e disability Distorting Images, Invisible Images Gender, Disability and the Media*, in “Media International Australia”, vol. 84, n.1, pp. 91-101.
- Meillassoux, C. (1975), *L'economia della savana* (a cura di P. Palmieri), Feltrinelli, Milano.
- Meillassoux, C. (1986), *Antropologie de l'esclavage*, trad. it. (1992), *Antropologia della schiavitù*, Mursia, Milano.
- Melchiorri, P. (1994), *Donne del nord, donne del sud*, in “Inchiesta”, anno XXIV, n. 105, luglio-settembre, edizioni Dedalo, pp. 6-8.

- Meloy, M., Miller, S. (2009), *Words that Wounds: Print Media's Presentation of Gender Violence*, in Humphries, D., *Women, Violence and the Media*, Northeastern University Press, Boston, pp. 29-56.
- Merli, A. (2015), *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, vol.1, pp. 430-468.
- Meyers, M. (1994), *News of Battering*, in "Journal of Communications", n. 44, vol. 2, pp. 47-63.
- Meyers, M. (1997), *News coverage of violence against women. Engendering blame*, Sage, Thousand Oaks.
- Meyersfeld, B. (2009), *Opuz c. Turkey: confirming the state obligation to combat domestic violence*, in "European Human Rights Law Review", vol. 5, p. 684.
- Michelagnoli, S. (2016), *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, in "Diritto penale e processo", n.8, pp. 1071-1079.
- Minsky, M. (1975), *A Framework for Representation Knowledge*, in Winston P. H. (a cura di), *The Psychology of Computer Vision*, McGraw-Hill, New York, pp. 211-77.
- Misuraca, M. (s.d.), *Le basi della statistica testuale*, Dipartimento di Matematica e statistica, Università degli Studi di Napoli "Federico II". <http://studylib.it/doc/5907374/le-basi-della-statistica-testuale-1>.
- Moffett, G. (1994), *Bonnes nouvelles concernant la croissance démographique*, in "Choix", vol. 3, n. 3, octobre, pp. 16-19.
- Monckton-Smith, J. (2012), *Murder, Gender and the Media. Narratives of Dangerous Love*, Palgrave Macmillan, New York.
- Monod, J. (1970), *Les hasard et la nécessité*, trad. it. (1994), *Il caso e la necessità*, Mondadori, Milano
- Montoya, C. (2008), *The European Union, Capacity Networks: Combating Violence against Women through the Daphne Program*, in "International Organization", n.2, vol.62, pp. 359-372.
- Morgan L.H. (1871) *System of Consanguinity and Affinity of the Human Family*, Smithsonian Institution, Washington D.C.
- Morgan, L.H. (1877), *Ancient Society, or Research in the Line of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilization*, Kerr, Chicago, trad. it (1974) *La società antica. Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà*, Feltrinelli, Milano.
- Morin, E. (1973), *Le paradigme perdu: la nature humaine*, trad. it. (1994), *Il paradigma perduto*, Feltrinelli, Milano
- Morini, C. (2010), *Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo*, Ombre Corte, Verona.
- Morlino, L. (2005), *Introduzione alla ricerca comparata*, Il Mulino, Bologna.
- Mortara Garavelli, B. (2001), *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.
- Muraro, L. (1981), *Maglia o uncinetto*, Manifestolibri, Roma.
- Muraro, L. (1991), *L'ordine simbolico della madre*, Roma, Editori Riuniti.
- Murialdi, P. (1986), *Storia del giornalismo italiano*, Gutenberg, Torino.

- Musacchio, V. (1996), *Le nuove norme contro la violenza sessuale: un'opinione sull'argomento*, in "Giustizia Penale", n. II, p.268-288.
- Negri, M. (2010), *Le politiche locali per la sicurezza. Attivazione dell'organizzazione diffusa a tutela del diritto alla città sicura*, Aracne, Roma.
- Negri, M. (2011), *Ricerca la mediazione*, in Petrucelli, F., D'Amario, B. (a cura di), *La mediazione scolastica. Teoria e pratica educativa*, Franco Angeli, Milano, pp. 97-114.
- Negri, M. (2017), *Cultura, ruoli e organizzazione della sicurezza: tra diffusione e specializzazione*, Aracne, Roma.
- Negri, M. (2021), *Metodologia della ricerca sulla violenza di genere: tra aspetti strutturali e rappresentazione del contesto di azione socioculturale*, in "Sociologia. Rivista quadrimestrale di scienze storiche e sociali", n. 1.
- Nencioni, G. (1946), *Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio*, La Nuova Italia, Firenze.
- Nencioni, G. (1975), *Parere di un antico istituzionalista sulla linguistica odierna*, in Vignuzzi, U., Ruggero, G., Simone, R. (a cura di), *Teoria e storia degli studi linguistici: atti del settimo Convegno internazionale di studi, (Roma 2-3 giugno 1973) Società di linguistica italiana*, Bulzoni, Roma, pp. 51-56
- Norlander, B., Eckhardt, C. (2005), *Anger, hostility, and male perpetrators of intimate partner violence: a meta-analytic review*, in "Clinical Psychology Review", vol. 25, n. 2, pp.119-52.
- Novelli, D. (1994), *Troppi e troppo poveri*, "Avvenimenti", n. 35, 14 settembre, p. 88.
- Nuvolone, P. (1973), *La vittima nella genesi del delitto*, in "Indice penale", p.640.
- Occhiogrosso, F. (2014), *La legge sul femminicidio: un'occasione mancata*, in "Minorigiustizia", n.1, pp. 148-152.
- Odinkalu, C.A. (2002), *Africa's regional Human Rights System: Recent Developments and Jurisprudence*, in "Human Rights Law Review", n. 2, pp. 99-116.
- Oddone, C. (2017), *'Tutti gli uomini lo fanno'. Il ruolo della violenza nella costruzione sociale della mascolinità: il punto di vista dei maltrattanti*, in "AG. About Gender, Rivista Internazionale di Studi di Genere", n.6, vol.11, pp. 74-97.
- Oddone, C. (2020), *Uomini normali. Mascolinità e violenza nell'intimità*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Otto, D. (1993), *Violence Against Women: Something Other than a Human Right Violation*, in "Australian Feminist Law Journal", n. 1, p. 161.
- Otto, D. (2006), *Lost in translation: Re-scripting the sexed subjects of international human rights law*, in Orford, A. (a cura di), *International Law and its Others*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 318-356.
- Ovidio (Publio Ovidio Nasone) *Ars amatoria*, trad. it. (1988), *L'arte di amare*, Bompiani, Milano.
- Pace, R. (2010), *Identità e diritti delle donne: per una cittadinanza di genere nella formazione*, University Press, Firenze.
- Padovani, C., Ross, K. (a cura di) (2017), *Gender Equality and the Media: A Challenge for Europe*, Routledge, Londra.
- Parikka, T. (2015), *Globalization, Gender, and Media: Formations of the Sexual and Violence in Understanding Globalization*, Lexington Books, Lanham.

- Parsons, T., Bales R. (1955), *Family, Socialization and Interaction Process*, trad. it. (1974), *Famiglia e socializzazione*, Mondadori, Milano.
- Pateman, C. (1988), *The Sexual Contract*, trad. it. (1997) *Il contratto sessuale*, Editori Riuniti, Roma.
- Pavich, G. (2013), *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in “Diritto penale contemporaneo”, 24 settembre.
- Peccioli, A. (2016), *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali*, in “Diritto penale e processo”, n.8, pp. 1080-1084.
- Pedace, C. F. (2017), *Da vittima a imputata. La violenza sessuale nel procedimento penale*, in “Studi sulla questione criminale”, vol. 12, n.3, pp. 27-44.
- Pellegrini, E. (1994), *I sedici diritti del 2000*, in “Avvenimenti”, n. 39, 12 ottobre, pp. 42-47.
- Pence, E., Paymar, M. (1993), *Education groups for men who batter: The Duluth model*, Springer, New York.
- Peters, J. (2008), *Measuring myths about domestic violence: development and initial validation of the domestic violence myth acceptance scale*, in “Journal of Aggression, Maltreatment, & Trauma”, vol. 16, n. 1, pp. 1-21.
- Peterson, R.A. (1979), *Revitalizing the Culture Concept*, in “Annual Review of Sociology”, Vol. 5, pp. 137-166.
- Pinto, L. et al. (2010), *Biological Correlates of Intimate Partner Violence Perpetration. Aggression and violent behavior*, 15. 387-398. 10.1016/j.avb.2010.07.001.
- Pistorelli, L. (2013), *Prima lettura del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province)*, in “Diritto penale contemporaneo”, 22 agosto.
- Pitch, T. (1979), *Violenza e controllo sociale sulle donne*, in Villa R. (a cura di) *La violenza interpretata*, Il Mulino, Bologna.
- Pitch, T. (2008), *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in “Studi sulla questione criminale”, vol. 3, n. 2, pp. 7-13.
- Pittaro, P. (2014), *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in “Famiglia e diritto”, n.7, pp.715-725.
- Privitera, W. (2010), *Per una politica della sfera pubblica*, in Papa, C. (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, Ediesse, Roma.
- Re, L., Rigo, E., Virgilio, M. (2019), *Le violenze maschili contro le donne: complessità del fenomeno ed effettività delle politiche di contrasto*, in “Studi sulla questione criminale”, vol. 14, n. 1-2, pp. 9-33.
- Reardon, C. et al. (1994), *Le Caire : Compte à rebours*, in “Choix”, vol. 3, n. 3, octobre, pp. 12-15.
- Reale, E. (2011), *Violenza e maltrattamenti sulle donne*, Franco Angeli, Milano.
- Reese, S. (2007), *The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited*, in Journal of Communication, vol.57, issue 1, pp. 148-154
- Reich, W. (1936), *Die Sexualität im Kulturkapf*, trad. it. (1984), *La rivoluzione sessuale*, Feltrinelli, Milano.
- République Arabe d’Égypte - Ministère de l’Information. Organisme Général de

- l'Information (1994), *Discours du Président Mohamed Hosni Moubarak à la séance inaugurale de la Conférence Internationale de la Population et du Développement*, Le Caire, 5/9/1994.
- Richards, T.N., Gillespie, L. K., Smith, M.D. (2011), *Exploring News Coverage of Femicide: Does Reporting the News Add Insult to Injury?*, in "Feminist Criminology", vol. 6, n.3, pp. 178-202.
- Rizzuto, F. (2013), *Visibilità e criteri di notiziabilità della violenza contro le donne nella stampa siciliana*, in Bartholini, I., *Violenza di prossimità. La vittima, il carnefice e il grande occhio*, pp. 159-172.
- Robertuzzi, M. (2018), *Il ruolo performativo del diritto a partire dalla violenza di genere*, in *Comité Evaluador de los Working Papers "El Tiempo de los Derechos"*, n.26.
- Robustelli, C. (2018), *Lingua italiana e questioni di genere. Riflessi linguistici di un mutamento socioculturale*, Aracne, Roma.
- Roia, F. (2017), *Crimini contro le donne: politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, Milano.
- Rollé, L. et al. (2014), *Domestic Violence and Newspaper: An Explorative Study*, in "Procedia – Social and Behavior Sciences", vol. 127, pp. 504-508.
- Romito, P. (2008), *A deafening silence. Hidden violence against women and children*, The Policy Press, Bristol.
- Romito, P., Melato, M. (2017), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci, Roma.
- Romito, P. (2011), *La violenza di genere su donne e minori: un'introduzione*, FrancoAngeli, Milano.
- Romito, P., Feresin, M. (2019), *Le molestie sessuali*, Carocci, Roma.
- Rossetti, G. (1994), *Popolazione e sviluppo. Appunti sulla Conferenza del Cairo*, in "Inchiesta", anno XXIV, n. 105, luglio-settembre, edizioni Dedalo, pp.1-4
- Rosso, C., Garombo, M.F., Furlan, M.P. (2012), *Aggressioni sessuali. La comprensione empirica del comportamento abusante*, Centro Scientifico Editore, Milano.
- Ross, K., Carter, C. (2011), *Women and news: A long and winding road*, in "Media, Culture & Society", Novembre, vol. 33, n.8, pp. 1148-1165.
- Russo, C. (2013), *Femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93)*, Giuffrè, Milano.
- Sabatini, A. (1986), *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana*, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Roma.
- Sabatini, A. (1987), *Il sessismo nella lingua italiana*, Commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna, Roma.
- Sabatini, F. (1990), *La comunicazione e gli usi della lingua. Pratica dei testi, analisi logica, storia della lingua italiana*, Torino, Loescher.
- Sabatini, F. (1998), *Funzioni del linguaggio e testo normativo giuridico*, in Domenighetti, I. (a cura di), *Con felice esattezza. Economia e diritto fra lingua e letteratura*, Bellinzona, Casagrande, pp. 125-137.
- Sabbadini, L.L. (2000), *Percezione sociale della violenza sessuale e fenomenologie sommerse. L'indagine Istat sulla sicurezza dei cittadini*, in Adami, C., Basaglia, A., Bimbi, F., Tola, V. (a cura di), *Libertà femminile e violenza sulle donne. Strumenti di lavoro per interventi con orientamenti di genere*, FrancoAngeli, Milano, pp. 69-91.

- Saccà, F. (2001), *Dal Cairo a Kabul: il controllo sociale della sessualità come strumento di potere. Il Dubbio*, n. 3, Lithos, Roma
- Saccà, F. (2003), *La società sessuale. Il controllo sociale della sessualità nelle organizzazioni umane*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà, F. (2016), *Political Change, Power Conflicts And The Social Control of Sexuality*, in Saccà, F. (ed.), *Globalization And New Socio-Political Trends*, pp. 179-212, Eurilink, Roma.
- Saccà, F. (2020a) (a cura di), *Changing democracies in an unequal world*, FrancoAngeli, Milano.
- Saccà, F. (2020b), *Quando l'informazione è colpevole*, in "Left", n.47.
- Saccà, F. (2021), *La rappresentazione sociale della violenza di genere in ambito giudiziario e sulla stampa*, in "Sociologia", n.1.
- Saccà, F., Massidda, L. (2018), *Gender Discourse in a Populist Election Campaign*, in F. Saccà (ed.), *Democracy, Power, and Territories*, pp. 30-46, FrancoAngeli, Milano.
- Sadik, N. (1994), *Dove va la popolazione mondiale*, in "Popolazione e Sviluppo", anno IX, n. 5, giugno, pp. 2-3.
- Saldívar, G. et al. (2004), *Validación de las Escalas de Aceptación de la Violencia y de los Mitos de Violación en Estudiantes Universitarios* in "Salud Mental", vol.27, n.6, pp. 40-49.
- Santangelo, F. (2017), *La violenza nelle relazioni intime: la trasmissione intergenerazionale degli abusi contro le donne*, Franco Angeli, Milano.
- Santa Sede (1994), *Briefing del direttore della sala stampa, Dr. J. Navarro-Valls, sulla bozza del programma di azione della Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo*, in "Bollettino sala stampa della Santa Sede", n. 219bis/94, 8 agosto.
- Santa Sede (1994), *Briefing del Direttore della Sala Stampa sulla Conferenza Internazionale de Il Cairo su Popolazione e Sviluppo*, in "Bollettino sala stampa della Santa Sede", n. 317/94, 31 agosto.
- Santa Sede - Delegation to the International Conference on Population and Development (1994), *Statement by the delegation of the Holy See in the Main Committee*, "Holy See - Press Release", 12 settembre.
- Santa Sede (1994), *Briefing del direttore della sala stampa: lettera dei cardinali statunitensi e del presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici al presidente degli Stati Uniti*, in "Bollettino sala stampa della Santa Sede", n. 218/94, 7 giugno.
- Santa Sede - Delegation to the International Conference on Population and Development (1994), *Interview à la Radio Vatican de S. E. Monseigneur Renato Raffaele Martino, Chef de la Délégation du Saint-Siège à la Conférence sur Population et Développement*, "Holy See - Press Release", 30 agosto.
- Santa Sede - Delegation to the International Conference on Population and Development (1994), *Holy See urges greater allocation of resources for education, development*, Holy See - Press Release", 8 settembre.
- Santa Sede - Delegation to the International Conference on Population and Development (1994), *Statement made by the delegation of the Holy See*, "Holy See - Press Release", 9 settembre.

- Santa Sede - Delegation to the International Conference on Population and Development (1994), *Statement of the Holy See*, "Holy See - Press Release", 13 settembre.
- Sapegno, S. (2010), a cura di, *Che genere di lingua. Sessismo e potere discriminatorio delle parole*, Carocci, Roma.
- Sapir, E. (1924), in "American Journal of Sociology", Vol. 29, N. 4, pp. 401-429.
- Sardella, P., Baratella, S. (1995), *Le donne per i propri diritti e il proprio potere*, in Bandiera Rossa, n. 54, luglio-ottobre, pp. 39-41.
- Saussure, F. (1982), *Corso di linguistica generale*, Laterza, Bari.
- Scardaccione, G. (1992), *Autori e vittime di violenza sessuale: il punto di vista della criminologia e della vittimologia*, Bulzoni Editore, Milano.
- Scardaccione, G. (2009), *Nuovi modelli di giustizia riparativa e mediazione penale*, in "Dottrina e ricerche", vol.1, pp. 9-28.
- Scarsella, L. (1992), *Dovere di stupro: la cultura della violenza sessuale nella storia*, Datanews, Roma.
- Schank, R. C., Abelson R. P. (1977), *Scripts, Plans, Goals and Understanding: an Inquiry into Human Knowledge Structures*, Erlbaum, Hillsdale.
- Serianni, L. (2003), *Italiani scritti*, Il Mulino, Bologna.
- Schelsky, H. (1960), *Soziologie der Sexualität*, trad. it. (1960), *Il sesso e la società*, Garzanti, Milano.
- Schena, L. (a cura di) (1997), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche. Atti del primo Convegno internazionale, Milano 5-6 settembre 1995*, Csù (Centro d'Informazione e Stampa Universitaria), Roma.
- Searle, J. (1976), *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Boringhieri, Torino.
- Searle, J.R. (1995), *The construction of social reality*, The Free Press, New York.
- Sen, A. (2000), *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano.
- Serianni L. (2003), *Italiani scritti*, Il Mulino, Bologna.
- Servizio informazione parlamentare e relazioni esterne della Camera dei deputati (1994), Dossier stampa n.727, 22 settembre 1994, rassegna stampa (quotidiani) sulla Conferenza del Cairo su Popolazione e Sviluppo
- Seward, G. H. (1946), *Sex and the Social Order*, trad. it. (1962), *Il sesso e l'organizzazione sociale*, Feltrinelli, Milano.
- Sgrena, G. (1994), *Femministe crescono nei paesi di Allah*, in "Avvenimenti", n. 40, 19 ottobre, pp. 50-54.
- Shapiro, J.L. (2020), *Manuale di sopravvivenza agli anacronismi*, in "Limes. È la storia, bellezza!", n.8, pp. 71-80.
- Shepherd, L.J. (2012), *Gender, Violence and Popular Culture: Telling Stories*, Routledge, New York.
- Simone, A. (2014), *I talenti delle donne*, Einaudi, Torino.
- Simone, A., Boiano, I., Condello, A. (2019), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori Università, Milano.
- Sodano, A. (1994), *Relazione circa la posizione della Santa Sede di fronte alla prossima Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo*, Diciassettesima Congregazione Generale dell'Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo

- dei Vescovi, Synodus Episcoporum, “Bollettino della sala stampa della Santa Sede”, 21/04/94-21.
- Solé, J. (1976), *L'amour et l'Occident à l'Epoque moderne*, trad. it. (1979), *Storia dell'amore e del sesso nell'età moderna*, Laterza, Bari.
- Sorice, M. (2020), *Sociologia dei media: un'introduzione critica*, Roma, Carocci.
- Sorokin, P. (1956), *Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences*, trad. it. (1965) *Mode e utopie nella sociologia moderna e scienze collegate*, Barbera, Firenze.
- Sorrentino, C. (1995), *I percorsi della notizia. La stampa quotidiana italiana tra politica e mercato*, Il Mulino, Bologna.
- Spagnolini, E.V. (2013), *Le violenze di genere nei conflitti armati: origini e politiche internazionali di contrasto*, in “Dalla ricerca all'azione. I quaderni per la gestione costruttiva dei conflitti”, n.1.
- Spinelli, B. (2008), *Femminicidio, dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano.
- Spitzberg, B.H., Cadiz, M. (2002), *The media construction of stalking stereotypes*, in “Journal of Criminal Justice and Popular Culture”, vol. 9, n.3, pp. 128-149.
- Spivak, G.C. (1996), “*Woman*” as theatre. *United Nations Conference on Women, Beijing 1995*, in “Radical Philosophy”, LXXV, 1, pp. 1-4.
- Stark, E., Hester, M. (2019), *Coercive control: Update and review*, in “Violence against women”, vol.25, n.1, pp. 81-104.
- Stella, R. et al. (2021), *Questioni di prossimità. Il femminicidio nella cronaca locale veneta*, in Lalli, P. (a cura di), *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali e politiche*, Il Mulino, Bologna, pp. 123-154.
- Sumner, W. G. (1906), *Folkways*, trad. it. (1983), *Costumi di gruppo. Vol. II, Comunità*, Milano.
- Sutherland, G. et al. (2015), *Media representations of violence against women and their children: State of knowledge paper*, in “Landscapes: State of knowledge”, n.15, Anrows, Sydney.
- Tannahil, R. (1980), *Sex in History*, trad. it. (1994), *Storia dei costumi sessuali*, Bur, Milano.
- Taylor, R. (2009), *Slain and slandered: A content analysis of the portrayal of femicide in the news*, in “Homicide Studies”, n. 13, pp. 21-49.
- Tentori, T. (1966), *Antropologia culturale*, Studium, Roma.
- Tentori, T. (1987), *Il rischio della certezza. Pregiudizio, potere, cultura*, Studium, Roma.
- Toynbee, A. J. (1950), *A Study of History*, trad. it. (1950), *Le civiltà nella storia*, Einaudi, Torino.
- Tylor, E.B. (1871), *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. 1, J. Murray.
- Twigg, J., (2017), *Fashion, the media and age: How women's magazines use fashion to negotiate age identities*, in “European Journal of Cultural Studies”, vol. 21, n.3, pp. 334-348.
- UNFPA (1994), *Piano di intervento*, edizione italiana a cura della Associazione Italiana Popolazione e Sviluppo, riveduta dall' Unfpa al 31. 10. 94.
- UNFPA - United Nations Population Found (1994), “Lo Stato della Popolazione

- Mondiale”, *Popolazione e Sviluppo*, anno IX, n°7, agosto-settembre.
- UNFPA (2016), *Reporting on Gender-Based Violence in the Syria Crisis: Good Practices in the Media*, UNFPA publication.
- United Nations (1994), *Experiences concerning population and development strategies and programmes*, “Report of the Secretary-General”, A/CONF.171/4, 27 July.
- United Nations Information Centre (1994), *Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Boutros- Ghali, per l’apertura della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo*, “Press Release”, Cairo, 5 settembre.
- United Nations - Ashipala Selma (1995), *Platform for Action, Organization of Work*, “Report of the Main Committee”, Fourth World Conference on Women, Beijing, China, 4-15 settembre 1995, A/CONF.177/L.5, 15 September.
- United Nations (1995), *Beijing Declaration*, “Report of the Main Committee”, Fourth World Conference on Women, Beijing, China, 4-15 settembre A/CONF.177/L.5/Add. 20, 15 September 1995.
- U.S.A. (1994), *Al Gore on Population Stabilization*, Press Club Speech, EFS 506, 08/26/94.
- U.S.A. - The United States Informations Agency (1994), *Population, Development and the role of Women. In Search for Consensus*.
- Vaccaro, S. (2016), *Violenza di genere. Saperi contro*, Mimesis, Milano.
- Valerio Massimo, *Factorum et dictorum memorabilium*, libri, 6, 3, 9.
- Veyne, P. (1985), *L’Empire romain*, in Ariès, P., Duby, G., *Histoire de la vie privée, I. De l’Empire romain à l’an mil*, trad. it. (1992), *La vita privata nell’Impero romano*, Laterza, Bari.
- Vico, G. (2010), *De nostri temporis studiorum ratione* [1709], Diogene, Napoli.
- Violi, P., (1987), *L’infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio*, Essedue edizioni, Verona.
- Violi, P., (1997), *Significato ed esperienza*, Bompiani, Milano.
- Visconti, J. (a cura di) (2010), *Lingua e diritto, livelli di analisi*, Esedra Edizioni universitarie, Milano.
- Viviani, A. (2009), *Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle vittime: il caso Opuz dinanzi alla Corte europea dei diritti umani*, in “Diritti umani e diritto internazionale”, fasc. 3, pp. 671-675.
- Volpato, C. (2011), *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari.
- Villnow, F. (1991), *Victim compensation in some Western Countries. Victim and Criminal Justice*, in Kaser, G., Hurt, W., Albrecht, A. (a cura di), *Criminological Research Reports. Institute for Foreigns and International Penal Law*, Freiburg.
- Walker, L. (1979), *The battered Women Syndrome*, Springer, New York.
- Ward, L.M. (2016), *Media and sexualization: State of empirical research, 1995-2015*, in “Journal of Sex Research”, vol. 53, n. 4/5, pp. 560-577.
- Weber, M. (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen.
- Wittgenstein, L. (1967), *Ricerche filosofiche* [1953], Einaudi, Torino.
- Wolf, M. (2000), *Teorie e tecniche della comunicazione di massa*, XII ed., Bompiani, Milano.

- Wollstonecraft, M. (1792), *A Vindication of the Rights of Woman: With Strictures on Political and Moral Subjects*, printed for J. Johnson, London.
- Woolf, V. (2013), *Una stanza tutta per sé*, Feltrinelli, Milano.
- Worden, A., Berns, N. (2004), *Framing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problem*, Aldine Transaction, New York.
- World Economic Forum (2020), *The Gender Gap Report 2020*, ISBN-13: 978-2-940631-03-2.
- World Economic Forum (2021), *The Gender Gap Report 2021*, ISBN-13: 978-2-940631-07-0.
- Zagrebelsky, V., Chenal, R., Tomasi, L. (2016), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Il Mulino, Bologna, pp. 55 ss.
- Zimmerman, C. (1947), *Family and Civilization*, Harper, New York.

Vi aspettiamo su:

www.francoangeli.it

per scaricare (gratuitamente) i cataloghi delle nostre pubblicazioni

DIVISI PER ARGOMENTI E CENTINAIA DI VOCI: PER FACILITARE
LE VOSTRE RICERCHE.



Management, finanza,
marketing, operations, HR

Psicologia e psicoterapia:
teorie e tecniche

Didattica, scienze
della formazione

Economia,
economia aziendale

Sociologia

Antropologia

Comunicazione e media

Medicina, sanità



Architettura, design,
territorio

Informatica, ingegneria

Scienze

Filosofia, letteratura,
linguistica, storia

Politica, diritto

Psicologia, benessere,
autoaiuto

Efficacia personale

Politiche
e servizi sociali



FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124474

Questo 
LIBRO

 ti è piaciuto?

Comunicaci il tuo giudizio su:
www.francoangeli.it/latuaopinione.asp



VUOI RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI
SULLE NOSTRE NOVITÀ
NELLE AREE CHE TI INTERESSANO?



ISCRIVITI ALLE NOSTRE NEWSLETTER

SEGUICI SU:



FrancoAngeli

La passione per le conoscenze

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835124474

Il volume presenta i risultati del progetto "STEP. Stereotipo e pregiudizio. Per un cambiamento culturale nella rappresentazione di genere in ambito giudiziario, nelle forze dell'ordine e nel racconto dei media". Realizzato dall'Università degli Studi della Tuscia in partnership con l'Associazione Differenza Donna ONG, il progetto rientra nell'ambito del programma finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità per promuovere la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne anche in attuazione della convenzione di Istanbul.

La ricerca, coordinata dalla prof.ssa Flaminia Saccà, ha analizzato la rappresentazione della violenza contro le donne in due differenti ambiti discorsivi: il linguaggio adottato dai giudici nelle sentenze e il linguaggio utilizzato nella stampa quotidiana. L'indagine ha mostrato come il discorso pubblico sia ancora caratterizzato dalla presenza strutturale di pregiudizi e stereotipi ricorrenti, radicati nelle aule dei Tribunali come nelle redazioni dei giornali. Attraverso un'analisi socio-linguistica su un repertorio di 16.715 articoli e di 283 sentenze il gruppo di ricerca ha infatti potuto riscontrare la presenza non episodica di rappresentazioni della violenza contro le donne capaci di determinare una seconda vittimizzazione della parte offesa e la tendenza insistita a riprodurre schemi che della figura femminile offrono ancora un'immagine fortemente stereotipata e discriminante.

Il volume ricostruisce nel dettaglio lo sviluppo e gli esiti della ricerca, attraverso i contributi di Flaminia Saccà, Fabrizia Giuliani, Michele Negri, Luca Massidda, Rosalba Belmonte, Maria Teresa Manente e Ilaria Boiano.

Flaminia Saccà è professoressa ordinaria di Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11) e presidente del Corso di laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali presso l'Università degli Studi della Tuscia. È presidente dell'International Sociological Association-Research Committee Sociotechnics-Sociological Practices (ISARC26), componente del Consiglio scientifico della Sezione di Sociologia Politica dell'AIS e responsabile di diversi progetti di ricerca su tematiche che spaziano dagli stereotipi culturali che colpiscono le donne vittime di violenza di genere alla comunicazione politica e di crisi nell'era dei social network, temi sui quali ha pubblicato diversi volumi. È inoltre direttrice del Laboratorio Scienza, Politica e Società dell'Università della Tuscia e dell'Istituto Sistemi Complessi del CNR.